

Rei Nummariae Scriptores

2



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

ACTONINSTITUTE
Grand Rapids, Michigan (USA)

Rei Nummariae Scriptores

Direzione

Bruno Callegher (Università di Trieste, Dipartimento Studi Umanistici)
Filippo Carlà-Uhink (Pädagogische Hochschule Heidelberg,
Institut für Gesellschaftswissenschaften - Abteilung Geschichte)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Marc Bompaire (Directeur de Recherche au CNRS, directeur d'études à l'École Pratique
des hautes études (EPHE), directeur de la Revue Numismatique - Paris)
Giovanni Ceccarelli (Università di Parma, Dipartimento di Economia - Area di Storia
economica e storia del pensiero economico)
Giovanni Gorini (Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali)
Andrea Saccocci (Università di Udine, Dipartimento Storia e Tutela Beni Culturali)
Giacomo Todeschini (Università di Trieste, Dipartimento Studi Umanistici)

ISBN 978-88-8303-794-8 (print)

ISBN 978-88-8303-795-5 (online)



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo
UPI – University Press Italiane

I testi pubblicati sono liberamente disponibili su:
<http://www.openstarts.units.it>

© Copyright 2016 – EUT

EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Studi Umanistici

Proprietà letteraria riservata

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale
di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie o altro),
sono riservati per tutti i Paesi

Luis de Molina



Trattato sulla giustizia e il diritto.
I contratti di cambio: dispute 396-410

Il valore della moneta e i banchieri
nell'Impero spagnolo del XVI sec.

a cura di Andrea Gariboldi

con una prefazione di Rudolf Schüssler

apparato critico e note al testo di Paolo Evangelisti

Edizioni Università di Trieste

2016

Sommario

Prefazione di RUDOLF SCHÜSSLER	VII
Abbreviazioni	XV
ANDREA GARIBOLDI	
Luis de Molina e l'etica economica nel "siglo de oro"	1
Un trattato sulla giustizia e il diritto: i contratti di cambio. Dispute 396-410	17
396 – Vari significati in cui i termini baratto e cambio possono essere utilizzati. Barattare in senso stretto	18
397 – Se l' <i>alcabala</i> debba essere pagata nelle transazioni di baratto e di cambio	22
398 – Il cambio in senso stretto e le differenti tipologie. L'attività del cambiavalute è legale?	32
399 – Nel cambio minuto è legale che il cambiavalute riceva un incremento sul prezzo che la legge ha stabilito per le monete?	37
400 – Sulle diverse monete d'oro e d'argento che sono state coniate nel tempo in Castiglia e in Portogallo. Sul loro valore al momento della coniazione e attualmente. Sul valore dei lingotti d'oro e d'argento in questi regni in periodi differenti	42
401 – Se possa essere legalmente ricevuto un prezzo maggiore di quello fissato dalla legge per le monete alle quali l'autorità pubblica assegnò un determinato valore al momento della coniazione	53
402 – Se un impiegato che stava registrando un pagamento in monete d'oro traesse beneficio dall'opportunità che gli si presenta di cambiare quelle monete a un prezzo migliore, quell'impiegato potrebbe appropriarsi del guadagno così ottenuto?	60

403 – Sull'utilità di cambiare denaro da un luogo a un altro e sul tipo di cambio per il quale il banchiere riceve il denaro in anticipo	64
404 – Se sia legale che il banchiere addebiti un supplemento per il cambio quando anticipa il denaro in un luogo per recuperarlo in un altro	68
405 – Risposte ad alcune domande su quanto è stato detto nelle due dispute precedenti. Cosa si può dire di coloro che riportano indietro i giumenti che avevano condotto per un compenso. È legale ricevere un incremento sul cambio effettuato da un luogo a un altro ma all'interno dello stesso regno?	76
406 – Come lo stesso importo di denaro possa avere un duplice valore in luoghi diversi	80
407 – Se monete che per legge o per consuetudine invalsa avevano in luoghi diversi un valore maggiore rispetto ad altre monete di rame di valore inferiore possano essere cambiate giustamente tra quei luoghi rispettando la parità	83
408 – Sulle persone che viaggiano da un luogo a un altro per effettuare cambi	89
409 – Sui vari modi di consegnare il denaro nel cambio e con le cambiali. I banchieri possono ricevere legalmente altri tipi di compenso?	97
410 – Sul cambio e sul diverso valore del denaro in luoghi diversi, non riguardo alle monete di piccolo taglio ma in ragione delle circostanze: si conclude lo studio sui cambi	104
PAOLO EVANGELISTI	
Apparato critico e note al testo	115
<i>Lud Molina. De iustitia et iure tractatus. Disputationes CCCXCVI–CCCCX</i>	139
Indice dei nomi	185

Prefazione di Rudolf Schüssler*

Lo spagnolo Luis de Molina (1535-1600) fu uno dei più eminenti teologi dell'ordine dei Gesuiti nel XVI secolo.¹ Dal 1551 al 1562 Molina studiò legge a Salamanca, filosofia ad Alcalá de Henares (entrambe in Spagna) e teologia a Coimbra, in Portogallo. Dopo essere entrato nel 1553 nell'ordine dei Gesuiti, a partire dal 1563 insegnò teologia a Coimbra, Évora, Cuenca e infine a Madrid. La fama di Molina si basa principalmente sul suo lavoro in due campi di studio. Egli sviluppò una teoria fondamentale sul libero arbitrio dell'uomo contro i difensori, protestanti e cattolici, di una eccessiva predestinazione dell'azione umana. La sua teoria generò una nuova branca del pensiero cattolico liberale, detto "Molinismo", ed esercitò una notevole influenza sull'emergente dibattito moderno circa la libertà dell'uomo.² L'altro grande contributo di Molina al nascente pensiero moderno fu nel settore dell'economia e del diritto contrattuale, sul quale scrisse un trattato monumentale, *Sulla giustizia e il diritto* (*De iustitia et iure*), da cui è stata tratta la presente traduzione di una sezione che riguarda il denaro e i cambi (*de cambiis*).³

* Traduzione di Andrea Gariboldi. L'introduzione originale in lingua inglese di Rudolf Schüssler si trova in: Luis de Molina, *A Treatise on Money*. Translated by Jeannine Emery/Introduction by Rudolf Schüssler, Grand Rapids, Michigan: Christian's Library Press, 2014, pp. xxiii-xxxii.

¹ Su Molina in generale, vedi: Matthias Kaufmann, Alexander Aichele (eds.), *A Companion to Luis de Molina* (Leiden: Brill, 2014).

² Riguardo Molina sulla libertà, vedi: Alexander Aichele, "The Real Possibility of Freedom," in *A Companion to Luis de Molina*, pp. 3-54; Marcelino Ocaña García, *Molinismo y libertad* (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2000).

³ Il trattato di Molina *De iustitia et iure* fu pubblicato per la prima volta nel 1593 (Cuenca). È possibile consultare facilmente in rete (www.bsb-muenchen.de) l'edizione completa in sei volumi del 1659 (Mainz). Manuel Fraga Iribarne pubblicò il testo in spagnolo nel 1941-44 [*Los seis libros de la justicia y el derecho*/Luis de Molina, Madrid: José Luis Cosano, 1941-44]. Esistono anche alcune edizioni parziali più recenti: Luis de Molina, *La teoría de justo precio*, ed. Francisco Gómez Camacho (Madrid: Editora Nacional, 1981); *Luis de Molina, S. J. Tratado sobre los cambios – Cuenca, 1597*, a cura di Francisco Gómez Camacho (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990).

Il pensiero economico del nostro autore è meno innovativo e audace rispetto alla sua teoria sulla libertà. Le sue tesi principali sul denaro e lo scambio erano già emerse nella prima metà del XVI secolo, quando un revival del pensiero Scolastico (cioè la forma medievale del pensiero accademico) generò una grande quantità di nuove idee.⁴ Nuove teorie economiche furono sviluppate a Parigi, Roma, Tubinga e a Salamanca. A Salamanca, i professori Juan de Medina (1490-1547) e Martín de Azpilcueta (1491-1586) diedero una spiegazione per giustificare l'inflazione dei prezzi che è ancora valida, inoltre, stabilirono una relazione fra la quantità dell'offerta di moneta, la domanda di denaro e l'inflazione. Molina discute queste relazioni nella disputa 401 e nelle seguenti, aggiungendo dettagli e chiarezza ad una teoria allora emergente. Fu il primo gesuita ad analizzare a lungo questioni economiche in un trattato completo (*Sulla giustizia e il diritto*), perciò segnò il passo a importanti successori del suo ordine, come Leonard Lessius (1554-1623) e Juan de Lugo (1583-1660).⁵ Il pensiero economico gesuita del XVII secolo gravitava intorno alla libertà individuale e mostrava un vivo apprezzamento per l'economia di mercato, mentre sosteneva restrizioni morali nella pratica della mercatura in una forma flessibile e di basso profilo. Queste caratteristiche del pensiero economico gesuita sono di grande importanza – sebbene non siano universalmente riconosciute – in quanto i Gesuiti furono gli insegnanti *par excellence* della prima età moderna. Nei paesi cattolici quasi tutti i teorizzatori economici moderni appresero la dottrina dai Gesuiti, e Molina ebbe il privilegio di fissare l'agenda del pensiero economico del suo ordine.

In una prospettiva moderna, l'uso dell'espressione “pensiero economico”, riferito a Molina e ai suoi colleghi, potrebbe apparire eccessivo. L'economia moderna si basa sulla matematica, ma anche se mettiamo fra parentesi questo sviluppo relativamente recente, tale interesse alle cause e agli effetti delle attività economiche è comunque un fatto

⁴ Sul pensiero economico Scolastico (spagnolo) della prima età moderna, in generale, vedi: José Barrientos García, *Un siglo de moral económica en Salamanca, 1526–1629* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1985); Alejandro Chafuen, *Faith and Liberty* (Lanham, MD: Lexington, 2003); Abelardo del Vigo Gutiérrez, *Economía y ética en el siglo XVI* (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2006); Francisco Gómez Camacho, *Economía y filosofía moral. La formación del pensamiento económico europeo en la Escolástica española* (Madrid: Síntesis, 1998); Marjorie Grice-Hutchinson, *The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, 1544–1605* (Oxford: Clarendon, 1952). Sul pensiero economico di Molina, vedi: Diego Alonso-Lasheras, *Luis de Molina's De Iustitia et Iure* (Leiden: Brill, 2011); Rudolf Schüssler, “The Economic Thought of Luis de Molina,” in *A Companion to Luis de Molina*, pp. 257-288; Wilhelm Weber, *Wirtschaftsethik am Vorabend des Liberalismus. Höhepunkt und Abschluss der scholastischen Wirtschaftsbetrachtung durch Ludwig Molina, S. J. (1535–1600)* (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1959).

⁵ Il primo trattato intitolato *De iustitia et iure* fu pubblicato dallo studioso domenicano Domingo de Soto: *De iustitia et iure libri decem* (Lyon, 1559). La tradizione gesuita di questo tipo di trattati continuò, in particolare, con Leonard Lessius, *De iustitia et iure ceterisque virtutibus* (Venetiis, 1617) e con Juan de Lugo, *Disputationes de iustitia et iure* (Lyon, 1646). Sul rapporto fra morale e diritto contrattuale, esemplificato in questi testi, vedi: Wim Decock, *Theologians and Contract Law* (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013).

positivo. La valutazione morale delle attività economiche, che era l'argomento cardine dei teologi medievali, non è certo la preoccupazione principale dell'economia moderna. I teologi discutevano la legittimità morale o l'iniquità dei contratti economici, e non sempre erano in linea con i giuristi medievali. Spesso vi era disaccordo tecnico in queste materie, e bisognava riconoscere che i contratti dovevano essere approvati o rifiutati in uno stato di incertezza morale riguardo la loro legittimità. Regole differenti per prendere una decisione in caso di incertezza (morale) aiutavano a risolvere questi problemi.⁶

In complesso, nell'economia medievale prevaleva una prospettiva teologico-morale, che ha caratterizzato il pensiero economico cattolico fino ai nostri giorni. Nel XVI secolo, comunque, si mossero i primi passi per analizzare le cause e gli effetti delle attività economiche senza sollevare immediatamente questioni di colpa o di mancanza di colpa. Molina è un esponente di questa tendenza. Perciò, potremmo fissare nel XVI secolo gli inizi di una sistematica analisi positiva dei mercati e del loro funzionamento. Con ciò non si intende certamente sminuire l'importanza di Adam Smith, ma solo sottolineare che alcuni passi significativi verso le teorie economiche di Smith furono mossi molto prima di lui. Sebbene le analisi positive economiche in questione si collochino in un contesto morale, esse tuttavia richiamano la forma iniziale del pensiero economico che conosciamo.

Per queste ragioni, Molina è stato dipinto come il precursore del moderno liberalismo.⁷ La sua difesa della libertà individuale nella sfera metafisica, in economia e nella morale (ma non, naturalmente, in campo religioso), ispirò diverse versioni del pensiero liberale del vecchio continente, perlopiù cattolico. Ovviamente, le affermazioni moralistiche di un autore della tarda-Scolastica, quantunque circoscritte, non sono caratteristiche delle forme di liberalismo anglo-americano, ma dobbiamo tenere presente che la tradizione anglo-americana non include tutte le tipologie di liberalismo moderno. Le economie sociali europee (come quella tedesca) sono spesso pesantemente influenzate da forme di liberalismo cattolico e, in ultima analisi, da studiosi come Molina, il cui pensiero segna l'esito liberale della sua generazione.

⁶ Lo sviluppo teorico della decisione morale, presa in uno stato di incertezza, fu portato avanti con molte applicazioni ai problemi economici nella casuistica moderna e nel probabilismo. Gli studi sul pensiero economico Scolastico spesso sottovalutano l'importanza di questo aspetto. Per una breve analisi del probabilismo rispetto al pensiero di Molina, vedi: Schüssler, "Economic Thought of Luis de Molina," p. 286.

⁷ Il "liberalismo" di Molina è discusso in Chafuen, *Faith and Liberty*, cap. 12; Peter Chojnowski, "Corporation Christendom: The True School of Salamanca," *The Angelus* 28, no. 1 (January 2005): pp. 8-20, http://www.angelusonline.org/uploads/articles_issue_pdf/1_2005_jan.pdf; Gómez Camacho, *Economía*, p. 283; Murray Rothbard, *Economic Thought before Adam Smith* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1996), p. 113; Weber, *Wirtschaftsethik*.

Il denaro e la teoria quantitativa

Nella disputa 406 Molina afferma espressamente: “A parità di circostanze, tanto maggiore è la quantità di denaro in un luogo, quanto minore lì è il suo potere d’acquisto, anche per procurarsi altre cose che non sono denaro”. Perciò egli dimostra di aver compreso il carattere *ceteris paribus* delle leggi economiche, così come la relazione fra la domanda e l’offerta nei mercati. Come aumenta la massa di denaro, il tasso di cambio fra il denaro e gli altri beni diminuisce, e il prezzo dei beni in questione sale. Molina, comunque, non fu il primo a postulare questo rapporto. Juan de Medina aveva già compreso nel 1546 che il valore del denaro cambia a seconda della sua abbondanza o scarsità, e a seconda del numero dei compratori e dei venditori.⁸ Intorno al 1570, Martín de Azpilcueta, Jean Bodin e Tomás de Mercado avevano pubblicato osservazioni simili, stabilendo i primi assunti di quella che fu poi chiamata la teoria quantitativa del denaro.⁹ Secondo la teoria quantitativa, il livello dei prezzi dei beni è proporzionale alla disponibilità monetaria. Molina osserva, come Azpilcueta, che il prezzo dell’oro, o in generale il valore del denaro, è più basso in Sud America che in Spagna, mentre in Spagna esso è inferiore rispetto ad altri paesi europei (*disp.* 406).

In effetti, durante il XVI secolo, l’Europa attraversò un lungo periodo di inflazione dei prezzi. L’afflusso di metalli preziosi dal Sud America e la conseguente inflazione in Europa, sembrano aver alimentato le considerazioni economiche che portarono alla formulazione della teoria quantitativa del denaro. Questa sembrerebbe una buona ricostruzione dei fatti che probabilmente contiene un nocciolo di verità. Comunque sia, non è chiaro se il processo inflazionistico del XVI secolo fu causato principalmente dall’oro e dall’argento degli Inca, oppure da altre probabili cause. Il mantenimento dello stato di guerra nella prima età moderna divenne terribilmente dispendioso, e l’imperatore Carlo V era quasi costantemente in guerra. Carlo V, infatti, contrasse pesanti debiti per finanziare le guerre e la sua politica imperiale. La conseguente bolla di credito europea potrebbe aver stimolato l’inflazione dei prezzi non meno di quanto fece il denaro contante proveniente dalle Americhe.¹⁰

⁸ Juan de Medina, *De poenitentia, restitutione, et contractibus* (1^a ed. 1546; 1581; rist., Farnborough, UK: Gregg, 1967), p. 312.

⁹ Le origini della teoria quantitativa sono discusse da Abelardo del Vigo Gutiérrez, *Cambistas, mercaderes y banqueros* (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1997), p. 22; Gómez Camacho, *Economía*, cap. 6; José Larraz, *La época del mercantilismo en Castilla, 1500–1700* (Madrid: Aguilar, 1963, 3^a ed.), cap. 3.

¹⁰ Per un racconto affascinante su come i primi banchieri moderni gestirono questa bolla di credito (e talora la sua esplosione), vedi: Mauricio Drelichman, Hans-Joachim Voth, *Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II* (Princeton: Princeton University Press, 2014).

Il denaro americano iniziò ad arrivare in Spagna in grande quantità solo dalla seconda metà del XVI secolo in poi, ma la legge della domanda e dell'offerta era sostanzialmente già nota nel Medioevo. I pensatori economici medievali sapevano che l'abbondanza o la scarsità di un bene, assieme alla disponibilità di compratori e di venditori, influenzano l'andamento dei prezzi; tuttavia, essi persistettero nella dottrina aristotelica che concepisce il denaro come misura del valore e come mezzo per lo scambio. Per tale motivo, non considerarono il denaro alla stregua degli altri beni. Le restrizioni ufficiali imposte al traffico di denaro, così come gli altri beni, sostennero questa concezione. Nel XVI secolo, però, il denaro fu vieppiù trattato come un bene qualunque. La discussione di Molina sulla pratica governativa di fissare un tasso di cambio per le monete d'oro e d'argento è un buon esempio di questo processo (v. *disp.* 401 e seguenti). Sebbene egli accetti la regolamentazione, tuttavia la interpreta secondo principi di giustizia. Al tempo di Molina, fu generalmente riconosciuto che il denaro è una merce (*pecunia est merx*). Data questa visione, è chiaro che la teoria quantitativa segue un dibattito di lungo corso sulla domanda e sull'offerta.

Molina e i suoi colleghi discussero gli effetti della domanda e dell'offerta su vasta scala. Molina, riflettendo sul fabbisogno di moneta come fattore di mercato (*disp.* 406), menziona le spese di corte e di guerra – due cause che potrebbero essere state cruciali nel determinare l'inflazione dei prezzi nell'Europa moderna. Egli si dimostra anche consapevole della variabilità dei prezzi a seconda dei differenti mercati e nel corso del tempo, notando, ad esempio, una sistematica oscillazione dei prezzi fra l'inizio, la metà, e la fine di una fiera dovuta alle variazioni nel numero dei visitatori. I fattori legati alla determinazione dei prezzi variano anche geograficamente, ciò porta a differenze di prezzo e a diverse valutazioni delle monete in piazze diverse. I cambiavalute (*campsores*) e i banchieri hanno il compito importante di alleviare il problema della scarsità di moneta e di credito in mercati lontani fra loro (v. *disp.* 408). Essi perciò dovrebbero essere lodati, e non dovrebbero essere accusati di usura, a meno che non ci siano solide ragioni per farlo. Infatti, il contributo dato dai cambiavalute e dai mercanti ad un buon andamento dei mercati, e quindi al bene comune, difficilmente fu più evidente rispetto al XVI secolo, quando le economie dell'uomo divennero per la prima volta veramente globali.¹¹ L'argento spagnolo viaggiava verso Occidente dal Perù, via Manila, fino in Cina, serviva per pagare i beni trasportati attorno all'Africa sino all'Europa del Rinascimento, e da qui i beni venivano inviati al Perù coloniale: tutto ciò formava un circuito di mercanzie e di denaro che abbracciava letteralmente tutta la terra. Nessuno più dei Gesuiti, l'ordine di Molina, fu più profondamente conscio di questa "prima globalizzazione". Al tempo in

¹¹ La prospettiva globale di Molina sul commercio è ben espressa nel *De iustitia et iure*, II, *disp.* 408, e in Gómez Camacho, nell'introduzione al *Tratado sobre los cambios*, p. xxvii.

cui Molina scrisse il trattato *Sulla giustizia e il diritto*, i Gesuiti lanciarono il loro lungo impegno secolare in Cina con la corte imperiale. I Gesuiti, che erano il più globalizzato fra tutti gli ordini cattolici, capirono che né la loro missione né le aspirazioni globali della corona spagnola erano sostenibili senza un commercio globale di denaro e di beni.

L'usura

L'annoso problema dell'usura fu certo un impedimento alla realizzazione di mercati monetari integrati. *Usura* è un termine tecnico della giurisprudenza e della teologia medievali, con riferimento alla richiesta di interessi sui prestiti.¹² In verità, il divieto dell'usura riguardava principalmente i tassi d'interesse fisso, con un accordo dichiarato come preconditione di un prestito. Un pagamento "volontario" di un tasso d'interesse variabile fissato dalla banca, che i banchieri medievali offrivano sui depositi per attrarre i depositari, non era universalmente considerato come usurario. Durante il Medioevo si accumularono altre eccezioni al divieto di usura, ed è oggetto di dibattito stabilire quanto la proibizione con scappatoia legale abbia ostacolato le economie medievali. La vecchia deregolamentazione narrativa dell'economia classica richiede chiaramente una riconsiderazione critica. Il divieto posto sui prestiti ad interesse fisso, che fu ritenuto flessibile nel tardo Medioevo, potrebbe aver stimolato la formazione di capitali basati sul rischio (infatti non c'erano divieti sugli utili derivati dall'assunzione di un rischio economico), che si dimostrò indispensabile per l'espansione globale delle economie europee. L'analisi di Molina sull'usura giunse al termine di un lungo processo di mitigazione e di adattamento delle restrizioni normative ad un mercato economico sempre più espansivo e globale. Naturalmente la teologia morale cattolica della prima età moderna non bandì mai l'usura. Tuttavia Molina (nelle dispute 318 e 356, che non si trovano nella presente traduzione) e i suoi contemporanei fecero probabilmente un ultimo importante passo meno severo, pur nella tradizione anti-usura, riconoscendo il rischio del capitale (*periculum sortis*) come una giustificazione dell'interesse.¹³ Ovvero, un prestatore è autorizzato a richiedere gli interessi sul prestito come compensazione del rischio della perdita del suo capitale, qualora esista un ragionevole timore di mancato rimborso. Sebbene vi fossero

¹² Per quanto riguarda le considerazioni sull'usura, vedi: Odd Langholm, *Economics in the Medieval Schools: Wealth, Exchange, Value, Money, and Usury according to the Paris Theological Tradition, 1200-1350* (Leiden: Brill, 1992); John T. Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957); per quanto riguarda Molina, vedi: Alonso-Lasheras, *Molina's De Iustitia et Iure*, pp. 126-147; Schüssler, "Economic Thought of Luis de Molina," pp. 276-282.

¹³ Vedi Alonso-Lasheras, *Molina's De Iustitia et Iure*, p. 146; Noonan, *Usury*, cap. 14.

dei limiti su ciò che può essere considerato un ragionevole timore, questo diritto legittimava virtualmente l'interesse sui prestiti, su ampia scala.

Nelle dispute 408-410 Molina affronta la questione dell'usura nel cambio del denaro. Esigere un interesse o un aggio per una transazione era considerato lecito se ciò fosse stato interpretabile come ricompensa delle attività del cambiavalute, oppure per una assunzione di rischio. Sotto questo aspetto, la distanza geografica fra i mercati nei quali avveniva la transazione fungeva da indicatore per la legittimità dell'interesse o delle commissioni. Molina, inoltre, considerava legittima la preferenza per la liquidità. Gli agenti economici avevano il diritto di preferire il denaro contante a pagamenti futuri legalmente e nominalmente equivalenti. Ciò che non venne mai accettato dal pensiero Scolastico fu la teoria dell'interesse in termini di pura preferenza temporale. Il fatto che la maggior parte delle persone preferiscano il denaro contante ad una forma di pagamento nel tempo non ebbe un peso normativo legittimo in Molina e in altri pensatori economici dell'epoca. Gli economisti classici, al contrario, non avevano pentimenti nel consentire che altri pagassero per la preferenza temporale di una persona, ma oggi questa pratica è ancora molto contestata quando si parla di sostenibilità ecologica o di giustizia per le generazioni future.¹⁴

Conclusioni

Il pensiero economico e monetale di Molina presenta due facce: da un lato, guarda indietro verso le idee dei suoi precursori medievali, dall'altro lato, guarda in avanti verso le innovazioni che trovarono pieno compimento nella scienza economica moderna. Molina, riassumendo e discutendo lo stato dell'arte del suo tempo, gettò le basi del pensiero economico gesuita. Con la fine della tradizione Scolastica e la temporanea soppressione dell'ordine dei Gesuiti nel XVIII secolo, le rispettive dottrine ritornarono nel XIX secolo, quando influenzarono la scuola austriaca e la rivoluzione marginalista in economia.¹⁵ Molina e i suoi contemporanei furono i primi ad applicare sistematicamente le leggi della domanda e dell'offerta ai mercati monetari, e come risultato concepirono la teoria quantitativa dell'inflazione; iniziarono a comprendere il ruolo del rischio, della liquidità e del *time preference* nei contesti economici, così come la funzione istituzionale dei diritti di proprietà. Quindi meritano ancora la nostra attenzione.

¹⁴ Axel Gosseries, Lukas H. Meyer (eds.), *Intergenerational Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

¹⁵ Si vedano i commenti in: Odd Langholm, *Price and Value in the Aristotelian Tradition* (Oslo: Universitetsforlaget, 1979), p. 140.

Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Cod.	<i>Corpus Iuris Civilis</i> , Codex.
D.	<i>Corpus Iuris Civilis</i> , Digesta.
Dec.	<i>Decretalium Collectiones</i> , in: <i>Corpus Iuris Canonici</i> II, E. A. Friedberg (ed.), Lipsiae: Bernhardus Tauchnitz, 1881.
Inst.	<i>Corpus Iuris Civilis</i> , Institutiones.
<i>Leis extravagantes</i>	<i>Leis extravagantes collegidas e relatadas pelo licenciado Duarte Nunez do Lião; per mandado do muito alto e muito poderoso Rei Dom Sebastião, nosso senhor</i> . Lisboa: Antonio Gonçalves, 1569.
N.R.	<i>Recopilación de las leyes destos reynos hecha por mandado de la magestad catholica del Rey don Philippe segundo nuestro señor [Nueva Recopilación]</i> . Alcala de Henares: Andrés de Angulo, 1569.
Ord. Man.	<i>Ordenações Manuelinas</i> . Lisboa: Manuel João, 1565.

ALTRE ABBREVIAZIONI

App. crit. =	Apparato critico e note al testo (P. Evangelisti)
N.d.T. =	Nota del traduttore (A. Gariboldi)

Luis de Molina e l'etica economica nel “siglo de oro”

Andrea Gariboldi

Economia e morale nel Cinquecento spagnolo

La trattazione sul cambio del denaro (*de cambiis*) dello spagnolo Luis de Molina (1535-1600),¹ ora per la prima volta in traduzione italiana, è inserita nella monumentale opera *De iustitia et iure* (dispute 396-410)² e ne costituisce, in pratica, solo una piccola parte nell'ambito di un'ampia dissertazione sui contratti (*de contractibus*), al centro del secondo tomo del libro. Il primo tomo del *De iustitia et iure* fu pubblicato a Cuenca nel 1593. Questo lavoro rappresenta l'evoluzione dei commentari di Molina alle questioni sulla giustizia contenute nella *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino (sui precedenti dottrinari v. le note in *Apparato critico*).

Il lettore moderno, forse, potrà trovare curioso che una discussione sul cambio del denaro sia inserita in un trattato di teologia, ma a quell'epoca la scienza economica non era considerata una disciplina autonoma in quanto era vista come una parte dell'etica. Molina non scrisse un trattato economico in senso stretto, ma un libro sulla giustizia e il diritto, che nel pensiero tardo-Scolastico – ambito filosofico nel quale Molina sviluppò le proprie idee – implicava uno studio approfondito della virtù morale.³ In quest'opera di teologia morale, dunque, economia e problemi riguardanti il retto agire dell'uomo vanno di pari passo. “Dobbiamo infatti pensare che il contratto di cambio, il contratto

¹ Per una biografia completa di Luis de Molina, vedi J. Rabeneck, “De vita et scriptis Ludovici Molina”, *Archivum Historicum Societatis Jesu* 19 (1950), pp. 75-145. Molina entrò nella Compagnia di Gesù nel 1553 e fu mandato in Portogallo: qui insegnò filosofia a Coimbra (1563-1567) e teologia all'Università di Evora (1568-1583).

² I riferimenti al testo di Molina sono tratti dalla seguente edizione: Luis de Molina, *De iustitia et iure tractatus, qui est de iustitia commutativa circa bona externa: alias de contractibus*, Venetiis 1614.

³ Si veda in proposito lo studio fondamentale di D. Alonso-Lasheras, *Luis de Molina's De Iustitia et Iure. Justice as Virtue in an Economic Context*, Leiden – Boston 2011.

di assicurazione, i monti di pietà, la società in accomandita, erano tutte cose o poco conosciute o addirittura non aventi nome nel diritto romano. Allorquando esse fecero la loro apparizione nella pratica commerciale e civile, è naturale che i moralisti si trovassero grandemente sorpresi e impacciati”,⁴ nel tentativo, a volte molto artificioso, di sfuggire con ripieghi capziosi all’inesorabilità delle condanne pontificie dell’usura. L’usura, infatti, è sempre stata considerata un peccato mortale dalla Chiesa, tuttavia la crescente diffusione dell’uso del denaro e una sempre maggiore consapevolezza che il lavoro merita una ricompensa, anche in considerazione dei rischi delle attività lucrative, spinsero i teologi moralisti a giustificare il prestito a interesse.⁵

Il fatto che Molina consideri l’economia sotto un profilo etico può e dovrebbe essere un tema ancora di forte attualità, poiché tutti noi moderni sperimentiamo i rischi economici e sociali di un agire economico totalmente libero da ogni vincolo morale o persino immorale.⁶ L’economia, secondo Molina, deve operare per il bene comune, che si traduce soprattutto in pace, sicurezza e giustizia fra gli uomini, e il bene comune si riverbera su diversi istituti economici, sui contratti, sulla proprietà privata, il denaro e il giusto prezzo delle cose. Non è un ideale di poco conto, sia per i laici che per i cristiani.

Oltre alla genealogia del pensiero culturale di Molina, dobbiamo ovviamente considerare il periodo storico in cui visse: ovvero l’era delle grandi conquiste dell’Impero spagnolo, nota come il “siglo de oro”.⁷ Basti qui richiamare alcuni fatti ben noti: Cortés conquistò il regno degli Aztechi in Messico nel 1521 e Pizarro quello degli Inca in Perù nel 1532. I *conquistadores* si trasformarono presto da avidi razziatori in abili imprenditori minerari. Nel 1545, a Potosí, nel vicereame del Perù, vennero scoperti enormi giacimenti di argento, come anche in altre località della Nueva España. Nel corso del Cinquecento le colonie riversarono in Spagna, e quindi in Europa, più di 16000 tonnellate d’argento, e il conseguente sviluppo del commercio intercontinentale fu imponente.⁸ L’imperatore Carlo V d’Asburgo (1519-1556), nipote dei “re cattolici” Ferdinando e Isabella, sposando sua cugina Isabella d’Aviz del Portogallo (1526), unificò i regni di

⁴ L. Dalle Molle, *Il contratto di cambio nei moralisti dal secolo XIII alla metà del secolo XVII*, Roma 1954, p. 5. Il pensiero economico di Molina è analizzato nell’ambito dell’evoluzione della dottrina dei trattatisti “de iustitia et iure” (*ibidem*, pp. 109-117).

⁵ J. Le Goff, *Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo*, Bari 2010, pp. 76-93.

⁶ A. Orfali, “Della relatività del valore della ricchezza (riflessioni sull’attuale crisi economica)”, *Hiram* 3/2013, pp. 75-84.

⁷ A. Domínguez Ortiz, *The Golden Age of Spain, 1515–1659*, New York 1971.

⁸ E. J. Hamilton, *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501–1650*, Cambridge (Mass.) 1934, pp. 34-42.

Castiglia e d'Aragona con i possedimenti in Italia (Ducato di Milano, Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna), Austria e Borgogna, incluse le Fiandre. All'epoca Carlo V era l'uomo più ricco e potente del mondo e di fatto, grazie all'argento che proveniva dalle Americhe, aveva il potere di finanziare guerre infinite. Molina menziona i rastrellamenti di denaro contante effettuati da Carlo V per preparare la guerra quando soggiornava nelle Fiandre (*disp.* 408). In quelle occasioni, i mercanti si trovavano senza liquidità nel corso delle fiere, ma queste potevano anche essere prorogate sino all'arrivo della flotta americana.

La maggior parte dei metalli preziosi ibero-americani giungeva nel porto di Siviglia, dove si trovavano la "Casa de la contratación" (l'organismo ufficiale che gestiva i commerci) e la zecca. Ciononostante, non è facile quantificare l'esatto ammontare delle importazioni di oro e di argento dalle Americhe, poiché, come ha rilevato il noto storico dell'economia Carlo M. Cipolla, molto argento fu trasportato sulle navi "fuori registro", cioè di contrabbando. Questo fenomeno aumentò in via esponenziale nella seconda metà del Cinquecento, provocando una vera e propria "rivoluzione dei prezzi" e un forte aumento dell'inflazione.⁹ L'Europa, nei secoli precedenti, aveva sofferto una cronica scarsità di metallo, per cui il metallo prezioso americano diede un grande impulso ai commerci internazionali, e la massa di moneta coniata crebbe sensibilmente. L'economia spagnola sembrava solidissima. Fu però proprio la crescita abnorme della massa monetaria a causare problemi nel volgere di qualche decennio. L'argento, infatti, usciva copioso dalle casse reali spagnole per finanziare le guerre o lo stanziamento degli eserciti nei vari domini europei, inoltre veniva drenato dai commerci con l'Oriente (Persia, Cina e India), mentre il sistema produttivo spagnolo non era in grado di rispondere adeguatamente al frenetico aumento della domanda interna, al punto che la Spagna era costretta ad importare le merci richieste dalle proprie colonie. Il prodotto interno lordo non aumentava in proporzione alla moneta in circolazione: in queste circostanze, pertanto, si verificò un forte innalzamento dell'inflazione e una fuga dei metalli preziosi all'estero. La Spagna pagava le sue importazioni con l'argento delle Indie e un fiume d'argento travolse l'Europa.

⁹ C. M. Cipolla, *Conquistadores, pirati, mercanti. La saga dell'argento spagnolo*, Bologna 1996, pp. 33-38. Lo studioso italiano criticò i "calcoli" effettuati da Hamilton sui valori stimati delle importazioni di tesori in Spagna, sulla base del fatto che i galeoni spagnoli venivano stipati di argento non registrato dalle autorità. Vedi anche R. Donoso, "Mercado y mercados de oro y plata de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI", in: A. M. Bernal (ed.), *Dinero, moneda y crédito en la Monarquía hispánica*, Madrid 2000, pp. 213-240; E. Otte, "Las ferias castellanas y Sevilla en el sistema bancario europeo del siglo XVI", *ibidem*, pp. 31-42.

L'espansione economica, gli investimenti e l'usura

Questi fenomeni economici non sfuggirono a Molina, il quale notava come l'abbondanza di denaro in un luogo provochi un aumento dei prezzi, mentre il potere d'acquisto del denaro diminuisce. Egli cita il caso paradigmatico della colonia del Perù, dove si potevano acquistare, con la stessa somma di denaro, molti meno beni rispetto alla Spagna, a causa della grande abbondanza di monete d'argento prodotte localmente.¹⁰ Molina aggiunge che, rispetto ad ottanta anni prima di quando egli scrive (quindi prima delle grandi conquiste spagnole), in Spagna il valore del denaro era sceso, notando che un tempo con una medesima somma si potevano comprare molte cose in più. In pratica, Molina rileva che il valore del denaro non è dato solamente dal valore legale imposto dalle autorità o dalla consuetudine, ma dalla maggiore o minore disponibilità del denaro stesso. Anche il denaro, come qualsiasi altra merce, ha pertanto un valore diverso in luoghi diversi.¹¹ Si tratta dell'importante chiarificazione di una teoria economica legata al diverso potere d'acquisto del denaro, che consente a Molina, sulla scorta di una lunga riflessione dottrinale svoltasi soprattutto dal XIII al XV secolo, di mitigare il divieto imposto dalla Chiesa alla pratica dell'usura. L'usura è infatti una questione centrale nell'opera di Molina, poiché molti mercanti avevano bisogno di consigli morali su come gestire i loro traffici.

Il divieto di praticare l'usura si basava in sostanza su una concezione aristotelica del denaro, in base alla quale esso sarebbe stato introdotto dall'autorità politica, per superare i limiti del baratto, come misura del valore delle cose, come mezzo ufficiale di pagamento e come riserva di valore per le necessità future.¹² In quest'ottica, è immorale generare nuovo denaro tramite il denaro stesso. Molina, che conosceva benissimo la dottrina imperante contro ogni forma di usura (reale o nascosta) e i pregiudizi diffusi verso il

¹⁰ *Disp.* 406, p. 412.2: "Inde etiam videmus, multo minus valere pecuniam in novo Orbe, praesertim in Peru, ubi est maior illius abundantia, quam in Hispaniis. Ubi autem minor est pecuniae copia, quam in Hispaniis, plus valet".

¹¹ *Disp.* 406, p. 411.1-412.2: "Altero modo potest pecunia aliqua habere maiorem valorem in uno loco, quam in alio; quia in uno est minor copia illius, quam alio. Caeteris enim paribus, quo maior est pecuniae copia in aliquo loco, eo minus in eo valet ad res emendas, et ad comparanda caetera, quae pecunia non sunt. Quemadmodum enim abundantia mercium facit eas decrescere in pretio, existente aequali pecuniae ac mercatorum copia, sic etiam pecuniae abundantia facit merces accrescere in pretio, existente eadem mercium ac mercatorum copia, atque adeo in causa est, ut pecunia ipsa in se vilescat, ad res ea emendas et comparandas".

¹² I luoghi classici sulla moneta di Aristotele sono: *Politica* I, 1257-a; *Etica Nicomachea* V, 1133-a, b. Vedi: O. Langholm, *The Aristotelian Analysis of Usury*, Bergen 1984. Su alcuni importanti aspetti di antropologia economica, ancor prima dell'introduzione della moneta coniata, vedi D. Graeber, *Debt: The First 5000 Years*, New York 2011.

commercio e le attività bancarie, accetta chiaramente – all'inizio della sua esposizione – la concezione del denaro di Aristotele, e scrive (*disp.* 336): "Al principio gli uomini praticavano solamente il baratto, scambiavano il vino con il grano, l'olio al posto del miele, un bue per un cavallo, scarpe per una casa, e così facevano con altre cose [...] Poi, in verità, a causa del valore ineguale delle cose [...], anche perché nessuno basta a se stesso e ha bisogno dei beni e dell'aiuto degli altri, fu inventata e introdotta la moneta, in modo che essa avesse un valore fisso stabilito dalla pubblica autorità e costituisse il prezzo e la misura di riferimento per tutte le altre cose".

La definizione aristotelica del denaro tuttavia non è sufficiente a Molina, in quanto, come si evince dal suo trattato, egli è perfettamente conscio che il denaro è una forma di capitale che produce ricchezza; per i mercanti i soldi costituiscono un mezzo, uno strumento di lavoro, così come lo scalpello per un artigiano, che, se lo presta a qualcun altro, si trova impossibilitato a lavorare. Quindi questo artigiano sarebbe autorizzato a richiedere il corrispettivo non solo del valore materiale degli strumenti che ha prestato, ma anche l'equivalente del valore del mancato lavoro (*disp.* 315). L'idea che la moneta fosse unicamente la misura e la riserva stabile del valore era ormai superata; di conseguenza si era capito che il mercato (specie se allargato o "globalizzato") subisce gli effetti della fluttuazione di tale valore.

Molina approfondisce così l'importantissimo concetto di *lucrum cessans*, il "lucro cessante", cioè il mancato guadagno, una condizione che giustifica moralmente e concretamente la richiesta di denaro in misura maggiore del capitale prestato. Per usura tradizionalmente si intende il "lucro sul prestito" (*lucrum ex mutuo*), in ragione della mera differenza temporale.¹³ Ma una persona che avesse disponibile un certo quantitativo di denaro, e decidesse di prestarlo, si troverebbe privata dei guadagni che avrebbe potuto ottenere usando quel denaro, pertanto il *lucrum cessans* appare come un *titulus extrinsecus*, una "ragione esterna" rispetto alla classica definizione di usura, che consente di richiedere un "interesse oltre il capitale" (*incrementum ultra sortem*). Si badi che Molina non elimina affatto il divieto di praticare l'usura e la condanna fermamente (il tema dell'usura è ampiamente spiegato e sviluppato con una ricca casistica nelle dispute 303-335, che non sono oggetto della presente traduzione), ma egli ne sfuma l'ambito di applicazione, rendendo in pratica moralmente leciti, pur con alcuni importanti distinguo, i commerci lucrativi e le attività di prestito a interesse del denaro. Il cambio, in sostanza, non è un mutuo, quindi è legale.

¹³ *Disp.* 398, p. 392.6: "Universim autem in cambiis semper est attendendum, nam ratione temporalis aliquid ultra sortem accipitur, quoniam quicquid ratione temporis accipitur, nisi ex capite lucri cessantis, aut ex aliquo alio, excusetur, iniuste accipitur, usuraque in ea acceptione intervenit: eo quod ratione mutui formaliter, aut virtute, intervenientis accipitur".

La dialettica argomentativa di Molina, per giustificare gli interessi sul capitale, ma senza abolire la colpa di usura, è molto sottile: in uno scambio è sempre illecito, contro la giustizia commutativa e in ragione della natura stessa del contratto (*ex natura rei*), esigere o accettare di più del valore dei beni concessi, “a meno che non intervenga qualche altro fattore” che giustifichi tale pretesa. Quindi l’usura è illegale e contraria alla giustizia ed è sempre passibile della restituzione del bene (danaro) estorto. Ma è proprio quel breve inciso – *nisi aliquid aliud interveniat* (*disp.* 304) – che permette a Molina di giustificare dei casi particolari o meglio quei “titoli esterni” in cui gli interessi sul capitale non costituiscono usura, come il *damnum emergens*, “danno emergente”, il *periculum sortis*, “rischio del capitale” (il caso emblematico è quello del naufragio), e soprattutto il *lucrum cessans*, che non prevede una vera e propria perdita del capitale o dei beni/servizi prestati, e nemmeno un rischio o una esposizione alla perdita particolarmente elevati.¹⁴

Molina, in un certo senso, sulla scorta di un lungo dibattito precedente e con altri teologi innovativi della “Scuola di Salamanca”, come Martín de Azpilcueta (1493-1586),¹⁵ piegò il rigorismo teologico al servizio delle nuove esigenze dell’economia e della società del suo tempo. Non è questa la sede idonea per svolgere riflessioni più profonde sulla teologia probabilista moliniana, ma è evidente che la sua concezione “liberale” e premoderna dell’economia deriva, in modo consequenziale, dall’interpretazione del libero arbitrio dell’uomo, contro la visione della totale predeterminazione dell’agire umano che rientrerebbe nella predisposizione divina, un tema su cui Molina affrontò un’aspra contesa teologica con il domenicano Domingo Bañez (1528-1604).¹⁶

¹⁴ Vedi Alonso-Lasheras, *Luis de Molina's De Iustitia et Iure*, cit., pp. 126-147; R. Schüssler, “The Economic Thought of Luis de Molina”, in: M. Kaufmann, A. Aichele (eds.), *A Companion to Luis de Molina*, cit., pp. 257-288, part. 276-282; J. Th. Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, 1957, pp. 100-132.

¹⁵ Vedi S. J. Grabill (ed.), *Source-Book in Late-Scholastic Monetary Theory. Contributions of Martin de Azpilcueta, Luis de Molina S. J. and Juan de Mariana*, Lanham 2007; L. Dalle Molle, *Il contratto di cambio nei moralisti*, cit., pp. 86-90.

¹⁶ L. de Molina, *Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione, et reprobatione*, Olyssipone 1588. Si veda A. Aichele, “The Real Possibility of Freedom: Luis de Molina's Theory of Absolute Willpower in *Concordia I*”, in: M. Kaufmann, A. Aichele (eds.), *A Companion to Luis de Molina*, Leiden – Boston 2014, pp. 3-52, e *passim* all’interno dello stesso volume.

I cambiavalute e le monete spagnole

Date queste premesse teoretiche, è naturale che Molina giustifichi ampiamente l'attività dei cambiavalute. Questa pratica era divenuta talmente remunerativa che molti smettevano il commercio per dedicarsi esclusivamente ai cambi. Nella seconda metà del Cinquecento, la grande diffusione del denaro monetato (e non monetato) e l'ampliamento delle piazze d'affari, che ormai includevano mercati lontanissimi dall'Europa come il Messico, le Indie occidentali e le Filippine, favorirono lo sviluppo della trattatistica sulla mercatura e sui cambi del denaro, con l'intento di chiarire ai commercianti cosa fosse lecito e cosa usurario. Uno dei manuali più diffusi dell'epoca fu quello scritto in spagnolo da Tomás de Mercado (c. 1530-1575), un frate domenicano che morì su una nave mentre era di ritorno dal Messico; nel suo libro, *Summa de tratos, y contratos* (Sevilla 1571), egli metteva in guardia i lettori dai cambi usurari e spiegava, in modo divulgativo rispetto alla dotta esposizione di Molina, "como y cuánto puede uno ganar prestando" (lib. 5, cap. 10).

È sulla possibilità di distinguere la specifica natura di ogni singolo contratto che compone il complesso di azioni integrate nel cambio che Molina giustifica il diritto al compenso del cambiavalute. Il cambio del denaro, sempre considerato pericoloso, era diviso dai teologi moralisti in due categorie principali: cambi "reali" e cambi "secchi".¹⁷ Il primo tipo (*cambium reale*) è un cambio legittimo di denaro con un incremento sul capitale e può essere manuale (detto anche *minutum*) o effettuato tramite cambiali (*cambium per litteras*); è sempre consentito dalle autorità, in quanto monete di valore superiore vengono cambiate con monete di taglio più piccolo o viceversa. In questo caso, il cambista percepisce un aggio moderato sulla somma cambiata (il 5/6 ‰). Il cambio "interlocale" (*de loco ad locum*) veniva effettuato per mezzo di cambiali, era cioè un cambio dato in un luogo per un altro luogo. La richiesta di un interesse da parte dei banchieri era considerata lecita, purché non superasse il costo reale o virtuale del trasporto del denaro. Quest'ultimo contratto di cambio, assai diffuso nel corso delle fiere, era molto importante per svolgere i commerci internazionali, ma occorreva prestare attenzione a non confonderlo con quello "secco" (*cambium siccum*), ritenuto

¹⁷ *Disp.* 398, p. 393.7: "Dividunt praeterea doctores cambium, in reale, et siccum. Reale appellant, quod vere est cambium, legitimumque suapte natura est, ut licite possit eo accipi aliquid ultra sortem. Siccum vero appellant, quod vere non est cambium, sed est mutuum, eaque de causa legitimum non est, ut eo aliquid ultra sortem accipiat. Nempe, quando in cambio solum accipitur incrementum ob dilationem temporis, expectatamve solutionem, quod est usura. Dicitur autem siccum, quasi humore carens, sterileque ad fructificandum lucrumve afferendum. Atque, in hac significatione usurpantur haec vocabula in bulla Pii V. de cambiis".

invece illecito e usurario,¹⁸ in quanto non vi era una reale esigenza di cambiare il denaro, ma tramite una cambiale si garantiva un prestito di denaro nel tempo, la cui soluzione con gli interessi sarebbe avvenuta, in realtà, nello stesso luogo dove era stata emessa la cambiale (si chiama cambio “secco” in quanto, essendo sterile, non ha giusto titolo a generare lucro). Dove il corso del cambio non era fissato dalla legge, esso poteva variare con facilità a seconda delle circostanze, come la maggiore o minore quantità di denaro disponibile sul mercato, oppure in base al numero dei richiedenti il cambio, secondo la legge di mercato della domanda e dell’offerta. Il prezzo giusto del cambio interlocale, nel medesimo tempo, non consiste *in indivisibili*,¹⁹ cioè non è fisso ma fluttua fra un prezzo minimo e un massimo (v. le note in App. crit.). Ma qual è il giusto prezzo delle cose? Molina ritiene che sia quello stabilito dagli esperti di ciascun settore e ammette che un commerciante o un cambista debbano guadagnare, pur senza esagerazione. Il teologo spagnolo, infatti, non fissa dei paletti, non offre consigli pratici a mercanti e banchieri, interpreta con intelligenza i casi e capisce che è il mercato stesso (*communis aestimatio*), nella pratica quotidiana, a stabilire le proprie leggi (*disp.* 407).

Molina elabora una ricca casistica sui cambi in cui cerca, nei limiti del consentito, di approvare i cambi con un interesse o “maggiorazione” (*incrementum*), compiendo così un significativo progresso nel pensiero teologico sui cambi bancari.²⁰ Si mostra perfettamente consapevole del fatto che il denaro ha un valore diverso in luoghi diversi e gli esempi pratici che fornisce sui cambi monetali del suo tempo sono molto interessanti: spiega (*disp.* 406), ad esempio, che un *ducato* d’oro valeva 400 *reais* in Portogallo e 375 *maravedis* in Castiglia, e che un *real* d’argento valeva 34 *maravedis* in Castiglia e 40 in Portogallo.²¹

¹⁸ Vedi, in part., la bolla sui cambi emanata da Pio V nel 1571, ampiamente commentata da Molina nella *disp.* 395 e *passim*, in: *Bullarium Romanum. Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum* [...] a Pio IV ad Pium V, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Vol. VII, Augustae Taurinorum 1862, pp. 884-885.

¹⁹ *Disp.* 410, p. 425.5-6: “Cum, ut dictum est, pecuniarum iustus valor distinctis in locis, uno et eodem tempore, non consistat in indivisibili, sed latitudinem non secus habeat, ac merces lege minime taxatae, et praeterea pretium iustum pro virtuali transportatione pecuniae de loco in locum in indivisibili etiam non consistat: consequens est, ut pretium iustum cambiorum, non solum ad diversa loca, sed etiam ad unum et eundem locum, uno et eodem tempore, latitudinem habeat. Cum item facile mutantur rerum circumstantiae, ex quibus valor pecuniae, quin et transportationis, accrescit et decrescit, etiam in uno et eodem loco, per comparisonem ad alia; consequens est, ut iustum cambiorum pretium inconstans sit et varium, non solum ad diversa loca, sed etiam ad eundem variis temporibus. Praesertim cum, sicut, accrescente, aut decrescente, pecunia, pretia iusta aliarum rerum variantur: ita variantur iusta lucra, quae ex cambio intenduntur, nolentibus hominibus applicare suas pecunias ad cambium sine maiori lucro, sed potius illas convertentibus ad utiles alias negotiationes”.

²⁰ Alonso-Lasheras, *Luis de Molina's De Iustitia et Iure*, cit., pp. 169-170.

²¹ Il *maravedi* è il nome di una moneta che comparve durante il regno di Ferdinando e Isabella e

I commercianti ovviamente cercavano di sfruttare questo valore diversificato del denaro (Molina fa spesso riferimento alle differenze di cambio fra il Portogallo e la Castiglia, perché erano i luoghi che conosceva meglio). Nel 1566 Filippo II (1556-1598) stabilì per legge una nuova equivalenza fra lo *scudo* d'oro e il *maravedí*, portando il cambio da 350 a 400 *maravedís* per *scudo*. Il contenuto aureo dello *scudo* o *corona* (pezzo in oro di 22 carati introdotto da Carlo V nel 1537) rimase però invariato (*disp.* 400).

La situazione monetaria spagnola era in generale assai complessa: oltre alle variazioni geografiche appena menzionate, erano in circolazione anche monete antiche, di peso differente, che venivano comunque accettate dai banchieri. La prima importante riforma in campo monetale fu quella approvata dai sovrani Ferdinando d'Aragona (1452-1516) e Isabella di Castiglia (1451-1504),²² nota come "Prammatica di Medina del Campo" (13 giugno 1497), con cui introdussero il *ducato* d'oro castigliano (detto *excelente*, con carati $23\frac{3}{4}$), ad imitazione di quello veneziano. Con questo decreto fissarono delle equivalenze monetarie e stabilirono il peso, la lega e il valore delle monete da coniarci. L'unità base del sistema monetario castigliano era il *real* d'argento, una moneta del peso di 3,4 g (con lega di 930.555 millesimi), ma non erano ancora previsti dei multipli.²³ Nel Cinquecento, la grande abbondanza d'argento delle Indie occidentali portò all'apertura di nuove zecche anche fuori dalla Spagna. Una prima ordinanza reale del 1535 istituì l'apertura di una sede di zecca a Città del Messico, poi una nuova *cédula* del 18 novembre 1537 autorizzò il governatore del vicereame della Nueva España, Antonio de Mendoza (1535-1550), a battere multipli del *real* da 8, 4, 2 e 1 *reales*. In seguito si stabilì in Perù una "casa de moneda" a Lima e nel 1575 fu aperta la zecca di Potosí, presso le miniere. Queste zecche d'oltreoceano coniarono una enorme quantità di esemplari, ma la moneta che ebbe più fortuna fu il "real de a ocho", una "pieza" da 8 *reales* che sarebbe divenuta, nel volgere di qualche decennio, il fulcro delle transazioni internazionali.²⁴ La produzione di questa moneta con "escudo y cruz", che pesava circa 27,5 g e aveva un diametro di 40 mm, rimase sostanzialmente invariata dalla metà del Cinquecento sino al 1724.

Le colonie continuarono a fornire alla Spagna argento anche in pani o lingotti, ma una grande quantità di "reales de a ocho" arrivò in Europa. Concepito in origine come

divenne l'unità di conto della monetazione spagnola in rame. Esistevano multipli da 2, 4, 6 e 8 *maravedís*; spesso il loro valore veniva modificato tramite l'apposizione di contromarche sulle monete. Vedi: A. Frey, *A Dictionary of Numismatic Names*, New York 1917, p. 143.

²² Sul regno di questi sovrani, vedi E. Belenguer, *Ferdinando e Isabella. I Re Cattolici*, Roma 2001.

²³ Cipolla, *Conquistadores, pirati, mercanti*, cit., pp. 42-48.

²⁴ G. Céspedes del Castillo, "El real de a ocho, primera moneda universal", in: C. Alfaro, C. Marcos, p. Otero (eds.), *XIII Congreso Internacional de Numismática*, II, Madrid 2005, pp. 1751-1760; T. Dasí, *Estudio de los reales de a ocho*, Valencia 1950-1951.

una moneta per servire le esigenze interne del mercato coloniale indiano (dove precedentemente l'uso della moneta era sconosciuto), il "real de a ocho" si trasformò presto in un articolo da esportazione. L'impero spagnolo dunque si dotò di una "maximoneta" (detta *peso* o *piastra*), molto competitiva sul mercato internazionale (faceva concorrenza al *tallero* della Germania). Con quest'argento la Spagna immetteva liquidità nelle zone di guerra. A Milano, ad esempio, solamente nei mesi di ottobre/novembre del 1551, con "gli argenti di S. M. venuti dall'Indie per gli Eserciti" furono coniatati *scudi* (lo *scudo* o *ducatone* milanese d'argento corrisponde al "*reale* da otto"), mezzi *scudi* e quarti di *scudo*, per un totale di 2837 *marchi* (circa 667 kg d'argento).²⁵

I *reales* provenienti dalle Indie, tuttavia, non erano così buoni e affidabili come quelli prodotti dalle migliori zecche spagnole, come Segovia e Siviglia, in quanto sovente venivano coniatati in fretta e malamente (il personale competente scarseggiava), e soprattutto erano alterati nella finezza. Così gli europei impararono a guardare con sospetto queste monete "straniere", ma i provvedimenti adottati da vari governi non si dimostrarono particolarmente efficaci per contenerne la circolazione (è probabile che, secondo la "legge di Gresham",²⁶ le persone spendessero più volentieri i *reales* "cattivi" iberico-americani rispetto a quelli "buoni" spagnoli). I Genovesi furono i primi ad accorgersi del fenomeno di manipolazione della lega argentea dei *reales* delle Indie, e bandirono a più riprese i pezzi da otto reali coniatati in Messico e in Perù. I mercanti genovesi, di fatto, erano i distributori europei del denaro spagnolo e il personale della zecca saggiava periodicamente le monete per controllarne peso e titolo di fino. I Genovesi, oltre a possedere le licenze d'esportazione dell'argento spagnolo,²⁷ avevano ottenuto dalla corona molti altri privilegi, come quello di stanziarsi nelle colonie per occuparsi dei commerci. Molina ricorda che a Cuenca, la sua città natale, essi detenevano il monopolio del commercio della lana (*disp.* 359), uno dei principali prodotti di esportazione della Castiglia.²⁸ In tal modo, pochi ma facoltosi commercianti riuscivano a stabilire il prezzo massimo di vendita della lana ancor prima della tosatura delle pecore.

²⁵ Vedi F. Argelati, *De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes*, III, Mediolani 1750, p. 36 dell'*Appendix*. Cfr. Cipolla, *Conquistadores, pirati, mercanti*, cit., p. 53, con qualche imprecisione nella citazione.

²⁶ R. Mundell, "Uses and Abuses of Gresham's Law in the History of Money", in: M. Asolati, G. Gorini (eds.), *I ritrovamenti monetali e la legge di Gresham*, Padova 2006, pp. 195-222.

²⁷ Cipolla, *Conquistadores, pirati, mercanti*, cit., p. 59 e pp. 69-70; E. Otte, "Il ruolo dei Genovesi nella Spagna del XV e XVI secolo", in: *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, A. De Maddalena, H. Kellenbenz (eds.), Bologna 1986, pp. 17-56.

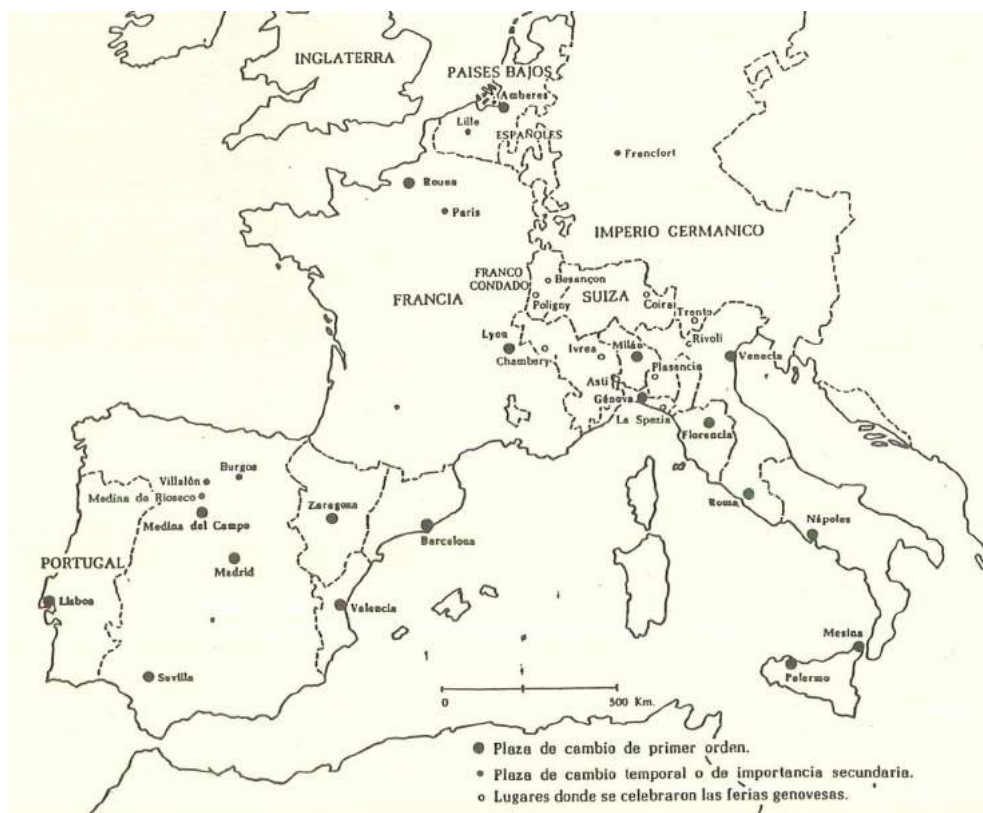
²⁸ Belenguer, *Ferdinando e Isabella*, cit., pp. 437-440.

Principali monete circolanti in Castiglia al tempo di Luis de Molina¹

	ANNO	PESO	TITOLO	VALORE LEGALE
ORO				
doppio ducato	1497	7 gr.	0,9896	750 mrs. (22 rs. 2 mrs.)
ducato	1497	3,52 gr.	0,9896	375 mrs. (11 rs. 2 mrs.)
mezzo ducato	1497	1,76 gr.	0,9896	170 ½ mrs. (5 rs. 2 mrs.)
scudo o corona	1537	3,38 gr.	0,9167	350 mrs. (1537)
				400 mrs. (1566)
				440 mrs. (1609)
<i>Multipli</i>				
doblone (doppio scudo)	1566			
doppio doblone	1566			
ARGENTO				
real	1497	3,44 gr.	0,930	34 mrs.
<i>Sottomultipli e multipli</i>				
medio				
cuarto				
de a dos				
de a cuatro				
de a ocho	1566	27,5 gr.	0,930	272 mrs.
MISTURA (VELLON)				
blanca	1497	1,20 gr.	0,024	½ mrs.
	1552	1,20 gr.	0,017	½ mrs.
	1566	1,20 gr.	0,001	½ mrs.
<i>Multipli</i>	1537-1566			
cuartillo		2,88 gr.		8 ½ mrs.
cuarto		1,35 gr.	0,102	4 mrs.
ochavo		0,68 gr.		2 mrs.
maravedí		-	-	1 mr.

¹ Dati e carta tratti da: V. Vázquez de Prada, *Historia económica y social de España*, III, Madrid 1978, p. 682. Cfr. Francisco Gómez Camacho, *Luis de Molina, S. J. Tratado sobre los cambios*. Cuenca, 1597, Madrid 1990, pp. 84-85.

Principali piazze di cambio nell'Europa del Cinquecento



Alcune monete dei Re di Spagna¹



1. Ferdinando e Isabella (1474-1504), *doppio ducato* o *excelente* (Au 7,01 g), s.d. Siviglia. D/Busti coronati e affrontati dei Re Cattolici. R/Scudo reale coronato sovrastato da aquila ad ali aperte (Cat. Jean Elsen 111, n. 584).



2. Ferdinando e Isabella (1474-1504), 4 *maravedís* (Cu 8,15 g), s.d. Cuenca. D/Castello turrato entro motivo a sei lobi. R/Leone coronato a s. entro motivo a sei lobi (Biblioteca Classense di Ravenna, inv. MO1473).



3. Carlo V (1516-1556), *doppio ducato* (Au 7,03 g), s.d. Valencia. D/Busto coronato di Carlo V a s. R/Scudo di Valencia coronato e decorato con motivi floreali (Jean Elsen Liste 276, n. 871).

¹ Sulle monete spagnole moderne, vedi: X. Calicó, *Numismática Española. Catálogo de todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I (1474–2001)*, Barcelona 2008; A. Clemente, J. Cayón, *Las monedas españolas, del tremis al euro del 411 a nuestros días*, I-II, Madrid 2005.



4. Carlo V (1516-1556), *corona* o *ducato* (Au 3,44 g), s.d. Valencia. D/Croce patente in losanga quadrilobata decorata con motivi floreali. R/Scudo di Valencia coronato con motivi floreali (Jean Elsen Liste 276, n. 872).



5. Carlo V (1516-1556), *mezzo ducato* (Ag 14,73 g), s.d. Napoli. D/Busto corazzato e laureato di Carlo V a d. R/Scudo reale coronato sovrastato da aquila bicipite ad ali aperte (Jean Elsen Liste 274, n. 743).



6. Filippo II (1556-1598), *real d'oro* (Au 5,18 g), s.d. Anversa. D/Busto corazzato e coronato di Filippo II a d. R/Scudo reale coronato (Cat. Jean Elsen 125, n. 1171).



7. Filippo II (1556-1598), *scudo* (Ag 34,04 g), 1557. Anversa. D/Busto corazzato di Filippo II a s. R/Scudo reale coronato su croce di Borgogna (Cat. Jean Elsen 109, n. 911).



8. Filippo II (1556-1598), *scudo* o *ducatone* (Ag 29,08 g), 1588. Milano. D/Busto corazzato di Filippo II a d. R/Stemma coronato e inquartato con l'aquila e la biscia (Cat. Jean Elsen 111, n. 1287).



9. Filippo II (1556-1598), 8 *reales* (Ag 27,10 g), s.d. Messico. D/Scudo reale coronato. R/Stemma di Castiglia inquartato con il castello e il leone (Cat. Lanz 158, n. 991).



10. Filippo II (1556-1598), 8 *reales* (Ag 27,20 g), s.d. Potosí. D/Scudo reale coronato. R/Stemma di Castiglia inquartato con il castello e il leone (Cat. Lanz 158, n. 992).



11. Filippo II (1556-1598), 8 *reales* (Ag 27,50 g), 1590. Siviglia. D/Scudo reale coronato. R/Stemma di Castiglia inquartato con il castello e il leone (Cat. Lanz 158, n. 100).



12. Filippo III (1598-1621), *doppio scudo* (Au 6,60 g), s.d. Siviglia. D/Scudo reale coronato R/Croce patente in losanga quadrilobata, accantonata da quattro globetti (Cat. Jean Elsen 127, n. 1564).

Un trattato sul cambio del denaro di Luis de Molina*

* N.d.T.: La trattazione “sui cambi del denaro” (*de cambiis*) di Luis de Molina (dispute 396-410) venne pubblicata come parte di un’ampia raccolta di dispute “sui contratti” (*de contractibus*), pubblicate nel secondo tomo dell’opera *De iustitia et iure* (Cuenca, 1593-1600), suddivisa in sei tomi (ma rilegati solitamente in quattro volumi), dei quali esistono varie edizioni. Quest’opera ponderosa ebbe infatti ampia fortuna sino al XVIII secolo. La prima edizione spagnola del secondo tomo è del 1597. La presente traduzione in lingua italiana delle dispute 396-410 si è basata sulla traduzione dal latino dell’edizione di Luis de Molina, *De iustitia et iure tractatus, qui est de iustitia commutativa circa bona externa: alias de contractibus*, Venetiis: Sessa, 1614. Tale edizione, poiché il testo latino utilizza numerose abbreviazioni convenzionali, è stata comparata con un’altra edizione di Luis de Molina: *De iustitia et iure, tomus secundus de contractibus*, Moguntiae: Balthasar Lippius, 1602. Esiste anche una recente traduzione in inglese: Luis de Molina, *A Treatise on Money*. Translated by Jeannine Emery / Introduction by Rudolf Schüssler, Grand Rapids, Michigan: Christian’s Libray Press, 2014. Questa versione inglese, tuttavia, non si basa sul testo latino originale, ma è una traduzione della versione in spagnolo moderno di Francisco Gómez Camacho, *Luis de Molina, S. J. Tratado sobre los cambios*. Cuenca, 1597 (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990). Un’altra versione inglese di questa traduzione in spagnolo è stata pubblicata nel *Journal of Markets & Morality* 8/1 (2005), pp. 199-323, e successivamente in: Stephen J. Grabill (ed.), *Source-Book in Late-Scholastic Monetary Theory. Contributions of Martin de Azpilcueta, Luis de Molina S. J. and Juan de Mariana* (Lanham: Lexington Books, 2007), pp. 139-238.

Tranne nei casi in cui vi è l’indicazione “N.d.T.” (Andrea Gariboldi) tutte le note bibliografiche sono fedeli a quelle dell’autore, sebbene le note di Molina siano state aggiornate seguendo le convenzioni moderne delle citazioni e, per comodità dei lettori, siano state poste a piè di pagina, mentre nella versione latina i riferimenti bibliografici si trovano abbreviati all’interno del testo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle note dell’*Apparato critico* (Paolo Evangelisti).

Desidero ringraziare sentitamente Federica Ceccoli e Paolo Evangelisti per avermi prestato il loro prezioso aiuto nella revisione del testo. Si ringrazia altresì l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna da cui provengono le riproduzioni fotografiche del volume di Molina.

VARI SIGNIFICATI IN CUI I TERMINI
BARATTO E CAMBIO POSSONO ESSERE UTILIZZATI.
BARATTARE IN SENSO STRETTO

Dal momento che il baratto (*permutatio*) e il cambio (*cambium*) sono simili all'operazione di acquisto e di vendita, è necessario spiegare entrambi i termini.¹ “Cambio” e “baratto” hanno lo stesso significato, perché entrambi indicano il medesimo concetto.² Ambedue, tuttavia, sono utilizzati con un triplice significato.

In primo luogo, in generale, essi si riferiscono a qualsiasi forma di scambio o permuta e, in questo senso, si riferiscono a ogni contratto oneroso, come l'acquisto, il prestito, il mutuo, e tutti gli altri contratti non gratuiti, sia quelli stabiliti dalla legge (*nominati*) sia quelli che non lo sono (*innominati*). Vengono definiti onerosi poiché prevedono che qualcosa venga fatto, promesso o dato come pagamento per qualcosa che è stato ricevuto. Questo era il primo significato in cui si usava il termine baratto o scambio; tutti gli altri significati sono stati acquisiti per consuetudine d'uso e hanno un campo d'applicazione più limitato. Questo è il motivo per cui questi contratti non sono regolamentati dalla legge, poiché, affinché un contratto venga definito come tale, non solo dovrebbe mantenere il suo nome generico in ragione della consuetudine, ma anche in ragione delle sue peculiarità. Dato che noi trattiamo soltanto alcuni contratti specifici, non è questo il contesto appropriato per prendere in considerazione il baratto e il cambio nel loro significato generale.

Il secondo significato si applica a un campo più ristretto e si riferisce al contratto innominato esemplificato dalla frase *do ut des*, ovvero un bene viene scambiato per un altro, sia nel caso in cui il primo bene venga considerato indeterminato come individuale, ma distinto in modo specifico o generico, sia nel caso in cui entrambi vengano considerati come determinati individualmente.³ Tale contratto viene definito baratto

¹ D. 19.4.2. N.d.T.: Talvolta nella traduzione questi termini poranno risultare di difficile lettura, ma il loro uso è necessario per aderire al testo e soprattutto al ragionamento di Molina.

² Diego de Covarrubias y Leyva, *De collatione veterum nummismatum* (Venezia, 1581), c. 7, n. 5.

³ Si veda la disputa 253, nella quale Ignacio de Lassarte cita Padilla, Pinel, e altri con i quali concorda. Ignacio de Lassarte, *De decima venditionis et permutationis* (Madrid, 1599), c. 17, n. 7.

o scambio a causa dell'uso o della consuetudine, ma è diverso dagli altri contratti, sia nominati sia innominati. Esso si applica alle due parti che lo costituiscono: la prima prevede che un bene non considerato come avente un prezzo venga scambiato per un altro anch'esso senza un prezzo, ad esempio quando un cavallo viene scambiato per un bue, il grano per l'olio, un cavallo per un altro cavallo, e così via. La seconda parte prevede che un bene considerato come avente un prezzo venga cambiato per un altro anch'esso avente un prezzo; ad esempio, quando si cambiano monete d'oro con molte monete d'argento o monete di un luogo con monete di un altro luogo. Anche il contratto in cui qualcosa senza un prezzo viene scambiato per qualcosa che ha prezzo ricade nei contratti nominati, come ad esempio il contratto di vendita.

Considerando quanto abbiamo detto sul baratto e lo scambio in quanto contratti innominati, sono esclusi da questo secondo senso tutti i contratti previsti dalla legge, come l'acquisto, la locazione e via dicendo. Considerando poi quanto abbiamo aggiunto per indicare che si tratta di un contratto nel quale un bene viene scambiato per un altro bene (e non per qualcosa che viene fatto o per un servizio), gli altri tre contratti innominati sono anch'essi esclusi, ovvero quelli definiti come *do ut facias*, *facio ut des* e *facio ut facias*, nei quali almeno una delle parti scambia qualcosa che viene fatto o un servizio. Intendiamo qui discutere del baratto in questo secondo senso e nelle sue parti; non dovrebbe essere necessario aggiungere altre particolari argomentazioni sugli altri contratti innominati in quanto essi non presentano alcuna difficoltà specifica e possono essere facilmente compresi con quanto è già stato esposto nella disputa 253 e con quanto diremo sul baratto e sugli altri contratti.

Il terzo significato con il quale i termini baratto e cambio sono utilizzati è ancora più preciso. Il baratto indica lo scambio in cui nessuna delle cose barattate è considerata come avente un prezzo, per esempio un cavallo per un bue. Il cambio è il contratto secondo cui entrambe le cose scambiate sono considerate come aventi un prezzo, come una moneta cambiata con un'altra moneta. In questo terzo significato, il cambio differisce dal baratto. È in tale senso che noi dobbiamo parlare del cambio.

Lo scambio (*permutatio*), in questa terza accezione, assomiglia maggiormente all'acquisto e alla vendita e per questo possiamo applicare a tale concetto tutte le informazioni relative a quest'ultimo contratto, purché la legislazione non si esprima diversamente.⁴ Per questo stesso motivo, nel contratto del baratto o dello scambio e nei casi in cui essi possono essere applicati al contratto di vendita, si potrebbe verificare una perdita di diritti, un'azione redibitoria e il *quanti minoris*.⁵ I beni possono essere barattati anche qualora non siano ancora stati prodotti ma nella speranza che ciò avvenga. Essi possono

⁴ D. 19.4.2; Cod. 4.64.2; vedi disputa 253.

⁵ N.d.T.: *quanti minoris* è l'azione della riduzione del prezzo a causa di difetti nell'articolo venduto.

essere acquistati e venduti secondo questa modalità, come dimostrato nella disputa 340, purché non vi siano disposizioni contrarie.⁶ Lo stesso vale per il cambio in senso stretto. Inoltre, quando l'acquisto e la vendita di un certo bene sono vietati, allora occorre concludere affermando che anche il baratto è proibito.

Non è certo se i diritti di proprietà vengano trasferiti nel baratto e nel cambio come accade con le operazioni di acquisto e vendita, ovvero quando un bene non viene consegnato ma quando il prezzo o il pagamento corrispondente è già stato pagato o considerato tale, come affermato nella disputa 338. Alcune leggi stabiliscono che questa modalità di trasferimento di diritti di proprietà è esclusiva del contratto di vendita,⁷ a causa di privilegi speciali e che, nel baratto come negli altri contratti, nei quali i diritti di proprietà vengono trasferiti, il passaggio ha luogo prima che l'altra parte ottemperi agli obblighi contrattuali. La legge è concorde su questo.⁸ Sebbene Bartolo⁹ e il glossatore giudichino la questione diversamente,¹⁰ affermando che nel baratto e in tutti gli altri contratti i diritti di proprietà non sono trasferiti tramite la semplice consegna del bene, ma prevedono che l'altra parte debba rispettare i termini del contratto,¹¹ ritengo, tuttavia, che la prima opinione sia più corretta, in quanto sembra più in linea con i due paragrafi tratti dalle *Institutiones* menzionati precedentemente. Inoltre, il fatto che nel baratto i diritti di proprietà vengano trasferiti prima che l'altra parte ottemperi al contratto, è spiegato in modo talmente chiaro nella legge,¹² che sorprende come Bartolo non prenda in considerazione tale legge, ma che per dimostrare la sua argomentazione, egli faccia riferimento a un'altra legge che non menziona nemmeno in apparenza questo aspetto. Tale legge afferma soltanto che se il debitore si rivolge al creditore chiedendogli la cauzione che aveva lasciato come garanzia, affermando di voler ripagare il debito, e successivamente il debitore spende la cauzione con colui col quale aveva precedentemente deciso di non ripagare il debito, il creditore conserva il diritto sulla cauzione che gli è stata illegalmente sottratta per il periodo di tempo necessario per estinguere il debito. Perciò, non riesco a comprendere come Bartolo possa giungere a delle conclusioni diverse da quelle qui argomentate.

⁶ Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 287. *Contra* Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553); Silvestre de Prierias, *Sylvestrina summa, qua summa summarum merito nuncupatur* (Lione, 1555).

⁷ Cod. 4.64.2; D. 19.4.1; Cod. 2.3.20.

⁸ Inst. 2.1.1.41.

⁹ N.d.T.: Bartolo da Sassoferrato (c. 1313-1357). Vedi App. crit. nota 1.

¹⁰ Cod. 4.64.2; D. 13.7.3.

¹¹ D. 13.7.3.

¹² Cod. 4.64.4.

Per quanto riguarda il baratto inteso in questo terzo senso, occorre sottolineare che le ordinanze portoghesi,¹³ al fine di evitare che si verificchino conseguenze negative, proibiscono il baratto del grano, del vino, dell'olio o di ogni altro tipo di bene prodotto dalla coltivazione annuale per un altro bene che verrà pagato in futuro. Vietano, inoltre, che la persona con la quale si baratta acquisti il prodotto da qualcun altro. Tutti coloro che baratteranno in questo modo saranno soggetti a una pena che comporta la perdita *ipso facto* del bene scambiato. Tale bene verrà consegnato all'altra persona che non avrà l'obbligo di ripagarlo in alcun modo, e non potrà nemmeno rinunciare al diritto che la legge le garantisce.

I vantaggi del baratto verranno commentati in seguito, quando li tratteremo.

¹³ *Ord. Man.* lib. 2, tit. *ult.* N.d.T.: *Ordenações Manuelinas* è la raccolta di leggi portoghesi più importante del XVI secolo. Fu pubblicata la prima volta nel 1512 per volere del re del Portogallo Manuele I (1495-1521), in seguito fu rivista e riedita varie volte.

SE L'ALCABALA DEBBA ESSERE PAGATA
NELLE TRANSAZIONI DI BARATTO E DI CAMBIO

La legge castigliana stabilisce che l'*alcabala*¹⁴ deve essere versata non solo quando si baratta, ma deve essere pagata ben due volte: una per ogni bene barattato. Ogni operazione di scambio, infatti, viene considerata come una doppia transazione di vendita: una per ciascun individuo partecipe del baratto.¹⁵ Per tale motivo, in Castiglia, entrambi i soggetti devono pagare l'*alcabala* a seconda del valore del bene che ricevono in cambio del bene che hanno consegnato, perché ognuno, quando riceve un bene, è come se ricevesse il suo prezzo. Come sappiamo, in Castiglia il venditore deve pagare l'ammontare totale dell'*alcabala* in base al prezzo del bene.¹⁶

In Portogallo vige il medesimo obbligo di pagare l'imposta. Per la stessa ragione già citata, essa viene versata da entrambi i soggetti che partecipano alla transazione. In questo paese, poi, viene definita *sisá*, dato che *da sisá* è l'espressione usata negli articoli di legge. Tuttavia, ogni soggetto paga soltanto metà dell'imposta, poiché, in Portogallo il venditore paga metà dell'imposta e il compratore l'altra metà, come si è detto quando abbiamo affrontato l'operazione di acquisto e vendita.¹⁷

Su tale questione permane però un dubbio. Dato che l'azione di barattare non viene considerata perfetta o conclusa prima che il bene sia stato consegnato da entrambe le parti, e non è nemmeno sufficiente che una sola delle parti lo consegna, come evidenziato nella disputa 253 e come dice Lassarte,¹⁸ non è certo se l'imposta o le imposte inizino

¹⁴ N.d.T.: *Alcabala*: imposta stabilita in origine da Alfonso XI di Castiglia (1312-1350), consistente nel prelievo di una percentuale sul prezzo delle merci vendute o barattate; veniva pagata alle autorità fiscali dal venditore nel caso del contratto di vendita e da entrambe le parti contrattuali nel caso del baratto.

¹⁵ D. 21.1.63.

¹⁶ N.R. 9.17.2.

¹⁷ Ignacio de Lassarte, *De decima venditionis et permutationis* (Madrid, 1599), in *schollis ad leg. 2. cit.*, ante c. 1 e 17, n. 1.

¹⁸ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 3; D. 19.4.1.

a dover essere versate solo quando l'azione del baratto è completamente conclusa. Resta il dubbio se non debbano essere pagate quando uno solo degli individui ha consegnato il bene o se, come detto nella disputa 258, una volta che il bene è stato consegnato soltanto da una delle parti, in tal caso è quest'ultima parte che debba pagare l'imposta. Infine, non è chiaro se vi sia l'obbligo di pagare l'*alcabala* nel caso in cui i soggetti decidano di rescindere il contratto prima di effettuare la consegna.

Secondo il diritto comune vigente in Portogallo, dato che non è stato legiferato nulla che lo contraddica, Lassarte¹⁹ e Bartachino Firmio ammettono che l'imposta non deve essere riscossa fino a quando il baratto non è stato concluso da entrambe le parti. Secondo Menchaca²⁰ lo stesso vale in Castiglia poiché, anche se il diritto d'azione giudiziaria viene qui riconosciuto per il semplice patto del baratto, proprio per questo non è lecito cambiare idea quando una delle parti ha eseguito la consegna, e neppure se nessuna l'ha effettuata.²¹ Tuttavia, il patto o l'accordo di dare corso e concludere il baratto sono ben distinti dall'azione stessa di barattare. Essa non viene considerata completata e nemmeno conclusa prima che le due parti effettuino la consegna dei loro beni. Nel regno di Castiglia la seconda legge citata precedentemente non prevede la riscossione dell'*alcabala* per il solo patto del baratto, ma per il baratto che ha avuto corso.

Lassarte, nella sua opera citata, esprime un'opinione contraria. Egli afferma che in Castiglia tale imposta è pagata quando il patto del baratto viene concluso in modo formale, anche se la consegna non venne mai effettuata e i soggetti dovessero rescindere il contratto di comune accordo prima della consegna del bene. Tale opinione si basa sul fatto che in questo regno un mero patto civile è sufficiente per stabilire un obbligo tra individui. Cosicché un'azione potrebbe essere condotta da ciascuno dei due, e uno non potrebbe ritrattare contro le volontà dell'altra parte se una o entrambe le parti non portano a termine la consegna. Ne consegue che, in questo regno, il baratto è perfetto e concluso con il semplice consenso di entrambe le parti, come accade nel contratto di compravendita. Pertanto, nel baratto avviene proprio come nelle operazioni di acquisto e di vendita; il semplice consenso è sufficiente agli esattori fiscali per applicare il diritto di riscuotere l'imposta, senza che qualcuno si possa sottrarre adducendo come pretesto la rescissione del contratto di comune accordo delle parti e prima di eseguire la consegna. L'imposta deve pertanto essere pagata a colui che ne è destinatario ed esattore nel momento dell'accordo tra le parti e non a colui che potrebbe essere in carica nel momento

¹⁹ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 25; Bartachino Firmio, *Tractatus de gabellis* (Lione, 1533), part. 3, 8, n. 48.

²⁰ F. Vázquez de Menchaca, *Controversiarum usu frequentium libri tres* (Barcellona, 1563), lib. 1, c. 11, n. 21; Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 35.

²¹ Si vedano le *disp.* 257 e 258.

della consegna. Se quanto detto non fosse vero, dopo che il contratto è stato stabilito di comune accordo per evadere le tasse, le parti contraenti potrebbero ritardare il suo compimento e la consegna dei beni, nonostante l'avessero già confermata, e nel frattempo, se le circostanze fossero favorevoli, si potrebbe recedere dal contratto.

Tuttavia, vi sono motivi migliori per l'argomentazione opposta, difesa da molti esperti e basata su quanto noi sappiamo, ossia che barattare non si riferisce al patto del baratto ma all'attività di barattare in sé, che viene considerata terminata dopo che sono avvenute le reciproche consegne dei beni. Allo stesso modo il *mutuum* non viene inteso come un patto o un accordo di prestito ma come la vera attività del prestare. Così come il *mutuum* appartiene ai contratti previsti dalla legge che si perfezionano con l'atto della scrittura e non solo con il consenso verbale, come si è visto nella disputa 254, allo stesso modo il baratto appartiene al tipo di contratto che si perfeziona con l'atto della scrittura, poiché questo significa il termine "barattare", e non bastano a perfezionarlo il semplice consenso e nemmeno l'accordo tra le parti interessate.²²

Perciò, affinché l'imposta sull'azione della permuta sia riscossa, essa non deve essere versata, e nemmeno gli esattori fiscali hanno il diritto di riscuoterla, prima che il baratto sia stato terminato. Non vi è differenza alcuna se i soggetti che effettuano il baratto decidono tra di loro di ritardarlo in modo da cancellare il patto se questo conviene loro, in quanto essi eserciterebbero i loro pieni diritti e in nessun modo mancherebbero ai loro obblighi nei confronti del fisco.

Osservate che, esattamente come previsto dal diritto comune, un ricorso non può essere promosso contro l'altra parte se vi era soltanto un accordo per eseguire un *mutuum*, ma può essere intentato contro di essa se il suddetto patto era accompagnato da un altro contratto, come è stato più precisamente descritto nella disputa 253. Parimenti, secondo il diritto comune, o nel regno del Portogallo dove solo tale legge viene applicata relativamente a questa questione e la tassa è imposta sul baratto, se ci fosse un accordo per barattare determinati beni o l'accordo di baratto fosse associato a un altro contratto, dovrebbe essere riconosciuto il diritto di intentare un ricorso derivante da tale accordo. Tuttavia, dato che il baratto non è stato effettuato fino a quel momento e vi è stato soltanto un accordo, sebbene celato sotto il principio di clausola o di associazione a un altro contratto, l'imposta non dovrebbe interessare tale accordo, poiché riguarda solo il contratto di baratto o il contratto di vendita. Questo spiega perché, in conformità alla legge in vigore nel regno, diventa inaccettabile che per il semplice accordo di barattare (questo è valido anche per tutti gli altri accordi) sia garantito il diritto di presentare ricorso e alle parti sia negato il diritto di revocare l'accordo, affermando che, in presenza di tale accordo, esse devono corrispondere l'imposta applicata ai contratti di baratto.

²² D. 19.4.1.

La ragione per cui l'imposta è dovuta nel contratto di vendita, e il fatto che l'autorità esattoriale detenga il diritto di riscuoterla per il semplice motivo che le parti hanno raggiunto l'accordo, sono due questioni molto differenti. Come affermato nella disputa 254 e spiegato in molte altre, l'operazione di acquisto e vendita è considerata conclusa e perfezionata solo col consenso degli individui. Il termine "compravendita" si riferisce esattamente al contratto già finito e completato; proprio per questo è sufficiente che una persona versi l'imposta che grava su di esso.

Tale spiegazione dovrebbe aiutare a capire che se in Castiglia o in Portogallo si raggiunge un accordo per barattare determinati beni, nel periodo in cui è in carica un certo sovrano o un esattore fiscale, ma il baratto è completato tramite la consegna di suddetto bene nel periodo in cui vi è un altro esattore fiscale, è solo a quest'ultimo che appartiene l'imposta, perché il baratto è stato completato nel periodo in cui l'esattore fiscale era in carica. Questo accadrebbe anche se l'accordo iniziale tra le parti fosse nascosto sotto le sembianze di una semplice clausola o associazione con un accordo diverso. Tale condizione si realizza perché l'imposta è dovuta non per l'accordo di baratto, anche se l'obbligo civile di concluderlo deriva da questo accordo, ma per il baratto in sé una volta che è stato completato ed è stato completato non nel periodo del primo esattore ma in quello del secondo.

Lassarte ritiene che l'imposta riscossa sul baratto sia dovuta in forza dell'obbligo civile derivato dal patto secondo cui le parti si impegnano a barattare.²³ Egli si chiede se l'imposta debba essere pagata al primo esattore fiscale o al secondo, quando il patto del baratto – che il diritto comune afferma non dare origine all'obbligo civile, a meno che non sia legato a un altro contratto o sia stato stipulato dalle parti – è portato a termine con un esattore fiscale e in un momento diverso rispetto a quello della stipula. Egli cita in proposito l'opinione di Antonio Gómez, col quale Parladorio concorda,²⁴ e afferma che l'imposta deve essere versata al primo esattore. Essi sostengono questo perché pensano che tale obbligo non derivi dalla realizzazione del patto e dalla consegna del bene, ma dal patto in sé che è seguito dalla consegna, essendo questa solo una condizione che fa sì che l'obbligo non derivi soltanto dal patto.²⁵ Da ciò ne consegue un argomento *sensu contrario*, ovvero: se il patto e il contratto sono seguiti da qualcos'altro, allora vi sarà il diritto di adire le vie legali ritenute più convenienti. Ed essi affermano che, poiché il patto che dà origine a quell'azione è stato effettuato durante il periodo del primo esattore

²³ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 43.

²⁴ Antonio Gómez, *Opus praeclarum et utilissimum super legibus Tauri* (Salamanca, 1567), c. 8, n. 2; Juan Yáñez Parladorio, *De rerum quotidianarum libri duo* (Salamanca, 1595), c. 3 § 3, n. 35.

²⁵ Cod. 4.64.3.

fiscale, ne deriva che spetta a lui riscuotere l'imposta, anche se le condizioni necessarie per dare vita a quel diritto si verificano durante la carica del secondo.²⁶

Ritengo tuttavia di gran lunga migliore l'opinione secondo cui l'imposta sia dovuta al secondo esattore fiscale. In primo luogo l'obbligo civile è originato in entrambe le parti, entrambe sono essenziali al contratto e necessarie affinché esso venga considerato completato e ne derivi l'obbligo, come stabilisce la legge.²⁷ E se vi è qualcosa che le parole della legge *ex placito* dimostrano in senso contrario,²⁸ è semplicemente il fatto che l'obbligo deriva dal patto solo in un modo particolare – non lo neghiamo – ma queste parole non dimostrano che al contempo l'obbligo non derivi dalla consegna, come parte e aggiunta allo stesso contratto. In secondo luogo, anche se noi affermiamo che l'obbligo deriva soltanto dal patto, ma una volta che la condizione della consegna si sia realizzata, non si può negare che per far sì che il contratto sia completato e realizzato la consegna debba avvenire e avvenga durante il periodo del secondo esattore fiscale. Di conseguenza, la tassa deve essere riscossa da quest'ultimo. Lo stesso accade quando un contratto di vendita è sospeso fino a quando non vi sia un atto scritto; in questo caso il contratto non è considerato terminato, pertanto la gabella sarà versata all'esattore fiscale che è in carica quando gli atti vengono firmati.²⁹

Nel baratto come nell'operazione di compravendita, l'atto scritto è necessario quando entrambe le parti convengono che, affinché il contratto sia considerato completato e perfezionato, il contratto debba essere posticipato di comune accordo fino all'esecuzione dell'atto.³⁰ In Castiglia, se prima di stipulare il contratto o al momento della sua stipula qualcuno menziona la necessità di metterlo agli atti, il contratto viene considerato interrotto finché non vengono effettuate le scritture. La disputa 337 espone la medesima questione relativamente al contratto d'acquisto, a meno che dalle circostanze concomitanti non sia possibile evincere che le parti contrattuali avessero intenzioni diverse, ad esempio: considerare l'atto solo come prova e garanzia del contratto. Lassarte, tuttavia, avverte, nel testo menzionato precedentemente, che, dato che la consegna è necessaria per completare il baratto, il semplice intento non è sufficiente per considerare completato il contratto di baratto, sebbene esso sia espresso da entrambe le parti.

²⁶ Il glossatore della legge *Ex Placito* (Cod. 4.64.3) e la *Inst. de actionib. verb. ex permutatione* sembrano concordare con questa opinione.

²⁷ D. 19.4.1.

²⁸ Cod. 4.64.3.

²⁹ Antonio Gómez, *Opus praeclarum*, t. 2, c. 2, n. 17.

³⁰ Cod. 4.21.17. Questo è affermato da Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 47, e solitamente dagli esperti del settore.

Quando il contratto del baratto è interrotto fino a quando l'atto non è firmato, il diritto comune e la legge castigliana consentono ad entrambe le parti di cambiare idea e di recedere dal contratto prima che gli atti vengano firmati, anche nel caso in cui una delle parti abbia già consegnato il bene. Inoltre, se il contratto dovesse essere eseguito, l'imposta dovrebbe essere corrisposta all'esattore fiscale in carica al momento di stipulare l'atto, poiché è in quel momento che il contratto è ritenuto completato. Questa è l'opinione di Lassarte,³¹ che ora risulta ulteriormente chiarita.

Lassarte ritiene,³² a giusto titolo, che nessuna imposta debba essere corrisposta per i seguenti contratti: caso in cui io ti consegno un certo bene in modo tale che tu lo dia a Pietro dopo un certo periodo di tempo, oppure ti do 100 unità di modo che tu ne dia 50 a Giovanni, oppure ti cedo una parte di proprietà così che tu mi paghi o paghi a qualcun altro una locazione. Le sue motivazioni sono da ricondurre al fatto che, per pagare le imposte per il contratto che noi chiamiamo *do ut des*, è necessario che i beni scambiati siano diversi, uno non può essere incluso nell'altro, e nemmeno i suoi frutti o i diritti derivati. Ma anche se Lassarte fa rientrare tutti questi contratti nella categoria degli *innominati*, come quello *do ut des*, io preferirei definirli forme diverse di donazione. Infatti sappiamo che le donazioni non sono soggette all'*alcabala*, poiché appartengono a un tipo diverso di contratto rispetto a quello della vendita e del baratto in senso stretto.³³

Tutti convengono sul fatto che quando un bene di un certo tipo viene consegnato per un altro di un genere diverso, come un cavallo per un bue, del grano per dell'olio e via dicendo, o un individuo di una specie per un altro della stessa specie ma di valore diverso, come potrebbe essere il caso di un cavallo per un altro, si tratta di casi di baratto. Per tale transazione sappiamo che dovrebbe essere corrisposta una doppia imposta. Non è certo, tuttavia, qualora un determinato soggetto di una specifica specie venga consegnato in cambio di un altro della stessa specie e di simile valore, come sarebbe il caso di una certa quantità di grano per una uguale quantità, o una quantità di vino o olio per un'altra uguale, se questo debba o meno essere considerato baratto e se l'imposta debba essere versata. Parladorio, Bartolo ed altri,³⁴ ritengono che questo debba essere considerato un mutuo, perciò non dovrebbe essere pagata nessuna im-

³¹ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 47.

³² Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 7.

³³ Vedi la disputa 382 sulla vendita di proprietà reali, soggetta al versamento di pagamenti annuali garantiti da un censimento sulla proprietà; in questo caso l'*alcabala* è dovuta.

³⁴ Parladorio, *De rerum quotidianarum*, n. 33.

sta. Lassarte sembra avere un'opinione migliore,³⁵ quando afferma che è importante prendere in considerazione se, date le circostanze, gli individui intendono effettuare un mutuo, possibilità che potrebbe essere compresa dal modo in cui si stipula il contratto e dalle circostanze nelle quali esso viene eseguito. In tal caso nessuna imposta deve essere versata. Questo si verifica, per esempio, quando qualcuno prende in prestito del grano, del vino, dell'olio o addirittura un montone o beni simili che devono essere pagati in seguito, consegnando un individuo della stessa specie e di valore pressoché simile. Possono anche predisporre un contratto diverso dal baratto, come il deposito o la consegna di una dote che dovrà essere restituita in caso di scioglimento del matrimonio. Nemmeno in quel momento l'imposta deve essere corrisposta, anche se colui che ha ricevuto la cauzione ha consumato il bene depositato e deve saldare da qualche altra parte consegnando un bene simile. Infine, date le circostanze e il modo in cui si aderisce al contratto, la conclusione potrebbe essere che i soggetti vogliono eseguire un baratto e, in tal caso, devono pagare l'imposta anche se hanno tentato di celare il baratto sotto le sembianze di un mutuo.

Non vi sono precisi regolamenti che ci permettono di sapere se quello che viene effettuato è un baratto che dà beneficio ai soggetti. Se qualcuno che possiede altrove del grano afferma che un amico gli ha prestato del grano per uso quotidiano, e questo amico glielo dà in prestito di modo che venga restituito quando l'altro lo avrà da un luogo diverso, questo contratto dovrebbe essere considerato come un mutuo e non un baratto. Parimenti, se qualcuno ha richiesto un prestito di grano da ripagare successivamente con il raccolto ottenuto da esso, non dovrebbe essere considerato un baratto ma un mutuo, anche se è conveniente per colui che lo concede. Tuttavia, se qualcuno consegna del grano nel luogo in cui si trova, in modo tale che la stessa quantità venga ripagata in un altro luogo dove lui potrebbe venderla per un prezzo maggiore, questo dovrebbe essere considerato un baratto anche se cercano di farlo passare per un mutuo, a meno che le circostanze non dimostrino che colui che ha ricevuto il grano lo aveva richiesto e ricevuto come prestito. Allo stesso modo, se ci fossero due persone che vivono in luoghi diversi e ognuna avesse del grano dove l'altra persona vive, questo sarebbe considerato un baratto anche se volessero farlo passare per mutuo. Tali questioni fanno sì che sia necessario affidarsi a una persona esperta che, dopo aver esaminato tutte le circostanze concomitanti, giudichi se si tratti di baratto o di mutuo.

Nel caso in cui due beni vengano barattati è responsabilità del giudice, o di chiunque lui nomini,³⁶ valutare entrambi i beni per stimare l'ammontare dell'imposta: ecco il mo-

³⁵ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 9; N.R. 9.17.2: *De los trueques que se fizieren de unas cosas à otras semejantes o desemejantes*.

³⁶ N.R. 9.17.2.

tivo per cui tali beni non possono essere valutati sulla base del valore stabilito dalle parti anche qualora il contratto di baratto indichi il valore dei beni barattati. Se inizialmente un bene è stato venduto per il suo prezzo e successivamente entrambe le parti hanno deciso di comune accordo che invece di pagare il prezzo esse devono pagare con un altro bene, ciò non deve essere considerato un baratto, bensì una doppia vendita e in tal caso l'imposta deve essere corrisposta secondo il prezzo stabilito per ognuno di essi.³⁷

Quando un bene è inestimabile, esso, chiaramente, non può essere venduto, come per esempio il diritto di sepoltura (*ius sepulchri*) e molteplici altre cose discusse nella disputa 340 e in molte altre. Il baratto di tale bene inestimabile per un altro che può essere valutato non può essere oggetto di tassazione per nessuno dei due beni. In effetti, dato che si tratta di un bene sacro di valore inestimabile, nessuna imposta deve essere pagata e non si applica la legge appena menzionata.³⁸ Inoltre, poiché la vendita di questi beni è considerata nulla a causa della simonia, il baratto con un bene profano deve essere ugualmente considerato nullo. Sappiamo, infatti, che per un baratto o una vendita non validi non deve essere pagata l'*alcabala*. Per questa medesima ragione, l'*alcabala* non deve essere versata nemmeno nella situazione opposta, ovvero quando un bene profano viene barattato per un altro bene considerato non stimabile. D'altro canto, anche se certi beni spirituali³⁹ possono essere barattati tra di loro e si concede alle persone di barattarli, come nel caso del diritto di sepoltura o di una cappella funeraria in cambio di un'altra, nessuna imposta deve essere corrisposta perché beni inestimabili.⁴⁰

Nel regno di Castiglia vi sono molti beni esenti da *alcabala*, come i libri, i cavalli muniti di briglie e sella e molti altri.⁴¹ Quando qualcuno scambia uno di questi beni come, per esempio, dei libri per della cannella, la persona che scambia i libri è esentata dal pagamento dell'*alcabala*. Questi beni sono considerati privilegiati quando sostituiscono la merce, cosicché l'*alcabala* non deve essere corrisposta né per il prezzo ottenuto né per i beni che, come prezzo, sono ricevuti in cambio. Tuttavia la persona che baratta la cannella per i libri deve pagare l'*alcabala* secondo il valore stimato dei libri, poiché i libri non sono considerati beni privilegiati quando sostituiscono il prezzo pagato per altri beni. Questo è molto facile da dimostrare. La legge stabilisce che i soldi sono esenti dall'*alcabala* quando sostituiscono una merce, come nel caso di un cambio in senso

³⁷ Arias Pinel, *Ad rubricam et legem secundam C. de rescindenda venditione commentarii* (Salamanca, 1568), part. 2, c. 1, n. 16; Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 17.

³⁸ N.R. 9.17.2

³⁹ Cod. 4.64.3.

⁴⁰ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 18.

⁴¹ N.R. 9.17.2.

stretto; il denaro non viene però considerato nello stesso modo quando esso costituisce un prezzo, dato che, in questo caso, i soldi non esentano dall'*alcabala* il bene per il quale quei soldi sono stati pagati: al contrario il venditore paga l'imposta in proporzione al prezzo.⁴²

Quando un bene viene venduto per una certa quantità di denaro e congiuntamente per un altro bene, anche se tale bene è di valore inferiore rispetto a quello dei soldi, la legge castigliana⁴³ impone che entrambi i beni vengano valutati assieme dal giudice o da chi lui nomina, e il venditore del bene stimato con valore maggiore deve pagare l'*alcabala* per l'importo totale del bene in aggiunta ai soldi che riceve come pagamento. L'altro soggetto invece deve pagare solo per il valore del bene che consegna. Pertanto, se Pietro vende una proprietà a Giovanni per 1000 monete d'oro più un mulo, e il valore dell'animale viene stimato in 100 monete d'oro, Pietro deve pagare una *alcabala* sul valore di 1100 monete d'oro. Anche se la proprietà viene valutata 1100 monete d'oro, Giovanni dovrà pagare l'*alcabala* solo sulle 100 monete che corrispondono al valore del mulo che ha consegnato.⁴⁴ Se la proprietà è stimata più o meno di 1100 monete d'oro, Giovanni paga l'*alcabala* sull'undicesima parte della somma totale della proprietà, poiché la decima parte corrisponde al prezzo delle 1000 monete d'oro su cui non deve pagare la tassa e la restante undicesima parte, che corrisponde al prezzo del mulo, è sottoposta all'*alcabala*.

È chiaro che in Castiglia o in Portogallo non si paga l'*alcabala* per la donazione consegnata come ricompensa, poiché non si tratta di un baratto, anche se è una ricompensa per un bene e non per un servizio. Quello che accade è che le donazioni consegnate come ricompensa non sono obbligatorie per legge come accade nel baratto, ma dipendono dalla gratitudine e dalla generosità degli individui. Ed è irrilevante se la legge afferma che dovrebbero essere considerate come un tipo speciale di baratto,⁴⁵ dato che non conferma che si tratti di un baratto vero e proprio ma ravvisa solo una certa affinità con esso, ovvero come compensazione per un vantaggio che è stato ricevuto.⁴⁶

Se la donazione fosse reciproca tra i soggetti, essa dovrebbe essere considerata un baratto, e l'*alcabala* dovrebbe essere pagata. Tuttavia, se la situazione viene considerata in senso assoluto, le donazioni reciproche sono viste come risultato della liberalità e dell'affetto reciproco. La conclusione potrebbe essere che si tratti di una donazione, solo però se le circostanze ci convincono che davvero gli individui volevano farla. In caso

⁴² Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 19.

⁴³ N.R. 9.17.2.

⁴⁴ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 20.

⁴⁵ D. 5.3.25.11.

⁴⁶ Lassarte, *De decima venditionis et permutationis*, c. 17, n. 53.

contrario, ci troveremmo di fronte a un baratto sotto le sembianze di una donazione. In tal caso si dovrà pagare una doppia tassa.

Poiché quando vi è un cambio in senso stretto entrambe le parti scambiano denaro, e questo è considerato un bene privilegiato per quanto riguarda il pagamento dell'*alcabala*, è evidente che l'*alcabala* non deve essere versata sulle operazioni di cambio.

DISPUTA 398

IL CAMBIO IN SENSO STRETTO E LE DIFFERENTI TIPOLOGIE. L'ATTIVITÀ DEL CAMBIAVALUTE È LEGALE?

Il cambio in senso stretto, come si è detto nella disputa 396, non significa altro che uno scambio di denaro con altro denaro, e non è necessario che il denaro cambiato sia differente da quello ricevuto per quanto riguarda la materia, la forma o il conio ufficiale battuto sulla moneta. Affermiamo questo contro l'opinione di Giovanni de Medina.⁴⁷ In effetti, come ritiene Soto,⁴⁸ se il denaro viene consegnato in un luogo e restituito in un altro si tratta di un vero e proprio cambio, anche se il denaro da restituire non è della stessa materia o ha un conio diverso rispetto a quello ricevuto.

Sebbene le parti che compiono lo scambio, nel senso descritto nella disputa 397, vengano chiamate con lo stesso nome⁴⁹ ed entrambe possano essere definite indistintamente come “scambiatore” (*permutator*) e “scambiante” (*permutans*), esse non vengono definite nello stesso modo nel cambio di denaro e non ricoprono nemmeno gli stessi ruoli. Ciò è motivato dal fatto che la persona alla quale viene chiesto di effettuare un cambio potrebbe noleggiare i servizi e i mezzi richiesti, e per tale ragione potrebbe addebitare una cifra superiore all'importo che cambia, come sarà presto evidente. Per questo motivo, per poter distinguere le due parti coinvolte in un cambio di denaro, ad esse sono attribuiti nomi differenti. La persona alla quale viene richiesto di effettuare un cambio e che presta i propri servizi e il proprio ingegno su richiesta di qualcun altro viene chiamata “cambiavalute/cambista” (*campsor*), specialmente se ricopre una carica pubblica. Egli è anche chiamato *nummularius*, *trapezita*, *collybista* e *argentarius*, sebbene alcune di queste denominazioni possano talvolta avere un significato più ampio. Si veda Covarrubias per ulteriori discussioni su questo tema.⁵⁰ In spagnolo costui viene chiamato

⁴⁷ Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 1.

⁴⁸ Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 8, art. 1.

⁴⁹ D. 19.4.1.

⁵⁰ Diego de Covarrubias y Leyva, *De collatione veterum nummismatum* (Venezia, 1581), c. 7, n. 4.

vanquero [banchiere]. Corrado⁵¹ definisce la persona che richiede il cambio “cambiatario” (*camparius*). Medina e altri lo definiscono con lo stesso termine, perché così come il mutuatario è colui che riceve un prestito, il donatario è colui che riceve una donazione e il legatario è colui al quale viene tramandata un’eredità, allo stesso modo anche colui che riceve un cambio di denaro viene chiamato “cambiatario”.

È legale esercitare la professione di cambiavalute per trarre un profitto? Occorre dire che si tratta di un’attività di per sé pericolosa, ancor più pericolosa dell’attività di chi commercia e mira a guadagnare comprando e scambiando. È un’attività non adatta per alcune persone, come, ad esempio, i membri del clero, che infatti hanno il divieto di praticarla. Nonostante ciò, se essa viene effettuata come la descriveremo, non deve essere condannata come ingiusta o illegale.⁵² Inoltre, può essere praticata in modo meritevole, come affermato nella disputa 339 per coloro che effettuano sia il baratto sia la compravendita, poiché entrambe le attività economiche sono utili allo Stato.⁵³

Non discuteremo del genere di cambio in cui non vi è alcuna intenzione di profitto, come nel caso in cui monete di valore maggiore sono cambiate con altre di valore inferiore, ma che nell’insieme si equivalgono sia dal punto di vista legale sia nell’opinione comune. Non vi è alcuna incertezza in questo tipo di contratti. Dobbiamo piuttosto soffermarci sul cambio che genera profitti. La tipologia di questo cambio in cui è presente una differenza di valore tra quanto viene dato e quanto ricevuto, può rientrare in una delle tre seguenti categorie, tralasciando per il momento di discutere se il cambio sia legale o illegale. Dato che il cambio non viene effettuato se le monete non sono diverse, vi potrebbe essere una differenza nelle monete stesse, come l’essere fatte di materiali diversi, l’avere un’impronta legale diversa, o avere sia una materia sia un’impronta legale diverse. Inoltre vi può essere una differenza di luogo, in quanto le monete vengono cedute in una località e restituite in un’altra (ad esempio consegnate a Lisbona e restituite a Siviglia o Roma). Altra differenza riguarda il periodo, nel caso in cui le monete siano date in un certo momento e restituite in un altro. Vi sono dunque tre tipi di cambi a seconda di quale delle tre differenze si verifichi.

La prima tipologia di cambio è quella in cui le monete vengono cambiate in ragione della differenza tra le monete stesse. Questo tipo viene comunemente definito cambio minuto (*cambium minutum*), perché in esso monete di valore superiore vengono solitamente cambiate con monete di valore inferiore. È anche noto come cambio manuale

⁵¹ Konrad Summenhart, *Opus septipartitum de contractibus* (Hannover, 1500), q. 99; Medina, *De cambiis*, q. 1.

⁵² Vedi App. crit. nota 2.

⁵³ Vedi App. crit. nota 3.

(*cambium manuale*), come lo descrivono alcune persone, perché avviene di mano in mano e nello stesso luogo.

Il secondo tipo è un cambio nel quale il denaro scambiato ha un valore diverso in luoghi diversi. Poiché questo tipo di transazione si effettua solitamente attraverso certificati che stabiliscono che i soldi siano restituiti altrove, essa è solitamente definita come “cambio per lettera” (*cambium per litteras*).

Il terzo tipo è quello in cui il denaro viene cambiato in quanto acquisisce valore diverso nel tempo. Questo tipo di operazione può anche essere definita cambio, ma tale denominazione manca di precisione perché, se osserviamo attentamente, si tratta soltanto di un prestito. Se uno dei due soggetti dovesse ricevere qualcosa in più dell'importo cambiato, questi commetterebbe usura, a meno che il contratto non fosse giustificato in ragione di un “lucro cessante” (*lucrum cessans*) o in presenza di un “danno emergente” (*damnum emergens*) o per qualsiasi altro titolo legittimo. Come precedentemente affermato, per poter includere anche questo tipo di cambio nella definizione generale di cambio, non prendo ora in considerazione se il cambio avviene in maniera legale o illegale. Continueremo poi a discutere di questo argomento in modo da accettare o condannare tale pratica, qualora fosse il caso.

In generale, quando avvengono dei cambi, si deve sempre prestare attenzione all'eventualità di ricevere una cifra maggiore rispetto al capitale a causa della differenza di tempo, poiché qualsiasi cosa venga ricevuta in ragione della differenza di tempo è usura e quindi viene ricevuta ingiustamente. Tale surplus viene infatti percepito a ragione di un prestito che, formalmente o virtualmente, è in corso in quell'accordo, eccetto nei casi in cui si giustifichi per motivi di lucro cessante o in presenza di una perdita di guadagno o per qualsiasi altra legittima giustificazione.

Vale la pena notare che i tre tipi di cambio sopra menzionati talvolta interagiscono, perché nel caso delle monete diverse le une dalle altre, tale differenza potrebbe essere dovuta al luogo, rendendo lo scambio sia un cambio per la diversità delle monete sia un cambio per la differenza dei luoghi. La differenza dovuta al luogo solitamente accompagna la differenza del periodo in cui il denaro viene restituito, in quanto si tratta di luoghi solitamente molto distanti tra loro.

Soto ammette anche un quarto tipo di cambio:⁵⁴ un cambio effettuato a causa della differenza di valore che uno stesso tipo di moneta ha in luoghi diversi. Anche se per le stesse monete – per esempio il *ducato* – può essere dato in cambio lo stesso numero di monete d'argento nelle Fiandre, in Spagna o nel Nuovo Mondo, queste varrebbero di più nelle Fiandre rispetto alla Spagna e di più in Spagna rispetto al Nuovo Mondo, a causa di una quantità inferiore di questo tipo di monete disponibili sul mercato. Per tale

⁵⁴ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 8, art. 2.

motivo possono essere acquistati più beni nelle Fiandre rispetto alla Spagna e di più in Spagna rispetto al Nuovo Mondo. Io ritengo, tuttavia, che non sia necessario riconoscere questo quarto tipo di cambio, dato che la differenza evidenziata deriva dalle diverse circostanze in luoghi molto distanti gli uni dagli altri. Questo argomento sarà sufficientemente approfondito quando descriveremo le ragioni che rendono legale nel cambio il ricevere qualcosa in più di quanto consegna il cambiavalute, considerata la distanza tra un luogo e un altro.

Navarro distingue sette categorie di cambi, soltanto alcuni dei quali includono norme o giustificazioni affinché il cambiavalute riceva legalmente qualcosa in più dei soldi dati.⁵⁵ Ma non vi è alcun bisogno di aumentare i tipi di cambi. Dovrebbe essere sufficiente spiegare i tipi di cambio suggeriti in questa disputa per esaminare le norme che rendono legale o meno il ricevere qualcosa di più di quanto è stato dato. Inoltre dovrebbe essere sufficiente spiegare il cambio minuto e il cambio che avviene a causa della diversità dei luoghi e al contempo analizzare altre norme che rendono legale o meno ricevere un valore superiore al capitale.

Gli esperti suddividono i cambi in cambi reali e secchi: si definisce “cambio reale” (*cambium reale*) quello che è un vero e proprio cambio e che permette di trarre lecitamente qualcosa di più del capitale che è stato cambiato, “cambio secco” (*cambium siccum*) quello che non è un vero e proprio cambio, ma è un prestito (*mutuum*), e perciò non permette di guadagnare di più del capitale cambiato. Ossia, nel caso in cui nel cambio si riceva un sovrapprezzo (*incrementum*) solo per la differenza di tempo, questo è un elemento che configura usura. Quest’ultimo è definito “cambio secco” perché, essendo sterile, non può generare frutti o un profitto. Questo è il senso delle parole utilizzate nella bolla di Pio V sui cambi (*de cambiis*) [1571].⁵⁶ Taluni utilizzano la denominazione di cambio secco per descrivere il cambio che avviene quando il cambiavalute consegna del denaro affinché gli venga restituito in seguito con un aumento, anche se questo recupero avviene in un luogo lontano. Ritengo che questo nome derivi anche dal concetto espresso prima, ovvero che tale cambio era considerato di per sé infruttuoso e usurario, in quanto nessun profitto o pagamento può derivare legalmente da esso, come afferma-

⁵⁵ Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca 1556), cap. 17, n. 286; Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca 1556), n. 10.

⁵⁶ N.d.T.: La lettera decretale di Pio V (1566-1572) sui cambi, “In eam pro nostro”, fu emanata il 28 gennaio del 1571. Il pontefice proibì categoricamente la pratica del cambio “secco”, in quanto usurario. Molina cita più volte questo documento (cfr. *disp.* 395). Vedi: *Bullarium Romanum. Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum* [...] a Pio IV ad Pium V, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Vol. VII (Torino, 1862), pp. 884-885.

no gli esperti e come stabiliscono i decreti portoghesi.⁵⁷ Ma esamineremo ulteriormente questo concetto e dimostreremo che tale definizione è stata formulata senza giuste argomentazioni. Navarro afferma che questi esperti chiamano il cambio “secco” perché in esso il cambiavalete consegna il denaro prima di riceverlo,⁵⁸ tuttavia preferisco quanto ho detto in precedenza.

Medina e Corrado dividono anch’essi i cambi in puri e impuri,⁵⁹ definendo puro il cambio che non è mischiato con nessun altro tipo di contratto e impuro quello mischiato con un altro contratto, incluso quello del prestito, del noleggio dei servizi del cambiavalete o simili. Secondo quanto riporta Soto nel secondo articolo citato, è più efficace definire il cambio giusto puro e quello ingiusto impuro. Abbiamo illustrato tutto questo per comprendere meglio quanti solitamente si esprimono in modo diverso su questa questione.

⁵⁷ *Ord. Man.* lib. 4, tit. 14 § *antepenult.*

⁵⁸ Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, no. 286; Azpilcueta, *Comentario*, n. 10.

⁵⁹ Medina, *De cambiis*, q. 2; Konrad Summenhart, *Opus septipartitum de contractibus*, q. 99, *suppositione* 5.

DISPUTA 399

NEL CAMBIO MINUTO È LEGALE CHE IL CAMBIAVALUTE
RICEVA UN INCREMENTO SUL PREZZO CHE LA LEGGE
HA STABILITO PER LE MONETE?

Appare evidente che il cambio minuto (*cambium minutum*) è utile allo Stato, poiché accade sovente che le persone abbiano bisogno di monete di valore inferiore per acquistare beni di uso quotidiano, per fare una piccola elemosina, o per acquistare altri beni per i quali monete di valore elevato non avrebbero alcuna praticità. Al contrario, coloro che intendono risparmiare una somma ingente di denaro o portarla altrove hanno bisogno di cambiare monete di piccolo taglio con altre di taglio maggiore, così come coloro che si trasferiscono in un luogo dove le monete della loro terra d'origine non hanno alcun valore hanno bisogno di cambiarle con altre che siano accettate ovunque essi vadano. Per questo e altri scopi, lo Stato ritiene sia utile avere dei cambiavalute che abbiano a disposizione diversi tipi di monete per scambiarle al momento giusto con coloro che ne hanno bisogno.

In virtù di quanto precisato e in accordo con l'opinione degli esperti, affermiamo quanto segue: così come nel contratto di vendita e in tutti gli altri contratti commutativi nei quali è necessario rispettare la parità tra quanto viene dato e quanto ricevuto, affinché questi contratti siano equi e non vi siano obblighi di restituzione, allo stesso modo nello scambio in cui del denaro viene cambiato con altro denaro dovrebbe esserci parità. Questa è la legge che regola i contratti commutativi, tra i quali vi è il cambio. Tuttavia il denaro possiede un valore stabilito per legge. Da questo punto di vista, il suo valore è invariabile sia per colui che lo offre sia per colui che lo richiede. La questione riguarda principalmente quali norme o giustificazioni permettano al cambiavalute di ricevere a giusto titolo qualcosa di più dell'equivalente di quello che egli dà, considerando il valore stabilito delle monete cambiate.

Dobbiamo affermare che, come ritenuto anche dagli esperti, i cambiavalute possono legalmente ricevere un giusto prezzo per il servizio o dallo Stato o da quelle persone che richiedono il cambio quando lo Stato non le paga, purché tale prezzo non sia ingiustificato rispetto ai servizi resi. Se il prezzo fosse ingiustificato, vi sarebbe l'obbligo di restituire la somma addebitata in eccesso rispetto al rigoroso e preciso prezzo del servizio

reso. I principali servizi resi dal cambiavalute sono: raccogliere e disporre di monete di generi differenti per coloro che vogliono cambiarle; essere presenti per le loro attività sia di persona sia attraverso delega nel luogo pubblico deputato ai cambi, disponibili per la clientela; contare il denaro che danno e quello che ricevono e altri compiti simili. Tutte queste attività meritano una giusta retribuzione.

Nel regno di Castiglia, chiunque può ricoprire la funzione pubblica del cambiavalute senza alcun addebito. Tuttavia, essi devono essere eletti nella regia curia dal re in persona. In altri luoghi, invece, costoro vengono scelti dai giudici e dai governatori (i cosiddetti *regidores*) delle città in cui devono ottemperare ai propri doveri.⁶⁰ Secondo queste leggi,⁶¹ essi possono ricevere il seguente onorario: 4 *maravedís* per il cambio di un *castellano*; 3 *maravedís* per il cambio di una *doppia* o un *ducato*; 2 *maravedís* per un *fiorino*, e lo stesso vale per il *ducato*.⁶² Navarro ricorda che a Salamanca, quando insegnava nell'illustre accademia, vi era un cambiavalute pubblico che solitamente addebitava un solo *maravedí* per il cambio di un *ducato*.⁶³

In Portogallo vi è il divieto – per dare o ricevere monete d'oro che hanno corso legale in questo regno, coniate qui o altrove – di percepire qualsiasi maggiorazione oltre al valore legale delle monete;⁶⁴ è anche prevista una multa che priva la persona del valore delle monete, metà del quale viene consegnato all'accusatore e metà è destinato al riscatto dei prigionieri. A ciò si aggiunge la pena di un esilio di due anni in Africa, eccetto nel caso in cui il cambiavalute sia stato nominato per quel luogo dal re e che questi gli abbia esplicitamente concesso un determinato surplus nei guadagni. In questo caso egli potrebbe ricevere l'incremento in modo legittimo. Nel caso in cui non gli sia stato assegnato alcun pagamento extra, egli non potrebbe ricevere nulla e dovrebbe essere soggetto alle stesse penalità degli altri, nonostante la nomina reale. Tuttavia, dato che il sovrappiù che il cambiavalute riceve a giusto titolo non viene ricevuto per il denaro che consegna ma per il servizio che effettua, è ragionevole credere che vi siano in realtà due contratti nel cambio, ed entrambi siano considerati giusti. Il primo consiste nel cambio di denaro con denaro dello stesso valore, il secondo nel noleggio dei servizi del cambiavalute, per i quali egli riceve tale giusta compensazione. Come affermato nella disputa 304, secondo l'opinione di Navarro, Medina, Major e altri, in un prestito il mutuante potrebbe non ricavare nulla dal prestito oltre al capitale ma potrebbe, a causa della natura stessa del

⁶⁰ N.R. 5.18.1.

⁶¹ N.R. 5.18.4.

⁶² N.R. 5.21.62.

⁶³ Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca, 1556), cap. finale.

⁶⁴ *Leis extravagantes*, part. 4, tit. 11, legge 4, § 9.

contratto (*ex natura rei*), ricevere un compenso moderato per contare il denaro e per altri servizi. Parimenti egli potrebbe ricevere un compenso moderato per le attività citate.

Non è sicuro se i cambiavalute privati non nominati dallo Stato per compiere questo lavoro, possano riscuotere una maggiorazione economica anche per le responsabilità ricoperte a favore di coloro che richiedono un cambio, come computare denaro e altri servizi. Cajetan nega ciò nel suo *opusculum* sul cambio,⁶⁵ perché – egli afferma – prima di tutto il conteggio del denaro non deve essere ricompensato con un pagamento, in quanto è sempre stato effettuato gratuitamente. In secondo luogo, talora la persona che richiede il cambio conta una quantità maggiore di denaro rispetto al cambiavalute. In terzo luogo, l'azione del contare del cambiavalute è la stessa eseguita dalla persona che richiede il cambio. Tuttavia gli esperti affermano l'opposto, ovvero che i cambiavalute privati, così come i cambiavalute pubblici, potrebbero legalmente ricevere, in conformità alla natura della cosa stessa, un aggio moderato per il conteggio del denaro o per altri simili servizi. Quello che essi potrebbero riscuotere legalmente, invece, dovrebbe essere inferiore a quanto riscuote il cambiavalute pubblico, poiché il compito di quest'ultimo comporta molte più spese e lavoro, come ho affermato precedentemente. Questo è ciò che dicono Medina (sebbene egli sembri suggerire diversamente nel penultimo paragrafo della precedente questione, 1.a), Soto, Navarro, Corrado, Biel, Silvestre e altri.⁶⁶ Il motivo è dovuto al fatto che tale servizio merita una remunerazione, sebbene modesta, ragion per cui la prima argomentazione (cioè quella che convinse Cajetan) dovrebbe essere negata. Alla seconda argomentazione rispondiamo affermando che, anche se il cambiavalute conta il denaro che consegna così come quello che riceve, entrambe le azioni sono eseguite su richiesta del cliente, per cui entrambi i computi dovrebbero essere retribuiti, così come il mutuante dovrebbe essere remunerato per il servizio di contabilità, sia quando dà il prestito sia quando gli viene restituito. In effetti entrambe le azioni sono compiute a beneficio del debitore ed egli potrebbe rifiutare venissero svolte, se non intende realizzare l'attività di prestito. Questo è il motivo per cui dovrebbe essere proibito, nella terza argomentazione, che un lavoro venga retribuito con un altro, poiché

⁶⁵ Tomás de Vio Cajetan, *De cambiis* (Milano, 1499), *tract.* 7, cap. 1, 6.

⁶⁶ Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 2 e q. 1, § *penúlt*; Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 9; Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 288; Azpilcueta, *Comentario*, n. 19; Konrad Summenhart, *Opus septipartitum de contractibus* (Hannover, 1500), q. 99, *conc.* 5; Gabriel Biel, *Commentarii doctissimi in IV sententiarum libros* (Brescia, 1574), *disp.* 15, q. 11, a. 3, *dub.* 12; John Major, *In quartum sententiarum quaestiones utilissimae* (Parigi, 1521), q. 37; Diego de Covarrubias y Leyva, *De collatione veterum nummismatum* (Venezia, 1581), cap. 7, n. 4; Silvestre de Prierias, *Sylvestrina summa, qua summa summarum merito nuncupatur* (Lione, 1555), *verb. usura*, t. 4, q. 7, *pronunc.* 3.

questo non accade nemmeno nel caso del credito, dal momento che tutto il lavoro è eseguito a beneficio del richiedente il prestito o il cambio.

Questa spiegazione dovrebbe essere considerata corretta in sé e per sé, perché lo Stato potrebbe vietare, quando si effettuano dei cambi, il guadagno di una quantità maggiore del valore delle monete cambiate. Questo è previsto dallo Stato per il proprio bene, per impedire l'aumento del prezzo delle monete e che gli stranieri trasportino oro o argento fuori dal paese a un prezzo maggiorato, cosa che causerebbe un danno allo Stato stesso.

Soto nell'opera citata afferma, nella terza conclusione, che in questo regno di Portogallo era già in vigore una legge che vietava a tutti, salvo ai cambiavalute nominati dallo Stato, di riscuotere un aggio sui cambi. Navarro afferma invece il contrario, nel già citato titolo 19, dove dichiara che, anche se in questo regno è vietato assumersi le responsabilità di un cambiavalute pubblico su decisione propria, non si vieta tuttavia il cambio con soggetti privati e nemmeno di ricavare un profitto da tale cambio. Egli cita in proposito le leggi che regolano questa situazione e rimprovera Soto per non aver menzionato la legge che supporta la sua tesi. Covarrubias, invece, condivide l'opinione di Soto e cita a sostegno le leggi vigenti. In queste leggi vige però soltanto il divieto di adempiere ai compiti di un cambiavalute pubblico di corte, senza essere stati nominati dal re o dai giudici o da governatori in altri luoghi. Queste leggi non proibiscono a tutti gli altri di svolgere cambi in privato. L'intento è forse di vietare ai soggetti privati di riscuotere un incremento per il cambio minuto a causa delle leggi che oggi regolano le monete d'oro (discuteremo di ciò tra poco), e che vietano l'incasso di qualsiasi aumento, come afferma Gutiérrez.⁶⁷ Abbiamo già spiegato che questa è la legislazione vigente in Portogallo, ma io ritengo che abitualmente in nessuno dei due regni si applichi una riscossione da parte dei privati per il cambio minuto.

Vorrei avvertire che quanto dichiarano Soto e Covarrubias – ovvero quando venga promulgata una legge che proibisce di riscuotere qualsiasi cosa per il cambio minuto vi è l'obbligo di restituire quanto era stato ricevuto – è una questione complessa, in quanto potremmo avere a che fare con il giusto prezzo ricevuto per il servizio incluso nel cambio. Quand'anche il principe proibisse in questo caso tale aumento in nome del bene comune dello Stato (nella legge è sufficiente che una norma vieti qualcosa per far sì che se essa viene utilizzata il contratto sia nullo),⁶⁸ tuttavia si tratterebbe del giusto compenso. Esso deriverebbe dalla natura stessa della prestazione per i beni scambiati. Inoltre, da quanto affermato nella disputa 88, specialmente se si conferma il suo primo argomento, le regolamentazioni non soggette a quanto stabilisce la legge non impedi-

⁶⁷ Juan Gutiérrez, *Practicarum quaestionum circa Leges Regias Hispaniae* (Salamanca, 1589), lib. 2, q. 178.

⁶⁸ Cod. 1.14.5.

scono di ricevere il giusto compenso. Questo è il motivo per cui io ritengo che violando tali regole, si commetta soltanto un peccato di disobbedienza nei confronti del principe; una disobbedienza che per la sua particolare tipologia non costituisce affatto un peccato mortale. Ma se quanto venisse ricevuto eccedesse per natura della prestazione i limiti del giusto compenso, in tal caso il peccato sarebbe certamente mortale, poiché si sarebbe ricevuto un guadagno maggiore del giusto e sussisterebbe dunque l'obbligo di restituirlo.

Vi è anche un altro modo perché i soggetti privati possano ottenere legalmente un profitto. Ciò è possibile quando nel luogo in cui avviene il cambio essi cambiano denaro che non ha valore in quel luogo ma in un altro, e successivamente portano questo denaro in quell'altro luogo dove vale di più, oppure lo cambiano con viaggiatori che si stanno dirigendo proprio in quel posto. Così intendono fare un favore senza incorrere in alcuna perdita per loro. Per questo motivo i residenti in un paese solitamente fanno affari cambiando denaro proveniente da altri regni. Questo denaro non avrebbe alcun valore nel luogo in cui avviene il cambio, per una quantità inferiore. Per poter fare ciò acquistano da altri paesi denaro che non ha valore nel luogo in cui avviene il cambio. Lo comprano quindi a buon prezzo in modo legale, dato che non vale nulla in quel paese. Successivamente portano il denaro acquistato in tal modo in un luogo dove ha un valore stabilito per legge; oppure lo cambiano con viaggiatori che si stanno dirigendo in tale luogo secondo il valore legale che esso ha in quel paese. Medina, Cajetan e altri concordano su questo.⁶⁹ Notiamo, tuttavia, che talvolta il prezzo è talmente basso che non corrisponde nemmeno al valore intrinseco del metallo delle monete. È il caso, ad esempio, delle monete d'argento portoghesi. Tale operazione di cambio sarebbe scorretta, e vigerebbe l'obbligo di restituire la quantità che manca per il prezzo giusto più basso. Poiché se il prezzo pagato per le monete fosse inferiore al prezzo dell'argento venduto in lingotti, il contratto sarebbe sicuramente illecito e vi sarebbe l'obbligo di restituirlo per il prezzo giusto più basso.

⁶⁹ Medina, *De cambiis*, q. 9 § ult.; Cajetan, *De cambiis*, cap. 6.

SULLE DIVERSE MONETE D'ORO E D'ARGENTO CHE SONO
STATE CONIATE NEL TEMPO IN CASTIGLIA E IN PORTOGALLO.
SUL LORO VALORE AL MOMENTO DELLA CONIAZIONE
E ATTUALMENTE SUL VALORE DEI LINGOTTI D'ORO
E D'ARGENTO IN QUESTI REGNI IN PERIODI DIFFERENTI

Per capire meglio le informazioni che forniremo sugli scambi, dobbiamo approfondire gli argomenti presentati nel titolo di questa disputa, poiché conosciamo meglio le monete della Castiglia e del Portogallo rispetto a quelle di altri regni. In effetti, le informazioni che riportiamo sulle monete provenienti dalla Castiglia e dal Portogallo dovrebbero aiutarci a comprendere anche gli aspetti da considerare per le altre monete, una volta acquisite le informazioni relative alle leggi sulle monete e alle loro caratteristiche.

Per maggior chiarezza, considerate che una mezza libbra (*selibra*) d'oro e d'argento, che gli spagnoli chiamano *marco* e in altri luoghi *marca*, è una moneta che pesa 8 onces; l'oncia a sua volta è divisa in 8 ottavi, che gli Ebrei chiamano *adharcon*, e i Greci e i Latini chiamano *dracma*. Gli Spagnoli, alterando il nome greco-romano, la chiamano *drama*, *adarama* o *adarme*. Suppongo che, così come accade con molte parole nella nostra lingua, *adarama* sia una parola che gli Spagnoli hanno ereditato dagli Arabi che avevano occupato i territori spagnoli e la cui lingua è molto simile a quella ebraica. Nel regno di Castiglia la metà di un ottavo – ovvero la sedicesima parte di un'oncia – si chiama *drama* o *adarama*, e quindi mezza libbra contiene 64 ottavi, dato che le 8 onces nella mezza libbra, moltiplicate per 8 ottavi, fanno 64 ottavi. L'ottavo d'oro pesa 72 *grani*.

Considerate altresì che per esprimere il grado di purezza o di impurità dell'oro gli orafi dividono la mezza libbra, o qualsiasi altra quantità di oro, in 24 parti, chiamate carati (*caracta*), in spagnolo *quilates*. Inoltre, ogni carato viene diviso in quarti, in ottavi e in altre parti proporzionali simili – alcune più grandi e altre più piccole. Quando l'oro è molto puro e non è mischiato con nessun altro metallo, esso viene chiamato oro a 24 carati (in spagnolo si dice: *de veinte y quatro quilates*), perché mezza libbra, o qualsiasi altro peso di quell'oro, ha 24 parti d'oro e nessuna di altri metalli. Questo è l'oro detto *obryzum*, che in greco (*obryzos*) significa “puro/sincero” e anche “raffinato”. Altri credono che il nome derivi da *Ophir* [Re I 9, 28; 10, 11] ma l'etimo è incerto. Quando una mezza libbra d'oro contiene 23 parti d'oro e una parte di un altro metallo (argento, rame o qualsiasi altro), viene chiamato oro a 23 carati. Quando 22 parti d'oro sono mischiate

con due parti di un altro metallo, viene definito oro a 22 carati e via dicendo. Parimenti, per esprimere la purezza o l'impurità dell'argento dividono la mezza libbra (o qualsiasi altro peso) in 12 parti chiamate *denarios* (*denari*). Perciò, quando la mezza libbra d'argento non è mischiata con nessun altro metallo ma è argento puro, viene chiamato argento a 12 *denari*; quando 11 parti d'argento sono mischiate con una parte di un altro metallo è chiamato argento a 11 *denari*, e gli spagnoli affermano di avere un *denaro* di *liga*, che di conseguenza è valutato come argento con meno *denari*, in quanto più *denari* di altri metalli sono mischiati in esso. Il *denaro*, a sua volta, è diviso in 24 parti, ognuna delle quali si chiama *grano* d'argento, che pesa molto meno del *grano* d'oro.

Considerate, inoltre, che nel regno di Castiglia, secondo Covarrubias,⁷⁰ il re Ferdinando e sua moglie, la regina Isabella,⁷¹ ordinarono di coniare *ducats* d'oro a 23 carati e $\frac{3}{4}$, perciò ad ognuno di questi mancava solo un quarto di carato per essere oro purissimo. Una minuscola parte di un altro metallo era mischiata con l'oro per dargli maggiore consistenza, dato che l'oro della massima purezza manca di solidità e si piega troppo facilmente. Con mezza libbra d'oro battevano 65 *ducats* e $\frac{1}{3}$. In questo modo ogni *ducato* conteneva un ottavo di un'oncia d'oro. Prendendo da ognuno dei 64 *ducats* i *grani* necessari per fabbricare un ulteriore *ducato* e un terzo di un altro per coprire le spese di coniazione facevano sì che ogni *ducato* contenesse meno di un ottavo di un'oncia d'oro, quasi un *grano* e mezzo in meno. Proprio questi stessi regnanti ordinarono l'emissione, da quello stesso oro, di una moneta chiamata *dobla* che valesse il doppio di un *ducato*. Altri multipli sono monete che valgono un quintuplo del *ducato*, del valore di 5 aurei, chiamato *quintupla*, un'altra che chiamano *décupla*, e altre che valgono 20 e 50 *aúreos*. In tale regno, il *ducato* vale 11 *reales* d'argento e un *maravedí*, e il *real* d'argento vale 34 *maravedís*, ragione per cui il *ducato* vale 375 *maravedís* ($11 \times 34 + 1$). Questo è il motivo per cui ritenevano che mezza libbra d'oro non monetato valesse 24000 *maravedís* (dato che $64 \times 375 = 24000$), assegnando per le spese di coniazione un *ducato* e $\frac{1}{3}$ extra prelevato dalla mezza libbra.⁷² Ma i *ducats* prodotti con mezza libbra valevano 24500 *maravedís*, poiché un *ducato* e $\frac{1}{3}$ che era stato preso per le spese dai 64 ottavi d'oncia, usati per produrre gli altri 64 *ducats*, valeva 500 *maravedís*.

Da quanto detto si evince, prima di tutto, la ragione per cui un *maravedí* è stato aggiunto agli 11 *reales* d'argento del prezzo di un *ducato*: attribuire alla mezza libbra di quell'oro un valore di 24000 *maravedís* e far sì che ogni *ducato* avesse una *dracma* d'oro, così da togliere da ognuno dei 64 *ducats* i *grani* necessari per produrre un *ducato* e $\frac{1}{3}$ per

⁷⁰ Diego de Covarrubias y Leyva, *De collatione veterum nummismatum* (Venezia, 1581), cap. 3, n. 2, *in princ.*; n. 2 § 1; N.R. 5.21.1.

⁷¹ N.d.T.: Ferdinando II d'Aragona (1452-1516) e la regina Isabella I di Castiglia (1451-1504).

⁷² N.R. 5.21.4.

le spese di coniazione. Capiamo anche che le *dracme* del Vangelo [Lc. 15, 9] pesavano come i nostri *ducati* o come i *reales* d'argento, lo vedremo meglio in seguito, poiché, per dimostrare ciò, dovete solo aggiungere alle monete d'oro e d'argento quanto è stato detratto da ogni *dracma* per le spese. Sono chiamate *dracme* per il peso delle monete, ma erano d'argento e non d'oro. E le *didracme* che, come è citato nel Vangelo [Mt. 17, 23-24], venivano usate per pagare le tasse, pesavano 2 *dracme* e valevano 2 *reales* d'argento. Inoltre, possiamo dedurre che quando furono coniatati quei *ducati*, il *grano* d'oro valeva almeno 5 *maravedís* e $\frac{1}{4}$, perché un ottavo di un'oncia d'oro pesa 72 *grani*, che, al tasso di 5 *maravedís* per *grano*, ammonta a 360 *maravedís*. I 15 *maravedís* necessari per completare 375 *maravedís* hanno 60 quarti di *maravedí*, in modo tale che, affinché un *grano* d'oro avesse valore in quei 5 *maravedís* e $\frac{1}{4}$, erano necessari solo dodici quarti di *maravedí*.

Con il tempo, quell'oro purissimo divenne molto richiesto in numerosi paesi tanto da essere esportato dai territori spagnoli. Questo è il motivo per cui, come afferma Covarrubias,⁷³ Carlo V ordinò la coniazione di monete d'oro da 22 carati,⁷⁴ che venivano chiamate *corone* o *scudi*. Sessantotto *scudi* pesano come una mezza libbra, e il valore di ogni *scudo* è di 10 *reales* e 10 *maravedís* oppure, l'equivalente, 350 *maravedís*. Se si sottrae uno *scudo* pagato come dazio al re per ogni mezza libbra, più un *tomin* e $\frac{3}{4}$ per la coniazione, il valore di mezza libbra di un lingotto d'oro a 22 carati equivale a 23331 *maravedís*,⁷⁵ poiché il *tomin* ha 12 *grani* d'oro e vale 2 *reales* d'argento. Quindi un *tomin* e $\frac{3}{4}$ hanno 21 *grani* e valgono 3 *reales* e mezzo d'argento, ovvero 119 *maravedís*. Questa quantità, insieme allo *scudo*, il cui valore era di 350 *maravedís*, equivale a 469 *maravedís*. Se tale somma venisse sottratta dai 23800 *maravedís*, mezza libbra d'oro prodotta da questo genere di lingotto varrebbe 23381 *maravedís*. La mezza libbra d'oro a 23 carati aveva 95 quarti di carati d'oro e un quarto di un altro metallo. La mezza libbra d'oro a 22 carati aveva soltanto 88 quarti di carati d'oro e 8 quarti di un altro metallo, poiché 23331 *maravedís* divisi per gli 88 quarti di un carato equivalgono a 265 e $\frac{1}{11}$ *maravedís*. In base a tale calcolo, questo è il valore di ogni carato. Di conseguenza, una mezza libbra di un lingotto d'oro a 23 carati e $\frac{3}{4}$, che ha sette quarti di carato in più, vale, dopo che gli *scudi* sono stati coniatati, 25186 *maravedís* più sette undicesimi. Poiché la mezza libbra d'oro a 22 carati contiene due carati di lega, della quale due parti sono d'argento e una di rame, ne consegue che tale mezza libbra d'oro a 22 carati possiede un carato e $\frac{3}{4}$ d'argento, oppure $\frac{2}{3}$ di carati di rame. Perciò, dato che la mezza libbra d'argento vale in

⁷³ Covarrubias, *De collatione veterum nummismatum*, cap. 3, n. 2, *in princ.*; n. 4, § 1; N.R. 5.21.10.

⁷⁴ N.d.T.: Carlo V d'Asburgo (1500-1558), regnò dal 1516 al 1556.

⁷⁵ N.R. 5.21.46.

questo regno 65 *reales* d'argento,⁷⁶ il carato d'argento ha un valore di 92 e $\frac{1}{12}$ *maravedís*, cosicché un carato e $\frac{1}{3}$ devono valere quasi 123 *maravedís*. Se sottraete questa quantità da 25186, la mezza libbra d'oro a 23 carati e $\frac{3}{4}$ vale 20066 *maravedís*, dopo che sono stati conati gli *scudi*. Perciò un ottavo di un'oncia di questo lingotto vale 391 e $\frac{39}{64}$ *maravedís*. Pertanto, se aggiungete i 500 *maravedís* detratti per le spese di coniazione, otterrete il valore esatto del *ducato* di quel periodo.

Nell'anno 1566, il nostro re Filippo II⁷⁷ aumentò il valore di ogni *scudo* a 400 *maravedís*, senza cambiare il loro peso o la quantità di oro o argento nella lega, di modo che mezza libbra di *scudi* valesse 27200 *maravedís*, che è il loro valore attuale.⁷⁸ Se sottraete uno *scudo* (che oggi vale 400 *maravedís*) per le imposte del re, più 141 per le spese di coniazione, che è quanto si paga oggi a Siviglia dove prima se ne pagavano soltanto 119, la mezza libbra di questo lingotto d'oro vale 26659 *maravedís*. Se dividete questa quantità per gli 88 quarti di carati d'oro della massima purezza contenuti nella mezza libbra (dato che le altre 8 parti sono in lega), troverete che ciascun quarto di carato d'oro della massima purezza varrà circa 303 *maravedís* (dato che $26659 \div 88 = 302,943$). I 7 quarti di carati d'oro puro contenuti anche nella mezza libbra d'oro a 23 e $\frac{3}{4}$ di carati valgono oggi circa 1222 *maravedís*. Per questo motivo la mezza libbra d'oro con la quale sono fatti i *ducats*, senza togliere nulla per la lega, vale oggi circa 27900 *maravedís*.

Attualmente quasi nulla viene defalcato in ragione della lega, perché, da quanto ho verificato a Siviglia, essa è solo in rame e non contiene argento. L'ottavo di un'oncia di questa massa vale circa 435 *maravedís*, ovvero 12 *reales* d'argento e 27 *maravedís*. È lo stesso valore di un *ducato* di questa massa se si aggiungono 541 *maravedís* per le spese di conio, usate per compensare la mancanza d'oro in ognuna al fine di ottenere l'ottavo di un'oncia. La legge numero 13, menzionata precedentemente, tuttavia stabiliva che i *ducats* valessero 429 *maravedís*, e noi dobbiamo rispettare la legge. Forse mi sfugge qualche cosa per spiegare questo prezzo inferiore, o forse, avendo fatto ricorso a un aiuto esterno per i calcoli (dato che non conosco bene l'aritmetica), qualcosa potrebbe essere stato computato erroneamente. Ritengo però che quanto spiegato chiarisca gli argomenti successivi.

A tale proposito, è necessario evidenziare tre punti fondamentali. In primo luogo, gli orafi castigliani e i rispettivi aiutanti di zecca applicano nella coniazione le misure dei carati non per le mezze libbre d'oro, bensì per l'oro delle monete chiamate *castellanos*. Questi valgono 16 *reales* d'argento o 544 *maravedís*, se sono di 22 carati. Ciò è stabilito

⁷⁶ N.R. 5.21.5.

⁷⁷ N.d.T.: Filippo II d'Asburgo (1527-1598). Fu re di Spagna dal 1556 al 1598.

⁷⁸ N.R. 5.21.13.

sempre dalla legge numero 13. Essi affermano che il carato di massima purezza del *castellano* vale oggi 24 *maravedís* più alcuni *grani* di un altro *maravedí*, e dato che 50 di queste monete pesano mezza libbra, ritengono sia molto facile usare tale moneta come unità di conto dei carati. In secondo luogo, anche se la massa d'argento ha in questo regno un valore tale che la mezza libbra non possa eccedere il prezzo di 65 *reales* d'argento, nessun prezzo è fissato per l'oro in lingotti, ma solo per le monete ottenute da questi, detratti il costo della coniazione e l'imposta pagata al re. In terzo luogo, la legge proibisce agli orafi di produrre oggetti d'oro che non siano di 24 carati meno un ottavo di carato, o 22, o 20 carati.⁷⁹ E questa stessa legge prevede sanzioni per coloro che vendono oggetti d'oro con meno carati di quelli indicati.

In questo regno di Castiglia, Ferdinando e Isabella imposero la coniazione dell'argento da 11 denari e 4 *grani* nella proporzione di 67 *reales* d'argento tagliati su mezza libbra, per cui essi contenevano 20 *grani* di lega di un altro metallo: il rame.⁸⁰ Questo valeva 34 *maravedís*, come è evidente nella legge 4 della stessa sezione. Mezza libbra di questo argento in lingotti veniva valutata in modo tale da non poter essere venduta per più di 65 *reales* d'argento, come è palese nella legge 5 della stessa sezione. Poiché da questa mezza libbra d'argento si coniavano 67 *reales*, come stabilisce la medesima legge citata, ne consegue che ogni *real* quotava soltanto 32 *maravedís* d'argento. E ancora poiché un *real* più un *maravedí* sono pagati per le spese di fusione della mezza libbra, come è evidente nella legge 46 della stessa sezione, e secondo quanto mi è stato confermato da un funzionario pubblico della zecca, ne deriva che i 33 *maravedís* in più sono il guadagno del fornitore dell'argento necessario per produrre i *ducats*. Questo è esplicitamente affermato nella legge 5 della medesima sezione. Fino ad ora, nessuna modifica è stata apportata a quanto abbiamo riferito, così come stabilito dalle dichiarazioni della stessa sezione della legge 13. Vi è una sola differenza in un punto: per mezzo di una *cédula* reale inviata alle zecche nei territori spagnoli fu imposto un tributo di 50 *maravedís* riscossi dal re per ogni mezza libbra d'argento coniata. Questa imposizione è chiamata "signoraggio" (*señoraje*). Questo è il motivo per cui una persona che porta in zecca mezza libbra d'argento riceve in cambio solo 64 *reales* e mezzo.

Quasi nello stesso tempo in cui Ferdinando e Isabella ordinarono la coniazione dei *ducats*, monete simili furono coniate anche in Portogallo con oro di massima purezza a 24 carati, e lì sono chiamati *cruzados*. Il semplice *cruzado* o *ducato* conteneva un ottavo di oncia d'oro, detratti tre quarti di *grano* per le spese, dato che pesavano 71 e $\frac{3}{4}$ di

⁷⁹ N.R. 5.24.4.

⁸⁰ N.R. 5.21.2.

grano.⁸¹ Il *cruzado* da 10 *ducats*, chiamato *portugués* in quel regno, conteneva 11 ottavi d'oncia e 64 *grani* e mezzo. Mancavano soltanto 7 *grani* e mezzo per completare 10 ottavi, come spiegato nel paragrafo 3 della legge 4 già citata. Poiché il *ducato* vale 400 *reais* in quel regno, ne consegue che mezza libbra di quel lingotto d'oro all'epoca era valutata 25600 *reais*. Ma la mezza libbra d'oro, convertita in quelle monete, valeva 25800 *reais*, con un supplemento per i 48 *grani* che erano stati detratti per le spese dai 64 *ducats*, dato che in quel periodo il *grano* d'oro valeva 5 *reais* e mezzo più una parte di un *septil*. 72 *grani*, al tasso di 5 *reais*, fanno 360 *reais*. Se dividi, poi, per due i 40 *reais* mancanti per completare i 400, otteniamo 80 metà; e se prendiamo da lì 72 metà per i 72 *grani*, ogni *grano* dovrebbe valere 5 *reais* e mezzo più $\frac{1}{72}$ di *reais*, ottenendo così 24 *septiles*.

Al tempo di Carlo V, Giovanni III,⁸² mosso dalle stesse ragioni dell'imperatore, ordinò la coniazione in Portogallo di *ducats* chiamati *cruzados de cruz piquena*. Oggi, però, vengono chiamati *cruzados do meio*, perché sono stati coniati nel periodo tra la coniazione delle monete d'oro con la massima purezza e le altre di una purezza inferiore. L'oro di queste monete era a 22 carati e $\frac{5}{8}$, e contenevano appena una lega di un carato e $\frac{3}{4}$ di un altro metallo. Ognuno pesava 71 e $\frac{1}{4}$, esattamente come i *ducats* d'oro di massima purezza. Tutto questo è contenuto nel paragrafo 5 della legge 4 già citata. Perciò, dato che questi *ducats* mantenevano il prezzo di 400 *reais*, la mezza libbra d'oro impuro iniziò ad avere una quotazione uguale a quella della mezza libbra d'oro di massima purezza. Di conseguenza, Giovanni III ordinò la coniazione di altri *ducats* chiamati *cruzados de cruz de monte Calvario* con oro a 22 carati e $\frac{1}{8}$. Pesavano 72 *grani* e $\frac{7}{8}$, ragione per cui ad essi mancava solo un ottavo di un *grano* per completare l'ottavo di un'oncia d'oro, come sancisce il paragrafo 6 della stessa legge. Questo è il motivo per cui, dato che questi *ducats* mantenevano il prezzo di 400 *reais*, mezza libbra di quest'oro impuro iniziò a valere quanto in precedenza mezza libbra d'oro purissimo.

Successivamente, il re Giovanni III in persona ordinò la coniazione di una moneta la più comune in Portogallo quando io vi insegnavo queste materie.⁸³ Era costituita da 22 carati e $\frac{1}{8}$ d'oro. Il suo peso era tale che 30 monete pesavano mezza libbra; ognuna valeva 1000 *reais*, da qui deriva il nome *moedas de mil reais*. Circolavano altre monete che pesavano la metà, per cui una mezza libbra pesava 60 e valeva 500 *reais* e veniva chiamata *moedas de quinentos reais* (come è descritto nei paragrafi 8 e 9 della legge 4 menzionata precedentemente). Di conseguenza, mezza libbra d'oro della massima purezza di 24 carati valeva 25600 *reais*, come è già stato detto. Quando queste nuove monete vennero

⁸¹ *Leis extravagantes*, part. 4, tit. 11, legge 4, § 4.

⁸² N.d.T.: Giovanni III d'Aviz (1502-1557) re del Portogallo dal 1521 al 1557.

⁸³ N.d.T.: Molina entrò nell'ordine dei Gesuiti nel 1553 e fu mandato a Coimbra in Portogallo, dove insegnò filosofia. Nel 1568 si recò all'Università di Evora come docente di teologia, e vi rimase fino al 1584.

coniate, mezza libbra tagliata a 22 carati e $\frac{1}{8}$ dal lingotto di questo oro più impuro, iniziò a valere 30000 *reais*. Di conseguenza il valore delle monete d'oro di massima purezza aumentò con la stessa proporzione, così che non solo il prezzo in monete di 1000 *reais* corrispondesse allo stesso peso (al tasso di 30000 *reais* per mezza libbra), ma anche una quantità maggiore d'oro purissimo corrispondesse a un prezzo maggiore nella stessa proporzione. Tale incremento doveva equiparare il valore della quantità d'oro purissimo delle vecchie monete così da valere 1000 *reais*, sottraendo qualcosa per la lega degli altri metalli contenuti, come era stato sottratto dalle monete provenienti dalla Castiglia. Tutto questo è stabilito nelle *Leges extravagantes*, nella legge 4 già citata. Questa legge ha fissato quel prezzo per le nuove monete d'oro e nel paragrafo 11 proibiva di ottenere un profitto quando esse venivano cambiate e stabiliva una pena equivalente alla perdita del valore delle monete e all'esilio di due anni nei paesi africani. Questo è il motivo per cui il prezzo stabilito dalla legge era il prezzo effettivo. Tuttavia, i commercianti stranieri iniziarono ad offrire 1100 *reais* per monete da 1000 e 550 *reais* per le monete da 500. Improvvisamente però, mentre insegnavo queste materie, molti accorsero per offrire a quel prezzo grandi quantità di queste monete, pur essendone consapevoli i senatori e altri funzionari pubblici, senza che nessuno li fermasse. Anche coloro che si occupavano delle finanze del governo e dei beni del re lo fecero. Probabilmente quello che descriverò contribuì in buona parte al formarsi di questo evento.

L'argento delle monete portoghesi contiene solo 11 denari e questo significa che vi è mischiato un denaro intero di un altro metallo.⁸⁴ Di conseguenza nelle Fiandre, in Germania e in altre nazioni essi non valgono più dell'argento contenuto, prendendo in considerazione anche la loro impurità. Il re Sebastiano⁸⁵ ordinò, nella legge citata, che dalla mezza libbra di questo tipo d'argento dovessero essere coniate 24 *tostones*, dal valore di 100 *reais* ognuno. Perciò la mezza libbra valeva 2400 *reais* o i corrispondenti 6 *cruzados*. Dato che coloro che portavano l'argento in zecca pagavano 60 *reais* per le spese di coniazione, come stabilisce la legge, ne derivò che all'epoca la mezza libbra di quel tipo d'argento valesse 2340 *reais* in lingotti. Il nonno di Giovanni III⁸⁶ aveva ordinato di coniare 26 *tostones* dalla mezza libbra d'argento di quel tipo, e per questo, all'epoca di Giovanni III, mezza libbra di questi *tostones* iniziò a quotare 1600 *reais*, ovvero 6 *cruzados* e mezzo, come stabilisce la medesima legge. Prima di Giovanni III, i *tostones* pesavano di più, ma tutti i *tostones* valevano 100 *reais*, nonostante la diversità di lega. Inoltre, il re Sebastiano ordinò nella seconda legge di questa sezione che i *tostones* coniat

⁸⁴ *Leis extravagantes*, part. 5, tit. 8, legge 1.

⁸⁵ N.d.T.: Sebastiano I d'Aviz (1554-1578) re del Portogallo dal 1557 al 1578.

⁸⁶ N.d.T.: Ferdinando d'Aviz (1433-1470).

da Giovanni III mantenessero lo stesso valore, e che nessuno potesse rifiutarli quando venivano usati per pagare beni o debiti. Durante questo periodo il *real* d'argento valeva 36 *reais* e $\frac{2}{7}$ in Portogallo, di modo che 11 di essi valevano 400 *reais*, ovvero un *cruzado*. Il re Sebastiano nella legge citata, nell'anno 1558, decretò che questo fosse il loro prezzo e, pena alcune sanzioni, nessuno avrebbe potuto domandare di più.

In quel periodo, nelle Indie Orientali, il *real* d'argento valeva 60 *reais* e in Africa valeva 40 *maravedís*. Venivano preferiti ovunque ed erano usati per negoziare al posto delle monete d'argento portoghesi. Dalla regione dell'Etiopia chiamata *Mina* portarono in Portogallo una grande quantità d'oro e consegnarono molto oro in cambio di monete d'argento. Questo è il motivo per cui, in quel tempo, per inviare grandi quantità di queste monete nelle Indie Orientali, molti comprarono *reales* d'argento a un prezzo maggiore di quello legale, senza che la legge sopra citata potesse fermare questa pratica. Persino il re e i suoi ministri lo fecero. Tutti erano preoccupati del fatto se fosse legale o meno comprare queste monete in Portogallo a un prezzo maggiore di quello legale. Mentre insegnavo tali materie e mentre il re Sebastiano si preparava ad andare in Africa,⁸⁷ il prezzo del *real* d'argento improvvisamente quotò in Portogallo 40 *reais*, facendo sì che 10 di essi iniziassero a valere 400 *reais*, ovvero un *cruzado*. Questo avvenne senza che nessuna legge fosse stata promulgata ma semplicemente perché il re iniziò a pagare i salari e i beni a quel prezzo. Anche i ministri del re obbligavano i soggetti privati ad accettare i *reales* d'argento allo stesso prezzo. Da allora i *tostones* furono conati con un peso di due *reales* e mezzo; con mezza libbra coniavano 28 *tostones*, ciascuno del valore di 100 *reais*. Ma chi pagasse le spese della coniazione e a quanto questa ammontasse io non saprei dirlo poiché vivo lontano. Questo aumento del valore dell'argento in quel regno fece salire la quotazione di quelle monete sino a 1500 *reais* e portò a un repentino saccheggio del regno e alla scomparsa della maggior parte di esse, disponibili invece in altre epoche. Ho sentito che i commercianti ne portarono da questo luogo in Castiglia ingenti quantità, e vendettero ogni moneta da 1000 *reais* per 33 *reales* d'argento, le quali, portate in Portogallo, erano stimate 1320 *reais*. Questo è il motivo per cui feci avvertire il re Sebastiano che sarebbe stato opportuno aumentare il prezzo dell'oro, e questo è quello che insegnavo. Ma fu tutto inutile, e anche oggi i *tostones*, sia i vecchi sia i nuovi di peso minore, vengono scambiati per lo stesso prezzo di 100 *reais*. Ciò provocò una loro lenta scomparsa sia perché venivano portati all'estero sia perché venivano consegnati agli orafi per trasformarli in lingotti d'argento, per essere poi venduti a un prezzo maggiore di quello che hanno oggi in Portogallo. Parimenti, oggi vi sono molte persone che cam-

⁸⁷ N.d.T.: Riferimento alla disastrosa campagna militare portoghese contro i Mori del Marocco, dove il re stesso trovò la morte nel 1578.

biano anche quelle monete d'oro, sebbene siano poche, per il prezzo di 1000 *reais* – o almeno questo accadeva fino al giorno in cui lasciai il regno.⁸⁸

Vorrei ora darvi un avvertimento: anche se il valore delle monete d'oro o d'argento dovesse aumentare o diminuire, la moneta di rame, chiamata *real* in Portogallo, manterrebbe lo stesso valore quando si tratta di pagare quantità di *aúreos* o altre monete per imposte o sanzioni stabilite dalla legge, come si è visto nella disputa 312. Esse, però, non avrebbero lo stesso valore se si trattasse di cambiarle in luoghi diversi, secondo la pratica comune dei commercianti, dato che 10 *reales* che valgono 400 *reais* in Portogallo, nonostante essi valgano 374 *maravedís* in Castiglia, non sono pagati 11 *reales* in Castiglia, ma solo 10, cambiandoli a parità di condizioni e lasciando da parte, per il momento, l'aumento del prezzo dovuto al cambio. Questo è il motivo per cui in questi cambi si dà più importanza al fino dell'argento, paragonandolo a una stessa quantità d'argento, o al fino d'oro, paragonandolo a un'uguale quantità d'oro della stessa purezza, rispetto alla quantità di rame e al suo prezzo in luoghi diversi. Perciò tra i commercianti quando il *real* d'argento portoghese valeva 36 *reais* e $\frac{2}{7}$, il *maravedí* castigliano valeva più del *real* di rame portoghese a un tasso in cui 36 *reais* e $\frac{2}{7}$ superavano 34 *maravedís*. Per lo stesso motivo i *real* d'argento venivano cambiati come monete dello stesso valore tra il Portogallo e la Castiglia, e cambiavano un *ducato* per un *ducato*, considerati equivalenti, anche se il *ducato* valeva 400 *reais* in Portogallo e 375 *maravedís* in Castiglia. Per questo motivo, poiché il valore del *real* d'argento aumentò in Portogallo a 40 *reais*, il *real* di rame portoghese vale oggi meno di un *maravedí* al tasso in cui 40 *reais* superano 34 *maravedís*.

Quando il valore del *real* d'argento aumentò, i due *ducati* continuarono ad essere cambiati alla pari tra il Portogallo e la Castiglia, anche se valevano 400 *reais* da una parte e 375 *maravedís* dall'altra. Questo fatto spiega perché, dato che il valore del *real* d'argento aumentò in Portogallo a 40 *reais*, il *real* di rame portoghese vale oggi meno del *maravedí* al tasso in cui 40 *reais* superano 34 *maravedís*. Questo è il motivo per cui, quando il valore del *real* d'argento aumentò a 40 *reais* e il peso del *tostón* d'argento portoghese diminuì, anche il valore del *real* di rame portoghese diminuì. Di conseguenza tra i commercianti il valore di quelle monete portoghesi aumentò rispetto alle monete in rame, così come aumentò quando si acquistavano beni. La legge diventa irragionevole quando non riesce ad aumentare il valore di quelle monete paragonate alla moneta di rame, perché bisogna essere stolti per dare oggi in Portogallo una moneta d'oro, che prima valeva 27 *reales* e mezzo d'argento, in cambio di 25 *reales*, solo perché in Portogallo il prezzo del *real* d'argento è salito a 40 *reais*, specialmente perché quella stessa moneta vale molto di più se viene portata in Castiglia o in qualsiasi altro paese. Ancor di più ciò è stolto se si considera che oggi con 40 *reais* non si comprano più beni che prima con 36, visto che

⁸⁸ N.d.T.: Molina lasciò il Portogallo per fare ritorno a Cuenca, la sua città natale, nel 1591.

i prezzi di tutti i beni sono aumentati in Portogallo in modo continuo rispetto a quella moneta di rame. Per tali ragioni, quando il *real* d'argento aumentò a 40 *reais*, il valore delle monete d'oro iniziò giustamente ad aumentare in modo esponenziale rispetto alle stesse monete di rame. Quindi si capisce perché mezza libbra d'oro a 22 carati e $\frac{1}{8}$ valga oggi in Portogallo molto più di 30000 *reais*, al tasso in cui 40 *reais* superano quei 36 e $\frac{2}{7}$. Ho dato tutte queste informazioni sul valore delle monete d'argento in Portogallo per spiegare meglio quanto dirò sui cambi.

L'oro grezzo non ha un prezzo fissato dalla legge in Castiglia e in Portogallo, e nemmeno l'argento in lingotti, eccetto per il fatto che in Castiglia una massa di 11 denari e 4 *grani* non può essere venduta a più di 65 *reales* come mezza libbra. Non è però vietato comprarla per meno e ogni giorno viene acquistata e venduta a prezzi inferiori, ossia quelli che ognuno riesce a spuntare. È facile, perciò, rispondere alla domanda se il seguente acquisto d'argento sia giusto o ingiusto e se vi sia o meno l'obbligo di restituire il guadagno. Molte persone, quando necessitano di denaro, vendono gli oggetti artistici in argento che possiedono, e quando li offrono in vendita agli artigiani e ai commercianti essi non ricevono un prezzo migliore rispetto all'argento non lavorato, anche se il prodotto artistico a volte è di grande valore. Inoltre costoro non ricevono per l'argento più di 64 *reales* per una mezza libbra, di modo che, a prescindere dal valore artistico, devono ridurre di un *real* ogni mezza libbra. Il problema è se questo acquisto sia ingiusto e se vi sia l'obbligo della restituzione. Io ritengo che la risposta dovrebbe essere la seguente: dato che non viene violata nessuna legge umana e gli artigiani e i commercianti investono in questo materiale ingenti quantità di soldi di modo che, una volta che l'argento è stato purificato e adattato, essi possano rivenderlo ad un prezzo maggiore, la transazione non dovrebbe essere ritenuta ingiusta purché, date le circostanze e nella saggia opinione dell'uomo, costoro non vadano oltre il giusto prezzo più basso (questo è il modo di comprare degli artigiani a causa della loro attività, così come il libraio compra i libri che riceve a un prezzo più economico per rivenderli in seguito a un prezzo maggiore, allo stesso modo la merce offerta vale meno). Tuttavia, può succedere che il valore artistico dell'oggetto sia così alto che alta è la speranza di riuscire a rivenderlo in un breve arco di tempo ad un prezzo maggiore. In tal caso, talvolta, l'acquisto può essere considerato ingiusto, con l'obbligo di restituire la differenza fino a raggiungere il prezzo più basso, anche se mezza libbra è stata pagata 65 *reales* e indipendentemente dal fatto che in questi casi il prezzo sia soggetto a un'oscillazione tra un massimo e un minimo giusti. Nessuno dovrebbe condannare gli usi accettati dalla consuetudine, dato che questa ha una grande influenza sul prezzo di questi acquisti, tanto che non devono essere ritenuti ingiusti.⁸⁹

⁸⁹ Vedi App. crit. nota 4.

Talvolta, coloro che vendono questo genere di oggetti stringono un patto con coloro che li comprano, di modo da affidarli loro in conto vendita, così che possano recuperarli entro un certo tempo per una certa quantità maggiore di denaro rispetto a quello che ricevirebbero al momento dell'affido. Alcuni sono scettici sulla liceità di questo contratto, sospettando che nasconda usura. Io sostengo queste possibilità: affinché quel contratto sia legale e giusto, si dovrebbero rispettare le seguenti condizioni: la prima vendita dovrebbe essere una vendita autentica, in modo tale che se durante il periodo in cui il compratore sta aspettando il pagamento l'oggetto si deteriora, tale oggetto non sparisca per l'acquirente. Questa prima vendita dovrebbe essere giusta, secondo quanto abbiamo detto. Una seconda possibilità è quella che prevede una cifra superiore in favore del primo proprietario, qualora questi la possa ottenere da un diverso acquirente. In questo caso il prezzo non dovrebbe essere fissato una seconda volta, cioè quando il bene viene recuperato. Queste condizioni impediscono al contratto di essere usurario o ingiusto e lo rendono un contributo spontaneo del primo acquirente in favore di colui che vendette per primo l'oggetto, promettendo di non rivenderlo a una terza persona per un certo periodo di tempo. Abbiamo descritto tutto questo nella disputa 376, dove abbiamo fornito anche vari esempi chiarificatori.

Infine, quello che abbiamo spiegato in questa disputa dovrebbe aiutarci a capire meglio quanto seguirà. In passato, in questo regno di Castiglia, vi erano *ducats* che valevano 375 *maravedis* e, in Portogallo, questi stessi *ducats* o *cruzados* valevano 400 *reais*, e il denaro veniva portato da un luogo a un altro per saldare i contratti. In molti contratti sono stati menzionati i *ducats*, non solo in questi regni, ma anche nelle relazioni commerciali con altre province. Anche oggi si svolgono scambi e altri tipi di contratti in cui i Castigliani acquistano molti beni ricorrendo sempre ai *ducats* come moneta di riferimento. Tuttavia per molto tempo non vi è stata in questi regni una moneta che valesse come il *ducato* e tutt'oggi esso è pagato, compensando il valore dell'oro, con una somma uguale di denaro conteggiato con altre monete. Così si può constatare facilmente nell'uso quotidiano.

DISPUTA 401

SE POSSA ESSERE LEGALMENTE RICEVUTO UN PREZZO
MAGGIORE DI QUELLO FISSATO DALLA LEGGE PER LE MONETE
ALLE QUALI L'AUTORITÀ PUBBLICA ASSEGNÒ UN DETERMINATO
VALORE AL MOMENTO DELLA CONIAZIONE

Quanto è stato detto nella disputa precedente spiega ciò che analizzeremo di seguito. Occorre prestare attenzione alla presenza di una consuetudine, accettata in alcune province come l'Italia e le Fiandre, secondo cui il prezzo comune stabilito dalla legge non è considerato così rigido da non oscillare in base alla maggiore o minore abbondanza di monete o alla quantità di persone che le vorrebbero, come accade con i prezzi di beni non fissati dalla legge. Mi riferiscono, ad esempio, che a Roma, anche se il valore comune dello *scudo* d'oro è di 11 *giulii* e mezzo, quel valore in monete di rame aumenta improvvisamente – anche del doppio in un mese – e diminuisce successivamente. E la maggiore o minore abbondanza di queste monete di rame dipende dalla scarsità e dalla domanda degli *scudi*, così come da altre circostanze. In tutti i luoghi in cui ciò avviene non vi è alcun dubbio sulla liceità di ricevere un incremento ulteriore.⁹⁰

La difficoltà sembra presentarsi in quei luoghi ove il prezzo della moneta è stabilito dalla legge tramite l'autorità pubblica in modo tale da mantenerlo stabile, come accadeva nei territori della Spagna e in altre province, dove erano soliti fissare la quotazione delle monete. Tuttavia, anche in quel caso, talvolta è legale, per cause di "lucro cessante", ricevere qualcosa di più del prezzo legale, considerando la stima della quantità di quel profitto. Se una persona, per esempio, ha risparmiato del denaro per portarlo in un altro luogo dove valeva di più, o per acquistare merci in un luogo dove le monete del proprio luogo di residenza non potevano essere acquistate, o soltanto perdendo parte del loro valore, questa persona potrebbe, nel cambio di queste monete con altre, riscuotere l'importo che è valutato come lucro cessante. Questa è l'opinione di molti, tra cui Giovanni de Medina.⁹¹ Alla fine della disputa 364, in un caso simile, abbiamo affermato che il proprietario di una certa quantità di grano, il cui prezzo è stabilito dalla legge, potrebbe

⁹⁰ Vedi App. crit. nota 5.

⁹¹ Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 3, § *antepenult.*

ricevere, per lucro cessante, una cifra maggiore di quel prezzo se stesse progettando di portarlo in un luogo dove varrebbe di più. Tuttavia il commerciante di grano, in questo caso, dovrebbe agire con discrezione. Per lo stesso motivo, se un artigiano che aveva acquistato le monete da usare per ricoprire d'oro gli oggetti prodotti, le prestasse a qualcuno che le richiede insistentemente facendo perdere all'artigiano il beneficio che sperava di ottenere dal suo lavoro, potrebbe ottenere in cambio, insieme al prezzo comune delle monete, l'importo che ritiene sia il profitto del quale è stato privato.

In Portogallo è vietato distruggere monete d'argento o comandare che vengano distrutte per produrre oggetti artistici o per altri motivi, anche se sono monete provenienti da un altro regno. Per queste infrazioni è prevista la sanzione di un esilio decennale in Africa, insieme alla perdita di metà dei beni, da dividersi tra l'informatore e il fisco reale.⁹² La stessa sanzione si applica se si scelgono le monete più pesanti e si rivendono in seguito in base al loro peso. Chiunque compia una di queste azioni, anche se fosse il ministro del re incaricato di riscuotere il denaro, sarebbe punibile con la pena di morte e la perdita di tutti i suoi beni. Dubito che tale legge così rigorosa venga realmente applicata, facendo giudicare l'artigiano o il soggetto privato che fonde alcune monete d'argento per produrre un oggetto artistico colpevoli in questo caso di peccato mortale, specialmente dopo che il *real* d'argento è aumentato fino a raggiungere un prezzo di 40 *reais*, mentre il peso del *tostón* è diminuito, come si è detto nella disputa precedente. Infatti, se tale legge fosse confermata con tutta la sua forza e continuasse ad essere applicata, in quanto vi sono le stesse circostanze di quando venne promulgata, non vi sarebbe alcun dubbio che tale comportamento verrebbe considerato un peccato mortale, a causa della gravità del reato e per il danno provocato allo Stato. Come dimostra l'esperienza, sono infatti le monete più pesanti e dello stesso valore ad essere distrutte. Tuttavia, questa legge non riguarda le monete d'argento che non hanno valore in Portogallo, come afferma chiaramente la legge.⁹³

Nel regno di Castiglia è anche proibito, con la pena di morte e la perdita di tutti i beni, fondere monete d'oro, d'argento o di rame o portarle fuori dal regno.⁹⁴ Capisco però che questa legge promulgata dai "Re cattolici" non venga applicata alle vecchie monete che oggi sono assai rare e sono state sostituite da altre, soprattutto se sono quelle fuse per dorare alcuni oggetti, dato che il loro valore è qualcosa di insignificante e il trascorrere del tempo e le circostanze hanno reso di fatto una simile pratica legale.

⁹² *Ord. Man.* lib. 5, tit. 6 § *ult.*

⁹³ *Leis extravagantes*, part. 4, tit. 11, legge 3 § 3-9.

⁹⁴ N.R. 5.21.67; N.R. 8.17.6.

Sebbene il cambio di monete nello stesso posto debba avvenire a pari valore, se ci fossero motivi per temere che in un breve lasso di tempo una moneta possa essere svalutata dall'autorità pubblica, essa potrebbe essere comprata legalmente a un prezzo inferiore a quello legale, in quanto la paura e la probabilità di svalutazione fanno perdere valore alle monete. Allo stesso modo i soldi che corrono il rischio di essere perduti in una tempesta o per altri pericoli in mare vengono giustamente acquistati a un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge. Questa è l'opinione di Medina nell'ultimo paragrafo dell'opera citata in precedenza. Tuttavia, nel periodo in cui queste monete non sono svalutate dall'autorità pubblica, esse possono essere cambiate legalmente al prezzo fissato, poiché, in verità, mantengono il loro valore, in quanto possono essere date e spese per gli stessi usi per i quali venivano spese senza timori di svalutazione.

Medina, nella disputa citata,⁹⁵ dichiara che quando vige la legge che stabilisce il valore di una moneta, non è legale ricevere per tale moneta un prezzo maggiore di quello stimato, anche se il metallo col quale la moneta è fatta può essere utile per molti scopi. Per esempio, se si tratta di oro di molti carati (come accade sovente con le monete antiche), essa è utile per dorare oggetti, per le decorazioni, per la cura di determinate malattie e altre simili motivazioni. Medina afferma ciò, perché quando una moneta è valutata si prendono in considerazione la purezza del metallo e i suoi possibili usi. Solo dopo aver stimato tutte queste caratteristiche, si fissa il valore del metallo sul quale viene applicato un marchio legale, rendendolo così una moneta. Perciò, così come con il grano non è legale ricevere un prezzo maggiore di quello stabilito per legge, poiché il prezzo legale è imm modificabile; non è nemmeno legale, nel caso delle monete, ricevere un prezzo superiore a quello legale. Qualora fosse riscosso un prezzo superiore, vi sarebbe l'obbligo di restituire la parte eccedente. Medina aggiunge anche che nel caso in cui vi fosse la consuetudine di ricevere per determinate monete una cifra superiore al prezzo stabilito dalla legge e il principe o il senato lo sapessero e non punissero o non cercassero di evitarlo, si potrebbe pensare che sia la volontà del principe a determinare la mancata applicazione della legge su questo punto specifico, ragion per cui tale incremento sul prezzo legale potrebbe essere accettato senza timori. Aggiungerei che, da quel momento in poi, tale supplemento rientra nei limiti del giusto prezzo naturale, che non è rigido e nemmeno vincolante, come sarebbe invece il prezzo legale. Questo è il motivo per cui Medina ritiene che la pratica di ottenere una maggiorazione per certe monete d'oro antiche non debba essere sanzionata e che non sussista l'obbligo della restituzione del guadagno. Secondo questa opinione, dobbiamo decidere se i primi che iniziarono a ricevere l'aumento, prima del presunto tacito consenso del principe, commisero un peccato,

⁹⁵ Medina, *De cambiis*, q. 3, § *ante penult.*

e se hanno l'obbligo di restituirlo a coloro dai quali ricevertero il denaro, dato che allora la legge era ancora in vigore.

Soto, Navarro, Covarrubias, Silvestre e Cajetan affermano che una moneta può essere considerata da due punti di vista:⁹⁶ come moneta coniata e come metallo intrinseco, ovvero come oro di maggiore o minore purezza, di maggiore o minore peso. Essi affermano che, considerate tutte le circostanze, se una moneta aveva un certo valore come metallo, sarebbe legale ricevere un prezzo superiore a quello stabilito dalla legge. Ciò è motivato dal fatto che il prezzo si riferisce alla moneta in sé, ovvero al prezzo da pagare per gli acquisti, nonostante quel valore sia stato assegnato prendendo in considerazione il metallo con cui essa era stata ottenuta e le sue possibili applicazioni. Molti aggiungono che nessuno dovrebbe essere obbligato a dare per una moneta un prezzo superiore a quello stabilito dalla legge e nemmeno riceverlo come se avesse un valore inferiore a quello legale, ragion per cui dovrebbe essere legale acquistarle al loro prezzo legale e rivenderle successivamente a un prezzo maggiore.

Vi presenterò brevemente la mia opinione in merito. Occorre anzitutto precisare che quando le monete sono coniate con un valore fissato per legge, il materiale che le compone non vale mai di più rispetto al valore stabilito, anche se sono prese in considerazione tutte le agevolazioni possibili. Inoltre, non si raggiunge il valore pieno, dato che le spese di coniazione e il tributo pagato al principe sono detratti dal metallo col quale le monete vengono coniate. Sarebbe irragionevole che un principe ordinasse che fosse coniata una moneta con un valore nominale (*pretium*) inferiore al costo del metallo col quale essa è fatta. Il valore è fissato prendendo in considerazione l'abbondanza di un certo metallo in quel momento, le sue possibili applicazioni e tutte le altre circostanze, così che è improbabile trovare un prezzo migliore per quel metallo. Quanto afferma Medina è vero.

Dovremmo anche aggiungere che il semplice fatto di coniare una moneta d'oro con meno carati e un peso inferiore, e di fissare il suo prezzo uguale o addirittura superiore a quello delle monete disponibili fino a quel momento, permetterebbe di presupporre che cessi di essere in vigore la legge che aveva stabilito il prezzo delle monete precedenti, e ugualmente che ognuno possa aumentare il prezzo di queste monete – entro i limiti di quanto è naturalmente giusto. La giustizia richiede che, tutto considerato, beni di ugual valore abbiano un prezzo eguale, a meno che il principe non abbia ordinato diversamen-

⁹⁶ Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 9; Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 288; Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca, 1556), cap. ult., n. 20; Diego de Covarrubias y Leyva, *De collatione veterum nummismatum* (Venezia, 1581), cap. 7, n. 3; Silvestre de Prierias, *Sylvestrina summa, qua summa summarum merito nuncupatur* (Lione, 1555), verb. usura, 4, q. 3; Tomás de Vio Cajetan, *De Cambiis* (Milano, 1499), cap. 6.

te per una giusta causa. Infatti, sarebbe irrazionale e ingiusto che egli ordinasse ciò senza un valido motivo, dato che fissare prezzi diversi a beni di uguale valore senza una giusta causa è irrazionale e dannoso per i sudditi.

Le leggi della Castiglia e del Portogallo concordano con questa nostra dottrina in modo chiaro ed evidente. Per questa ragione, per esempio, quando Filippo valutò gli *scudi* di modo che da quel momento in poi valessero 400 *maravedís*,⁹⁷ e ordinò che per nessun motivo si potesse ricevere un prezzo maggiore, dichiarò anche che i *ducats* conati da Ferdinando e Isabella con oro più fino avessero un valore maggiore di quando erano stati conati, a causa del loro maggior peso e della maggiore quantità d'oro. Questo è il motivo per cui egli ordinò che valessero 429 *maravedís*, come abbiamo spiegato nella disputa precedente. Non si può negare che prima dell'aumento del prezzo degli *scudi* nessuno potesse condannare a giusto titolo la ricezione di un prezzo proporzionato per questi *ducats*, proprio per il maggior peso e la maggiore quantità di oro purissimo. In Portogallo, la legge illustra ugualmente il valore maggiore del *grano* d'oro del *cruzados* a 24 carati rispetto al valore del *grano* d'oro delle monete a 22 carati e $\frac{1}{8}$. Essa afferma che il *grano* d'oro di queste ultime monete vale 6 *reais* e mezzo, mentre il valore del *grano* d'oro delle prime monete era di 7 *reais* più un terzo di un *septil*;⁹⁸ in questo modo si spiega il valore del *grano* nelle monete con valore intermedio.

In terzo luogo, è importante sottolineare che quando le monete d'oro sono coniate e viene stabilito per esse un valore, vi è solitamente una grande abbondanza di quel tipo d'oro, e il valore è fissato in base alla sua abbondanza, considerando tutte le circostanze. Se le circostanze dovessero cambiare nel tempo e se quelle monete d'oro purissimo fossero trasportate fuori dal regno (sia pure per usarle per la doratura o per la decorazione di oggetti), e divenissero quindi molto rare e ricercate, e per questa ragione il valore del metallo di tali monete aumentasse notevolmente, tuttavia non si dovrebbe, a questo punto, presumere che i legislatori vogliano conservare vigenti leggi che fissavano i tassi precedenti. Se poi anche lo volessero, questo non sarebbe né giusto né onesto, in quanto tali monete potrebbero essere vendute per il loro giusto prezzo naturale non solo come beni, ma come valore, col quale pagare tutte le altre cose, senza che vi sia nessun peccato o obbligo di restituzione. Come ritiene giustamente Medina, l'obiettivo (*ratio*) della moneta è sempre il medesimo, da qualsiasi punto di vista venga considerato. Nel caso descritto, buoni ministri pubblici, all'altezza del loro compito, non si oppongono e non puniscono coloro che procedono in questo modo e non usano nemmeno il loro potere per perseguirli duramente e ingiustamente; però essi adattano l'interpretazione delle leggi alle circostanze e capiscono che tali leggi non possono più essere applicate, perché

⁹⁷ N.R. 5.21.13.

⁹⁸ *Leis extravagantes*, part. 4, tit. 11, legge 4, § 3-9.

le circostanze sono cambiate rispetto al momento in cui le leggi furono promulgate. Di conseguenza, anche se le leggi di Ferdinando e Isabella sono incluse nella citata sezione 21, libro quinto della *Nueva Recopilación*, in quanto la maggior parte dei loro contenuti sono ancora validi, esse non si applicano al tasso del valore del *ducato*, come il re Filippo in persona dichiarò nella legge 13 citata in precedenza. Anche prima di questa dichiarazione tale misura aveva già cessato di essere in vigore, come abbiamo indicato. Nemmeno le parole usate per ordinare di sottostare a questi tassi mantengono la loro coerenza. Il re Filippo, infatti, ordinò che per nessuna ragione un prezzo maggiore di quello che egli stesso aveva stabilito dovesse essere chiesto per gli *scudi*, perché quando questa legge venne emanata vi era, come vi è tutt'ora, un'ingente quantità di *scudi* disponibile sul mercato. Quando giunse però il momento di trattare gli antichi *ducats*, egli definì il loro valore in quel momento, considerando il prezzo che gli era stato attribuito e senza aggiungere quelle parole che affermano che per nessun motivo dovrebbe essere legale ricevere per essi un prezzo maggiore. Questo fu stabilito anche in ragione della loro rarità, della necessità di averli e della loro utilità per alcune cose, cosicché sarebbe stato legale ricevere per essi il loro intero valore naturale, presupponendo la sussistenza di queste circostanze. È dunque legale in qualsiasi momento ricevere per ogni moneta quanto sarebbe legale ricevere per un pezzo d'oro dello stesso peso e della stessa purezza. Questo perché l'oro di quelle monete non perde valore in quanto coniato, ma conserva lo stesso valore in quanto metallo. Al contrario un uguale pezzo d'oro non ha quotazione maggiore sulla base del fatto che sia coniato o non coniato.

Da ciò che si è detto qui ed è stato dichiarato nelle precedenti dispute, risulta facile capire come la legge portoghese che ha fissato il prezzo delle monete d'oro oggi non obblighi nessuno in piena coscienza, ragion per cui un prezzo maggiore può essere ricevuto per quelle monete d'oro meno puro, purché questo ricada nei limiti del loro valore naturale. Lo stesso si può dire delle monete d'oro meno pure, che erano state valutate 1000 o 500 *reais*, dato che la legge che valuta il *real* d'argento perse il suo valore per il fatto che il *real* d'argento incrementò la propria quotazione fino a 40 *reais*. Per la stessa ragione, inoltre, non vi erano più remore né difficoltà nel ricevere per tali monete un prezzo superiore a quello fissato dalla legge quando dovevano essere trasportate altrove, dato che oggi nessuno offre per esse più di 40 *reais*. Sia in Castiglia sia in Portogallo, le leggi hanno stabilito l'aumentato del prezzo delle monete d'oro e quanto valgano. Perciò, se qualcuno intendeva pagare il proprio creditore con queste monete, il creditore sarebbe obbligato a riceverle al prezzo stabilito dalla legge e, in tutta onestà, non potrebbe riceverle come se avessero un prezzo inferiore, poiché il prezzo stabilito dalla legge è il loro prezzo giusto più basso. Infatti non vi è nessuno che le scambi per un prezzo inferiore, a meno che non ignori il loro valore di mercato. Per quanto riguarda il prezzo maggiore col quale alcune monete vengono cambiate oggi, esso può essere accettato in

tutta onestà, anche se supera il prezzo legale. Questo è quanto abbiamo detto circa le monete portoghesi che valgono 1500 *reais*. Tuttavia un creditore non può essere obbligato a riceverle per quel prezzo così alto, dato che il loro supplemento non riguarda il prezzo legale ma quello naturale. Vi sono infatti molte persone che utilizzano queste monete al prezzo fissato dalla legge in precedenza. Così finché nient'altro viene ordinato o dichiarato, si potrebbe ritenere che quel prezzo non superi i limiti del giusto prezzo più basso. È il debitore che eventualmente può scegliere di trovare qualcuno che gli dia una cifra maggiore, ed effettui in seguito il pagamento ricorrendo a valute diverse.⁹⁹

⁹⁹ Vedi App. crit. nota 6.

SE UN IMPIEGATO CHE STAVA REGISTRANDO UN PAGAMENTO
IN MONETE D'ORO TRAESSE BENEFICIO DALL'OPPORTUNITÀ
CHE GLI SI PRESENTA DI CAMBIARE QUELLE MONETE
A UN PREZZO MIGLIORE, QUELL'IMPIEGATO POTREBBE
APPROPRIARSI DEL GUADAGNO COSÌ OTTENUTO?

La questione che affrontiamo in questa disputa riguarda una situazione frequente in Portogallo quando ero professore. A quel tempo, vi erano ingenti quantità di monete da 1500 *reis* usate per saldare i debiti oppure consegnate ad una persona incaricata di usarle per comprare merci per i rispettivi proprietari. Secondo quanto abbiamo detto, era possibile cambiare le monete con un supplemento rispetto al prezzo stabilito durante la coniazione senza per questo motivo infrangere la legge. La questione riguarda se sia lecito che la persona incaricata, conoscendo in anticipo chi era disposto a dare tale supplemento o ricercando personalmente quella persona, possa condurre lo scambio, conservare per sé il supplemento e usare il denaro restante per saldare il debito o comprare le merci ordinate. Costui può trattenere per sé il differenziale o dovrebbe restituirlo? E a chi dovrebbe restituirlo?

Lo stesso dubbio sorge nei confronti dei funzionari reali incaricati di riscuotere l'imposta reale e nei confronti di altri operatori in valuta con compiti simili per conto di altri membri dell'aristocrazia. In generale, analogo dubbio vale nei confronti dei depositari, ai quali vengono pagati molti debiti con denaro che essi non hanno l'obbligo di valutare ad un prezzo più alto, e che successivamente, su ordine del re o di chiunque essi siano ministri, usano per pagare salari, debiti e altre spese. Nel periodo intercorrente tra la riscossione e il pagamento, queste persone hanno l'opportunità di cambiare le monete riscosse con altre monete, ottenendo quindi un incremento, e non è certo se essi possano trattenere per sé tale supplemento o debbano restituirlo.

Ritengo che i dubbi relativi a questa questione debbano essere chiariti con le seguenti delucidazioni. Innanzitutto, in tutti i casi sopra citati, se dopo aver cambiato le monete d'oro con un supplemento il funzionario o il depositario comprano altre monete d'oro che sono simili a quelle inizialmente ricevute e con esse effettuano la commissione per l'ordinante, essi possono certamente trattenere il supplemento come risultato del loro ingegno, anche se per ottenerlo possono aver utilizzato il denaro di qualcun altro. Agendo in tal modo, essi non hanno arrecato alcun danno, non hanno leso la persona per

conto della quale negoziarono e nemmeno la persona alla quale dovevano consegnare il denaro, in quanto, come stiamo ipotizzando, hanno consegnato a tempo debito monete dello stesso tipo e dello stesso valore di quelle consegnate loro. Questo dimostra che hanno ben eseguito la loro commissione e possono trattenere il profitto rappresentato dal supplemento. Ciò è confermato da quanto si dirà nella terza conclusione.

Se il proprietario, come spesso accadeva, richiedeva che il debito venisse pagato nella stessa valuta consegnata, perché preferiva il bene del beneficiario rispetto a quello della persona intermediaria del pagamento, e il beneficiario voleva utilizzare questo denaro per spese inferiori con un vantaggio uguale o maggiore nello scambio, l'intermediario era allora obbligato a versare al beneficiario tutti i profitti di cui era stato privato (a meno che non consegnasse monete della stessa qualità di quelle ricevute). Contro la volontà sia dell'ordinante sia del beneficiario, infatti, a quest'ultimo viene negato il giusto vantaggio che avrebbe riscosso con il cambio di monete, ragion per cui vi è un'ingiustizia ed egli dovrebbe ricevere un risarcimento.

Poteva altresì accadere che il beneficiario non intendesse ricevere alcun vantaggio particolare dalle monete perché aveva intenzione di spenderle o di cederle per il loro prezzo comune più basso, e che il proprietario delle monete preferisse regolarmente il bene dell'intermediario a quello del beneficiario, o non se ne preoccupasse affatto. In questo caso, credo che l'intermediario possa trattenere per sé quel profitto e non sarebbe un problema se il mandante pretendesse quel profitto per se stesso e non per il dipendente.

Per dimostrare questa conclusione, è necessario riesaminare quanto abbiamo detto nella disputa 327. Quando l'usuraio, il ladro o il depositario di un bene, nel momento in cui negoziano usando qualcosa che non è loro, guadagnano qualcosa che si consuma con l'uso e che è stata acquisita con l'usura, il furto o ricevuta in deposito, in tali casi essi sono obbligati a riconsegnare solo le cose ricevute appartenenti a qualcun altro oppure altri beni equivalenti. Ciò vale anche per il lucro cessante che i proprietari potrebbero aver subito a causa del ritardo nel risarcimento, sia esso poco, tanto o anche nulla. Da ciò possiamo trarre la seguente argomentazione per dimostrare la prima parte della conclusione. Nel caso presentato, al mandante e al beneficiario non pertiene un profitto superiore alla somma rubata o estorta dall'intermediario per mezzo dell'usura. Perciò, così come né il ladro né l'usuraio hanno l'obbligo di consegnare il profitto ottenuto ma devono corrispondere soltanto quanto avevano preso illegalmente (come abbiamo dimostrato con chiarezza nella disputa sopra citata), così anche l'intermediario, nel nostro caso, non è vincolato a restituire quel profitto, ma egli dovrà rendere soltanto quanto aveva preso.¹⁰⁰ A dire il vero, questo è quello che l'intermediario fa quando versa al beneficiario il denaro per il valore che avrebbe nelle sue mani. Potremmo anche usare

¹⁰⁰ Vedi App. crit. nota 7.

la seguente argomentazione: se l'intermediario non avesse ottenuto alcun profitto col denaro ma lo avesse perso nel gioco d'azzardo o lo avesse speso per comprare beni al loro prezzo più basso (come talvolta accade), e se il beneficiario spendesse il denaro con un cambio migliore, è certo che nessun confessore lo obbligherebbe a restituire il denaro, eccetto la parte che avrebbe potuto essere spesa in un modo migliore. Nel nostro caso, l'intermediario non dovrebbe essere tenuto a versare ulteriori risarcimenti.

Si potrebbero sollevare le seguenti obiezioni. La prima riguarda se il profitto ottenuto dal ladro, dall'usuraio o dall'intermediario derivi da qualcosa che appartiene a qualcun altro e solo dal valore che ha quando il ladro, l'usuraio o l'intermediario se ne impossessano. Di conseguenza, questo profitto non appartiene loro, bensì al proprietario del denaro o al suo beneficiario come frutto di qualcosa di loro proprietà, e non come risultato dell'ingegno dell'agente di cambio, anche se né il mandante né il beneficiario avevano l'intenzione di riscuotere quel profitto. Allo stesso modo si verifica che i frutti di un campo o le prestazioni di un cavallo appartengono al proprietario del campo o del cavallo anche se il proprietario non li aveva riscossi in precedenza.

A questa argomentazione replico accettando le premesse e negando le conseguenze. Infatti, anche se tale profitto deriva dal bene stesso e dal suo valore, tuttavia esso non è frutto di tale bene, ma dell'ingegno della persona che lo negozia e della persona che acquista usandolo a proprio vantaggio o svantaggio. Però, se con quest'uso il bene dovesse deperire, non perisce per il suo proprietario, che deve ricevere un pagamento completo. Colui che negozia col profitto senza possederlo deve esserne responsabile in caso vi sia un reclamo. I frutti di un bene – ottenuti per esempio con un cavallo o da un campo – non costituiscono il bene in sé e nemmeno il suo valore, ma soltanto il loro frutto. Essi rappresentano altresì il prezzo ricevuto per quei frutti, che è conseguente al bene ricevuto – per esempio, per l'uso del cavallo o per le mele prodotte dal campo. Ora, ciò che si guadagna commerciando con un bene a rischio soltanto del negoziante, è frutto del suo ingegno e perciò il profitto a cui noi facciamo riferimento appartiene all'intermediario che ha operato a suo rischio ottenendo un vantaggio.

Ora dovrei continuare dimostrando la seconda parte della conclusione. Si tratta di analizzare il caso in cui colui che ha inviato il denaro sia soddisfatto del fatto che il profitto tratto dallo scambio sia più favorevole per l'intermediario rispetto al beneficiario (o semplicemente questo non gli interessi). In queste circostanze dunque l'intermediario potrebbe trattenersi il profitto, anche nel caso il beneficiario avesse potuto ottenere un maggiore profitto nella transazione. Questo è dovuto al fatto che il denaro inviato – come donazione, pagamento per un debito o in cambio di qualcos'altro – non appartiene al beneficiario fino a quando questi non lo accetta. Finché non avviene l'accettazione, esso appartiene al mandante, che potrebbe annullare la donazione o l'ordine (come è stato detto molte volte nella disputa 263 e in altre). Di conseguenza, qualsiasi cosa il man-

dante o l'intermediario facciano con il denaro prima che avvenga l'accettazione da parte del beneficiario e secondo la decisione presunta del proprietario, che dovrebbe consistere in qualcosa che lui non ritiene disprezzabile, non è dannosa per il beneficiario e non richiede un compenso per averlo privato del profitto che sperava di ottenere attraverso il cambio delle monete. Tuttavia, se colui che trasporta il denaro è un agente (*famulus*) del beneficiario, o qualcuno che aveva accettato il denaro a seguito dei suoi ordini e che lo ha ricevuto a suo nome, allora, dato che il beneficiario ha acquisito la proprietà accettando il denaro (secondo quanto si è detto nella disputa sopra citata e in molte altre), l'intermediario, privando il beneficiario del profitto ottenuto per lo scambio, starebbe commettendo in questo caso una ingiustizia e dovrebbe quindi rimediare per il mancato guadagno e per tutto quello che egli avrebbe potuto riscuotere; anche se l'intermediario avesse ottenuto con le sue transazioni un profitto inferiore o nessun profitto.

La terza parte della conclusione afferma che non vi è alcuna differenza se il mandante preferiva il profitto per se stesso piuttosto che per l'intermediario. In effetti, se l'intermediario avesse rubato il denaro inviato dal mandante, il profitto conseguente non apparterebbe al proprietario del denaro, nonostante il suo desiderio di ricevere tale profitto e di non farlo avere al ladro, che non sarebbe obbligato a risarcire i danni, incluso il lucro cessante. Di conseguenza, nel nostro caso, il profitto non appartiene nemmeno al proprietario del denaro ma all'agente, nonostante la disposizione contraria del padrone.

Occorre evidenziare che talvolta la proprietà di un deposito non appartiene al depositante ma al depositario, che lo riceve a proprio rischio, senza essere obbligato a rendere la stessa cauzione. Questo è il caso dei depositari e dei ricevitori di denaro pubblico, chiamati *almoxarifes*¹⁰¹ o *tesoreros* del re o con altri nomi simili. Di conseguenza, quanto abbiamo detto è ancora più vero perché, anche se essi ricevono monete d'oro al prezzo attuale, ottemperano ai loro obblighi restituendo il valore del denaro in qualsiasi altra valuta e pagano il re – o i suoi ministri o chiunque sia al suo comando – con qualsiasi valuta. Se traggono profitto cambiando le monete, il profitto dovrebbe restare a loro, dato che questo è uno dei vantaggi che ottengono in forma di salario per il loro lavoro.

¹⁰¹ N.d.T.: *almoxarife*, "esattore/tesoriere, amministratore di proprietà reali".

SULL'UTILITÀ DI CAMBIARE DENARO DA UN LUOGO
A UN ALTRO E SUL TIPO DI CAMBIO PER IL QUALE
IL BANCHIERE RICEVE IL DENARO IN ANTICIPO

Nelle dispute precedenti abbiamo spiegato cosa sia il cambio minuto. Approfondiremo ora il cambio di denaro tra un luogo e un altro per mezzo di una cambiale. Questo tipo di cambio è utile e anche necessario per molti motivi, perché spesso qualcuno ha bisogno in un luogo del denaro posseduto in un altro luogo, perché deve trasferire la merce da un luogo a dove ne ha bisogno o perché vuole vivere in tale luogo o per qualsiasi altra spesa. Tuttavia questa persona non può trasferire quel denaro sia perché è vietato esportarlo sia perché non può essere trasportato via mare senza incorrere in grandi pericoli e con la dovuta velocità, a causa di ladri o altri motivi simili, e senza dover sostenere grandi spese, fatiche e inconvenienti. Anche se nessuna di queste circostanze fosse vera, il denaro in questione potrebbe non valere nulla nel luogo in cui egli ne ha bisogno oppure avere lo stesso valore che ha nel luogo dove è posseduto. Per queste e altre ragioni, le persone ritengono sia utile cambiare il loro denaro con quello disponibile in un altro luogo, e ciò per il loro vantaggio personale o per il bene comune. Vorremmo esaminare ora se i banchieri possano o meno addebitare un supplemento in modo legale e ottenere un profitto per questo trasferimento.

Il denaro può avere in luoghi diversi un valore diverso per molte ragioni. Si rende quindi necessario valutare, a causa della differenza di valore, quanto il cambio possa aumentare o diminuire per garantire che quel contratto possa dirsi lecito e giusto. Dobbiamo quindi esaminare prima di tutto se, nel caso in cui il denaro abbia lo stesso valore in entrambi i luoghi, il banchiere possa riscuotere un incremento per il trasporto formale o virtuale eseguito per la persona richiedente il cambio. Questo tipo di cambio può avvenire in due modi: il primo prevede che il banchiere riceva il denaro per poi restituirlo in un luogo diverso, personalmente o attraverso un suo corrispondente. In questo caso non sembra trattarsi di un prestito e, per questo motivo, nemmeno di usura da parte del banchiere. Un esempio può essere dato da qualcuno che ha intenzione di andare a Roma e dà al banchiere 100 in modo tale che quando arriverà a Roma il banchiere o il suo corrispondente gli darà 90. Un'altra possibilità sarebbe quella che il banchiere consegni

prima il denaro per riceverlo lui stesso o attraverso un suo corrispondente in un altro posto con un incremento e in questo caso non sembra sussistere un prestito da parte del banchiere. L'opinione degli esperti su ognuno di questi casi è diversa e discuteremo del primo caso nella presente disputa e del secondo nella successiva.

Tutti gli esperti convergono sul fatto che sia legale addebitare un aumento per il cambio effettuato nel primo caso, purché, nella prudente opinione delle persone, non superi il valore del trasporto formale o virtuale del denaro, considerando la distanza, i pericoli e le restanti circostanze.¹⁰² Re Sebastiano non vietò affatto questo tipo di cambio nella legge che promulgò nel 1570; anzi lo approvò, come è chiaro a chiunque legga la suddetta legge. Analogo provvedimento si legge anche nella bolla di Pio V sui cambi [1571].

La ragione di tale accettazione dei cambi è la seguente: il trasporto del denaro per colui che richiede il cambio giustifica un prezzo, dato che il mulattiere e il navigatore addebitano legalmente il pagamento per il trasporto di denaro. Essi addebitano di più quanto maggiori sono la distanza, i pericoli lungo il percorso, la quantità di denaro e altre circostanze che possono far aumentare il valore del trasporto. Quindi il banchiere riceve anch'egli legalmente il compenso che corrisponde al trasporto effettuato. Nonostante, in generale, il banchiere non sia colui che effettua materialmente il trasporto, perché in luoghi remoti egli ha impiegati o corrispondenti che effettuano il pagamento del denaro (come affermano giustamente gli esperti), la persona richiedente lo scambio in un certo luogo riceve lo stesso servizio come se i banchieri stessi trasportassero le monete in quel luogo. Il fatto che essi possano farlo più facilmente rispetto ad altri e con spese minime, senza nessun pericolo e nessuno sforzo, è dovuto alla loro intelligenza e alla loro organizzazione. Per questo ad essi non è impedito di addebitare un compenso proporzionato ai servizi resi. Notate, tuttavia, che i loro mezzi per portare in molti luoghi o prendere somme di denaro al servizio di non una, ma più persone, e la possibilità di dedicarsi al contempo ad altre attività lucrative fanno diminuire il valore del trasporto in questione. In tal caso il banchiere potrebbe addebitare ingiustamente ad ognuno degli interessati una cifra supplementare come se avesse effettivamente preso il denaro per una sola persona e non per molte. Il giusto prezzo di questo scambio, che non è fissato dalla legge –solitamente non lo è– non può essere stabilito con assoluta precisione, ma fluttua entro certi limiti posti da una persona esperta. Questo lo abbiamo affermato nella

¹⁰² Konrad Summenhart, *Opus septipartitum de contractibus* (Hannover, 1500), q. 99, concl. 4 e 11, reg. 3; concl. 12, corol. 3, 5, e altri, specialmente 12; Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 4; Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 10, art. 1; Tomás de Vio Cajetan, *De cambiis* (Milano, 1499), cap. 1 e 6; Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 289; Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuris* (Salamanca, 1556), cap. fin., n. 21; Gabriel Biel, *Commentarii doctissimi in IV sententiarum libros* (Brescia, 1574), dist. 15, q. 11, art. 3, dub. 12; John Major, *In quartum sententiarum quaestiones utilissimae* (Parigi, 1521), q. 37; *Ord. Man.* lib. 4, tit. 14 § 5.

disputa 348, dichiarando che i limiti del giusto prezzo naturale devono essere rispettati. Per giudicare se un prezzo sia giusto in questi casi, è utile conoscere l'importo addebitato regolarmente, purché non venga addebitato più di quanto richiedono le circostanze in forza della tirannia di un monopolio o per la sete insaziabile di aumentare il prezzo dei beni. È evidente che la quantità di coloro che richiedono il cambio e la carenza di banchieri causano l'aumento del prezzo di cambio. Al contrario, un gran numero di banchieri e la scarsità di coloro che richiedono il cambio fanno diminuire il prezzo. È quello che accade per tutte le cose: la moltitudine di compratori e la scarsità di venditori provocano l'aumento del prezzo e, al contrario, la moltitudine di venditori e la scarsità di acquirenti lo fanno diminuire. Medina, Navarro e Major l'hanno già osservato nei passi citati in relazione al costo dei cambi, anche se Medina sembra non aver compreso la ragione relativa al trasporto virtuale.

Nel tipo di cambio trattato nella presente disputa e nella successiva vi è una combinazione di due contratti: il primo è il cambio di una moneta con un'altra, che dovrebbe essere effettuato a pari condizioni, mentre il secondo è il noleggio dei servizi e l'attività necessaria per trasportare il denaro (almeno virtualmente). In ragione di quest'ultimo impegno si può ricevere un compenso.¹⁰³ Sia nel cambio di denaro sia nel pagamento della maggiorazione per il servizio reso – o che verrà reso – avviene infatti un passaggio di proprietà.

Nel cambio a cui ci riferiamo nella presente disputa potrebbero verificarsi delle ingiustizie da parte del banchiere; di conseguenza vi sarebbe l'obbligo di restituzione qualora egli addebitasse un supplemento maggiore di quanto giustificato per i servizi resi. Ma in questo caso non c'è usura, dato che il banchiere non concede un prestito né formalmente né virtualmente. Tuttavia, chiunque firmi con lui un contratto di cambio gli concede in modo virtuale un prestito, poiché gli versa prima il denaro in un luogo in modo che gli venga restituito in un altro. La persona che lo concede potrebbe commettere usura, ragion per cui sarebbe obbligato a restituirlo. Questo si verifica, per esempio, se il soggetto versante capisce che il banchiere ha bisogno del denaro in questo luogo ed egli lo consegna al banchiere, in modo tale che il banchiere gli restituisca la stessa quantità in un luogo lontano. In tal caso, egli chiederebbe al banchiere un supplemento rispetto al capitale, derivante dall'impegno di trasportare il denaro in un luogo distante, e questo meriterebbe un onorario. Egli commette perciò usura e deve restituire la quantità che corrisponde al valore del trasporto. Questo è quanto Navarro e altri affermano nelle opere citate. Egli avrebbe l'obbligo di restituire una cifra maggiore se ritiene che il banchiere gli dia una somma di denaro uguale in un luogo dove, per le ragioni che spiegheremo a breve, il denaro dovrebbe valere di più perché, in tal caso, riceverebbe virtualmente un

¹⁰³ Vedi App. crit. nota 8.

incremento per il denaro anticipato. Qualora il denaro avesse lo stesso valore nei due luoghi e la distanza tra di essi non fosse eccessiva, si potrebbe presupporre che il banchiere riduca il supplemento per generosità o come ricompensa per altri favori, perché il compenso per il trasferimento sarebbe esiguo. Però, se il compenso fosse ingente, occorrerebbe avere sufficienti ragioni per convincersi che il banchiere lo assolva dal suo pagamento. Se due persone avessero bisogno di trasportare il denaro, una da Lisbona a Toledo e l'altra da Toledo a Lisbona, anche se una di esse fosse un banchiere e l'altra no, sarebbe legale consegnare il denaro in un luogo per far sì che l'altra persona restituisca la stessa cifra in un luogo diverso. Infatti, come vedremo nelle prossime dispute, nessuno dei due può vendere legalmente il trasporto virtuale del denaro, e sarebbe ancora più sensato risarcire tutti quanti per i rispettivi trasporti nei modi consentiti dalla legge.

SE SIA LEGALE CHE IL BANCHIERE ADDEBITI
UN SUPPLEMENTO PER IL CAMBIO QUANDO ANTICIPA
IL DENARO IN UN LUOGO PER RECUPERARLO IN UN ALTRO

Alcuni esperti hanno ritenuto questo tipo di cambio illegale e usurario e hanno obbligato la persona a restituire il surplus ricevuto. Essi hanno giustificato la loro opinione affermando che il banchiere non trasporta realmente alcun denaro, il che costituirebbe l'unica ragione per cui egli potrebbe ricevere legalmente tale incremento di denaro. Sembra infatti non esserci nessun'altra ragione che giustifichi un incremento, se non il fatto di dover attendere il pagamento futuro. Questa situazione si potrebbe configurare come un prestito formale o virtuale e perciò usurario. La maggiorazione così ottenuta sarebbe dunque considerata una forma di usura. Questa opinione è sostenuta nelle ordinanze portoghesi,¹⁰⁴ quando questo contratto è condannato come usurario e si considera il banchiere che agisce in questo modo passibile delle sanzioni stabilite contro gli usurai.

Tuttavia molti esperti sembrano condividere l'opinione opposta, ovvero che tale contratto di cambio non dovrebbe essere ritenuto usurario, a meno che l'incremento non venga ricevuto a causa del ritardo nel pagamento, piuttosto che per il servizio e il trasporto virtuale del denaro. Questo è quanto affermano Corrado, Cajetan, Soto, Navarro, Giovanni de Medina e altri.¹⁰⁵ Infatti la legge promulgata da re Sebastiano (il 5 novembre 1577) autorizza questa attività nei quattro mercati del Portogallo, dove prima non c'erano mai stati. Tale legge autorizza, non solo durante le fiere ma anche in altri luoghi, di ricevere a Siviglia un cambio di denaro che verrà restituito con un incremento in Portogallo. Nella sua bolla sui cambi Pio V non solo non respinge questa legge, ma la approva in modo esplicito.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ord. Man.* lib. 4, tit. 14 § 6.

¹⁰⁵ Konrad Summenhart, *Opus septipartitum de contractibus* (Hannover, 1500), q. 99; Tomás de Vio Cajetan, *De cambiis* (Milano, 1499), cap. 6; Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 10, art. 1; Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 289, 290, 294; Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuris* (Salamanca, 1556), cap. *fin.*, n. 25; Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 4 e 5.

¹⁰⁶ Vedi App. crit. nota 9.

Questa prassi può essere approvata osservando che il denaro consegnato in un luogo lontano ha un valore talmente esiguo che la sua consegna potrebbe essere retribuita con gli stessi beni dati in garanzia. Visto che il denaro proveniente da un luogo lontano necessita di essere trasportato con lavoro e a spese del contraente. Per questo vi deve essere una giusta remunerazione. Per questa ragione, quando il banchiere anticipa il denaro in un luogo e concorda di ricevere il saldo in un altro, il ricevente non deve occuparsi degli oneri per il trasporto. Il cambiavalute potrebbe allora riscuotere un ammontare pari a quello richiesto da un altro intermediario per una analoga transazione. Di conseguenza, il denaro che il cambiavalute ha consegnato nel luogo dove si trova la persona può essere pagato nel luogo lontano citato nel contratto. Tuttavia ciò sembra non essere rilevante nel caso in cui questo cambiavalute abbia un rappresentante nel luogo in cui si trova il denaro, che gli permetta di effettuare il suo trasporto senza oneri, poiché si tratta di qualcosa che accade *per accidens*. Tale servizio potrebbe essere valutato in termini monetari.

Questo è quanto afferma Cajetan nell'opera già citata e quanto Navarro descrive in modo più approfondito nella citata opera *Comentario* (numeri 62 e 63). Non è importante se il banchiere consegni il denaro prima di ricevere un compenso per esso e per sollevare il cliente dall'impegno del trasferimento del denaro necessario per pagare questo servizio, perché entrambe le azioni dovranno essere retribuite. Questo è dovuto al fatto che egli si aspetta il pagamento sia per il denaro versato sia per il suo trasporto, favore che compie per lui, purché egli non domandi un anticipo per questo servizio, a meno che non sia motivato da lucro cessante. Questo punto è dimostrato, per esempio, dal fatto che il banchiere che riceve il denaro in questo luogo per consegnarlo poi a Roma, non lo deve gravare di oneri e maggiori spese rispetto al banchiere che – con lo stesso obiettivo – consegna il denaro a Roma e che gli verrà restituito successivamente nello stesso luogo. Inoltre, il servizio reso è migliore perché egli dà prima di ricevere. Quello che il banchiere potrebbe legalmente ricevere nel primo caso, potrebbe dunque riceverlo anche nel secondo, dato che non riceve nulla per il pagamento.

Per quanto riguarda le argomentazioni di coloro che hanno un'opinione contraria a questa, possiamo dire che il banchiere in questione trasferisce il denaro almeno virtualmente o come se fosse reale, poiché egli dispensa il creditore dall'onere di trasferirlo, come abbiamo già spiegato. La liceità della maggiorazione è stata dimostrata con una giusta argomentazione. In merito alle ordinanze portoghesi, occorre dire che anche se queste considerano per sua stessa natura illegale il contratto in oggetto, e rendono perciò il banchiere passibile delle sanzioni stabilite contro gli usurai, tuttavia la realtà dei fatti è differente, come è stato dimostrato in precedenza. Per questo motivo i legislatori avevano torto e tale legge è senza valore in tribunale. Dobbiamo aggiungere che il re Sebastiano approvò questo tipo di contratto nella legge che promulgò in seguito.

Da quanto è stato detto, capiamo che chi compra un bene in un luogo distante potrebbe ottenere un prezzo inferiore nel caso in cui il venditore non possa venderlo al dettaglio, se lo avrà trasportato senza grandi oneri. Questo accade anche nel caso in cui l'acquirente possa trattarlo nel luogo in cui si trova senza dover incorrere in spese, oppure possa venderlo facilmente al dettaglio al mercato per un giusto prezzo. Ciò avviene perché, date le circostanze, il bene vale davvero meno per il venditore che è dispensato da tutti gli oneri della vendita. Tutto questo è spiegato in modo approfondito nelle opere già citate di Cajetan e Navarro.¹⁰⁷

Da ciò concludo affermando che quanto fatto dai Genovesi nel regno di Castiglia era giusto. Molti Castigliani lontani da Siviglia avevano redditi annuali in quella città, posseduti dal re per l'ammontare relativo al denaro che egli riscuoteva come tributo. Quando la flotta dal Nuovo Mondo arrivò a Siviglia, i Genovesi consegnarono a queste persone dei proventi annui inferiori nei luoghi dove vivevano, in cambio dei proventi che essi avevano a Siviglia. Non condannano questo scambio di proventi se la differenza è moderata, poiché deve essere valutato l'onere con cui hanno dispensato i proprietari di questi tributi e l'impegno talvolta necessario per recuperare le somme consegnate dai funzionari del re.

Da quanto è stato detto, affermo che non vi è nulla di illegale nei comportamenti sulla cui liceità spesso sono stato consultato a Lisbona. Qui, infatti, molte signore appartenenti alla nobiltà portoghese hanno proventi annuali in Castiglia, solitamente consegnati dai funzionari del re a scadenze fisse. Una parte di tale profitto viene data a un commerciante come pagamento, per far sì che i funzionari del re paghino l'intero importo, mentre il commerciante lo trasferisce a Lisbona e lo consegna alle signore. Alcune signore talora concedono un regalo al funzionario del re, lasciandogli una parte della quantità dovuta, di modo che il pagamento non venga rinviato quando il commerciante si presenta per riscuotere il denaro. A tal riguardo, dopo aver condotto una seria indagine sul comportamento dei suoi funzionari, il re deve stabilire dei parametri chiari su come essi debbano procedere e impedire a loro di ricevere ingiustamente queste regalie. Egli dovrà pertanto trasformare tali pagamenti mercenari in accordi legittimi. Naturalmente egli li dovrà punire e obbligarli a restituire i regali ricevuti. I confessori, a loro volta, dovrebbero interrogare questi esattori su tali pratiche e obbligarli a restituire i doni loro offerti in modo non completamente volontario, così da evitare inconvenienti verso i creditori. Su questa questione mi consultarono alcuni commercianti timorati di Dio e mi dissero che erano andati in quegli stessi posti e avevano ricevuto il denaro di cui avevano bisogno per i loro affari. Successivamente lo avevano restituito a Lisbona attingendo ai depositi che avevano in quella città. Ho dichiarato che per loro questo non

¹⁰⁷ Cajetan, *De cambiis*, cap. 6; Azpilcueta, *Comentario*, cap. fin., n. 62, 63.

rappresenta un impedimento. Le signore di Lisbona in questo caso ricevono legalmente il loro reddito e il commerciante può chiedere in aggiunta quanto speso per il trasferimento del denaro in un luogo tanto distante. Comunque sarà più semplice comprendere tutto questo quando presenteremo la prossima disputa.

Il compenso che tali commercianti ricevono solitamente è il seguente: essi consegnano ad ogni signora l'intera quantità delle monete d'oro dovute (il valore del *ducato* in Portogallo è 400 *reais*, mentre in Castiglia vale 374 *maravedis*). Per ogni *aureo* ricevono in Castiglia 11 *reales* d'argento e in Portogallo solo 10, così da lucrare per ogni *aureo* o *ducato* un *real* d'argento, che sicuramente non sembra eccessivo per riscuotere i proventi in Castiglia e riportarli in Portogallo. Del resto queste pratiche commerciali devono essere affidate al giudizio di persone esperte, i mercanti devono sempre operare con moderazione in questi affari, specialmente quando queste operazioni richiedono poco lavoro, scarso impegno e nessun rischio.

Per quanto riguarda il tipo di cambio a cui ci riferiamo in questa disputa, occorre sapere che nulla viene riscosso per il ritardo nel pagamento, qualora fosse richiesto un surplus per questi motivi questo sarebbe usurario e passibile di restituzione. Infatti, non è legale ricevere soldi in più per la differenza temporale che intercorre a motivo del trasferimento tra i diversi luoghi nelle transazioni concordate. Questo venne stabilito da Pio V nella sua bolla sui cambi e deve essere accettato purché, come dice Navarro, non vi sia un vero lucro cessante per il ritardo nel pagamento.¹⁰⁸

Anche se Pio V nella sua bolla vieta che il banchiere stabilisca sin dall'inizio, o in qualunque momento, un tasso di interesse fisso – anche nel caso di assenza di pagamento, come afferma Navarro su questi stessi concetti nell'opera citata – tale tasso si basa sull'ipotesi che venga riscosso in ragione di un'usura mascherata (*usura palliata*), e non per il lucro cessante conseguenza del ritardo nel pagamento. Infatti, se fosse ricevuto per un profitto davvero cessante, nella coscienza della persona sarebbe lecito e giusto e non sarebbe soggetto alla restituzione, perché il vincolo basato su un'ipotesi non si applica alla coscienza, in quanto è evidente la sua contrapposizione alla realtà.

Per evitare che venga commessa usura nei pagamenti ritardati, nella stessa bolla sui cambi Pio V proibisce gli scambi differiti secondo i tempi delle fiere. Se le cambiali venissero firmate per un luogo in cui non fosse più organizzata la fiera, le cambiali dovrebbero essere onorate nella fiera più vicina nel tempo, seguendo l'usanza di permettere i cambi in quel luogo. Naturalmente, se la fiera successiva fosse così vicina nel tempo che le cambiali non potessero arrivare in tempo per il pagamento, allora la "prossima fiera" si riferisce a quella più vicina, ovvero alla fiera successiva in cui il pagamento può essere effettuato. Navarro, citato nella disputa 301, quando spiega questi argomenti, afferma

¹⁰⁸ Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, n. 301.

che non è vietato organizzare il pagamento per la seconda, la terza o la quarta fiera, purché questo non si concretizzi in un onere maggiore rispetto al caso in cui il versamento fosse previsto per la fiera più vicina: infatti concedere maggior tempo per pagare, senza addebitare nessun incremento, è considerato un beneficio e un atto di carità e il Papa non aveva affatto intenzione di proibirlo.

Una volta un commerciante di Lisbona – molto timorato di Dio – ove concedeva cambi solo per la fiera successiva, come prescritto dalla bolla di Pio V, così mi disse: “Dovresti saperlo”, affermò, “che lo strumento col quale noi commercianti negoziamo e otteniamo profitto è il denaro, e che quanto più denaro abbiamo, tanto più commerciamo e lucriamo. Più tempo si deve attendere in un luogo prima dell’inizio della fiera successiva, maggiore è il numero di commercianti che fissano transazioni per quella data, mentre minore tempo trascorre prima della fiera, minore è il numero di commercianti che organizzano affari per quel luogo e con guadagni inferiori. Questo è il motivo per cui, se la fiera di Medina (per esempio) avrà luogo tra quattro mesi, il mercato dei cambi per quella fiera sarebbe regolarmente più caro che se avesse luogo tra un mese; trascorso un mese sarebbe più caro rispetto a quando fossero trascorsi già due mesi, di modo che, solitamente, meno tempo manca all’inizio della fiera, minore è l’incremento che viene dato o preso per i cambi. Ciò è dovuto al fatto che, se il pagamento viene posticipato per più tempo, maggiore è l’incremento che viene dato e preso a causa del maggiore profitto per i commercianti; meno tempo viene rinviato, minore è l’incremento a causa del profitto inferiore per i commercianti”. Disse ancora il commerciante: “La mia domanda è la seguente: quando il periodo di tempo prima dell’inizio della fiera successiva è più lungo, posso ricevere legalmente tutti gli interessi che sono attualmente offerti dal mercato dei cambi o dovrei astenermi da tale aumento, in quanto l’ho ricevuto a causa del maggiore ritardo nel pagamento e per questo motivo si tratterebbe di un interesse usurario? Se dovessi astenermi, nessuno vorrà concedere il cambio a quelle condizioni, dato che noi commercianti negoziamo e traiamo profitto col denaro. Se chi è timorato di Dio tra di noi si rifiuta di concedere quei cambi, solo quelli non timorati di Dio trarrebbero profitto da essi. Di conseguenza, dato che coloro che concedono i cambi dovrebbero essere pochi mentre coloro che li richiedono dovrebbero essere più numerosi, questo interesse dovrebbe aumentare e andrebbe a scapito non solo di chi è timorato di Dio, ma anche sarebbe dannoso per gli affari pubblici e per coloro che hanno bisogno di cambi”.¹⁰⁹

Risposi dicendo che non vi erano motivi per astenersi da questi cambi al prezzo di mercato, dato che l’abbondanza di richiedenti dovrebbe farne aumentare il prezzo, se non per il trasferimento di denaro, almeno per altri motivi dei quali discuteremo in seguito. Il fatto che questo sia il prezzo praticato nel mercato pubblico contribuisce in gran

¹⁰⁹ Vedi App. crit. nota 10.

parte a renderlo giusto. Dovremmo anche aggiungere che la carenza di commercianti che ricevono e prestano denaro e il profitto ottenuto con la sua gestione, sono circostanze che incrementano il costo del cambio, anche per coloro che lo effettuano non per negoziare o guadagnare ma per altri scopi.

Gli esperti concordano sul fatto che qualunque cosa ricevuta in supplemento rispetto al capitale, quando il denaro è stato consegnato di modo che venga restituito con un interesse in un altro luogo dove, tuttavia, il ricevente non possiede denaro (e nemmeno qualcuno che paghi per lui), ma si presuppone che possa essere pagato con l'incremento nello stesso luogo dove il cambio era avvenuto, questo è un cambio usurario e soggetto a restituzione. Tale è il cambio, ad esempio, che i nobili ricevono nei territori spagnoli per pagare nelle Fiandre o in Francia con il solito incremento ottenuto per i cambi per quei luoghi dove essi non hanno denaro o non hanno nessuno che paghi per loro. In considerazione del fatto che in questo cambio il denaro non viene trasferito né formalmente né virtualmente e che nessun detentore di denaro può esimersi dagli oneri derivanti dal trasferimento là dove egli riceverà il cambio – poiché non vi è nemmeno scambio di denaro da un luogo a un altro, ma vi è scambio di denaro nello stesso luogo – è evidente che ricevere un incremento dovrebbe essere considerato usurario o un cambio “secco”. Una cifra suppletiva sarebbe addebitata solo per il ritardo o il rinvio del pagamento. Vi è addirittura una maggiore ingiustizia nel permettere che tali individui, nel caso in cui non siano in grado di pagare in anticipo nel luogo e al momento stabiliti, cambino di nuovo le cambiali da quel luogo al luogo in cui si trovano applicando un nuovo incremento. In un contratto simile vi sono due scambi ingiusti con conseguente obbligo di restituire entrambi gli incrementi. I banchieri non possono giustificarsi inviando le cambiali dove concessero il primo cambio, affermando che sono le persone che hanno ricevuto il cambio senza pagare che dovrebbero essere accusate per il mancato pagamento, poiché essi erano disponibili a ricevere il denaro in quel luogo. Questo è quanto affermano Cajetan, Silvestre e altri.¹¹⁰ Oggi, pertanto, questo tipo di cambio è vietato all'inizio della bolla di Pio V sui cambi.

In Portogallo nel 1570 il re Sebastiano decretò con una legge che chiunque effettuasse un cambio con simili modalità sarebbe stato passibile di sanzioni che prevedevano di fatto la perdita della totalità di quanto consegnato. Inoltre la persona che riscuote tale cambio non potrà rinunciare al diritto concesso per legge. Anche se questa persona dovesse pagare, essa stessa o i suoi eredi potrebbero rivendicare quanto consegnato. Tale legge prevedeva anche sanzioni severe per la persona che avesse ricevuto un cambio a queste condizioni e avesse restituito al banchiere una cifra in denaro o beni equivalenti.

¹¹⁰ Cajetan, *De cambiis*, cap. 1; Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 10, art. 1; Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, n. 290; *Comentario*, cap. ult., n. 25; Silvestre, *Summa, verba usura*, 4, q. 9, *primum*. 5.

La legge in materia promulgata in seguito, nel 1577, non altera in nulla questi provvedimenti. Navarro e Silvestre¹¹¹ affermano che per far sì che il cambio non sia usurario e “secco”, è sufficiente che, anche se la persona che lo riceve per un determinato luogo non ha al momento della ricezione né il denaro né qualcuno che possa rispondere per lui in quel luogo, sia verosimile che li avrà nel momento stabilito per il pagamento. Essa potrà pagare o perché spera di ottenere il denaro attraverso un prestito o perché lo percepirà con gli interessi in un altro luogo, o in qualunque altro modo. Credo, tuttavia, che queste considerazioni si attaglino meglio al caso in cui la persona conti di riscuotere il denaro da un terzo soggetto e non dal creditore o da suoi rappresentanti.

Cosa accade se il banchiere consegna del denaro da versare a qualcuno in un determinato luogo, ossia a chi egli ritiene potesse pagarlo in quel determinato luogo, ma poi tale persona non ha denaro né rappresentanti in quel luogo, ma pagherà là dove ha ricevuto il cambio? Il banchiere può accettare giustamente in questo caso l'incremento sul cambio là dove egli consegnò il denaro? Indipendentemente da altre opinioni, io credo che il banchiere possa ricevere in questo caso non solo un compenso per i danni e le perdite subite, perché se non avesse consegnato il denaro avrebbe potuto darlo a qualcun altro o avrebbe potuto usarlo per altre attività commerciali oneste, ma anche in caso di piccole perdite, egli potrebbe ricevere un importo come compenso per l'opportunità persa. Il banchiere potrebbe altresì obbligare il debitore a saldare il denaro con l'interesse a proprie spese nel luogo prestabilito. Affermo tutto ciò perché quel contratto era legale e stipulato in buona fede da parte del banchiere, che per altro lo ha onorato. Poiché non si tratta di un contratto innominato, il banchiere può obbligare l'altra parte contrattuale a onorare la propria parte, se è in grado di farlo, oppure, nel caso in cui non possa farlo, questi dovrebbe pagare l'importo totale previsto in favore del banchiere, secondo le disposizioni legali, nel luogo in cui entrambi si trovano. Questo è già stato affermato nella disputa 253 e segnatamente nella 255. Ciò è valido non solo nel foro della coscienza ma anche in tribunale. Tuttavia, qualora vi siano indizi rivelativi del fatto che il banchiere fosse a conoscenza o che egli avrebbe potuto venire a conoscenza che la persona con la quale stava trattando non aveva denaro e nemmeno un rappresentante in quell'altro luogo, allora il contratto potrebbe essere dichiarato usurario in tribunale e il banchiere passibile delle sanzioni applicate agli usurai. Quanto è stato detto può essere confermato, poiché le frodi e gli inganni non devono apportare vantaggi a coloro che li ordiscono. Inoltre, come affermato nelle dispute 327 e 380, la vendita da parte del ladro di qualcosa che appartiene a qualcun altro è un contratto valido, ma non nel senso che il compratore acquisisce la proprietà del bene, bensì nel senso che il ladro, in caso di

¹¹¹ Azpilcueta, *Comentario*, cap. ult., n. 14; Silvestre, *Summa*, q. cit., *prorum*. 7.

evizione, è il responsabile, purché sia conveniente per l'acquirente che il ladro sia considerato proprietario del bene. Quello che abbiamo affermato nella disputa 352, relativa a qualcuno che in buona fede ha acquistato dei buoi da un presunto proprietario che glieli concedeva in nolo, è conforme a quanto detto sopra.

DISPUTA 405

RISPOSTE AD ALCUNE DOMANDE
SU QUANTO È STATO DETTO NELLE DUE DISPUTE PRECEDENTI.

COSA SI PUÒ DIRE DI COLORO CHE RIPORTANO INDIETRO
I GIUMENTI CHE AVEVANO CONDOTTO PER UN COMPENSO.

È LEGALE RICEVERE UN INCREMENTO
SUL CAMBIO EFFETTUATO DA UN LUOGO A UN ALTRO
MA ALL'INTERNO DELLO STESSO REGNO?

Non è chiaro se i due tipi di cambio descritti nelle due dispute precedenti, nei quali viene riscosso un aumento sul prezzo base, siano legali non solo per i banchieri pubblici, il cui lavoro è effettuare cambi, ma anche per i comuni cittadini. La risposta è affermativa. Infatti, il servizio reso a favore del cliente vale tale incremento, chiunque sia la persona che offre il servizio; inoltre non vi è alcuna legge che lo proibisca ai comuni cittadini.

Un'altra questione è dubbia: immaginiamo che qualcuno abbia del denaro a Lisbona e debba trasferirlo nelle Fiandre per comprare alcuni beni, pagare dei debiti, o per altri scopi. Immaginiamo che questa persona abbia pensato di consegnare il denaro a un cambiavale, di modo che questi lo porti nelle Fiandre con uno sconto. Infine, immaginiamo che un'altra persona arrivi e abbia bisogno a Lisbona di denaro che possedeva nelle Fiandre. Costui chiederà alla prima persona di cambiare il denaro che possedeva a Lisbona con quello che altra aveva nelle Fiandre e per il quale pagherà un incremento. Il detentore del denaro a Lisbona può legalmente accettare l'incremento che gli stanno proponendo, dato che è molto interessato al trasferimento del denaro da Lisbona alle Fiandre, così come l'altro sta trasferendo il suo dalle Fiandre a Lisbona? La risposta deve essere affermativa perché il servizio effettuato vale veramente tale incremento e, se anche dovesse risulterne un vantaggio, si tratta di qualcosa che è avvenuto accidentalmente. Nei contratti, per determinare se questi siano giusti, si valuta se quello che una persona compie equivale a quanto riceve come compenso dalla controparte. Questo è quanto accade nella nostra situazione, come del resto affermano Soto e Medina.¹¹²

Un evento simile si produce anche quando qualcuno porta un cavallo in prestito in un luogo prestabilito per restituirlo al proprietario, sostenendo vari oneri. Se egli trovasse

¹¹² Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 10, art. 1; Juan de Medina, *De cambiis* (Salamanca, 1550), q. 5.

una terza persona disponibile a noleggiare il cavallo per raggiungere il luogo prestabilito, egli potrebbe darlo a nolo per un giusto prezzo, senza che rappresenti un ostacolo così che egli risparmi il denaro per le spese di restituzione. Poiché vi è parità tra l'uso del cavallo, ciò che viene dato, e il prezzo pagato per esso, il contratto stipulato dovrebbe conseguentemente essere valido, anche se, dall'altro lato, accidentalmente, uno ottiene un vantaggio economico.

Allo stesso modo condivido la seguente opinione. Immaginiamo che qualcuno avesse deciso di noleggiare un cavallo per viaggiare e raggiungere un luogo prestabilito, ma avesse trovato qualcun altro che, senza sapere del suo viaggio, volesse assumerlo per condurre il proprio cavallo in quello stesso luogo. Si può dire che egli potrebbe legalmente dare a nolo i suoi servizi e ricevere un giusto compenso per questo compito, senza che rappresenti un problema che egli porterà il cavallo nel posto prestabilito, risparmiando così denaro che altrimenti avrebbe speso per noleggiare il cavallo. La ragione è identica alla precedente: il servizio che egli rende richiede una remunerazione, anche se, accidentalmente, ciò permette di trarre un beneficio maggiore. Ritengo anche che, se qualcuno stesse cercando una persona per trasferire un cavallo in un determinato luogo e scoprisse che un'altra persona necessita di un cavallo in quello stesso luogo, entrambi potrebbero accordarsi nel favorirsi a vicenda. Ciò deriva dal fatto che così nessuno dei due pagherà un prezzo totale o parziale, in quanto quello che essi hanno concordato deve essere considerato giusto. Ne deriva che nessuno è obbligato a stringere un accordo così da procurare beneficio ad un altro e neppure unire i due contratti convergenti nel favorirsi reciprocamente. Tuttavia, se per ragioni di necessità personale uno dei due volesse fare uno sconto o una riduzione, potrà farlo. Lo stesso vale per due commercianti consapevoli della reciproca necessità di trasferire denaro da un luogo a un altro. Quanto è stato in precedenza illustrato rispetta il rigore Scolastico e i principi della giustizia, sebbene la carità fraterna e morale possano suggerire di ammorbidire simile rigore. Non si può, tuttavia, ritenere colpevole la persona che non intende ammorbidire la propria posizione; o per lo meno non può essere accusata di commettere un peccato mortale.

Nell'opera citata, Giovanni de Medina afferma che se qualcuno bisognoso di 1000 *ducats* nelle Fiandre consegnasse tale somma a un commerciante nei territori spagnoli, in modo tale che egli trovi qualcuno disposto a ricevere questi soldi per poi restituirli nelle Fiandre con un incremento, costui commetterebbe usura: agendo in questo modo trasferirebbe il proprio denaro nelle Fiandre con un profitto solo a suo vantaggio. Non capisco però come questo scambio possa essere ritenuto usurario. In realtà, il proprietario del denaro si avvale del proprio diritto di dare denaro in cambio, trattandosi di un'operazione per la quale tutti coloro che non necessitavano di denaro nelle Fiandre avrebbero potuto trarre un profitto. Che il suo denaro venga casualmente trasferito nelle Fiandre, come si aspettava, non rende tale contratto illegale, come abbiamo già spiegato

e come afferma anche Medina. Che vi sia poi un invito nel compiere in modo diretto o indiretto un cambio di denaro non lo rende in ogni caso illegale.

Per quanto riguarda l'ultima parte della disputa e più precisamente: se sia lecito ricevere un sovrappiù o un beneficio per il cambio effettuato da un luogo a un altro nello stesso regno, ad esempio da Siviglia a Medina, anche se Soto lo nega, Navarro ne parla nella sua opera. Nel *Comentario* egli afferma che tale incremento ha natura legale, purché sia moderato e proporzionato alla distanza.¹¹³ Concordo pienamente con la sua opinione. Si può dimostrare la sua bontà nel seguente modo: se l'attività di trasportare denaro da un luogo a un altro al di fuori dei confini del regno merita una remunerazione, lo stesso vale per il trasferimento all'interno dello stesso regno, sebbene tale compenso debba essere inferiore perché distanza e pericoli relativi al trasporto sono minori. Questo trova un rafforzamento perché non sussiste alcun divieto di trasportare il denaro all'interno dello stesso regno, divieto che invece vige per l'esportazione fuori dal regno. Vediamo quindi che giustamente giovani studenti fattorini addebitano un costo per il trasporto formale del denaro. Possono addebitarlo anche se materialmente non trasportano il denaro ma lo fanno solo in modo virtuale perché lo ricevono in un luogo e lo consegnano poi dove risiede il fattorino. Non credo che Soto avesse intenzione di negare tutto questo. Egli si opponeva soltanto al fatto che tale trasporto avesse un costo così elevato, simile a quello che i commercianti di solito addebitano ai nobili per il denaro riscosso dalla corte del re e per portarlo là dove i nobili risiedono e hanno le loro rendite. Solitamente è proprio questo il modo usato dai commercianti per mascherare l'usura.

Sebbene ciò di fatto accada, in questo regno è vietato sia ai cittadini sia ai forestieri scambiare denaro in cambio di denaro ed ottenere per questo un incremento o incassare un interesse per trasportare il denaro da un punto a un altro all'interno del regno, sia che il trasporto avvenga da un luogo a un altro sia che esso si realizzi passando da una fiera a un'altra.¹¹⁴ La sanzione stabilisce la perdita di tutto il denaro a carico di colui che lo aveva ricevuto come cambio, mentre la persona che lo aveva consegnato è soggetta alle stesse sanzioni previste contro gli usurai.

In Portogallo, invece, re Sebastiano, pur avendo vietato questa stessa prassi nella legge promulgata nel 1570, l'autorizza nei casi in cui il denaro fosse ricevuto durante una delle quattro fiere da lui istituite in Portogallo (e che non ebbero mai luogo), cioè che la somma fosse rimborsata in una delle altre fiere, oppure fosse ricevuta in un luogo diverso da quello dove si era tenuta la fiera, così da ripagarla alla fiera successiva. Oltre a questo,

¹¹³ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 10, art. 1; Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 290; Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca, 1556), cap. *fin.*, n. 28.

¹¹⁴ N.R. 5.18.8.

lo stesso re Sebastiano, in uno dei suoi decreti precedenti la legge del 1577 (ne possiedo un compendio), abrogò la prima legge del 1570 nella parte riguardante i cambi ritenuti legali dalla bolla di Pio V, secondo le ordinanze portoghesi e secondo la legge naturale. Ne consegue che in Portogallo oggi non è illegale effettuare cambi tra due luoghi diversi all'interno del regno addebitando un sovrappiù, purché moderato.

Nelle opere menzionate in precedenza Navarro afferma che le leggi ostative del cambio di denaro tra località nello stesso regno dovrebbero applicarsi solo nei casi in cui il banchiere prima consegna il denaro e in seguito lo riceva con un incremento in un altro luogo, in tale passaggio si potrebbe nascondere l'usura, perché l'incremento sarebbe riscosso in ragione del prestito effettuato o del ritardo nel pagamento; egli ritiene, però, che le leggi non dovrebbero applicarsi quando il banchiere prima riceve il denaro da restituire poi in un altro luogo, poiché in questo caso non si corre il rischio di commettere usura o di nascondersela. In questi casi, però, il divieto potrebbe costituire un ostacolo al trasferimento di denaro da un luogo a un altro, provocando così un danno ai cittadini comuni e al bene comune. Credo che la legge della Castiglia menzionata in precedenza non si applichi in questi casi, perché non si prevede che il denaro venga dato a interesse, attività impedita da questa stessa legge.

Vale la pena chiedersi nel caso in cui qualcuno, violando queste leggi, ricevesse una retribuzione per il cambio effettuato da un luogo a un altro, e se non vi fossero tali leggi, se essa sarebbe considerata legale e giusta. In tali circostanze egli sarebbe obbligato automaticamente a restituire l'importo prima ancora della sentenza giudiziaria. Ritengo che la risposta sia negativa: in realtà, il servizio reso vale secondo quanto si è ricevuto per esso. Anche se il contratto fosse nullo a causa di tali leggi (non sembra essere questo il senso della citata legge castigliana, che proibisce tale attività con pene severe), il percettore del denaro non sarebbe obbligato a restituirlo prima di una sentenza esecutiva – e non senza aver ricevuto un giusto compenso per il servizio reso gratuitamente. In questo caso quanto accade è uguale a quanto si verifica in quei contratti in cui alcuni beni vengono scambiati tra loro: se il contratto è nullo, la persona che lo effettua non deve restituire quello che ha ricevuto senza prima aver ottenuto la restituzione di quanto dato o compensata per pari importo. Anche se la legge lo imponesse, questa controversia dovrebbe essere esaminata secondo il diritto penale, non avendo efficacia nel foro della coscienza prima che sia emessa la sentenza del tribunale.

DISPUTA 406

COME LO STESSO IMPORTO DI DENARO POSSA AVERE UN DUPLICE VALORE IN LUOGHI DIVERSI

Nelle tre dispute precedenti abbiamo esaminato una delle ragioni della legittima applicazione di un supplemento sul cambio di denaro effettuato da un luogo a un altro. Prima di esaminare due altri motivi di tale legittimità, va illustrato un argomento fondamentale.

La stessa quantità di denaro può valere di più al variare dei luoghi per due diversi motivi: per legge o per consuetudine. Per esempio, un *ducato* vale 400 *reais* in Portogallo e 375 *maravedís* in Castiglia; così un *real* d'argento vale 34 *maravedís* in Castiglia e oggi ne vale 40 in Portogallo. Nel regno di Valencia il *real* vale meno *dines* che in Catalogna. In questi regni i *dines* sono le comuni monete di rame più piccole. Ugualmente il *real* ha valori diversi a seconda dei luoghi. Così 11 *reales* d'argento valgono 374 *maravedís* in Castiglia mentre nello stesso tempo in Portogallo valgono 440 *reais*. In questo momento, inoltre, non si prendono in considerazione i cambi di molte altre piazze. Lo *scudo* d'oro, che in passato valeva in Castiglia 10 *reales* d'argento e 10 *maravedís*, ovvero 350 *maravedís*, a Roma valeva 11 *giulii* e mezzo (un *giulio* equivale a un *real* d'argento), però in Francia e in altri luoghi aveva valori diversi. Si osserva poi che, oggi, in Castiglia il suo valore è aumentato fino a 400 *maravedís*.

Vi è un altro modo in cui il denaro potrebbe valere di più al variare dei luoghi, ovvero sulla base della sua rarità da un luogo all'altro. In queste circostanze e in un determinato luogo tanto maggiore è la quantità di denaro quanto minore il suo potere d'acquisto, anche per acquistare beni che non siano denaro. Così come l'abbondanza delle merci ne riduce il loro prezzo, stante una pari disponibilità di moneta e di commercianti, allo stesso modo l'abbondanza di denaro fa crescere i prezzi delle merci fino al punto che lo stesso denaro svilendosi perde potere d'acquisto. Esperimentiamo in questi nostri tempi che il denaro vale nei territori spagnoli molto meno di quanto valeva ottant'anni fa proprio per la sua abbondanza. Infatti, quello che si comprava prima per due, oggi si compra per cinque o per sei o forse più. Il prezzo dei salari è aumentato nella stessa proporzione, così sono cresciute le doti e il valore degli immobili, dei redditi, dei benefici

e di altre merci. Questo è il motivo per cui constatiamo la perdita progressiva del valore del denaro nel Nuovo Mondo, specialmente in Perù, rispetto alla Spagna, e ciò proprio a causa della sua abbondanza in quei luoghi. Invece, dove il denaro è meno abbondante rispetto ai territori spagnoli, lì vale di più. Sempre per questo motivo, il denaro non ha lo stesso valore dappertutto, ma varia a seconda della quantità e delle circostanze. Questo valore non resta inalterato come accadrebbe se fosse fissato per sempre, ma oscilla entro i limiti definiti dal giudizio dei mercanti, così come accade per i beni la cui quotazione non sia fissata per legge. Il valore della moneta spagnola non è uguale in tutto il regno, ma varia perché di solito vale meno a Siviglia – dove le navi arrivano dal Nuovo Mondo e dove per questa ragione vi è solitamente una grande abbondanza di denaro – rispetto agli altri territori.

Quindi, quanto maggiore è la domanda di denaro in un luogo rispetto ad un altro – per comprare e trasportare merci, per le spese di guerra, per soddisfare le spese della corte reale o per qualsiasi altra ragione – tanto maggiore lì sarà il suo valore. Queste stesse ragioni, inoltre, provocano un incremento del valore del denaro nel tempo e perfino in uno stesso luogo in tempi diversi. Il denaro cambiato in un luogo con denaro si comporta in un altro come se si trattasse di una merce con prezzo non stabilito dalla legge per cui aumenta in certi momenti e diminuisce in altri, in base alla domanda. Questo è il motivo per cui l'abbondanza di una merce, il maggiore o minore bisogno di quella e il maggiore o minore numero di commercianti che la richiedono fanno aumentare o diminuire il suo valore in un determinato luogo. Il denaro si comporta esattamente allo stesso modo: la sua maggiore o minore abbondanza, la richiesta, il maggiore o minore numero di coloro che intendono o che possono e vogliono cambiarlo sono le ragioni per cui il denaro, in un dato momento o in momenti diversi, vale di più in un luogo rispetto ad un altro. Perfino nello stesso mercato e nella stessa località esso potrebbe valere di più o di meno in base al numero di persone che lo richiedono all'inizio, a metà e alla fine del mercato oppure che vogliono scambiarlo in altri luoghi, come anche al numero di quanti si rendono disponibili per il trasporto e la consegna.¹¹⁵

Quando in uno Stato il valore delle monete di taglio più grande è fissato per legge rispetto a quelle più piccole, tale tasso si applica soltanto al cambio o all'acquisto di alcune monete nello stesso luogo. Gli Stati non hanno mai voluto fissare il valore delle monete al cambio perché esso è mutevole, anche una moneta di un altro Stato ha un valore fissato dalla legge. Poiché si tratta di una quotazione giusta anche dopo la stima legale, valutare le monete per cambiarle con monete provenienti da altri luoghi provocherebbe un danno agli Stati, per cui i prezzi delle merci inizierebbero a diminuire a motivo di quella valutazione. Per tale ragione, nonostante vi sia un prezzo stimato per

¹¹⁵ Vedi App. crit. nota 11.

il cambio, la tradizione ha sempre giustamente rispettato il fatto che le monete abbiano una quotazione di cambio che muta al variare delle piazze. Pio V, infatti, nella sua bolla approvò questo tipo di cambio permettendo un incremento.

Ho spiegato che il denaro di un luogo scambiato per denaro di un altro si comporta come una merce quotata senza imposizione di legge, mentre nel medesimo luogo il denaro mantiene la sua quotazione legale o stabilita per consuetudine. Infatti se, ad esempio, a Medina o in qualunque altro luogo di scambio, il valore del denaro varia con il variare del prezzo di cambio (e anche nello stesso posto può costare di più per alcune persone rispetto ad altre), ciò avviene perché il denaro non ha una quotazione fissa, al punto che esso può variare in base alle circostanze persino durante la stessa fiera. Tuttavia, nella stessa Medina, per le merci comprate in quel luogo in momenti diversi o per saldare i debiti, il denaro mantiene sempre il prezzo stabilito dalla legge – e solo a quel prezzo si comprano merci e si saldano i debiti – anche se il valore della moneta dovesse aumentare o diminuire in quel momento. Inoltre, in tutti i luoghi in cui il cambio deve essere retribuito, l'importo da pagare in base al tipo di contratto viene sempre stimato secondo il valore fissato dalla legge in quel luogo.

DISPUTA 407

SE MONETE CHE PER LEGGE O PER CONSUETUDINE INVALSA
 AVEVANO IN LUOGHI DIVERSI UN VALORE MAGGIORE
 RISPETTO AD ALTRE MONETE DI RAME DI VALORE INFERIORE
 POSSANO ESSERE CAMBIATE GIUSTAMENTE TRA QUEI LUOGHI
 RISPETTANDO LA PARITÀ

La questione è di grande utilità e merita di essere studiata, considerando che il comportamento dei commercianti e dei cambiavalute non concorda con la dottrina di molti esperti. Alcuni di loro si dedicano ad escogitare sotterfugi e cercano di imporli così da evitare la condanna delle loro azioni in alcuni luoghi, in particolar modo nel caso del cambiavalute che, cedendo denaro in un luogo per riaverlo in un altro, può incorrerne in una pratica usuraria.

In questa disputa non parleremo del surplus che il banchiere potrebbe legalmente addebitare per il cambio e nemmeno delle norme che rendono lecito tale addebito. Analizzeremo piuttosto il cambio in sé, tralasciando tali norme e tale incremento. Cercheremo di capire se vi è una condizione di parità quando il denaro, che vale meno rispetto alle piccole monete di rame, viene cambiato per lo stesso denaro da consegnare in un luogo in cui vale di più rispetto alle monete di rame oppure se, al contrario, non vi sia una condizione di parità in tale pratica e come questa differenza debba essere compensata per un contratto alla pari. Investigheremo, quindi, per capire se colui che cambia denaro nel luogo in cui vale meno debba ridurre il cambio delle monete simili da restituire in un altro luogo – e, viceversa, se colui che effettua il cambio nel luogo in cui esse valgono di più possa o addirittura debba incrementare l'aggio sul cambio.

Ecco alcuni esempi. Quando il *ducato* iniziò ad essere coniato, in Castiglia valeva 375 *maravedís*, in Portogallo 400 *reais* e nelle Fiandre il suo valore in *grossi* (così essi sono colà denominati) equivaleva a 400 *reais* o *maravedís*, secondo la valutazione dei commercianti e la pratica negli scambi e così in tutte le negoziazioni. Poiché oggi non vi è alcuna moneta d'oro o d'argento con quel preciso valore – come affermato nella disputa 400 – in queste tre regioni il *ducato* conserva tuttora quel valore indipendentemente dalle monete usate per pagarlo. Inoltre, se nei cambi o in altre relazioni commerciali o in contratti il *ducato* venisse per qualsiasi motivo citato, il suo valore sarebbe in Castiglia di 375 *maravedís* e in Portogallo e nelle Fiandre 400 *reais* o *maravedís*. La domanda è dunque la seguente: se quelle monete d'oro avevano quel valore in tempi precedenti e se oggi,

dato che esse non esistono più, si parla di *ducato* negli scambi facendo riferimento a quel valore teorico, si dovrà rispettare la parità quando si cambia un *ducato* in Castiglia per un *ducato* in Portogallo o nelle Fiandre? E viceversa, quando viene cambiato un *ducato* in Portogallo o nelle Fiandre per un *ducato* in Castiglia, si dovrà rispettare tale parità?

Un altro esempio è quello del *real* d'argento. Esso in Castiglia vale 34 *maravedís*, in Portogallo 40 e nel regno di Valencia quota un importo inferiore conteggiato in *dines* rispetto alla Catalogna (i cosiddetti *dines* valgono ognuno un *maravedí* e mezzo). La domanda è la seguente: si deve osservare la dovuta parità se 100 *reales* in Castiglia sono commutati o cambiati per lo stesso numero in Portogallo, o viceversa 100 in Portogallo per la stessa quantità in Castiglia? E anche, in modo simile, 100 *reales* a Valencia sono da cambiare per la stessa quantità a Barcellona o viceversa? Il risultato è un incremento maggiore per il *ducato*, poiché 375 *maravedís* fanno in Castiglia 11 *reales* d'argento più un *maravedí*, e in Portogallo 400 *reais* corrispondono solo a 10 *reales* d'argento. La domanda quindi è la seguente: la dovuta parità è da rispettare nella permuta o nel cambio di 100 *ducato* in Castiglia per la stessa quantità in Portogallo, e viceversa – 100 in Portogallo per la stessa quantità in Castiglia? Perché, se il valore di una moneta rispetto alle monete piccole di rame è più alto in un luogo rispetto ad un altro, ma essa viene considerata uguale nel cambio tra quei luoghi, avremmo qui un nuovo criterio che stabilisce come un incremento possa essere addebitato attraverso lo scambio dal luogo in cui vale di più al luogo in cui vale meno così da renderlo equo e giusto per entrambe le parti quando si effettua tra luoghi in cui in si registrerà una variazione in crescita.

Navarro ritiene che se qualcuno dà 100 *ducato* in Castiglia per ricevere la stessa quantità in Portogallo, o se dà 100 *reales* d'argento in Castiglia per riavere la stessa quantità in Portogallo, non si sia in presenza di un cambio a parità di condizioni, ma di un prestito ingiusto e usurario,¹¹⁶ perché, come egli afferma, il *ducato* e il *real* d'argento valgono di più in Portogallo rispetto alla Castiglia. Egli, però, si riferisce al periodo in cui il *real* d'argento quotava poco più di 36 *reais* in Portogallo e in cui il *ducato* valeva 11 *reales* d'argento equivalenti a 400 *reais*. Sempre Navarro, in altri esempi proposti, conferma questi suoi convincimenti. Altri esperti intervenuti dopo di lui condividono la medesima opinione. Anche se Soto ha la stessa opinione nel caso in cui una medesima moneta valga di più in un luogo rispetto a un altro,¹¹⁷ e fornisce proprio l'esempio di un *ducato* che vale più *reales* d'argento in Italia rispetto alla Spagna, tuttavia dubito confermerebbe la sua opinione nel caso degli esempi prodotti, ossia nella circostanza in cui i *reales*

¹¹⁶ Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 295; Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca, 1556), cap. ult., n. 60 e 61.

¹¹⁷ Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 12, art. 1.

hanno tutti lo stesso valore o il *ducato* sia convertibile in più *grossi* in un luogo rispetto ad un altro.

L'argomentazione di Navarro è la seguente: la moneta di rame chiamata *real* in Portogallo ha lo stesso valore del *maravedi* castigliano. In modo analogo tale moneta di rame vale in Portogallo 6 *ceptis* e metà di essa ne vale 3. Anche in Castiglia, quando c'erano i *cornados* o *reais*, 6 di questi valevano un *maravedi* e 3 valevano la metà, in Castiglia chiamata *blanca*. Oggi, nel regno della Galizia, 6 *cornados* valgono un *maravedi*. Quindi, poiché il valore del *maravedi* equivale a quello del *real* di rame portoghese, è ingiusto ricevere in Portogallo un *real* d'argento con un valore di 36 *maravedis* per un *real* d'argento ricevuto in Castiglia con un valore di 34 *maravedis*. Dovrebbe quindi essere ingiusto ricevere in Portogallo un *ducato* di 400 *reais* contro un *ducato* che vale 370 *maravedis* se avuto in Castiglia.

Questo può essere dimostrato con il seguente esempio. Se la stessa quantità di grano vale di più in Portogallo rispetto alla Castiglia, come di solito avviene, è sicuramente ingiusto commutare una quantità di grano in Castiglia per la stessa quantità in Portogallo, nonostante il grano castigliano sia di miglior qualità rispetto a quello portoghese. Si praticerebbe l'usura se una quantità di grano in Castiglia venisse data in prestito per una quantità uguale in Portogallo, dato che il valore della quantità ricevuta in Portogallo è maggiore del prestito di grano avuto in Castiglia. Per questo stesso motivo, nel caso di un prestito di 100 *reales* d'argento, o di 100 *ducati*, ricevuto in Castiglia per essere poi onorato con la stessa quantità in Portogallo, si dovrebbe incorrere in un'ingiustizia e nell'usura con conseguente obbligo di restituzione, perché in Portogallo verrebbe restituito di più di quanto ricevuto in Castiglia.

A questo si oppone, ed è sempre stato così, la pratica dei commercianti. Essi conoscono il valore dei beni molto meglio dei dottori accademici, ed è al giudizio dei primi che dovremmo attenerci per quanto riguarda queste questioni, soprattutto quando si fa riferimento ad operazioni commerciali effettuate tra costoro e per le quali non sorgano lamentele o si presentino reclami.

Nella controversia qui discussa, relativa al trasferimento di denaro da un luogo a un altro, i commercianti si riferiscono alle monete d'argento o d'oro che, ottenute in un luogo, mantengono ovunque il loro valore, quindi più stabili delle monete in rame, perché queste – in quanto monete – solitamente mutano il loro valore tra i vari regni e di regione in regione. Si può dunque asserire che quanto ha valore in un luogo non ha identico valore in un altro. Relativamente alla moneta di rame: per il fatto di essere in rame esse non valgono quasi nulla tanto che gli oneri di trasporto da un luogo a un altro superano il valore stesso del metallo con cui sono coniate. È proprio questo il motivo per cui i commercianti, per i loro cambi e le loro relazioni commerciali tra località differenti, non fanno ricorso alle piccole monete in rame come parametro per quotare le monete

auree o d'argento. Al contrario, essi usano i nominali d'oro e d'argento come misura del valore delle monete di rame di un particolare luogo, ossia dove deve avvenire lo scambio. Da ciò deriva che in molte piazze si effettuano cambi di denaro proveniente da luoghi diversi usando come unità di conto *marchi* d'argento (noi li chiamiamo *marcos* e i latini *selibras*). Nel caso, invece, si svolgano cambi in *ducati* o *scudi*, come accade per i territori spagnoli o dai territori spagnoli, dato che il *real* d'argento è facilmente accettato in tutti i luoghi e la maggior parte delle transazioni vengono saldate con queste monete, si è deciso che il *real* d'argento abbia lo stesso valore in tutti i luoghi, anche se commerciato da posti diversi. Questo è il motivo per cui, dato che il *real* ha un valore diverso in base alla valutazione o alla consuetudine dei luoghi, i commercianti decisero che le piccole monete di rame usate per misurare il *real* d'argento (e di conseguenza il *ducato* e lo *scudo*) non dovessero avere lo stesso valore per comprare merci in quella regione e nemmeno per saldare debiti o effettuare cambi con monete più grandi. Il valore delle piccole denominazioni in rame varia, da regione a regione, in base al loro numero contro un *real* d'argento. Quindi tra i commercianti si stabilì che il *maravedí* dalla Castiglia valesse più del *real* portoghese. Oggi, inoltre, rispetto alla stessa moneta portoghese, il *maravedí* castigliano ha un valore maggiore rispetto al passato e questo perché il *real* d'argento portoghese ha incrementato il suo valore fino a 40 *reais*, mentre prima ne valeva 36. I commercianti si comportano allo stesso modo con i *maravedís* in Castiglia rispetto ai *grossi* nelle Fiandre, e lo stesso vale per i *denari* di rame provenienti dal regno di Valencia rispetto ai *denari* di rame della Catalogna. In sintonia con tali pratiche vi è la legge promulgata da Carlo V sui cambi, secondo quanto afferma Navarro,¹¹⁸ ove si dichiara che 375 *maravedís* in Castiglia valgono 400 *reais* in Portogallo. Nello stesso testo si dice anche che in tempi più antichi in Portogallo il *real* d'argento valeva 40 *reais*. Anche se Navarro nella disputa 60 sostiene non essere vincolante attenersi a quella legge, la verità è esattamente l'opposto: tale legge è ragionevole ed è sostenuta dall'opinione generale e dalla pratica dei commercianti, esperienza imprescindibile nel determinare il giusto prezzo delle cose.¹¹⁹

Un'altra solida argomentazione è sostenuta da quanti affermano che quante più monete di rame devono essere date per un *real* d'argento o per altre monete d'oro e d'argento quotate per legge, tanto minore dovrebbe essere il valore degli spiccioli di rame. L'esperienza portoghese ha mostrato che non appena il *real* d'argento toccò i 40 *reais* si verificò un immediato aumento del prezzo dei beni espressi in divisionale di rame. Ora, se l'opinione di Navarro fosse vera, verrebbe commessa usura dalla persona che dà un prestito di 1100 *reales* d'argento in Castiglia per riaverne solo 1000 in Portogallo, oppu-

¹¹⁸ Azpilcueta, *Comentario*, cap. ult., n. 30.

¹¹⁹ Vedi App. crit. nota 12.

re da una persona che erogasse un prestito di 100 *ducats* e 11 *reales* d'argento per ricevere in cambio 110 *reales* in Portogallo. Si tratterebbe di usura e il prestatore di denaro in Castiglia sarebbe obbligato a restituire 26 *maravedis* per ogni *ducato*, perché 11 *reales* per ogni *ducato* concesso in prestito valgono in Castiglia 374 *maravedis*, mentre per i 10 *reales* avuti in Portogallo riceverebbe 400 *reais*. Se questi hanno lo stesso valore dei *maravedis* castigliani, la persona riceverebbe in Portogallo 26 *maravedis* in più per ogni *ducato* concesso in Castiglia. Chi sarebbe così irrazionale da essere disposto a concedere in Castiglia 11 *reales* d'argento e 26 *maravedis* in cambio dei soli 10 *reales* d'argento da riscuotere in Portogallo? Chi accetterebbe in Portogallo solo 10 *reales*, in cambio degli 11 *reales* e 26 *maravedis* che dovrebbe invece restituire in Castiglia? Vi è forse qualcuno che ritenga equo e giusto un simile contratto? Penso davvero che non ci sia nessuno!

Occorre prendere in considerazione, poi, l'eventualità che tale aumento di valore delle coniazioni d'oro e d'argento rispetto a quelle di rame, nella regione stessa in cui si verifica l'aumento, abbia una certa importanza, perché esse potrebbero essere usate per pagare una quota maggiore di debiti rispetto alla denominazione iniziale del debito stesso e in modo analogo esse permetterebbero di acquistare maggiori quantità di beni. È questo il motivo, infatti, per cui più monete d'oro e d'argento con quel valore affluiscono da altre regioni nel luogo in cui tale incremento si registra: vi è un indubbio guadagno nel portarle in una piazza così vantaggiosa. In merito a tale questione, la regola migliore è prestare attenzione al prezzo odierno sul mercato dei cambi e altresì al prezzo dei cambi tra luoghi diversi praticato dai commercianti, così da accettare quel prezzo come giusto e riconosciuto dalla comune stima commerciale. Occorre notare che, siccome il valore del *real* d'argento aumentò a 400 *reais*, e 10 *reales* equivalgono a un *ducato* di 400 *reais*, se i cambi vengono effettuati dal Portogallo alla Castiglia o dalla Castiglia al Portogallo, considerando il *ducato* come unità di conto (come avveniva di solito nel recente passato), il cambio dal Portogallo alla Castiglia registra una perdita di circa l'undicesima parte, così come il *ducato* si è svalutato dell'undicesima parte. Al contrario, il cambio dalla Castiglia al Portogallo è aumentato di quasi un undicesimo perché il *ducato* castigliano si è rivalutato esattamente di tale percentuale rispetto al *ducato* portoghese. Tuttavia, alcuni agenti portoghesi concedono cambi da Lisbona a Medina per una quantità uguale di *ducats* e attendono un anno intero prima di essere ristorati del loro credito. In questo caso vi è usura manifesta e ciò spiega perché, quando ero a Lisbona, un certo commerciante di Medina, timorato di Dio, ci avvertì essere contro questo tipo di usura, rovina delle coscienze. Se questo è il modo in cui 100 *ducats* vengono dati in cambio a Lisbona, ne consegue, infatti, che per 1000 *reales* d'argento dati a Lisbona costoro pretendono di riscuoterne 1100 a Medina dopo un anno. In tal modo essi pensano di sottrarsi al giudizio dei confessori e degli altri uomini dotti col dichiarare che essi hanno effettuato cambi a pari condizioni, ovvero un *ducato* per un *ducato*, ma senza dire che il

ducato castigliano supera il *ducato* portoghese per un undicesimo del suo valore. Capita poi che i confessori non prestino attenzione a queste pratiche.

All'argomentazione di Navarro rispondiamo negando che il *real* di rame portoghese abbia lo stesso valore del *maravedí* castigliano quando gli scambi vengono effettuati tra luoghi diversi. Infatti, anche se in passato uno di questi pezzi valeva 6 monete di rame (chiamate *ceptis* in Portogallo e *cornados* o *meajas* in Castiglia), quando il *real* d'argento in Portogallo si apprezzò rispetto al divisionale in rame, il valore di quest'ultimo – ossia delle monete denominate *reais* e *ceptis* – diminuì proporzionalmente rispetto ai *maravedis*, come si è spiegato.

A conferma, pur condividendo le premesse, neghiamo le conseguenze: abbiamo già mostrato come il *ducato* non sia mai stato quotato più in Portogallo che in Castiglia, e come oggi valga ancor meno.

DISPUTA 408

SULLE PERSONE CHE VIAGGIANO DA UN LUOGO
A UN ALTRO PER EFFETTUARE CAMBI

Prima di discutere dell'ultimo motivo per cui nel cambio di denaro da un luogo a un altro il prezzo possa essere legalmente aumentato e del perché talvolta sia meglio ridurlo, affronteremo alcune questioni pratiche relative ai cambi così da sancire una conclusione. Prima di tutto, dunque, indichiamo chi sia effettivamente coinvolto nell'attività del cambio. Coinvolte nelle operazioni di cambio sono tre categorie di persone, tra loro interdipendenti.

La prima categoria è composta dai mercanti che per conto proprio o per mezzo di propri delegati (chiamati *fatores*), oppure attraverso corrispondenti, praticano il commercio in luoghi diversi – ad esempio a Lisbona, Siviglia, Medina, le Fiandre, Genova, Firenze, Venezia, nella Penisola di Capo Verde, nell'isola di São Tomè, in molte località nel Nuovo Mondo, nelle Indie Orientali e in altri luoghi simili – prendendo da un luogo merci che valgono di più in altri luoghi e inviando in quello stesso luogo iniziale merci che una volta lì giunte varranno di più. I seguenti esempi dovrebbero spiegare tutto con chiarezza. Dal Portogallo si inviano nelle Fiandre olio, sale, vino, pepe e altri beni che arrivano in Portogallo dalle Indie Orientali, dal Brasile e da altri territori gravitanti nell'area commerciale portoghese. Dalle Fiandre giungono in Portogallo tutti i beni necessari in Portogallo e nelle Indie Orientali, in Brasile e in tutte le altre regioni collegate alla rete commerciale portoghese. Un simile commercio intercorre altresì tra il regno del Portogallo e le numerose province e città dei territori spagnoli, della Francia, dell'Italia, e così via. Da questi territori si importano carta, libri, seta, tessuti scarlatti (che chiamano *rajas*) e molte altre mercanzie necessarie al regno del Portogallo e alle province della sua area commerciale. Per contro, dal Portogallo si spediscono nei citati luoghi i beni che dal Portogallo e dalla sua zona commerciale vengono offerti con profitto. A Siviglia importano da molte province e città europee tutti i beni che sono tipici di quelle lontane zone ma anche merci provenienti da diverse regioni del Nuovo Mondo e perfino dalle isole dell'Oceano soggette alla corona di Castiglia. In cambio, da Siviglia si esportano in varie province i beni che abbondano a Siviglia; ossia, oltre al denaro e alle

grandi quantità d'oro e d'argento ivi giunte grazie al commercio con il Nuovo Mondo, altre innumerevoli merci, tipiche dell'Andalusia o qui depositate da vari luoghi tramite il commercio marittimo per poi essere inoltrate in vari paesi. Esempi simili si possono indicare per altre province e città. Di conseguenza, i commercianti più importanti di ogni regione intrattengono relazioni commerciali in molti luoghi, di modo che, a volte, essi devono ricevere denaro per le merci che hanno inviato e in altri momenti sono loro a dover pagare per le merci comprate e trasportate. Talvolta essi hanno bisogno di denaro mentre altre volte ne hanno in abbondanza. Per questo in tutte le piazze di loro interesse essi necessitano di dipendenti e di corrispondenti. Quanto essi definiscono credito non sono altro che i funzionari incaricati di accettare le loro cambiali in quel luogo, di pagare la quantità ordinata e di riscuotere le quantità pattuite da altre simili cambiali così da essere gestori delle attività commerciali in quel luogo per conto di mercanti lontani.

In ragione di queste numerose e molteplici negoziazioni effettuate in luoghi diversi, spesso accade che i mercanti necessitino, per i loro affari e per i loro profitti, di denaro posseduto in abbondanza in luoghi lontani. Da qui è nata la pratica per cui chiunque avesse bisogno di denaro in un luogo lo otteneva da chi proprio in quel luogo ne aveva in abbondanza per poi riottenerlo in un altro posto o in luogo dove i debitori lo potevano pagare facilmente. I commercianti, per questo motivo, si aiutavano a vicenda per facilitare scambi, affari e conseguenti profitti. Così ha preso avvio la pratica del cambio tra i mercanti, i soli che scambiavano tra loro. Tuttavia, il cambio generava di solito un profitto là dove veniva riscosso, sia perché il cambio in sé meritava che l'esecutore ne traesse beneficio, come dimostrato in precedenza, sia perché spesso i cambiisti, facendo affari e comprando merci che si apprezzavano trasportandole da un luogo all'altro, conseguivano un profitto maggiore rispetto a quello che avrebbero ottenuto dal solo trasporto del denaro. Di conseguenza, i detentori del denaro, attratti sia dal profitto percepibile con il cambio sia dalla sicurezza dell'attività sia dal limitato impegno, iniziarono a sostenere i commercianti nei principali centri di affari e a dare loro denaro in cambio in luoghi diversi a proprio nome o giovandosi dei loro dipendenti. Questa attività era talmente redditizia che, se esercitata con abilità, faceva affluire grandi quantità di denaro specialmente in quei centri, in base alle cui caratteristiche, si stimava potesse incrementare il suo valore. Costoro prendevano anche denaro in cambio a interesse modesto per trasferirlo poi in quei luoghi, in un secondo momento, potevano a loro volta darlo in cambio perché fosse trasferito in piazze dove sarebbe stato applicato un tasso maggiore. Accadde, quindi, che molte persone smisero di commerciare per dedicarsi esclusivamente all'attività cambiaria. Questo è il secondo genere di persone coinvolte nella pratica dei cambi. Si tratta soltanto, o principalmente, di cambiavalute di professione che, in un modo o nell'altro, aiutano i commercianti e dipendono da loro nelle relazioni commerciali.

Queste persone avranno, dunque, propri corrispondenti nei luoghi dove praticano commerci e cambi, allo stesso modo dei commercianti. Devono altresì disporre di credito su quella piazza, ragion per cui hanno bisogno di persone alle quali possono inviare cambiali da riscuotere in quel luogo e per le quali il cambiavalute darà il denaro in cambio per quel luogo o per quello dove vive il banchiere principale o per un'altra piazza dove l'incremento sia maggiore o possa esserlo in futuro. Tutta questa pratica segue gli ordini impartiti o quanto si ritiene sia conveniente secondo le circostanze o l'esperienza.

Gli stessi cambiavalute più importanti hanno spesso bisogno di cambiare denaro nel luogo in cui si trovano per portarlo in altri così da poter ottenere un profitto maggiore con nuovi cambi, o trasferire denaro con cambi successivi nel luogo in cui essi potrebbero averne bisogno oppure dove essi suppongono potrebbe costare di più, o per altri motivi di utilità o convenienza. È anche vero che, frequentemente, essi ritengono necessario e utile trasferire il denaro cambiato da un luogo all'altro sia per disporre di denaro contante per effettuare i cambi in quel luogo sia per inviarlo con scambi successivi nei luoghi in cui potrebbero averne bisogno, perché pensano che lì dovrebbe incrementare il suo valore. Per questi e altri motivi il cambiavalute principale, non meno dei commercianti stessi, ha bisogno di corrispondenti e di credito su molte piazze. Tali trasferimenti o negoziazioni di frequente sono operate con strumenti creditizi, ottenendo un grande profitto, maggiore di quello che si otterrebbe servendosi di denaro contante, nonostante sia comprovato che disporre di molto denaro in luoghi diversi garantisca un notevole successo nel profitto. Questo è dovuto al fatto che, anche se un cambiavalute non possiede molto denaro, se egli possiede credito e corrispondenti in molti luoghi ed è anche abile, può impartire ordini così che a suo nome i corrispondenti della sua impresa prendano il denaro in cambio quando vale meno per trasferirlo poi là dove vale di più e dove si sarà in grado di pagare più facilmente. Egli può, inoltre, impartire ulteriori ordini così da dare in cambio una certa quantità di denaro con un maggiore aumento in un periodo in cui il denaro si apprezza o da cambiare in quei luoghi in cui potrebbe valere di più o dove ci si aspetta che valga di più. Così facendo, prendendo in cambio denaro da alcuni per darlo ad altri, essi possono trarre un grande profitto con il denaro inizialmente preso in cambio da loro stessi.

Similmente, un cambiavalute ha un'abilità speciale nello speculare sul tempo e sul luogo nel quale il denaro dovrebbe valere molto di più in ragione di scarsità e per aumento della domanda di contante da commercianti e da molti altri che ne dovessero fare richiesta. Ad esempio: quando un principe si sta preparando ad una guerra in un certo luogo e rastrella tutto il denaro di quella regione, è molto probabile che i commercianti delle fiere in quella stessa regione abbiano molto bisogno di denaro in quello stesso frangente, circostanza che si verificava spesso nelle Fiandre quando vi soggiornava Carlo V.

Se l'intermediario, oltre alla lungimiranza, possedesse l'abilità di trasportare mediante successivi cambi una grande quantità di denaro per averlo a disposizione nel momento e nel luogo giusti, egli dovrebbe essere in grado di ottenere maggiore profitto: darebbe denaro in cambio con grandi incrementi in luoghi differenti da quelli dove egli stesso aveva ottenuto il prestito, e dal quarto mese in poi dovrebbe recuperare la sua somma, ma in quantità maggiori e per di più negli stessi luoghi.

La terza categoria di persone che si dedicano all'attività dei cambi è quella composta da coloro che sono definiti banchieri (*banqueros*). Il loro lavoro, nei luoghi dove il commercio e gli scambi sono le attività principali, consiste nel ricevere il denaro depositato presso il loro banco dai mercanti e dai cambiavalute ed essere contemporaneamente fiduciari di quel denaro così da pagare la quantità di denaro ordinata dai depositanti, tenere le scritture contabili di tutti gli importi ricevuti e dati per loro ordine, avere sempre disponibile il conteggio dei loro affari con altri clienti. Prima di contrarre i loro obblighi, in quegli Stati dove esercitano la loro professione, queste persone devono esibire dei fideiussori e sottoporsi a un vincolo giuridico come garanzia del fatto che svolgeranno il loro compito con integrità e che onoreranno l'intera somma di denaro ricevuto in deposito.

Questi banchieri, afferma Mercado, sono alquanto diversi a Siviglia rispetto ai luoghi dove si organizzano fiere, come Medina e altri posti simili, perché a Siviglia si realizzano così tanti profitti con questi depositi che essi non ricevono nessun'altra retribuzione e considerano un beneficio importante il fatto che i commercianti e i cambiavalute vogliano depositare il proprio denaro presso il loro banco e far ricorso ai servizi messi a disposizione in quella regione. Navarro afferma che è quanto accade anche a Roma e in alcuni luoghi della Francia e nei territori spagnoli,¹²⁰ perché i banchieri, col denaro depositato traggono un profitto talvolta fino a 2000 o 3000 *ducats* in tre o quattro mesi. Essi, in pratica, danno il denaro in cambio o lo negoziano quando i proprietari non ne hanno bisogno; inviano merci nel Nuovo Mondo e in altri luoghi dai quali ottengono notevoli guadagni. Talvolta accade, però, che quando i venti della fortuna cambiano essi sprofondino in una povertà estrema e siano in pericolo e subiscano danni da quanti essi stessi avevano indicato come garanti. Quando si ritrovano in condizione di tale povertà, tanto da non riuscire a ripagare i depositi e gli altri debiti, dicono che sono in bancarotta (*quebrar el banco* ["rompere il banco"]). Ma fino a quando la fortuna non li abbandona, dato che essi detengono denaro depositato da molti commercianti e cambiavalute (gente da Lisbona, Genova, Firenze, Venezia, Medina, Toledo e via dicendo), e da molti di questi depositi hanno ricavato migliaia di *ducats*, non accade mai che tutti i depositanti abbiano bisogno del proprio denaro nello stesso momento. I depositanti lasciano migliaia di *ducats* in giacenza e con questi i banchieri possono fare affari o con

¹²⁰ Martín de Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 293.

vantaggio o con una perdita. Ciò avviene perché questi banchieri sono i veri proprietari del denaro depositato presso i loro banchi, cosa che li rende molto diversi dagli altri, come spiegheremo successivamente, quando parleremo del deposito. Di conseguenza, se il denaro va perso, lo rimettono loro e non i depositanti, poiché essi ricevono il denaro in custodia e devono quindi restituire la stessa cifra così come essere pronti a restituire la stessa somma qualora il depositante lo richieda. Di fatto essi ricevono il denaro come fosse un prestito – in uso e godimento temporaneo – e di conseguenza a loro rischio, così da essere vincolati a restituirlo in un unico sconto oppure a rate qualora richiesto e secondo le modalità del richiedente.

Vi sono altri banchieri, soprattutto nei luoghi delle fiere periodiche, che ricevono il denaro da depositanti di cui godono fiducia. Questo tipo di banchieri saldano le lettere di pagamento, danno o riscuotono denaro in base alle indicazioni, registrano sia i versamenti sia quanto prestato e, in sintesi, gestiscono i conti dei clienti. Per questo motivo, al termine della fiera ricevono dai clienti il compenso per il loro lavoro, maggiore o minore in base al volume degli affari condotti. Mercado afferma che, solitamente, per ogni fiera, queste commissioni fruttano ad ogni banchiere 1500 o 2000 *ducats*.

Sempre a proposito di banchieri, soprattutto quelli del primo tipo: costoro devono sapere che commetterebbero un peccato mortale se il denaro in custodia venisse speso per affari personali al punto di non essere più in grado di restituirlo nel tempo prestabilito, così da versare la somma richiesta da coloro che si trovano a dover usare il denaro depositato per pagare un loro debito. In tal caso sono obbligati al risarcimento dei danni, compreso quello di lucro cessante, come conseguenza di non avere ottemperato all'ordine di restituzione. È una logica conseguenza dell'aver ricevuto del denaro in deposito con l'obbligo di restituirlo su istanza del depositante. Con il mancato rispetto di questo obbligo contrattuale essi commettono un'ingiustizia verso i depositanti, ragion per cui dovrebbero essere obbligati a risarcire i danni provocati – compreso quello del lucro cessante. Inoltre, costoro commettono un peccato mortale se si dedicano a transazioni così rischiose da non essere eventualmente in grado di restituire i depositi ricevuti. Un esempio è dato dalla spedizione di una grande quantità di merce via mare. In caso di naufragio o di cattura della nave dai pirati, si potrebbe non essere più nelle condizioni di ripagare i depositi perfino dopo la vendita dei beni personali. I banchieri, dunque, non solo commettono peccato mortale quando i loro affari non vanno a buon fine, ma anche se vanno bene: il peccato mortale dipende dal pericolo al quale si espongono, recando danno ai depositanti e ai garanti coinvolti nei depositi.

In merito ai depositanti denaro presso banchieri che non addebitano nessun supplemento – né per il deposito né per gli altri servizi – non è chiaro se il depositante debba pagare loro un compenso adeguato (indipendentemente dal fatto che i banchieri siano in grado di conseguire vantaggi quando effettuano transazioni col de-

naro depositato), e se pertanto commettano usura nel non pagarli. Navarro è di questo avviso.¹²¹ La seguente argomentazione sembra concordare con la sua opinione. Un simile deposito si qualifica come un vero prestito con il trasferimento della proprietà del denaro al banchiere, ragione per cui nel caso di perdita, come già detto, l'ammanco è a carico del banchiere. Quindi, a prescindere dal profitto ricavato dal banchiere per se stesso con abili affari utilizzando i depositi, anche se fosse un grande banchiere, per quel deposito o prestito i depositanti potrebbero non richiedere né ricevere nulla da lui e nemmeno qualcosa pari alla somma versata. Diversamente commetterebbero usura e dovrebbero restituire la somma ricevuta.

Quest'argomentazione dimostra che non si tratta propriamente di un deposito a favore del depositante, ma di un prestito a favore del banchiere, anche se ciò avviene accidentalmente: il denaro che i clienti versano nei loro conti bancari resta nella disponibilità del banchiere, così come accade per il denaro ottenuto che resta nella disponibilità del mutuante. Questo è il motivo per cui l'argomentazione non è così solida come sembra in apparenza. Infatti, come abbiamo detto nella disputa 405, due persone potrebbero avere il medesimo bisogno nello stesso momento. Per esempio: una deve restituire un cavallo in un certo luogo e l'altra deve noleggiare un cavallo per andare in quello stesso luogo. Una delle due potrebbe rifiutare di firmare qualsiasi altro contratto diverso da quello di cedere il proprio servizio a favore dell'altra persona, servizio per il quale potrebbe ricevere il prezzo adeguato anche se tale contratto produce un grande vantaggio per la persona che lo stipula. Parimenti, nella questione appena affrontata, il banchiere potrebbe decidere di non ricevere nella sua banca il denaro di coloro che non pagano per i diritti di deposito e per gli altri servizi che egli rende. Non dovrebbe essere un ostacolo il fatto che tale deposito gli darebbe dei vantaggi, vale a dire che con tale denaro egli potrebbe effettuare transazioni e lucrare un profitto. Per tutti questi motivi il banchiere potrebbe stipulare lecitamente un accordo per un compenso adeguato alle prestazioni e potrebbe riceverlo indipendentemente dal conseguimento di un profitto maggiore.

Occorre dire, invece, che i mercanti e i cambiavalute – visto il guadagno ottenuto dal banchiere nel gestire quel denaro e visto il bisogno che ne ha per trarne profitto – potrebbero non volere stipulare alcun contratto con lui, salvo un prestito a condizioni favorevoli per il banchiere. Gli renderebbero il favore preferendolo ad altri interessati a far parte del contratto. Non dovrebbero sussistere ostacoli alla stipula di un simile contratto, visto che con tale prestito riescono a proteggere il loro denaro e a restituirlo tutto in una unica soluzione o a rate su richiesta. Perciò, se essi avessero soltanto l'intenzione di stipulare un mutuo, cosa di cui sono capaci e si può immaginare sia la loro volontà,

¹²¹ Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuras* (Salamanca, 1556), cap. ult., n. 40; Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, n. 295.

sicuramente non dovrebbero nulla al banchiere per la custodia del denaro – qualcosa da considerare sia pur accidentalmente collegato al contratto – anche se accade che, come con i restanti mutuatari, essi non devono nulla per tale custodia. Essi non devono nulla al banchiere né per il lavoro né per il servizio di contabilità – sia per il versamento sia per la restituzione – in quanto spetta ai depositanti stessi farlo, o a terzi su loro ordine (dato che nulla è dovuto ad altri mutuatari per i loro servizi e visto che il contratto è loro favorevole). Essi non dovranno nemmeno versare qualcosa ai banchieri in ragione di quanto è stato dato e ricevuto, anche se fosse necessario compilare alcuni documenti, perché il prestatore non deve nulla al mutuatario per tali scritture firmate al momento di stipulare o pagare il prestito, in garanzia degli stessi mutuatari. Dato che il prestito è effettuato per dare un beneficio al mutuatario, è a lui che spetta pagare tutte le spese, e non a colui che concede il beneficio del prestito.

Se il banchiere ha reso altri servizi al depositante, oltre al profitto insito in questo tipo di prestito generatore di numerosi vantaggi, egli dovrebbe ricevere soltanto il compenso corrispondente per questi servizi, a meno che, come è comprensibile, egli non voglia compierli gratuitamente a compenso del vantaggio per essere stato scelto tra tutti gli altri banchieri per le operazioni di deposito e per i molteplici affari che ne derivano, o a meno che egli non offra tali servizi gratis al fine di attrarre commercianti e cambiavalute presso il suo banco. Questo è il motivo per cui, in merito a tale questione, commercianti e cambiavalute devono farsi pochi scrupoli nei confronti di questi banchieri. Infatti, se un banchiere fosse ingrato ed esigesse uno stipendio oltre ai grandi vantaggi e ai profitti ricavati dai depositi, egli si meriterebbe il ritiro dei versamenti dati in gestione.¹²² Poiché i commercianti e i cambiavalute ritengono giustamente gratuiti tali servizi, se uno di essi non volesse fornirli senza oneri, vi sarebbero molti altri pronti a farlo. Questo è il motivo per cui i commercianti e i cambiavalute che scoprono a posteriori che i servizi ritenuti gratuiti non lo erano, non sono obbligati a pagarli. Non era loro intenzione acquistarli, bensì riceverli come compenso dei grandi vantaggi che la loro scelta avrebbe arrecato al banchiere. Essi, inoltre, avrebbero trovato facilmente qualcun altro a cui affidare gratuitamente i loro denari. Ne consegue che, se il banchiere intende addebitare un supplemento per i suoi servizi, egli deve avvisare in anticipo, sicché sia più probabile che i commercianti e i cambiavalute lo paghino. Spiegheremo in seguito tutto questo in modo più circostanziato, quando affronteremo la gestione delle imprese.¹²³

Per quanto riguarda il secondo tipo di banchieri, tutti gli esperti concordano sul fatto che essi possano legalmente ricevere un compenso da ognuno dei commercianti che fanno affari appoggiandosi al loro banco. Ricevere, contare e custodire il denaro; ricontarlo

¹²² Vedi App. crit. nota 13.

¹²³ N.d.T.: Cfr. *disp.* 411-421 dedicate ai contratti societari e alle relative problematiche.

quando lo si restituisce; registrare le transazioni effettuate contro terzi; dare loro una copia, tutto questo col rischio di commettere errori nel conteggio, nell'analisi, nel regolare i conti; accettare cambiali da parte di coloro che in quel momento non hanno il denaro contante in banca ed essere responsabili per i loro debiti – tutto questo ha un prezzo. Esso può anche essere superiore a quanto si pensi perché per rendere questi servizi si deve ricorrere a una persona selezionata e di talento, abile e qualificata; inoltre, maggiore è il prezzo, maggiori sono i profitti che si ricavano. Il compenso, poi, non è fissato dalla legge, ma lasciato alla discrezione delle parti. Questo è il motivo per cui i commercianti pagano al banchiere al termine della fiera una cifra proporzionata agli affari gestiti, in base al giudizio di un uomo avveduto.

Occorre osservare, inoltre, che sebbene in alcuni luoghi si trovino le categorie di persone descritte nella presente disputa, in altri luoghi però sono i commercianti stessi a svolgere il lavoro del cambiavalute, autodefinendosi banchieri. Inoltre, negli stessi luoghi in cui operano persone vincolatesi davanti alle autorità quali depositanti o esercenti la professione bancaria, coesistono commercianti che cambiano in proprio il denaro. Vi sono anche banchieri pubblici che commerciano con il loro denaro privato e con la loro garanzia lo offrono in cambio ricavandone profitti o perdite.

DISPUTA 409

SUI VARI MODI DI CONSEGNARE IL DENARO
NEL CAMBIO E CON LE CAMBIALI.I BANCHIERI POSSONO RICEVERE LEGALMENTE
ALTRI TIPI DI COMPENSO?

Per comprendere meglio la pratica dei cambi e per valutare se i banchieri possano ricevere lecitamente qualsiasi altra provvigione rispetto a quelle precedentemente discusse, vi sono vari aspetti da considerare. Molti affermano che tali onorari sono previsti in molti luoghi, ma Mercado dichiara che, di norma, non si ricevono né a Roma né a Siviglia.¹²⁴ Vi sono due modi in cui i banchieri ricevono il denaro: in contanti, con la consegna della valuta, o per mezzo di una cambiale o di altre ricevute di pagamento, in virtù delle quali il debitore versa al banco la cifra pattuita corrispondente al debito e la somma è versata a nome del depositario della cambiale. Così come vi sono due modi per consegnare il denaro al banchiere così egli può pagare con due diverse modalità: in contanti o senza ricorso al contante. Con questa seconda modalità, il pagamento può essere effettuato trasferendo l'importo sul conto bancario di uno dei debitori del banco; fornendo una cambiale da incassare nel luogo preferito dal creditore; può altresì istituire il banco quale debitore per quella somma che il creditore desidera sia versata sul conto acceso presso il banco stesso, oppure in relazione ad altri banchi presso i quali il creditore trasferisce il credito così da poter versare l'importo sul loro conto bancario, o pagare tramite il debito contratto con il banco.

È questo il motivo per cui alla fiera di Medina o in altre dove molte persone vanno per acquistare merci, anche se si effettuano numerose transazioni in contanti, la maggior parte di esse avviene però con documenti in forza dei quali si dimostra essere il banco debitore oppure che si accetta un pagamento per contanti depositati presso il banco. Questa è la modalità con la quale si concludono gli affari: ripianando alcuni debiti contratti verso terzi e con la firma di cambiali rilasciate in diversi paesi.

Osservate, inoltre, che le cambiali vengono redatte utilizzando varie formule: in alcune troviamo la dicitura: “non appena riceverai o leggerai o ti sarà pervenuto il presente documento”, o frasi simili come “paga tot”. Questi pagamenti sono di solito chiamati

¹²⁴ Tomás de Mercado, *Summa de tratos y contratos de mercaderes* (Siviglia, 1571), cap. 13.

a letra vista [cambiale a vista], perché il denaro deve essere pagato contestualmente all'esibizione e alla lettura della cambiale. Altre volte la dicitura è la seguente: "nel tal giorno o entro tot giorni, mesi, o altro, dopo aver ricevuto il presente documento, paga tot". In questo caso, il denaro dovrà essere pagato nel giorno prestabilito [cambiale a termine]. In alcune cambiali si legge la scritta "in tale fiera": a Medina, Anversa o in altri luoghi "dovete pagare un determinato importo". In tal caso occorre rispettare la tradizione. Se si dovesse essere soliti scontare queste cambiali all'inizio delle fiere, allora si dovranno pagare in quel periodo. Tuttavia, credo sia più frequente l'usanza di pagare al termine di una fiera, quando vi è un tempo stabilito per saldare i debiti, formalizzando con documenti firmati la maggior parte delle transazioni eseguite, soprattutto perché il denaro non è così abbondante da permettere di comprare in contanti le enormi quantità di merci messe in vendita alla fiera; infatti, se il pagamento dovesse essere preteso in contanti non si potrebbe dare corso a un numero così grande di transazioni. I commercianti definiscono questo periodo di chiusura dei contratti, di versamento di contante ai creditori o di stipula di cambiali da scontare in altre piazze, momento in cui "si preparano i tavoli" per i pagamenti nella fiera e "si aprono gli scambi".

Quanto afferma Soto¹²⁵ sulle fiere e sulle attività degli scambi è in linea con quanto è stato detto. Le sue fonti d'informazione sono i resoconti dei commercianti. Egli afferma che nel regno di Castiglia si tengono quattro fiere principali, organizzate durante le quattro stagioni dell'anno. Tali mercati corrispondono alle quattro fiere nelle Fiandre e a quelle di altri luoghi. In queste fiere i mercanti accettano cambi da onorare in altre fiere organizzate in diversi luoghi ed anche in posti privi di fiere. Similmente essi accettano cambi assunti in vari luoghi da portare a termine nei luoghi delle principali manifestazioni commerciali. La prima di queste quattro fiere si svolge a Medina del Campo nel mese di maggio. In essa si preparano i tavoli e si aprono gli scambi il 15 luglio e i pagamenti durano fino al 10 agosto. Una fiera simile si svolge nelle Fiandre nel mese di settembre: qui si preparano i tavoli e si aprono gli scambi il 10 novembre e gli accordi durano tutto il mese. La seconda fiera ha luogo nell'altra Medina, quella chiamata *de Rioseco*. Qui gli scambi iniziano il 15 settembre e durano fino al 10 di ottobre. Anche per questa fiera vi è una corrispondenza nelle Fiandre: è quella che si svolge nel periodo natalizio. Qui gli scambi si aprono il 10 febbraio e durano fino alla fine del mese. La terza fiera si tiene a Medina del Campo ad ottobre, gli scambi iniziano a dicembre e gli accordi durano fino alla fine di quel mese. Essa corrisponde alla fiera della Resurrezione nelle Fiandre: qui gli scambi iniziano il 10 maggio e durano tutto il mese. La quarta fiera, infine, ha luogo nella cittadella di Villalón. Gli scambi iniziano a metà della quaresima e durano fino alla Resurrezione; corrisponde alla fiera nelle Fiandre nel mese di

¹²⁵ Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 12, art. 2.

giugno; in questa manifestazione commerciale gli scambi iniziano ad agosto e durano fino alla fine dello stesso mese.

Può accadere che le quattro fiere spagnole, specialmente quella di Medina del Campo, durino a lungo per ordine del re in primis per attendere la flotta dal Nuovo Mondo ma i motivi possono essere vari. L'obiettivo negli scambi tra le fiere della Castiglia e quelle delle Fiandre, secondo Soto, è quello di concedere solo tre mesi per il pagamento. Si tratta del tempo che precede la successiva fiera fiamminga ed è considerato sufficiente per inviarvi le cambiali dalla Castiglia. Lo stesso tempo è concesso tra le fiere delle Fiandre e quelle della Castiglia, perché se nella fiera di Medina a maggio un cambiavalute redige il bilancio alla fine di luglio o all'inizio di agosto in vista della fiera delle Fiandre, colà il denaro dovrebbe essere pagato nella fiera successiva, ovvero in quella di settembre quando si aprono gli scambi. Secondo Soto, analogo intervallo vige per i pagamenti nelle fiere collegate le une alle altre. Quanto appena detto non deve essere interpretato come se il denaro contante, nel caso fosse necessario usarlo, non potesse essere accettato all'inizio della fiera e durante l'anno, o come se le cambiali spedite con ordine di pagamento in un determinato giorno o appena consegnate, non potessero essere pagate in quel momento e si dovesse aspettare fino all'apertura degli scambi e alla preparazione dei tavoli.

Si osservi come nessuno abbia intenzione di acquistare a credito se il costo dell'operazione graverà sul suo conto bancario, anche se in quel momento il pagamento non è in contanti perché il banchiere salderà l'importo dovuto alla fine della fiera. Nelle fiere si stima un acquisto a credito quando si pospone il pagamento a un tempo successivo. Infine, dovrete sapere che di solito le cambiali non sono indirizzate al banchiere bensì a uno dei suoi agenti periferici, il quale si farà carico di onorare gli importi indicati. Il rappresentante deposita il denaro sul proprio conto corrente in modo che il banco sborsi il circolante esattamente alla data fissata nella cambiale – se le scritture del documento indicano di versare una somma a vista – o riceva il denaro per conto di colui che invia le cambiali nel caso in cui in esse si ordini di pagare la somma pattuita al mittente o al rappresentante.

Dopo aver spiegato tutto ciò, Mercado, Soto e Navarro¹²⁶ affermano che in molti paesi vige la consuetudine che il banchiere, quando sconta le cambiali, addebiti un 5 o 6 ‰ sull'importo pagato. È però una commissione non dovuta se il pagamento non è in contanti, ma tramite conti bancari in ciascuno dei modi descritti precedentemente. Perciò, quando qualcuno addebita al banco la cifra dovuta, egli riceve il totale indicato

¹²⁶ Mercado, *Summa*, cap. 13; Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 11; Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuris* (Salamanca, 1556), cap. ult., n. 37; Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 293.

nella cambiale. Infatti, quando il banchiere deposita l'importo sul conto, egli deposita l'importo totale da doversi poi pagare in contanti al momento stabilito, a meno che non sia prevista una diversa forma di compenso. Al di là di tutto questo, se il banchiere paga in contanti tutto o parte dell'importo depositato, il banchiere addebita il 5 o 6 % dell'importo onorato per contante. Questo è il motivo per cui i mercanti vendono le merci a un prezzo maggiorato a chiunque faccia ricorso a pagamenti tramite un banco. Si aggiunga che il venditore dovrà attendere la sua riscossione al termine della fiera. Nel caso di transazioni nelle fiere, infatti, i commercianti prima di fissare il prezzo s'informano sulle modalità di pagamento.

Per capire meglio quanto descritto e per denunciare eventuali abusi, sottolineiamo che quando una persona deposita contanti presso il banco per ritirarli successivamente, il banchiere non addebita un aggravio del 5 o 6 ‰, ma fornisce un servizio gratuito. Per lo stesso motivo, se il depositante invia delle cambiali o simili, di modo che a un'altra persona sia prestata una parte del depositato, il banchiere non riceve nulla per effettuare questa consegna in contanti, dato che egli non ha un valido motivo per ottenerlo; riteniamo che questa pratica non rientri nelle consuetudini. Inoltre, in alcune piazze il banchiere riconosce al depositante un interesse del 4 o 5 ‰ come compenso per il guadagno ottenuto con l'uso del deposito; in altri luoghi è usanza che se il depositante versa, per esempio, 10000 *ducats*, a costui il banchiere garantisce un credito per altri 5000 *ducats*; così se il depositante autorizza la banca a effettuare pagamenti fino a 15000 *ducats*, il banco se ne fa carico e si obbliga a pagarli senza ottenere alcun compenso per quel maggior credito e per gli obblighi derivanti.

Sebbene sembri che Soto accetti tutto questo come conclusione del suo ultimo articolo,¹²⁷ entrambe le pratiche hanno natura usuraria se il banchiere le esegue in forza del contratto e non per sua generosità o gratitudine, perchè in questo caso vi sarebbe un guadagno ottenuto all'interno di un contratto di prestito, dato che, come abbiamo dimostrato in precedenza, questo tipo di deposito equivale a un prestito. Navarro e Mercado concordano con noi nell'opera citata precedentemente.¹²⁸ Tuttavia se il banchiere eseguisse tali pratiche mosso dalla sua generosità e gratitudine, ossia come ricompensa per il vantaggio ricevuto e con l'intenzione di incoraggiare il depositante a non trasferire ad altro banco il denaro versato, ciò non dovrebbe configurarsi né come usura né come un peccato, purché si eviti uno scandalo.¹²⁹

¹²⁷ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 11, art. *ult.*, *ad finem*.

¹²⁸ Azpilcueta, *Comentario*, cap. *ult.*, n. 4; Azpilcueta, *Manual*, n. 293; Mercado, *Summa*, cap. 13.

¹²⁹ Vedi App. crit. nota 14.

Mercado afferma che in questo tipo di transazioni si ha usura solo se chi invia una cambiale non abbia alcun deposito presso il banco che dovrà autorizzare il pagamento.¹³⁰ In questo caso, affinché il banco sia obbligato a pagare la somma indicata al termine della fiera, in alcuni luoghi vige la consuetudine, ormai accettata, di addebitare il 5 o 6 ‰, da pagarsi in contanti in aggiunta all'usuale compenso addebitato per gestire gli affari dei clienti. Mercado ritiene altresì che questa prassi ormai abituale sia validamente fondata perché il garante può legalmente addebitare un onere adeguato per l'obbligo assunto con il prestito, come abbiamo visto nella disputa 319. Lo stesso può essere applicato al banchiere che si assume l'obbligo di pagare una somma di denaro al termine della fiera a nome di chiunque invii la cambiale: egli potrebbe a giusto titolo ricevere una ricompensa. A parte questo, Mercado sottolinea che le cambiali vengono inviate al rappresentante nel modo seguente: in tali fiere si paga 1000 e si consegna la cambiale al banco dove si incasserà l'importo con una commissione del 6 ‰. Il punto, egli afferma, è che 1006 devono essere effettivamente depositati presso il banco così che chiunque presenti la cambiale possa addebitarne l'importo al venditore della merce e così che il banco, al termine della fiera, possa pagare il creditore. Quando il banchiere paga in contanti una parte del denaro al latore della cambiale o a chiunque abbia diritto di scontarla, il banchiere potrebbe avere diritto di ottenere il 6 ‰ in contanti, calcolato sullo sconto. Ne consegue che, tutto considerato, il 6 ‰ è pagato da chi ha fatto ricorso alla cambiale, e con essa egli cede quel 6 ‰ a chiunque l'accetti come mezzo di pagamento. Il 6 ‰ dovrebbe andare al banchiere se paga la cambiale in contanti. Inoltre, chiunque ritiri la cambiale sta agendo per suo interesse quando concede quel 6 ‰, perché, non avendo deposito di denaro presso il banco, dovrebbe prenderlo in cambio a suo nome. Tali cambi in denaro contante durante la fiera sono molto onerosi perché molto richiesti da quanti devono onorare i propri affari. Tuttavia, una volta che la fiera è terminata, i cambi diventano meno costosi; quindi, invece di prendere denaro in cambio, i mercanti preferiscono una cambiale con una commissione del 6 ‰ di modo che il banchiere, a fiera conclusa, si assuma l'onere di pagare 1000. Soto sembra condividere questa opinione,¹³¹ sebbene egli non la spieghi chiaramente e suggerisca che nel regno di Castiglia la legge prevede che il 6 ‰ debba essere pagato al banchiere quando la transazione si fa per contanti. Per contro, Navarro ha ragione quando rifiuta questa opinione, perché se prima esisteva una legge approvata da Ferdinando e Isabella, va ricordato che in seguito gli stessi sovrani la revocarono.¹³²

¹³⁰ Mercado, *Summa*, cap. 13.

¹³¹ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 11, art. 1.

¹³² N.R. 5.18.5.

Navarro condanna decisamente la consuetudine di addebitare il 5 o il 6 ‰ alla riscossione di un pagamento su ordine di un depositante presso un banco.¹³³ Il canonista afferma inoltre che il banchiere ha l'obbligo di restituire quel 6 ‰ alla persona alla quale era stato addebitato. L'unica eccezione prevista è il caso in cui il creditore abbia già venduto la merce a un prezzo maggiorato per compensare l'addebito bancario, o semplicemente quando il banchiere voglia esonerarlo gratuitamente da quegli interessi. Tuttavia in questa questione non sono sufficienti le supposizioni perché ogni azione intrapresa dal banchiere va intesa come servizio al mandante l'ordine di pagamento per conto del quale egli agisce. Perciò è a quest'ultimo che il banchiere dovrebbe chiedere il compenso, e non a colui che incassa la somma di denaro.

Nel caso di pagamenti in contanti Navarro presume che la consuetudine sia che non si consegnano al banco 1000 e poi 6, che il banchiere dovrebbe ricevere alla fine, ma solo i 1000 dovuti a chi riscuote la somma di denaro prevista. Navarro esamina anche un'altra circostanza: si dia il caso che un creditore si presenti al banco a prelevare del denaro inviatogli in forma di cambiale da un altro luogo e il banchiere si rifiuti di pagarlo senza addebitargli il 6 ‰ e che, nonostante tutte le sue spiegazioni non sia riuscito a convincerlo così da incassare correttamente il denaro. Esporrò la mia opinione su tale controversia mediante alcune conclusioni.

Prima conclusione: nel caso in cui il banchiere si assuma la responsabilità di pagare un importo al termine della fiera per conto di qualcuno che non ha denaro depositato presso il banco, non sembra che il banchiere debba essere condannato per la riscossione del 6 ‰ di quanto egli paga, specialmente se tale interesse rientra nella tradizione in quel luogo. Ciò deriva dall'aver ragione il banchiere ad addebitare tale importo su chi ha rilasciato la cambiale, cosa del resto affermata giustamente da Soto e Mercado.

Seconda conclusione: quell'interesse dovrebbe essere formalmente o virtualmente pagato in primo luogo dal proprietario del deposito presso il banco e non dai creditori. Questo trova dimostrazione in Navarro: l'obbligo, in verità, viene assunto dal banchiere in prima persona e non dal depositante per conto del quale egli si impegna ad effettuare i pagamenti. Perciò questa è la persona sulla quale dovrebbe gravare il compenso e non sui creditori. Se, come Mercado ammette accada, qualcuno che deve a un'altra persona 1000 *ducats* ne consegna 1006 al banco per onorare il compenso domandato dal banchiere per l'operazione, è lui che deve formalmente pagare tale importo. Tuttavia, se egli dovesse soltanto consegnare 1000 perché tale è il valore di quello che egli acquistò dal cliente e questi fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza dell'operazione, il banchiere sarebbe nella condizione di poter trattenere da questi 1000 l'importo per pagare il

¹³³ Azpilcueta, *Comentario*, n. 37; Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, n. 293.

suo servizio; in tal caso deve pagare il compenso la persona a favore della quale era stato consegnato il denaro presso il banco.

Terza conclusione: quando 1000 *ducati* sono consegnati al banco e questa è la cifra che deve essere pagata in contanti alla persona a nome della quale erano stati consegnati, il banchiere può prendere la sua retribuzione dai 1000 *ducati* pagati in contanti, poiché si potrebbe pensare che egli volesse vincolarsi alla necessità di ricevere il solito compenso dal denaro contante. È evidente che la persona alla quale devono essere dati tutti i 1000 *ducati* ha il diritto di richiedere a chi versò il denaro di pagare i 1000 *ducati*.

Quarta conclusione: quando non vi è stato un precedente impegno da parte del banchiere di pagare in contanti a nome di qualcun altro, il banchiere non può detrarre alcun importo da quanto egli paga in contanti, ma deve accontentarsi del compenso che in qualunque caso egli riceverebbe dalla persona di cui gestisce gli affari. Questo può essere dimostrato perché la contabilità e il pagamento di quel denaro, se egli lo dà affinché gli venga restituito nello stesso luogo, ciò ha le caratteristiche di un prestito, ragion per cui egli legalmente non dovrebbe ricevere più di quanto gli era stato dato.

Voglio parlare, a questo punto, di un altro abuso che i banchieri sono soliti effettuare. Quando vi è una quantità di denaro consegnato presso il loro banco per effettuare i pagamenti al termine della fiera, se la persona per la quale era stato consegnato il denaro in primo luogo per pagare i creditori per le merci acquistate domanda che il denaro venga pagato prima della fine della fiera, i banchieri solitamente lo consegnano ai creditori ma caricando l'interesse usualmente addebitato sul denaro dato in cambio in altri luoghi, o anche un qualsiasi altro interesse. Per queste ragioni, qualunque cosa venga ricevuta in questo modo è usuraria e deve essere restituita, dato che il pagamento anticipato viene considerato come un prestito. Da ciò deriva che qualsiasi somma presa in questo modo è usura, a meno che non venga ottenuta in ragione di un lucro cessante, situazione in cui incorre il banchiere quando anticipa il pagamento (è raro che ciò accada). Quando giunge il momento del pagamento, molte altre situazioni possono essere considerate lesive e per evitare ritardi nel pagamento viene preso qualcosa dal creditore. Quindi coloro che hanno riscosso denaro in questo modo hanno l'obbligo della restituzione, perché qualunque somma venga così ricevuta è solo per metà volontaria ed è ricevuta ingiustamente, salvo il fatto che non sia un segno di liberalità da parte di chi l'ha versata.¹³⁴

¹³⁴ Vedi App. crit. nota 15.

DISPUTA 410

SUL CAMBIO E SUL DIVERSO VALORE DEL DENARO IN LUOGHI DIVERSI, NON RIGUARDO ALLE MONETE DI PICCOLO TAGLIO MA IN RAGIONE DELLE CIRCOSTANZE: SI CONCLUDE LO STUDIO SUI CAMBI

Nella disputa 406 abbiamo introdotto una distinzione in merito al valore del denaro esaminandolo da un duplice punto di vista. Partendo dalla seconda prospettiva presentata, si è constatato che tutto il denaro – senza distinzione di provenienza – a parità di quantità muta il suo valore di luogo in luogo, anche se in questi luoghi tali nominali si equivalgono per il metallo, il peso, la lega metallica, il conio e perfino per la legge che ha stabilito la quotazione in rapporto alle monete in quel luogo. Abbiamo affermato che questo valore non deriva dalla moneta in sé, ma dalle circostanze, e si tratta di un valore variabile che non è fisso ma oscilla entro certi limiti. È come il valore dei beni che, a meno che non venga stabilito dalla legge, non è legato a una quotazione precisa. Quello che vogliamo capire ora è se, a causa delle differenze verificate, sia legale aumentare il costo dei cambi da un luogo a un altro o se sia più conveniente, talvolta, ridurlo in base al maggiore o minore valore del denaro in una determinata piazza.

Soto, Navarro e altri rispondono affermativamente.¹³⁵ La loro opinione trova sostegno nel fatto che la permuta di due beni che hanno lo stesso valore è di per sé legale. Se in un preciso momento, quindi, 360 *maravedís* nelle Fiandre valgono come 400 a Medina (a causa della scarsità di monete nelle Fiandre e della loro abbondanza a Medina o anche per altre ragioni concomitanti), dovrebbe essere legale, a parità di tutte le altre circostanze – cambiare 360 *maravedís* dati nelle Fiandre per 400 da consegnarsi a Medina. E, viceversa, dovrebbe essere legale cambiarne 400 dati a Medina per 360 da consegnarsi nelle Fiandre. In modo analogo, a conferma, è stabilito essere legale scambiare 100 unità di vino o di olio dato nei territori spagnoli contro gli 80 dati nelle Fiandre; al contrario, 80 dati nelle Fiandre dovrebbero essere scambiati contro 100 se questi ultimi sono da consegnare nei territori spagnoli, per la semplice ragione che 80 unità di vino o

¹³⁵ Domingo de Soto, *De iustitia et iure, libri decem* (Salamanca, 1553), lib. 6, q. 12, art. 2; Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de usuris* (Salamanca, 1556), cap. ult., n. 51, 59, 65; Azpilcueta, *Manual de confesores y penitentes* (Salamanca, 1556), cap. 17, n. 294.

olio valgono nelle Fiandre come 100 nei territori spagnoli: proprio per questo vantaggio il vino e l'olio spagnoli vengono esportati nelle Fiandre.

Per questo motivo, di frequente accade sia considerato legale cambiare una quantità maggiore di monete, ottenuta nel luogo in cui la moneta vale meno, per una quantità inferiore da consegnare dove la stessa moneta vale di più. È inoltre legale cambiare una quantità inferiore di denaro dove tale valuta vale di più per una maggiore quantità da versare nel luogo in cui tale valuta vale meno. Secondo Soto e Mercado,¹³⁶ nell'opera menzionata, i cambiavalute oggi prendono in considerazione questa diversa quotazione del denaro per i loro cambi tra piazze diverse. Essi giustificano tali cambi come si vedrà di seguito.

Tuttavia, contro questa argomentazione, basilare per i cambi oggi praticati tra luoghi diversi, si potrebbe sostenere che nel luogo in cui vi è meno offerta di denaro e una maggiore domanda, è legale cambiarne una quantità inferiore così da restituirne una quantità maggiore dove vi è una maggiore abbondanza e una minore richiesta. Va notato, poi, che se il denaro vale di meno in un luogo rispetto a un altro ciò è dovuto a circostanze contingenti. Ne consegue, quando in un luogo vi sia penuria di denaro a fronte di una grande richiesta, la piena legalità di cambiare una quantità inferiore di denaro contro una quantità maggiore da restituirsì in un momento di maggiore abbondanza di denaro e minore richiesta. Ma nessuno ammette ciò che ne consegue, e quindi nemmeno le premesse.

Soto, nel menzionato articolo 2, nega che un fatto sia conseguenza dell'altro. Come unica ragione afferma che il denaro restituito nello stesso luogo, ma in un momento diverso, è un prestito, ragion per cui nulla può essere preso in surplus. Invece, nel caso in cui il denaro venga restituito in un altro luogo si verifica uno scambio tra due cose di uguale valore, ma di diversa quantità, e questo cambio sarebbe legale. Ma tale soluzione non è accettabile. Infatti, in un prestito, se quanto viene restituito è uguale – nel momento in cui viene restituito – al valore di quanto era stato prestato – nel momento in cui era stato prestato – il contratto dovrebbe essere legale, senza che si ravvisi alcun ostacolo nel restituire una quantità maggiore di quanto era stato ricevuto. Per esempio: dovrebbe essere legale prestare 2 unità di grano nel periodo in cui ognuna vale 2 *ducats* in modo da riavere 4 unità nel momento del raccolto, quando si ritiene che ogni unità dovrebbe valere 1 *ducato*, poiché in questo caso si vede la parità di valore tra quanto viene dato e quanto ricevuto, anche se vi è disparità nella quantità o nel numero delle unità. Inoltre, si commetterebbe usura se si prestassero 4 unità di grano in periodi in cui ognuna vale 1 *ducato* e si restituissero tutte le unità quando si ritiene dovrebbero valere 2 *ducats*. Questo è quanto viene affermato nella lettera decretale *Naviganti de usuris*,¹³⁷

¹³⁶ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 12, art. 2 ff.; Tomás de Mercado, *Summa de ratos y contratos de mercaderes* (Siviglia 1571), lib. *De los cambios*, cap. 5 ff.

¹³⁷ N.d.T.: Si tratta di un rescritto di Gregorio IX del 1234 (*Dec. Greg.* 5, tit. 19, cap. 19):

come si è detto nella sede appropriata,¹³⁸ e su questo concorda anche Soto. Per questa ragione, se una quantità inferiore di denaro, a causa della sua scarsità e richiesta, vale ora quanto una quantità maggiore varrebbe successivamente in quello stesso luogo in ragione di una prevedibile abbondanza, non vi è motivo di negare la consequenzialità tra le due differenti quotazioni.

Il vero motivo per negare questa argomentazione è stato presentato alla fine della disputa 406: il denaro, a prescindere da dove vi sia scarsità e richiesta o abbondanza, non dovrebbe mai essere considerato merce nel luogo in cui si trova, ma dovrebbe conservarvi sempre il prezzo o il valore stabilito dalla legge o accettato dalla tradizione (faccio riferimento ai paesi in cui i prezzi delle monete sono fissati e non dipendono dalla volontà o da accordi tra soggetti privati); per questo motivo, in relazione a quel luogo, il denaro non deve valere di più in un periodo rispetto a un altro. Il suo valore muta solo quando si cambiano monete passando tra Stato e Stato, come si è argomentato. Occorre considerare, tuttavia, che a causa del lucro cessante, poiché il denaro era stato prestato in un periodo di penuria per poi riaverlo in un periodo di abbondanza, una persona potrebbe ricevere un aumento equivalente al presunto lucro cessante. Consideriamo come esempio quanto accade in un periodo in cui il denaro è scarso e quindi i prezzi diminuiscono. Se un detentore di denaro avesse pensato di comprare dei beni per ottenere un profitto o per sostenere la propria famiglia, e dovesse rinunciare a questa opportunità per prestare il denaro a qualcun altro, allora, alla concessione del prestito potrebbe concordare un aumento sul capitale prestato, per un importo equivalente al presunto lucro cessante. Parimenti, colui che mentre presta prevede che successivamente dovrà comprare a un prezzo maggiore qualunque cosa egli necessiti per la sua famiglia, potrebbe concordare un aumento equivalente alla perdita nella quale potrebbe incorrere. E ancora: se egli pensava di dare il denaro in cambio per un altro luogo con un buon guadagno, cosa a cui deve rinunciare quando accetta che il denaro sia restituito in quello stesso luogo, può concordare un aumento pari al guadagno di cui viene privato.

Per riassumere tutta la questione sui cambi effettuati da un luogo a un altro e per terminare l'argomentazione, dobbiamo considerare al contempo tre questioni principali

“Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniae quantitatem, pro eo, quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus. Ille quoque, qui dat X. solidos, ut alio tempore totidem sibi grani, vini vel olei mensurae reddantur, quæ licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valiturae, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius reputari. Ratione huius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem; si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus”. Cfr. Dec. II, col. 816 e, in generale, l'intero tit. 19.

¹³⁸ N.d.T.: Cfr. *disp.* 318.

così da poter giudicare se il cambio sia giusto o meno, quale incremento sia lecito riscuotere in ogni caso, e quando – affinché il cambio sia giusto – non si debba riscuotere alcun surplus ma addirittura una somma inferiore a quella consegnata. Non ci riferiamo in questo caso al cambio secco, del quale abbiamo parlato in modo esaustivo nella disputa 404, ma agli altri cambi tra piazze diverse. Dobbiamo procedere con le tre questioni, ma non nello stesso ordine in cui sono state presentate.

Il primo punto riguarda il variare del valore di una moneta rispetto ad altre con scarso valore. Quindi, se il cambio è effettuato utilizzando monete di grande taglio, come i *ducats*, gli *scudi* o i *reales* d'argento (come è prassi) e se il valore di queste monete è diverso tra il luogo del cambio rispetto a quello previsto per la consegna del denaro, è già stato dimostrato nella disputa 407 (contro l'opinione di alcuni esperti) che, sebbene si possa considerare una variazione nel valore, ciò dovrebbe avere un'incidenza limitata sulla maggiorazione del cambio, pur considerata giusta. Al contrario, se il cambio viene effettuato per importi composti da monete di valore modesto (eventualità non frequente), per esempio in *maravedis* che devono essere restituiti in *reais* in Portogallo e viceversa, allora, dato che i *maravedis* valgono in Castiglia più del *reais* in Portogallo, come è stato dimostrato nella disputa appena citata, occorre prendere in considerazione tale differenza di valore. Proviamo infatti ad isolare le varie ragioni che consentono ai costi del cambio di salire o scendere: se per 374 *reais* dati in Portogallo fosse ricevuto in Castiglia un importo uguale di *maravedis*, non si tratterebbe di un cambio alla pari e perciò questo non sarebbe giusto e sussisterebbe l'obbligo della restituzione, in quanto in Portogallo per quei *reais* si darebbero poco più di 9 *reales* d'argento, mentre in Castiglia per i *maravedis* si darebbero 11 *reales* interi d'argento.

Il secondo punto riguarda il trasporto formale o virtuale dalla piazza in cui il cambiavalute dà il denaro alla piazza dove lo si riceve. In questa evenienza il cambiavalute potrebbe aumentare il cambio per il valore presunto di tale trasporto, secondo il giudizio di persone competenti, prendendo in considerazione la distanza tra i luoghi, la difficoltà del trasporto e tutte le altre circostanze, come abbiamo spiegato nella disputa 403 e nelle due seguenti.

Il terzo punto concerne il diverso valore del denaro in luoghi differenti in ragione della sua abbondanza o scarsità, della domanda e di altre circostanze, come abbiamo spiegato nella presente disputa e nella disputa 406. Tuttavia, sebbene in virtù di questo criterio – lo stesso vale per il trasporto virtuale – sia spesso legale aumentare l'aggio sul cambio, accade talvolta che per le stesse ragioni dovrebbe essere necessario ridurlo, di modo che il cambio sia equo e giusto. Ciò si verifica, ad esempio, come si è detto, quando il valore del denaro nel luogo in cui viene dato è inferiore rispetto al suo valore nel luogo in cui deve essere ricevuto. Se il valore del denaro nel luogo in cui viene consegnato è inferiore per una quantità equivalente al costo del trasporto, affinché il contratto

sia equo e giusto, il cambio deve essere effettuato per somme uguali, compensando il costo del trasporto con il valore inferiore del denaro nel luogo della consegna. Se il costo del trasporto dovesse eccedere tale differenza, l'eccesso dovrebbe corrispondere a un incremento nella quantità da ricevere per il cambio. Al contrario, affinché il contratto sia giusto, se la differenza superasse il costo del trasporto, solo in questa circostanza dovrebbe essere necessario aumentare la quantità di denaro data rispetto a quella ricevuta. Tuttavia, né il costo del trasporto né l'eccesso di valore del denaro possono essere stabiliti con assoluta precisione in questa terza questione, ma dovrebbero essere ritenuti giusti entro certi limiti. Questo è il motivo per cui è sufficiente che le parti contraenti non superino i limiti di quanto è giusto. Di conseguenza, il limite di ciò che è giusto negli scambi, tenendo in considerazione tutti i condizionamenti per i quali il tipo di cambio può essere aumentato o diminuito, non può essere fissato con assoluta precisione, e vi dovrebbe essere una maggiore permissività quante più sono le regole necessarie a determinare la giustizia nei cambi da un luogo a un altro.

Soto afferma che al verificarsi di questa terza circostanza, cioè quando si può addebitare un incremento perché il denaro vale di più nel luogo di consegna rispetto al luogo di pagamento, non è legale addebitare un ulteriore incremento in ragione del trasporto virtuale del denaro, tranne forse una piccolissima quantità.¹³⁹ Questo può essere confermato dal fatto che, ad esempio, quando trasporti per me una quantità di denaro da un luogo in cui vale meno a un altro in cui vale di più, l'aumento del valore dovrebbe essere a mio favore, dato che io pago per il trasporto. Perciò, se il cambiavalute addebita un prezzo per il trasporto formale o virtuale, legalmente egli potrebbe non addebitare di più a causa del valore maggiore che il denaro ha in quel luogo, e potrebbe altresì non addebitare l'onere del trasporto, dato che non sta trasportando nulla per la persona che ha preso il denaro in cambio.

Nonostante la precedente argomentazione, ritengo sia più plausibile affermare che è legale addebitare qualcosa per il trasporto virtuale o, piuttosto, per l'esonero riguardante chi richiede il cambio, dispensato dal dover trasportare fisicamente il denaro. Questo è evidente perché, quando viene consegnato il valore equivalente nel luogo in cui egli necessita del denaro, tale persona è davvero esonerata dall'onere di trasportarlo e portarlo fino a quel luogo, e questo è un servizio che merita remunerazione e come servizio può essere venduto. Per compiere quest'attività in favore di qualcuno potrei ricevere quindi un giusto compenso anche se per qualche circostanza si dovesse svolgere una prestazione con facilità e senza spese, magari avvalendosi di un corrispondente nel luogo di consegna, come è stato spiegato nella disputa 403. Di fatto questo accade perché, secondo il parere di commercianti avveduti, 370 nelle Fiandre valgono quanto 400 a Medina, e a

¹³⁹ Soto, *De iustitia et iure*, lib. 6, q. 12, art. 2.

parte ciò il trasporto virtuale del denaro dalle Fiandre a Medina (ovvero la possibilità di essere dispensati dal bisogno di occuparsi del trasporto), ne vale altri 10. Il cambio è dunque legale quando il cambiavalute dà 400 a Medina per 370 che dovrebbero essere restituiti nelle Fiandre, di modo che 360 vengono dati come valore uguale al denaro ricevuto a Medina, e gli altri 10 per risparmiare il trasporto dalle Fiandre a Medina. Per lo stesso motivo, se l'intermediario dà 360 nelle Fiandre, egli può ricevere a Medina una cifra superiore a 400, di modo che 400 costituiscono il pagamento per il valore equivalente di denaro nelle Fiandre, mentre la parte eccedente è data per averlo dispensato dal bisogno di trasportare il denaro. La conclusione è chiara: dato che in nessuno dei due casi vi è un trasporto formale del denaro ma semplicemente viene tolto l'onere del trasporto e, in entrambi i casi, a parte l'importo ricevuto per questo servizio, vi è una parità tra quanto viene dato e quanto ricevuto, anche prendendo in considerazione la differenza del valore del denaro tra i diversi luoghi. Soto non negherebbe quanto detto, considerato che in tale cambio nulla viene ricevuto per il maggiore valore del denaro nel luogo in cui il cambiavalute lo consegna, poiché il denaro vale meno a Medina, dove egli lo dà, rispetto alle Fiandre. Questo è il motivo per cui nelle Fiandre si riceve meno denaro di quanto è dato a Medina. Soto stesso dichiara che, quando un incremento non viene ricevuto per il maggior valore del denaro in quel luogo, può essere ricevuto quale compenso del trasporto virtuale. Osservate che il cambiavalute, oltre a quanto riceve per il trasporto virtuale, non riceve nessun incremento né nella quantità di denaro né nel suo valore nel luogo in cui il denaro vale di più. Piuttosto, egli riceve un incremento nel luogo in cui il denaro vale meno, non nel valore bensì nella quantità di denaro quale compenso per il maggior valore del suo denaro nell'altro luogo.

Per quanto concerne l'argomentazione presentata a favore dell'opinione contraria, dobbiamo affermare che, in primo luogo, essa implica qualcosa che è falso, ovvero che il cambiavalute riceva il denaro là dove vale di più. Quindi bisogna aggiungere che è vera anche la condizione opposta ossia quando il denaro viene trasportato realmente, ma non quando viene data una somma equivalente in un luogo per il suo corrispettivo in un altro. In tal caso il ricevente si risparmia il lavoro del trasporto perché in quel caso il denaro dato da ciascuno ha il valore di quel luogo e non quello di un altro. Inoltre, la persona richiesta di occuparsi del trasferimento del denaro potrebbe ricevere una giusta retribuzione per questo suo coinvolgimento.

Da quanto abbiamo detto è palese che non si deve condannare il fatto che un cambiavalute che dà 360 nelle Fiandre riceva a Medina più di quanto egli stesso dà a Medina per i 360 che gli vengono restituiti nelle Fiandre. In proposito Soto afferma che quando non vi era alcuna differenza nel valore del denaro fra due luoghi, alla sua epoca era pratica comune che un cambiavalute desse a Medina 410 in cambio di 360 nelle Fiandre e, al contrario, quando egli dava un cambio nelle Fiandre verso Medina, per 360 che egli

consegnava nelle Fiandre ne riceveva 430 a Medina. Soto, tuttavia, condanna quest'ultimo caso, sostenendo che se il primo cambio fosse equo, il secondo non lo sarebbe. Nonostante tali perplessità, a mio giudizio entrambi i cambi sono giusti per le seguenti ragioni: 360 nelle Fiandre potrebbero valere, data la situazione, come 420 a Medina. Quindi, se un cambio è richiesto a Medina verso le Fiandre, il cambiavalute agisce legalmente quando sottrae 10 dai 420, come conseguenza dall'aver liberato dall'onere del trasporto il richiedente il cambio. In modo analogo, se un cambio viene richiesto dalle Fiandre a Medina, il cambista aggiunge a giusto titolo 10 ai 420 che devono essergli restituiti a Medina per il compito di aver esonerato dal trasporto il richiedente il cambio.

Come abbiamo affermato precedentemente, il giusto valore del denaro in luoghi diversi e in un dato momento non può essere determinato con precisione. Esso oscilla entro certi limiti al pari delle merci il cui prezzo non è fissato dalla legge. Così, poiché nemmeno il giusto prezzo del trasporto virtuale del denaro da un luogo a un altro può essere determinato con precisione, ne consegue che il giusto prezzo dei cambi, non solo in luoghi diversi ma nello stesso luogo e in un preciso momento, si colloca entro un'oscillazione piuttosto ampia. Inoltre, le circostanze che fanno aumentare o diminuire il valore del denaro e il suo trasporto mutano facilmente. Tutto questo rende logico che il giusto prezzo dei cambi vari e sia diverso non solo rispetto ai cambi tra luoghi diversi, ma anche rispetto ai cambi effettuati nello stesso luogo in momenti diversi, principalmente perché la quantità di denaro disponibile sul mercato aumenta o diminuisce. Ne consegue che ciò si riflette nel determinare il giusto prezzo degli altri beni e quindi anche sui giusti profitti ottenuti tramite i cambi, visto che le persone non vogliono impegnare il proprio denaro nei cambi, a meno che questi non comportino maggiori benefici. Se così non fosse, essi preferirebbero usare il proprio denaro per altri affari certo più vantaggiosi.¹⁴⁰

Vorrei precisare che gli esempi proposti e relativi ai cambi tra due luoghi, desunti anche dalle opere degli esperti, non rispecchiano sempre la vita reale, dato che col passare del tempo le condizioni cambiano tanto che verifichiamo l'affermarsi di pratiche molto diverse.

Considerato che il giusto prezzo naturale di tutte le cose dipende dalla valutazione comune in un luogo (come si è detto nella disputa 348 e spesso anche in altre), non si dovrebbe considerare ingiusto il prezzo comunemente accettato per i cambi da un luogo a un altro, ma ritenerlo piuttosto equo, e usarlo come parametro per giudicare se i cambi discordanti per eccesso o per difetto superino i limiti di ciò che è considerato giusto.¹⁴¹ Questa dottrina deve essere accettata, purché il prezzo reale non sia stato introdotto per mezzo del monopolio o di altre simili frodi. Consideriamo il caso di un accordo tra tutti

¹⁴⁰ Vedi App. crit. nota 16.

¹⁴¹ Vedi App. crit. nota 17.

i detentori di denaro in occasione di una fiera affinché nessuno pratichi il cambio, eccetto al verificarsi di un incremento anche questo convenuto. Tale incremento supererà il prezzo di mercato se non fosse per il monopolio. Ebbene, i responsabili di quell'aumento eccessivo e ingiusto non solo commettono un peccato mortale, ma sono anche obbligati a restituire quell'incremento a coloro che l'avevano pagato. Parimenti, se prima che la fiera abbia luogo o all'inizio della stessa, alcune persone acquistano l'intera massa di denaro esistente su quella piazza per cambiarla su piazze diverse o anche per cederla in cambio nel corso di quella stessa fiera, dato che essi sono gli unici a possedere il denaro, cedendolo con un significativo aumento e a un prezzo arbitrario ai richiedenti per necessità, ebbene senza alcun dubbio costoro commettono un peccato mortale e sono quindi obbligati a restituire il denaro. Ciò accade quando quel denaro accaparrato sia ceduto ad un prezzo che supera, anche di poco, il giusto valore fissato in quella fiera e dunque il prezzo ritenuto equo, se non fossero intervenuti quegli speculatori. Se né queste persone né altre superano nel cambio il prezzo giusto, io non li obbligherei alla restituzione dell'incremento, essendo questo in linea con quanto abbiamo detto e dimostrato nella disputa 345. Tuttavia in questi casi può accadere che si commetta un peccato contro il prossimo e contro la carità di patria, un peccato che dovrebbe essere severamente proibito e punito, come abbiamo detto. Se qualcuno, però, prevedendo che il denaro sarebbe stato molto caro in una fiera, avesse effettuato prima della fiera cambi in luoghi diversi per una somma pari a tutto il denaro disponibile in quel luogo per concedere successivamente cambi al giusto prezzo massimo, equo date le circostanze, non dovrebbe essere incolpato di peccato mortale, perché nel suo agire ha usato il suo diritto e non ha danneggiato nessuno. Le sue azioni sono una conseguenza della sua abilità e dell'esperienza negli affari. Questo principio deve essere accettato, purché tale prezzo comune non sia fissato da qualche regola che permetta di ottenere qualcosa ingiustamente. Ciò accadrebbe, ad esempio, se per un periodo maggiore di tempo rispetto a quello pattuito un prezzo maggiore venisse solitamente praticato per il denaro offerto per il cambio: si tratterebbe di un peccato con l'obbligo di restituire l'incremento in eccesso, anche se tale pratica è di solito accettata. Come Navarro nota bene,¹⁴² l'abbondanza di compratori, quando il bene è venduto ingiustamente, non fa aumentare il prezzo del bene; e nemmeno ci si deve aspettare il giusto prezzo di quella cosa nell'uso comune.¹⁴³

Infine, dobbiamo osservare due altri aspetti. Primo: nei cambi talvolta il nome del *ducato* viene inteso come avente lo stesso valore nel luogo in cui si accende il cambio e nel luogo in cui viene eseguito. In questo modo, gli aumenti o le riduzioni sono espressi aggiungendo o sottraendo *ducati* dalla somma da pagare nel luogo destinato al cambio.

¹⁴² Azpilcueta, *Comentario*, cap. ult., n. 59.

¹⁴³ Vedi App. crit. nota 18.

Per esempio, in un determinato luogo vengono ricevuti 110 o 115 *ducats*. Tale somma sarà espressa mediante alcune cambiali di modo che in un altro luogo si paghino 100 *ducats*. Questo significa che si ottiene un incremento di 10 o 15 *ducats*. Questo accade quando i *ducats* in diverse regioni hanno un valore diverso, disposto per legge o determinato per consuetudine. Questo avviene in Portogallo, dove il *ducato* vale 400 *reais*, ma solo 10 *reales* d'argento, allo stesso tempo in Castiglia vale 375 *maravedís* o anche 11 *reales* d'argento e un *maravedí*. Perciò, quando i cambi vengono effettuati dalla Castiglia al Portogallo e si calcolano le somme di denaro in *ducats*, potremmo applicare quanto descritto in precedenza. Così come il *ducato* castigliano vale un *real* d'argento in più rispetto a quello portoghese, se il cambio viene dato dalla Castiglia al Portogallo con un aumento del 3 o 4 %, 100 *ducats* saranno riscossi in Castiglia mentre lettere di pagamento saranno consegnate in Portogallo per 113 o 114 *ducats*. Dato che 100 *ducats* in Castiglia e 110 in Portogallo costituiscono quantità uguali (poiché entrambe le quantità valgono 1100 *reales* d'argento), la persona che effettua tale cambio dalla Castiglia al Portogallo riceve un aumento di 3 o 4 *ducats* portoghesi. Se con lo stesso incremento un cambio venisse dato dal Portogallo alla Castiglia, 100 *ducats* sarebbero ricevuti in Portogallo e le cambiali sarebbero date per la Castiglia con un valore di poco più di 93 o 94 e mezzo. Anche nelle Fiandre si verificano frequenti oscillazioni nel valore delle monete. Per questo nel 1527 i mercanti fissarono, di comune accordo, un valore per quelle monete, quotazione che avrebbe dovuto mantenersi stabile per sempre anche al variare da una regione all'altra. Quindi, nelle cambiali emesse nelle Fiandre vi era spesso scritto: “paga tot *ducats*”, la terza parte, per esempio, in oro e il resto in argento, secondo la valutazione delle monete fatta nel 1527. Talvolta, tuttavia, i commercianti non usano nei loro contratti il termine *ducato* col valore che questa moneta ha nel luogo dal quale o per il quale il cambio viene dato, ma con un valore convenzionale che essi stessi stabiliscono quando redigono il contratto di scambio, ovvero aumentando o riducendo il valore del *ducato* nel luogo in cui il cambio deve essere pagato secondo le circostanze. Questo è il sistema con cui 100 *ducats* del valore di 360 *maravedís* venivano riscossi nelle Fiandre in cambio di altri 100 del valore di 400 *maravedís* da pagarsi a Medina. Per contro, a Medina le cambiali venivano date nel seguente modo: bisognava pagare 100 *ducats* al valore di 400 *maravedís* ciascuno. Poiché né allora [1527] né ora a Medina esistono *ducats* con un simile valore, i commercianti hanno attribuito loro la funzione di unità di conto per i loro scambi e affari; similmente anche oggi essi utilizzano come valuta virtuale *ducats* o *scudi* con valori diversi in luoghi diversi, secondo quanto i commercianti concordano tra di loro. Navarro¹⁴⁴

¹⁴⁴ Azpilcueta, *Comentario*, cap. ult., n. 53.

si opponeva fortemente a questi *ducats* immaginari e fittizi; poi cambiò idea e iniziò a credere che potessero essere accettati.¹⁴⁵

Il secondo aspetto da considerare è che quanto è stato detto sulla questione dei cambi deve sempre essere interpretato con intelligenza. Abbiamo trattato, infatti, questa materia in modo esaustivo e soprattutto in relazione a un possibile giusto, nella speranza che i confessori e tutti coloro che devono rispondere a domande su questo tema seguano queste nostre linee guida. Così non obbligheranno i cambiavalute a restituire il denaro quando non siano tenuti a farlo, e non condanneranno una persona ingiustamente. Ma questo significa che di frequente sarà opportuno consigliare varie persone ad astenersi dall'effettuare tali cambi a causa degli abusi sovente commessi e per il pericolo di perdere la salvezza eterna, un pericolo al quale si espongono coloro che, poco timorati di Dio, si dedicano a questa attività bancaria. Per quanto riguarda la questione se gli intermediari, gli agenti dei cambiavalute e tutti gli altri che praticano cambi illegali commettano peccato e siano obbligati a restituire il denaro, rimando alla disputa 331. Quanto lì argomentato può essere applicato anche a queste persone che cooperano con l'usura.

¹⁴⁵ Azpilcueta, *Manual*, cap. 17, n. 302. Vedi App. crit. nota 19.

Apparato critico e note al testo

Paolo Evangelisti

La predisposizione di questo apparato critico di note si pone come integrativo ai riferimenti e alle citazioni dirette predisposte dallo stesso de Molina che mettono in luce, in particolare, le fonti a lui più vicine. Si intende così fornire al lettore la possibilità di rintracciare un percorso di più lungo periodo dentro una serie di testi specializzati nell'analisi dei contratti e delle *rationes* del profitto che trovano le loro radici nella produzione esegetica, teologica e canonistica cristiana. Le opere che verremo segnalando si connotano, a partire quantomeno dal XIII secolo, per la capacità di fornire una sempre più precisa tassonomia alla crescente complessità dei mercati e, segnatamente, a quell'area dell'agire economico che riguarda i cambi delle monete e l'attività professionale dei "campsores", titolari delle "tabulae pecuniae". Tale patrimonio linguistico, analitico e dottrinario, mantiene tutta la sua forza esplicativa nelle fonti direttamente citate da de Molina e, più ampiamente, nel tessuto argomentativo che struttura le *disputationes* del gesuita qui offerte al lettore.

Nota 1

Il testo di Bartolo richiamato da de Molina è la sua opera *Commentaria in Corpus iuris civilis*, Lugduni 1546, commento molto frequentato nei secoli XIV-XVI dai giuristi e dai trattatisti che si occupano dei contratti e della loro legittimità.

Nota 2

La matrice di questa posizione che riconosce la legittimità e il diritto al profitto per l'attività dei cambiavalute viene da una riflessione risalente ai secoli XIII-XIV. Tale riflessione – prima del *De moneta* di Oresme (N. Oresme, *De Moneta* in: *The "De moneta"*

of *Nicholas Oresme and English mint documents*, Ch. Johnson ed., Nelsons and Sons: London 1956, capp. XVII e XXI; Id., *Traictie de la première invention des monnoies*, ed. L. Wolowski, Librairie de Guillamin et C.^{ie}: Paris 1864; v. anche N. Oresme, *Le livre de la Politique d'Aristote*, A. Douglas Menut éd., Stechert and Co.: New York 1940, v. Bibliothèque Royale de Belgique, ms. 2902) e con ancor più larghe prospettive analitiche – trova una piena sistematizzazione nel Trattato francescano dedicato all'usura scritto, tra il 1303 e il 1307, da Alessandro di Alessandria, in seguito Generale dell'Ordine dei Minori. Il testo, a sua volta debitore di una lunga e corposa elaborazione teologica e biblico-esegetica databile almeno al XII secolo, è citato ed analizzato in due *quaestiones* del *De Contractibus* di Summenhart (*De Contractibus*, 6, q. 93 e 7, q. 99, concl. 2), dedicate al contratto di cambio. Quest'ultimo trattato è conosciuto ed utilizzato a fondo da Luis de Molina proprio in queste *disputationes* (i cinque rinvii espliciti fatti da de Molina stesso alla *quaestio* 99 in calce alle dispute 398, 399, 403, 404 ne sono la dimostrazione più chiara). Il testo francescano, contenente ampie sezioni dedicate allo *status* del *campsor* e allo statuto della moneta, costruisce la legittimazione dell'attività campsoria servendosi di due diverse argomentazioni convergenti che risultano ormai acquisite ed implicite nel testo del gesuita. La prima si fonda su una base biblico-esegetica, la seconda su una reinterpretazione di passi aristotelici. Il Trattato stabilisce innanzitutto che il versetto evangelico nel quale Cristo caccia i mercanti dal Tempio (Gv. 2, 14-15), al quale fa esplicito riferimento anche de Molina quando discute della liceità delle professioni mercantili in generale (*disp.* 339, col. 361), non va interpretato come una condanna dei cambiavalute. I *nummularii* che vedono travolti i loro banchi non sono i "campsores": "all'opposto si vede che la Chiesa condanna e persegue senza sosta gli usurai, non condanna e non persegue invece i cambiavalute, anzi, di più, li sostiene" ("ad oppositum videtur esse quod Ecclesia damnat et semper persequitur usurarios, non autem damnat et persequitur campsores, sed magis sustinet"); v. Alessandro di Alessandria, *Tractatus de usuris*, VII, 137, in A. Hamelin, *Un traité de morale économique au 14^e siècle : le Tractatus de usuris de maître Alexandre d'Alexandrie*, Nauwelaerts: Louvain 1962, p. 181. Tale posizione verrà sostenuta, nel Trecento, anche nella *Summa Astesana* (III, 11, 3), redatta da un altro Minore, allievo dello stesso Alessandro. La seconda argomentazione su cui si costruisce la legittimità del *campsor* e il correlativo diritto alla remunerazione affronta direttamente e risolve una tipica obiezione fondata su basi aristoteliche. Nel *De usuris*, Alessandro, facendo ricorso a categorie linguistico-concettuali dedotte dai testi dello Stagirita, sostiene che l'attività dei cambiavalute non è assimilabile a quelle non propriamente economiche (*yconomicae*), quindi illecite. Ciò avviene poiché – argomenta il Trattato – cambiare la moneta non è né *obolostatica* (ciò che in Aristotele designa l'alterazione materiale della moneta), né *usura* (ovvero ricavare un interesse da un mutuo);

l'attività dei *campsores* non è neppure vendita di moneta in sé. Il cambiavalute infatti non solo non attiva un mutuo nel cambio di monete ma neppure una mera vendita dell'oggetto-moneta, né si potrà dire che egli si limiti a permutare monete diverse. La sua attività, più precisamente, consiste nello stimare il valore d'uso che ciascuna moneta porta con sé: "in campsoria arte proprie non permutatur numisma pro numismate, sed usum proprium numismatum in utroque genere", ed è per questo che "datur unum genus numismatis causa translationis" (Alessandro di Alessandria, *Tractatus de usuris*, VII, 137-139, cit., pp. 181-182). Il vero valore della moneta, cambiata dal *campsor*, si misura per l'utilità specifica che essa ha rispetto alle necessità della vita umana ("vero accipitur ut utile vitae humanae"). Per questa ragione si dovrà dire che il valore della moneta non è determinabile "de natura sua", piuttosto esso può essere calcolato in ragione dell'utilità che la moneta riveste per ciascun utilizzatore ("de natura sua est indeterminati valoris sed tamen determinabile secundum positiones hominum"; ivi, 142, p. 183).

Su questa linea converge gradualmente l'analisi dei giuristi Trecenteschi e d'inizio '400, massimamente rappresentati da Baldo degli Ubaldi. Nei suoi testi Ubaldo ragiona sul valore monetario considerando anche la sua componente utilitaria: "pone quod moneta quae consueverat currere sub maiori aestimatione iussu superioris redacta est ad minorem aestimatione, puta florenos solebat currere pro quatuor libris tempore contractus, nunc autem currit pro tribus, unde creditor vult minus recipere. Quaeritur quid juris? Responde moneta debet recipi pro eo quod valet tempore solutionis et non pro eo quod olim valuit ut l. II de veteris numismatis potestate li. XI. Tenendo hoc oportet dicere quod estimatio in moneta sit qualitas intrinseca seu accidens proprium quod pro intrinseca qualitate habetur [...] et si res deteriorata est intrinsece non potest solvi nisi offeratur interesse. Alii dicunt quod est qualitas estrinseca quia artificio hominis non ex natura numismatis, et ideo creditor qui mutuavi florenos tenetur recipere florenos non deterioratos in pondere vel materia, certum est quod non cogeretur recipere ut l. I.C. de veteris numismatis potestate. Posset tamen ex aequitate distingui, quod: aut ista fuit mutatio repentina, vel quam creditor prescivit, et tunc consulendum est debitori quia solvit in eadem forma et materia; aut mutata est forma ex intervallo temporis, ita quod debitor pecuniam mutuatam interim convertit in suas utilitates vel convertere potuit, et tunc non est licitum quod lucretur cum aliena jactura" (Baldo degli Ubaldi, *Commento alla lex acceptam*, C. 4, 32, 19, n. 45). L'attenzione del giurista al valore della moneta (*aestimatio*) come esito di un "factum hominis", e non semplicemente come "factum naturae", è ampiamente confermato nel commento alla Decretale *Quanto* di Innocenzo III: "quapropter concludit quod aestimatio monetae non est moneta sed interesse ad hoc tamen interesse, quia est bonum et legitimum habetur respectu ut no. ff. de in litem jurando, l. Numus, praesertim quia est interesse publicum et commune totius populi"

(Baldo degli Ubaldi, *Commentaria super decretalibus*, Milano 1476-1478, *Extra, de iurjurando*, n. 9). Un antesignano di tale tradizione giuridica è costituito dalla *Quaestio XXXV* di Pillio da Medicina (Id., *Quaestiones aureae*, Roma 1560, rist anast. ex Officina Erasmiana: Torino 1967), giurista vivente nel XII secolo.

Sul valore della moneta e sui soggetti titolati ad attribuirlo e modificarlo, si confronterà utilmente quanto sostenuto da questa tradizione giuridica (che ha una matrice tanto canonistica che civilistica) con le molteplici posizioni espresse in sede di commento al quinto capitolo del V libro dell'*Etica Nichomachea*, sul quale si sono cimentati centinaia di intellettuali di età medievale e moderna, non solo in lingua latina. Per un approfondimento si vedano: J. Kaye, *Economy and nature in the fourteenth century. Money, market exchange, and the emergence of scientific thought*, Cambridge University press, Cambridge-New York 1998; *Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano: capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta nell'analisi di un frate Minore del secolo XIV*, Analisi introduttiva e traduzione di P. Evangelisti, Edizioni Università di Trieste: Trieste 2013, anche in: <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/19277>, cons 24/10/2016; J. Kaye, *A History of Balance 1250-1375. The Emergence of a New Model of Equilibrium and its Impact on Thought*, Cambridge University press: Cambridge 2014; P. Evangelisti, *La balanza de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europa (ss. XIV-XVIII)*, Editorial AUSA (Fundamenta rei publicae, 2): Barcelona 2015; nonché L. Fantacci, *La moneta. Storia di un'istituzione mancata*, Marsilio: Venezia 2005; M. Amato, *Le radici di una fede. Per una storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente*, Bruno Mondadori: Milano 2008; E. Barcellona, *Ius monetarium. Diritto e moneta alle origini della modernità*, Il Mulino: Bologna 2012.

Quanto alla liceità della remunerazione professionale, Oresme tra gli anni '50 e '70 del XIV secolo afferma che: "Tres sunt modi [...] quibus aliquis potest in moneta lucrari [...] unus per artem campsoriam, custodiam vel mercanciam monetarum, alius est usura, tercius monete mutacio. Primus modus vilis est [...] propter quod sanctus Matheus apostolus, qui fuerat campsor, non est reversus ad priorem operam post resurrectionem Dominicam sicut fecit sanctus Petrus qui fuerat piscator." (Nicola Oresme, *De Moneta*, cit., cap. XVII e Id., *Le livre de la Politique d'Aristote*, cit., I, XII). Con diversa penetrazione analitica Alessandro di Alessandria sostiene: "Dicendum est quod recompensatio potest esse eo quod amplior utilitas provenit transferenti pecuniam ex accepto quam dato [...] Et ideo quando campsor aliquid genus numismatis accepit non secundum determinationem et positionem legum, sed secundum aestimationem ponderis et materiae, et aliud genus ponderis dat secundum aestimationem ponderis legis sit recompensatio et aequalitas inter datum et acceptum comparando valorem numismatis accepti quod habet tantum secundum naturam rei ad pondus et servatur iustitia similis

illi que est in emptoribus et venditoribus. Et quia recompensatio sit hic per ampliorem utilitatem dati apud accipientem a campsores quam recepti ab eo, ideo non est simile de ista permutatione, quia actus talis permutationis non debet fieri gratis sicut actus mutui; propter quod hic potest sperari lucrum et non ibi [...]" (Alessandro di Alessandria, *Tractatus de usuris*, 143, cit., p. 183). Più in generale, il Minore aveva già sostenuto la "necessità" dei *campsores* che agiscono "in diversis regionibus propter diversitates numismatum, quia numismata variantur sicut variant a legis positivi. Haec enim necessaria est ad utilitatem peregrinantium et aliorum qui circueunt diversas regiones et ad commutationes rerum, sine qua non est vita humana. Rerum naturalium commutatio necessaria est, sed commode fieri non potest sine numismate [...] et ideo necessarium est numisma et campsores ars propter diversitatem numismatum" (ivi, 139, p. 182). Su queste posizioni converge il trattato coevo di un successore di Alessandro alla carica di Generale dell'Ordine dei Minori, Guiral Ot (G. Oddone, *Tractatus de contractibus*, q. 13). La posizione espressa da Alessandro viene condivisa e ripresa sino a comparire nel *De contractibus* del teologo tedesco utilizzato da de Molina (v. Summenhart, *De contractibus*, Venezia 1580, p. 545). La catena testuale che precede il testo del *magister* di Tubinga si rintraccia a partire da un allievo di Alessandro, l'Astesano (*Summa astensis*, pp. 320-321) per giungere a Bernardino da Siena (*Quadragesimale de evangelio aeterno*, in Id., *Opera omnia*, IV, Quaracchi: Firenze 1956, p. 289) e ad un'opera di un altro francescano del XV secolo, Alessandro Ariosto, *Tractatus de usuris*, pars III a *Campsores*, ff. 183v-184v in Id. *Enchyridion*, Parisiis 1530. Il testo di Alessandro di Alessandria è anche attestato in un'opera di grande circolazione tra i giuristi ed i confessori di XV e XVI secolo, la *Summa Rosella*, Venezia 1499, ff. 468v-469r.

Per i fondamentali antecedenti francescani di XIII secolo si dovrà citare almeno la serie di *casus* redatti da frate Claro da Firenze, editi e ben studiati in M. Bukala, *Risk and Medieval negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Fondazione CISAM, Spoleto 2014, in part. pp. 170-193.

Si segnala, anche per contiguità geografica con de Molina, un'ulteriore fonte coeva ad Alessandro. Si tratta di un commento aristotelico redatto tra il 1320 ed il 1340 da un frate carmelitano catalano, Guido Terrena. Il testo, che riprende in una certa misura la stessa impostazione di Alessandro, fonda la legittimazione dell'*ars campsores* rilevandone l'utilità per le transazioni economiche, misurandosi direttamente con la tradizione aristotelica. La vendibilità della moneta è infatti lecitamente praticabile da parte del cambiavalute in quanto le divise trattate costituiscono in peso e in valore oggetti differenti e dunque, per questa ragione, perfettamente commerciabili. In questo caso le monete vengono trattate e vendute non in quanto misura di valore, *medium* per gli scambi di beni, ma in quanto beni esse stesse, *terminus*, ovvero *extremum* una dell'altra (sono i

vocaboli del dizionario aristotelico-latino utilizzati all'epoca per enucleare la differenza tra la funzione strumentale del denaro ed il valore economico racchiuso in ogni bene-merce). Per Guido Terrena, sulla base di questa lettura, le monete possono essere acquistate e vendute come se fossero merci, stabilendone un giusto prezzo in relazione al loro diverso peso e al diverso valore che hanno sulle diverse piazze dove vengono utilizzate o nelle quali vi è necessità di averle. Da questa serie di operazioni, che richiedono competenza e responsabilità professionali, deriva la liceità di remunerazione per chi le conduce. Il lavoro del *campsor* è infatti riconoscibile e per questo pienamente compensabile (Guiu Terrena, *Commento all'Etica* IV, 15 e V, 11 in Id., *Quaestiones super Librum Ethicorum Aristotelis*, Bologna, Bibl. univ. 1625; Paris, BNF lat. 3229; Città del Vaticano, Vat. Borgh. 328; ed. critica in cds a c. di I. Costa).

Intorno al 1280 un *magister* secolare, Servazio di Mont de saint Éloi, esaminando la professione cambiaria, aveva più sinteticamente sostenuto la liceità di un modica remunerazione di quella professione, v. S. di Mont de saint Éloi, *Utrum campсорia sit licita* in Id., *Quodlibet* III, 7, BNF, ms. lat. 15350, f. 274va-vb.

Nota 3

La validazione delle professioni mercantili e delle singole pratiche, anche contrattuali, in funzione della “*utilitas rei publicae*”, ovvero come “*servitius communitatis*” (termini politici ormai assimilati alla dimensione istituzionale dello Stato nel XVI-XVII secolo), deriva da una lunga tradizione canonistica e trattatistica ben recepita e notevolmente amplificata nel *de Contractibus* di Summenhart. De Molina la utilizza ampiamente nel suo Trattato non solo nelle dispute qui tradotte ma, segnatamente, nella disputa 339 qui citata ed interamente dedicata alla legittimazione delle professioni mercantili (coll. 358-361). A titolo esemplificativo si riportano, oltre ad uno dei molti passi di Summenhart, il passaggio che si legge in una delle fonti di elezione del teologo tedesco, Duns Scoto: “*Sequitur de commutatione negotiativa, ubi commutans intendit mercari de re quam accipit quia emit non ut utatur, sed ut vendat, et hoc carius, et haec negotiativa dicitur pecuniaria vel lucrativa. De hac, ultra regulas prius positas addo duo: Primum est quod talis commutatio sit rei publicae utilis [...] Prima condicio exponitur, quia reipublicae est utile habere conservatores rerum venalium, ut prompte possint inveniri ab indigentibus volentibus emere. In ulteriori etiam gradu utile est reipublicae habere afferentes res necessarias quibus illa patria non abundat, et tamen usus earum ibi est utilis et necessarius. Ex hoc sequitur quod mercator qui affert rem de patria ubi abundat ad aliam patriam ubi deficit vel qui istam rem emptam conservat, ut prompte inveniatur venalis*

a volente eam emere, habet actum utilem reipublicae [...] sequitur quia unumquemque in opere honesto reipublicae servientem oportet de suo labore vivere [...] nec hoc solum, sed unusquisque potest industriam et sollicitudinem suam iuste vendere [...] ergo potest iuste ultra sustentationem necessarium pro se et familia sua ad istam necessitatem deputata recipere pretium correspondens industriae suae; et ultra hoc [...] propter huiusmodi periculum potest secure aliquid recipere [...] et maxime [...] si in tali servitio communitatis damnificatus est” (Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, in A. B. Wolter Ofm, *John Duns Scotus. Political and Economic Philosophy*, The Franciscan Institute: St. Bonaventure, N.Y. 2001, pp. 56-58, v. anche, ivi, p. 64, ove la *commutatio negotiativa*, i.e. l’attività mercantile svolta allo scopo di ricavare un profitto, viene dichiarata una “iniustitia si obsit reipublicae actus eius” e, ancora, in un’ulteriore declinazione dell’*utilitas rei publicae* quando si teorizza il divieto di restituzione delle somme usuarie, “quando est in praeiudicium communitatis, vel ipsius recipientis restitutionem quia debet velle bonum suum et bonum commune [...] ex his sequitur quod quando esset restituito damnosa reipublicae vel ei cui fit vel diffamativa restituentis vel nimis notabiliter damnosa tunc non tenetur ad statim restituendum, sed sufficit quod statim ex affectu restituat et quod actu restituita cessantibus inconvenientibus hinc et inde”, ivi, p. 72).

Summenhart – che considera la *res publica* “quoddam corpus mysticum habens similitudinem cum corpora naturalis hominis” – teorizza la necessità e l’utilità, per questo corpo di *fideles*, dell’attività di coloro che conoscono l’*ars* della mercatura ed ogni altra professione “necessariis ad illa”. È da queste attività che deriva esplicitamente la *salus* della *res publica* (*De contractibus*, 1580, II, 22, p. 77 e II, 44 p. 183). In terra iberica il rapporto diretto e positivo tra attività mercantile e profitto per la *res publica* si può leggere nel *Regiment de la cosa pública*, testo scritto a metà degli anni ’80 del XIV secolo da un allievo di Duns Scoto: Francesc Eiximenis. La comunità politica ha bisogno dei mercanti che “costituiscono la professione più importante in seno a quella comunità”. Essi infatti producono benessere e profitto per l’intera comunità, in quanto sono “il tesoro della cosa pubblica [...] il braccio di ogni buona negoziazione ed il compimento di ogni affare [...] senza mercanti le comunità decadono e i principi si fanno tiranni [...] i mercanti sono padri e fratelli della cosa pubblica [...] essi riescono a possedere più degli altri e a fare del bene più di tutti gli altri [...] credo che Dio [...] usi per loro una maggior misericordia [...] in morte ed anche in vita, per il gran vantaggio che procurano alla cosa pubblica”; F. Eiximenis, *Regiment de la cosa pública*, ed. P. D. de Molins de Rei, Els nostres classics: Barcelona (rist. anast. 1980), cap. XXXIII, trad. nostra. Negli anni ’20 del XIV secolo Guiral Ot (Gerardo Oddone), conosciuto e studiato in terra iberica, nel suo *De contractibus* affermava che “i danni subiti dai mercanti si volgono per forza di cose contro la *res publica*. Infatti, dal momento che la *res publica* non può sussistere

senza i mercanti, coloro che rendono i mercanti incapaci di esercitare i propri commerci peccano contro la *res publica* ed appare quindi evidente che costoro possano essere giustamente puniti” (Oddone *Tractatus de contractibus*, q. VII). Nelle prime decadi del '400 Bernardino da Siena, anello essenziale che collega questa catena testuale Due-Trecentesca con la trattatistica Quattro-Cinquecentesca utilizzata da de Molina (Summenhart, ad esempio, conosce e cita esplicitamente Bernardino), in tre omelie fondamentali afferma che la legittimazione del “*verus mercator*” consiste nell’attenzione che ogni operatore economico deve porre nel “non danneggiare la *res publica*”. Nei suoi affari il mercante deve avere in orrore questa evenienza: “in mercari, abhorreat cum damno rei publicae” (*sermo XXXIII*). Il “*mercator fidelis*” alla *res publica* non terrà questo monito nel suo cuore o nella sua anima, dovrà “insorgere, agire ed operare efficacemente, spendendosi interamente (*toto conamine suo*) contro quei falsi mercanti”, contro i soggetti che alterano l’ordinato svolgersi delle operazioni mercantili, soggetti equiparati ai “distruttori della *res publica*”. È questa l’equazione decisiva costruita da Bernardino: ai distruttori della *res publica* si oppongono attivamente, “*toto conamine*”, i veri mercanti *fideles*, coloro che nell’omelia XLI sono esplicitamente definiti come i “*rei publicae amatores*”. I tre sermoni dai quali provengono queste citazioni (*Quadragesimale de evangelio aeterno*, cit.), entreranno a far parte nello stesso XV secolo del *Trattato sui contratti*, ovvero della circolazione autonoma delle omelie bernardiniane dedicate alle attività commerciali (sermoni XXXII-XLV, v. n. 11), già predicate in volgare nelle città toscane tra 1424 e 1425 (Firenze) e 1425-1427 (Siena).

Luis de Molina, in piena coerenza con questa serie di testi, sosterrà: “Si enim Respublica mercibus aliquibus indigeat, nec sit qui illas asportare velit (quia forte cum labore maximo et periculo amittendi, ea negotiatio fieret) nisi privilegium concederetur, quod nullus alius eas merces asportare, aut venderet posset, sane tunc licitum erit concedere eiusmodi privilegium taxato moderato pretio” (*disp.* 345, col. 387). Tale posizione politica e di politica economica è fondata sul presupposto che: “Lex quippe humana, pro potestate, quae in Principe aut Rectore est, statuendi, quod Reipublicae expedire iudicaverit ad inique cogendi cives, determinat certum pretium intra latitudinem iusti naturalis, quod vendentes non excedant, ut ea ratione Reipublicae bono consulatur, vitenturque alia mala” (*disp.* 347, col. 393). Tali posizioni possono essere ulteriormente e utilmente confrontate con le ragioni politico-economiche addotte per contrastare ed espellere dal mercato e dalla comunità i *regratiers*, gli incettatori e coloro che rifiutano di sottostare alle regole fissate dalla comunità dei *mercatores*, nei testi di Duns Scoto (*Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit., p. 58), Francesc Eiximenis (*Regiment de la cosa pública*, cit., capp. XXXV e XXXVIII) e, già a fine '200, di Pietro di Giovanni Olivi (*Tractatus de contractibus, de empcionibus et vendicionibus*, 1.38-46 in Id., *Traité des contrats*, S. Piron ed. e trad.,

Les Belles Lettres: Paris 2012, pp. 118-124). Nel secolo di Summenhart una riflessione decisiva che raccoglie in piena consapevolezza il frutto di questa linea di riflessione Due-Trecentesca si legge in Bernardino da Siena, *sermo XXXIII, De mercationibus et vitiis mercatorum*, uno dei sermoni confluiti nel suo Trattato sui contratti, ben conosciuto e discusso dal teologo tedesco (v. n. 11).

Nota 4

La concezione qui recepita da Luis de Molina, ovvero la possibilità che il prezzo giusto non sia fissato una volta per tutte, secondo la classica dottrina del *justum pretium*, ma sia determinabile all'interno di una ben più ampia gamma di oscillazione ("in magna latitudo considerando"), che può variare di contrattazione in contrattazione, si fonda su un'antica matrice medievale messa a punto nelle dispute sviluppate tra il 1278 e i primissimi anni del '300, in particolare nella testualità francescana. Cfr. Matteo d'Acquasparta, *Quodlibet* I, cap. IX, Todi ms. 44; Riccardo di Mediavilla, *Secundi Quodlibeti, quaestio XXIII*, in Id., *Super quatuor libros sententiarum Petri Lombardi Quaestiones subtilissimae* [...], Brescia 1590, IV, *Quodlibeta*, ff. 69b-70a; Pietro di Giovanni Olivi, *Tractatus de contractibus, de empcionibus et vendicionibus*, 1.13 e 1.18 in Id., *Traité des contrats*, cit., p. 102 e p. 106; Johannes Duns Scotus, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit., p. 46. Si ricorderà che Riccardo di Mediavilla e Duns Scoto sono citati e riconosciuti esplicitamente come fonti nel prologo del *De contractibus* di Summenhart, ampiamente utilizzato da Luis de Molina proprio in queste *disputationes*.

Posizioni in parte diverse sono sostenute in altre fonti decisive dell'analisi contrattuale e monetaria medievale e, segnatamente, in quella dedicata alla definizione del giusto prezzo: T. d'Aquino, *II^a-II^{ae}*, q. 77 a. 1 *ad* 1 (che de Molina cita più volte in tutto il suo *De contractibus*) e Id., *De emptione*, capp. 1 e 2; Egidio di Lessines, *De usuris in communi*, cap. 9 in Id., Aegidius de Lessinia, *De usuris in communi*, Fundación Tomas de Aquino, in: <http://www.corpusthomicum.org/xtu.html>, cons. 24/10/2016; Enrico di Gand, *Quodlibet* I in *Opera omnia*, eds. R. Macken *et al.*, vol. I, Leuven University press: Leuven – Leiden, 1979; Id., *Quodlibet IX* in Id., *Opera omnia*, vol. V, Leuven University press: Leuven – Leiden, 1983; Id., *Aurea Quodlibeta*, Venetiis 1613, *Quodlibet* II, q. 15, f. 68vb.

Nota 5

La sistematizzazione dei diversi fattori che influenzano il prezzo di un bene, ivi compreso il fattore della *complacibilitas* che quel bene è in grado di suscitare nei possibili acquirenti, si legge nel primo trattato organico ed autonomo dedicato ai contratti ed alle relazioni mercantili, scritto intorno al 1296 dal francescano Pietro di Giovanni Olivi, *De contractibus, de empcionibus et vendicionibus*, 1.11, 1.28, in Id., *Traité des contrats*, cit., p. 100 e p. 112; nel primo Trecento la riflessione si approfondirà in particolare in un altro Trattato scritto dal futuro Generale dell'Ordine francescano, ben conosciuto in terra iberica, Guiral Ot, v. Gerardo Oddone, *Tractatus de contractibus*, q. 5; cfr. G. Ceccarelli – S. Piron, *Gerald Odonis' Economics Treatise*, “Vivarium”⁴⁷ (2009), pp. 164-204.

Nota 6

Un primo inquadramento della materia presente nell'opera di de Molina, così come nel testo che si costituisce come una delle sue fonti più autorevoli, il *De Contractibus* di Summenhart, si legge nella sezione dedicata al cambio di monete del “Trattato sulle usure” di Alessandro di Alessandria: “Sed pone casum quod aliquis habens pecuniam specialem quam timet futuro tempore minorandam suo pretio secundum statuta legis positivae, vel domini terrae: et ideo propter huius timorem non vult dare pecuniam mutuo nisi reddatur sibi in aequali pretio in quo est tempore mutui. Verbi gratia: aliquis habet sterlingos qui nunc valent quatuor turonenses et timet ne in futuro tempore, per auctore domini minuantur in pretio termino et tempore consequenti non vult recipere tot sterlingos numero quod dedit tempore mutui. Quaeritur ergo utrum hoc liceat sine vitio usurae et videtur quod non. Aliis autem videtur quod sic, quia aliud est mutuo sperare lucrum, aliud non vitare damnum. Primum non potest fieri sine injuria Dei qui hoc prohibuit, nec sine injuria proximi, cui gratis debuit fieri mutuum. Qui autem vitat damnum suum dicitur, injuriam non facit cum hoc nulla lege prohibeatur, nec proximo fit injuria qua non laedit proximum qui vitat damnum suum: in proposito autem mutuans magis quaerit damnum vitare quam lucrum habere. Debitor etiam non minus accepit tempore mutationis quam reddere teneatur eo quod tempore quo mutuum accepit tantum valebit quantum reddere teneretur, nec erat verisimile pecuniam esse minus valituram quam valebat tempore mutationis, quia vilicatio hujus pecuniae non accidit ex dilatione temporis, sed ex voluntate legislatoris. Praeterea debitor non accepit pecuniam ut ipsam servaret usque ad tempus quo minus erat valitura verisimiliter, sed

ut ipsa uteretur vel ad minus uti possit isto tempore quo habebat valorem suum” (Alessandro di Alessandria, *Tractatus de usuris*, VII, 147-148, cit., pp. 185-186).

Nota 7

Una delle più antiche matrici di questa argomentazione, che lascia l'intero frutto del lavoro guadagnato nelle mani dell'usuraio, tenuto a restituire solo quanto ha illecitamente sottratto con il prestito manifestamente feneratizio, è rintracciabile sin dagli albori del sec. XIII (1216) in un testo penitenziale, si v. Thomas Chobham, *Summa confessorum*, F. Broomfield (éd.), Nauwelaerts: Louvain – Paris 1968, 7, 6, 11, 9. Nell'ambito di una tipologia testuale strettamente affine al trattato di de Molina tale posizione viene espressa nel secondo Duecento (1276-1293) da un domenicano di notevole spessore intellettuale, Egidio di Lessines: “Si ergo aliquod lucrum provenit usurario ultra rem et rei usum naturalem ex propria operatione et solertia ejus, in quo non est alius damnificatus, dico sine praejudicio, quod non tenetur restituere homini hujusmodi lucrum” (E. de Lessines, *De usuris in communis*, cit., 20). Così la posizione espressa nell'opera di Duns Scoto, direttamente utilizzata da Summenhart nel suo *De contractibus*: “dico quod non solum ad restituendum rem ablatam vel usum rei, sed etiam ad interesse ut fructum perceptum de re, si res erat fructifera, tenetur, sed non fructum qui provenit ex industria ejus qui utitur illa re. Ex quo sequitur quod lucrum requisitum de pecunia foenebri non tenetur foenerator reddere” (Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit., p. 68).

Nota 8

Nel primo trattato organico sui contratti di fine Duecento, redatto un decennio prima del *De usuris* di Alessandro di Alessandria (v. *supra* nota 2), la liceità di tale compenso veniva così argomentata: “quicumque aliquid ab altero recipit, nihil dando illi nisi tempore solucionis, vel reddicionis accepti, non committit usuram aliquid lucrando ratione talis accepti, ut puta si ratione custodie depositi sibi traditi, aliquid lucri accipiat, aut quia absque periculo et labore deportacionis de una terra in aliam reddit illud deponenti vel ejus equivalens, ut cum episcopus vadens Romam deponit Montepessulano mille marcas alicui mercatori habenti tabulam pecunie Rome accipit ille ab episcopo decem libras ut prefatas mille redat sibi Rome indempnes. Quamvis enim hic sit turpe seu indecens lucrum pro eo quod iste mercator absque periculo et expensis et absque labore deportacions facit eas episcopo in Roma haberi, et etiam antequam reddat potest ex

sibi traditis in Montepessulano mercari atque lucrari, nichilominus nulla est hic usura, cum ipse nichil mutuaverit episcopo antedicto, nec tenetur ad restitutionem decem librarum, quia vere servivit episcopo in aliquo equivalenti, quamvis hoc fecerit absque suo periculo et labore et ideo indecencia lucri talis non continet simpliciter iniusticiam, ymo potius quamdam equalitatem”; Pietro di Giovanni Olivi, *Dubia circa materiam contractuum*, 21, in Id., *Traité des contrats*, cit., p. 202.

Nota 9

Nell’ampia serie testuale che fa da substrato alla dottrina qui puntualizzata da Molina è utile tenere presente l’ampia riflessione tardo Duecentesca di Riccardo di Mediavilla, che costruisce una serie di osservazioni e di calcoli circa le compensazioni lecite che possono essere conseguite tra prezzi di merci commerciate su piazze diverse, simulando anche delle vantaggiose triangolazioni: v. Riccardo di Mediavilla, *Secundi Quodlibeti, quaestio XXIII*, cit., ff. 70a-b. Nel testo di Mediavilla il diritto al profitto e l’utilità generale conseguita da questo tipo di transazioni sono entrambi riconosciuti come fattori centrali e positivi dell’attività mercantile. Sui presupposti canonistici di questa posizione, oltre alla bolla di Pio V più volte citata da de Molina, emanata nel 1571, si v. il testo cardine del diritto canonico contenuto nella assai più risalente (ca. 1239) *Summa aurea*, lib. V, *De usuris*, coll. 1620-1621.

Nota 10

L’argomentazione decisiva del *damnum rei publicae* (qui tradotto come danno “per gli affari pubblici”) si costituisce, anche in questa disputa, come elemento di valutazione e di validazione di una specifica pratica finanziaria e di una modalità di presenza sul mercato dei cambi. Per l’ampia serie testuale che si occupa dei contratti e sostiene questa argomentazione, costituendo un riferimento indispensabile per de Molina, v. le note precedenti (in particolare n. 3 e, *infra*, fine n. 12 e fine n. 14).

Nota 11

La precisa definizione del prezzo di un bene derivante dal suo valore d’uso è esposta ed argomentata tra la fine del XIII secolo e la prima decade del successivo nel *De Contrac-*

tibus di Pietro di Giovanni Olivi (*De empcionibus et venditionibus*, 1-37, in Id., *Traité des contrats*, cit., pp. 94-118) e, specificamente per la moneta, nel trattato sulle usure di Alessandro di Alessandria (*Tractatus de usuris*, VII, 142, cit., p. 183; per il testo v. *supra* nota 2). In ambito domenicano, nel secolo dell'Olivi, Tommaso d'Aquino ed Egidio di Lessines avevano riflettuto sull'uso e sul relativo valore da una diversa angolatura. Essi avevano colto e sottolineato l'importanza economica non solo della proprietà di un bene ma del lucro che poteva legittimamente derivare al suo *dominus* dall'uso e dai relativi contratti che lo strutturavano e moltiplicavano. In quella serie di testi il guadagno veniva nettamente a distinguersi e a separarsi dalla nozione di profitto nascente dalla generazione (*generatio*) di un bene da un bene. Il *lucrum* si legittimava, infatti, in quanto esito della trasformazione (*transmutatio*): "magis debet vocari hujusmodi contractus rei pro re, quam generatio alicujus rei ex re" (E. Di Lessines, *De usuris*, cit., cap. 9). Si ricorderà che i testi di produzione francescana, a partire da quelli redatti nell'ultima parte del XIII secolo dall'Olivi, giungeranno al secolo di de Molina per il tramite di una catena testuale Quattrocentesca che scorre da Bernardino da Siena ad Antonino da Firenze, da Bartolomeo di San Concordio ad Angelo da Chivasso per poi giungere alle fonti dirette del gesuita spagnolo, in *primis* Gabriel Biel e Summenhart. Quest'ultimo, proprio nel trattato utilizzato dallo stesso de Molina, dimostra di conoscere assai bene la riflessione francescana riassunta e codificata da Bernardino non solo per le argomentazioni con cui si confronta, ma per le citazioni dirette che di Bernardino vengono fatte (ad es. *De Contractibus*, II, 22, in K. Summenhart, *De contractibus licitis atque illicitis*, Venezia 1580, pp. 79 ss.). La trattatistica economica francescana, alla quale ricorrono ampiamente i giuristi Quattrocenteschi laici che si occupano della contrattualistica commerciale, sarà anche direttamente utilizzata dai protagonisti del mercato e del commercio sino a tutto il XVIII secolo (v., ad es., *Istruzioni di S. Bernardino da Siena dell'Ordine dei Minori intorno al traffico e all'usura [...], illustrate per comodo ed utile de' negozianti*, Venezia 1774).

Nota 12

Il reiterato ricorso di de Molina al principio della *communis taxatio* (v. anche *disp.* 404), ovvero della determinazione di un prezzo lecito che si basa non sulla dottrina del giusto prezzo fissato aritmeticamente, ma sulla nozione del prezzo stabilito di comune accordo sulla singola piazza, si fonda su una lunga tradizione non solo giuridica, ma ampiamente presente nella trattatistica contrattuale che analizza le dinamiche mercantili sin dal XIII secolo. V. Pietro di Giovanni Olivi, *De contractibus, de empcionibus et vendicionibus*,

1.16-37, in Id., *Traité des contrats*, cit., pp. 104-118. Per il secolo precedente a de Molina tale materia viene sistematizzata organicamente da un doppio filone testuale pienamente convergente: quello giuridico, compreso tra Baldo degli Ubaldi (*Consilia*, Lugduni 1548, I; ma anche *Commentari* al *Corpus juris* e alle *Decretali*), Bartolomeo Cepola (*Libellus de contractibus emptionum et locationum*, Venezia 1498) e Lorenzo de' Ridolfi (*Tractatus de usuris et de materia Montis*, Venezia 1583, ff. 15r-50r), e quello della serie di testi francescani eredi di Olivi, in dialogo stretto con i giuristi appena citati. È questa una serie testuale massimamente rappresentata dal Trattato sui contratti di Bernardino da Siena (*Tractatus de contractibus et de usuris*), originato da un ciclo di predicazione raccolto nel *Quadragesimale de evangelio aeterno*, cit., pp. 117-416 (v. anche n. 11). Questo corposo patrimonio testuale quattrocentesco, ormai dotato di chiavi tassonomiche e di codificazioni dottrinarie ben articolate, sarà traghettato nei testi della seconda Scolastica iberica attraverso i trattati sui contratti e le analisi giuridiche della moneta messe su carta da teologi del calibro di Angelo da Chivasso (*Summa angelica de casibus conscientialibus, ad v. usura e v. restitutio*, Lugduni 1531, t. I e t. II), Gabriel Biel (*De potestate monetarum*, Nürenberg 1542), Jean Gerson (*De contractibus* in Id., *Oeuvres complètes*, Glorieux éd., vol. IX, Desclée et Cie: Tournai 1973) e Konrad Summenhart (*De contractibus*, cit.). Non si può neppure escludere una conoscenza diretta di de Molina dei testi Due-Trecenteschi di matrice francescana prodotti in ambito propriamente iberico, testi appartenenti a quella scuola che riconosce come proprio capostipite una delle fonti di elezione di Summenhart: Giovanni Duns Scoto (v. Summenhart, *De contractibus, prologus, e passim*, cit.; per la prima citazione del *magister* francescano si v., ad es., *Septipertitum opus de contractibus pro foro conscientie atque theologico per Conradum Summenhart*, Haguenau 1515, f. 51b). Si potranno considerare al riguardo le analisi economico-contrattuali e quelle specificamente monetarie presenti in Guiral Ot (*De contractibus*), Guillén Rubio (*Disputatorium in quatuor libros Magistri Sententiarum*, Parigi 1518, IV, d. XVI, ff. 173rb-176rb), Antonius Andreae (*In quatuor Sententiarum libros*, Venezia 1578, IV, d. XV, q. 2, ff. 147rb-140ra) Johannes de Bassolis (*Collatio in quartum Sententiarum*, Angers/Parigi (?) 1480, IV d. XV, q. 2, ff. 115vb-122ra), Francesc Eiximenis (*Dotzè Llibre del Crestià*, I, 1, a c. di X. Renedo et Al., Girona 2005, pp. 126-127, 303-330, 413-442 e Id., *Il Dodicesimo libro del Cristiano*, cit.).

Non si dovrà tuttavia dimenticare la ancor più antica matrice teologica e biblico-esegetica di questa nozione. Essa è ben attestata sin dalla metà del secolo oliviano, ancora una volta ad opera di un *magister* francescano e della sua cerchia attivi a Parigi (ca. 1240). Essi si pronunciano sulla formazione del prezzo dei beni a partire dalla classica discussione intorno al significato del versetto evangelico della cacciata dei mercanti dal Tempio (Gv. 2, 14-15): "licite vero negotiatio fit cum exercetur a congrua persona [...]"

et iusta aestimatione rei et commercio prout communiter venditur in illa civitate vel loco in quo negotiari contigit” (Alessandro di Hales, *Summa theologica*, II, III 2, q. 2 c. 1, Quaracchi: Firenze 1924, p. 723). Sulla *aestimatio* della moneta fissata dalla comunità degli *homines* configurata come “interesse publicum et commune totius populi” si vedrà anche il commento alla Decretale *Quanto* di Baldo degli Ubaldi (v. *supra* nota 2).

Nota 13

Il termine qui utilizzato da de Molina in relazione al banchiere, definito *ingratus*, assume tutta la valenza semantica dell’incapacità economica di colui che non sa misurare ed apprezzare pienamente e compiutamente i vantaggi derivanti dalla gestione del denaro depositato (v. anche n. 15).

Nota 14

La nozione tecnica di *usura* impiegata qui da de Molina, così come in molti altri luoghi delle sue *disputationes* dedicate all’analisi dell’agire economico, indica come essa rappresenti una soglia quali-quantitativa oscillante, atta a misurare la congruità del margine di profitto lecito su un’operazione finanziaria. Essa si concretizza quando tale soglia viene superata da un margine di profitto ritenuto manifestamente eccessivo e dannoso per l’insieme dei soggetti che operano su un mercato, ovvero nell’ambito di una comunità politica ed economica. L’usura, infatti, non si dà quando un profitto pur elevato non provoca ciò che tecnicamente, sin dalle fonti canonistiche altomedievali, veniva inquadrato con il termine di “scandalo”, qui e in altri luoghi puntualmente ripreso dall’autore. L’usura manifesta e lo scandalo innescato da un profitto costituiscono ormai da molti secoli le due condizioni concorrenti, se non sinonimiche, indispensabili per poter dire di un comportamento economico che esso integra il reato d’usura e il relativo peccato, attivando in tal modo il grappolo di sanzioni civili e penitenziali irrogabili al soggetto che lo compie (si v. can. 17 del concilio di Nicea del 325, can. 3 del concilio di Calcedonia del 451, can. 1 del concilio di Clichy, 27 settembre del 626 o 627, diocesi di Parigi, can. 25 del III concilio lateranense del 1179; per le somme penitenziali si v. uno dei testi più risalenti, scritto da Roberto di Courçon intorno al 1208: *Summa*, X, 19, e XI, 4, XII, 2; tra le opere sistematiche e più organiche dello stesso secolo si v. Egidio di Lessines, *De usuris in communi*, cit., scritto dopo il 1276, testo per secoli attribuito a Tommaso d’Aquino, e Pietro di Giovanni Olivi, *De empicionibus et venditionibus, de*

contractibus usurariis, dubia circa materiam contractuum, De restitutionibus, testi scritti nel 1296. Per le fonti dell'*auctoritas* diretta di de Molina, Konrad Summenhart, si v. Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, art. III (*iniusta occupatio et damnificatio alterius, crimen usurae*, cit., pp. 62-64 e art. IV, *De obligatione restitutionis*, in part. *ad argumenta principalia*, ad. 4, ivi, pp. 62-84, in part. p. 76); successivamente: Bernardino da Siena, *Quadragesimale de evangelio aeterno*, cit., in part. sermo XXXIII, *De mercationibus et vitiis mercatorum*. Quanto ai testi più vicini a de Molina si vedranno utilmente, dopo le notazioni fondamentali di Gerson (*De contractibus*, in Id. *Oeuvres complètes*, Glorieux éd., vol. IX, Tournai 1973, p. 394 e Summenhart, *De contractibus licitis atque illicitis*, II, 21, cit., p. 71), Leonardo Lessio, *De iustitia* II, cap. 20, che afferma esplicitamente che le pratiche usuarie possono essere ammesse se producono un *bonum* per la comunità politica nella quale si realizzano ("usuras ob bonum Reipublicae posse permitti", con riferimento alla piazza cambiaria di Anversa). Il suo Trattato, composto nella vicina Lovanio dove egli insegnava, uscì nel 1605, ad otto anni di distanza dal testo del de Molina.

Nota 15

La codificazione canonistica consolidata del lecito compenso gratuito ad opera del debitore, collocato al di fuori del contratto di mutuo, è fissata sin dal XIII secolo nella *Summa aurea* di Enrico da Susa (1239 ca.): "Tertio (si tratta della terza modalità esclusa dal *crimen* usurario) [...] sine omni pacto datur gratis oblatum caveas de intentione prava, quia si illam haberes, principaliter in foro poenitentiali, induendus es [...] illud quod ultra sortem accepisti, reddas"; *Summa aurea*, lib. V, *De usuris*, coll. 1620-1621 v. anche la *Summa* di Ramon de Peñafort, ed. Roma 1603, par. 3, p. 228. Verificata l'assenza della *prava intentio* il compenso liberalmente corrisposto, *gratis dans*, secondo la formula canonistica della *Summa Hostiensis* ("An aliquo casu ultra sortem quicquam licite exigatur? [...] Est ergo generaliter verum [...] fallit in casibus [...] Vendens sub dubio, pretium post tempora solvens, poena nec in fraudem, lex commissoria, gratis dans, sociis pompa, plus forte modis datur istis"), è così pienamente ammesso nei termini qui ripresi dallo stesso de Molina.

La tipicizzazione di due comportamenti commerciali – quantificabili nei loro effetti propriamente economici – quali il compenso gratuito da parte del debitore al prestatore (delineato in questo passo) e il condono rispetto a una dilazione sui termini di pagamento di un debito cambiario da parte del creditore (cfr. *disp.* 404), legittimati come atti di "caritas", di "caritas debita" o "ex caritate fraterna", costituiscono un evidente riferimento testuale del trattatista Cinquecentesco al *corpus* stratificatosi nei secoli pre-

cedenti sulla materia. Si tratta di un riferimento che risulta ormai, a quell'altezza cronologica, pienamente assorbito nella cultura contrattualistica alla quale si è formato lo stesso de Molina. Testimonianze evidenti sono l'assenza di rinvii specifici a sostegno di queste posizioni, sia in questo *locus* che *supra* nella *disp.* 404. Tra le matrici più risalenti di questo *corpus*, che rimontano sino alla patristica tardo-antica, si può indicare il *De Tobia* di Ambrogio (*De Tobia*, 3, 11). Per la trattatistica medievale che si occupa delle transazioni finanziarie contrattualmente definite, si vedano, ad esempio, il *De usuris* di Egidio di Lessines (*De usuris in communi*, cit., cap. 9), la *Summa* giuridica allestita dal minore Monaldo da Capodistria (*Summa*, Lyon 1516, v. *usura*, ff. 316vb-317ra), sino al principio generale relativo alle negoziazioni mercantili anche produttrici di solo lucro fissato nella *quaestio* di Scoto utilizzata da Summenhart: “[è] incivile che fra gli uomini vi siano contrattazioni nelle quali coloro che contrattano non intendono condonarsi reciprocamente qualcosa di quanto comporterebbe l'equità indivisibile così che per quel tanto (che viene scontato) ogni contratto è nello stesso tempo una forma di donazione”. Questa modalità contrattuale “si fonda su quella legge di natura che afferma, *fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te*” (“Et iste est modus commutantium, quasi fundatur super illud legis naturae: *Hoc facias alii, quod tibi vis fieri*”); Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit., p. 46; per l'estensione del principio alle *commutationes negotiativae* “ubi commutans intendit mercari de rem quam accipit, quia emit non utatur, sed ut vendat, et hoc carius; et haec negotiativa dicitur pecuniaria vel lucrativa”; ivi, p. 56.

Nota 16

La definizione del giusto prezzo non come risultato stabilito una volta per sempre a seguito di un'operazione aritmetica, ma, invece, pensato come un *range* “collocato entro una gamma di una certa portata” (“pecuniarum iustus valor [...] non consistat in indivisibili, sed latitudinem habeat”; ovvero, come si legge nella *disp.* 339, col. 360: “pretium iustum non consistit in indivisibili quare licite ac iuste poterit qui intra latitudinem iusti pretii vendere carius quam emerit nihil impediens quod nec loca, nec tempora, nec aliae rerum circumstantiae varietatem susceperint ob quam praetium iustum accreverit”) dipende letteralmente dalla tradizione testuale francescana che, da Riccardo di Mediavilla a Pietro di Giovanni Olivi a Duns Scoto, aveva affrontato e ridefinito la questione del giusto prezzo come una “magna latitudo” influenzata da molteplici fattori (v. *supra* nota 4; per il valore della moneta e le relative operazioni cambiare v. nota 2). Nel XIII secolo Riccardo di Mediavilla aveva definito l'equità da rispettare nella formulazione del giusto prezzo secondo questa formulazione: “aequitas [...] debet observari inter vendentem et

ementem secundum veritatem iuris naturalis in magna latitudine consistit”. Nello stesso secolo Pietro di Giovanni Olivi, nel suo trattato sui contratti, aveva così ragionato: “sciendum quod huiusmodi pensacio valoris rerum usualium vix aut numquam potest a nobis fieri, nisi per coniecturalem seu probabilem opinionem, et hoc non punctualiter seu sub ratione et mensura indivisibili in plus et minus, sed sub aliqua latitudine competentis, circa quam etiam diversa hominum capita et iudicia differenter in estimando se habent et ideo varios gradus et paucam certitudinem multamque ambiguitatem iuxta modum opinabilium in se includit quamvis quedam plus quidam minus. Hiis ergo prenotatis, dicendum quod res non possunt licite vendi plus quam valeant nec minus emi pensato earum valore [...] (questo va misurato) infra limites latitudinis competentis [...] in eorum limitum exitu non oportet semper esse peccatum mortale nisi sit tantus et ita enormis quod in ipso contractu inequalitas et iniusticia equalitati et iusticie predominetur” (Pietro di Giovanni Olivi, *De empcionibus et vendicionibus*, 1. 12-13, in Id., *Traité des contrats*, cit., p. 102). Questa posizione verrà ripresa e sintetizzata poco meno di dieci anni dopo, all’esordio del XIV secolo, da una delle fonti chiave del trattato di Summenhart utilizzato da de Molina, Johannes Duns Scoto. Nei testi del *doctor subtilis* – così citato anche nel prologo del trattato del teologo tedesco (“doctor subtilis, paululum diffusius quam supra memorati [Alessandro di Hales, Enrico di Gand e Riccardo di Mediavilla] subtiliter de contractibus disservit”) – la giustizia commutativa non ha “tantum medium rei sed caeterae virtutes tantum medium rationis. Hoc enim est falsum [...] immo in isto medio quod iustitia commutativa respicit est magna latitudo et intra illam latitudinem non attingendo indivisibile punctum equivalente rei et rei quia quoad hoc esset quasi impossibile commutantis attingere. In quocumque gradu cita extrema fiat, iuste fit. Quae autem sit ista latitudo et ad quantum se extendat, quandoque ex lege positiva, quandoque ex consuetudine innotescit [...] Durum est enim inter homines esse contractus in quibus contrahentes non intendunt aliquid de illa indivisibili iustitia remittere sibi mutuo, ut pro tanto omnem contractum concomitetur aliqua donatio. Et iste est modus commutantium, quasi fundatur super illud legis naturae: *Hoc facias alii, quod tibi vis fieri* satis probabile est quod quando sunt mutuo contenti mutuo volunt sibi remittere si quae deficiunt ab ista iustitia requisita” (Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit.; è la fonte puntualmente citata nel *prologus* del Trattato di Summenhart, cfr., ad esempio, nell’edizione *Septipertitum opus de contractibus*, cit., f. 51b).

La trattatistica contrattuale di area tedesca di XV secolo discute del giusto prezzo e delle sue possibili oscillazioni anche in un testo importante scritto dal monaco Jacob de Jüterbogk (o di Erfurt) intorno alla metà del Quattrocento: “pregnans vox est iustum precium facile dicibile sed non facile intelligibile [...] Non enim iustum precium accipitur secundum naturam rerum secundum hoc quod Augustinus dicit in libro *De civitate*

dei. Precium rerum venalium non consideratur secundum gradum naturae sed secundum quod in usum hominum venit. Ideo dicit philosophus quod indigentia humana est mensura commutabilium. Illa autem indigentia non est estimanda solum secundum necessitatem sed etiam secundum desiderium hominum [...] Iustum precium consistit multum in estimacione hominum et modica additio vel diminutio non videtur tollere equalitatem. Et hoc dico tam in foro contentioso quam conscientie” (J. de Jüterbogk, *Tractatus [...] de contractibus qui fiunt cum pacto reemptionis perpetuorum censuum seu ad vitam*, s.l. s.a [1480]). Le citazioni esplicite e le modalità argomentative di questo testo rinviano ad Agostino, *De civitate Dei* (lib. IX, cap. 16), ma anche al suo *De Trinitate* XIII, c. 3, n. 6, al quinto capitolo del V libro dell’*Etica Nicomachea* di Aristotele (1133a6-1133b10) (*Ethica Nicomachea, translatio Roberti Grosseteste Lincolnensis*, B. recensio recognita, a c. di R. A. Gauthier, Leiden-Bruxelles 1973, V.8, 33a 29-31, p. 463), largamente discussa da un’imponente tradizione medievale che ha in Alberto Magno il suo primo commentatore organico (B. Alberti Magni, *Opera omnia, Ethicorum lib. X*, ed. A. Borgnet, Parisiis 1891, X, pp. 358b-360a), sino all’analisi di Tommaso d’Aquino sul giusto prezzo poi ripresa ed ampiamente sviluppata da Enrico di Gand (“Unde secundum divinam legem illicitum reputatur si in emptione et venditione non sit aequalitas iustitiae observata. Et tenetur ille qui plus habet recompensare ei qui damnificatus est, si sit notabile damnum. Quod ideo dico quia iustum pretium rerum quandoque non est punctaliter determinatum, sed magis in quadam aestimatione consistit, ita quod modica additio vel minutio non videtur tollere aequalitatem iustitiae”; T. d’Aquino, II^a-II^ae q. 77 a. 1 ad 1, in: <http://www.corpusthomisticum.org/sth3061.html>, cons. 24/10/2016). Tale impostazione è presente anche nel parere tecnico su alcuni casi contrattuali specifici reso dallo stesso Tommaso (v. T. d’Aquino, *De emptione*, capp. 1 e 2 in <http://www.corpusthomisticum.org/opw.html>, cons. 24/10/2016) e nelle riflessioni Trecentesche di Buridano commentatore dell’*Etica Nicomachea*, V. 5 (Arist., *Et. Nic.*, 1133a6-1133b10), v. in particolare la *Quaestio* XVII “Utrum numisma sit necessarium ad mensurandum commutabilia” in: *Questiones Joannis Buridani super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum*, Paris 1513, ff. 105rb-105vb, specif. ff. 105va-vb. L’affermazione che si legge nel testo di Jacob de Jüterbogk (“Precium rerum venalium non consideratur secundum gradum naturae sed secundum quod in usum hominum venit”) era stata ampiamente dissezionata e analizzata nella serie testuale prodotta dai francescani nella quale si discuteva del valore d’uso dei beni. Si vedano Pietro di Giovanni Olivi, *Tractatus de contractibus, de empcionibus et vendicionibus*, 8, in Id., *Traité des contrats*, cit., p. 98 e, più ampiamente 1-37, ivi, pp. 94-118; Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, cit., p. 44, che cita esplicitamente sia il *De civitate Dei* che il *De Trinitate* agostiniano; Alessandro di Alessandria, *Tractatus de usuris*, VII, 142, cit., p. 183, che la applica di-

rettamente al bene-moneta. Nel secolo del frate di Erfurt, v. Bernardino da Siena, *Quadragesimale de evangelio aeterno*, cit., ad. es., sermone 46, *De multitudine malorum quae vanitate subsequuntur*. Per una traduzione italiana dei testi di Agostino citati in questa nota si veda Agostino, *La città di Dio*, trad. e c. C. Carena, Einaudi-Gallimard: Torino 1992, pp. 378-381; Id., *La Trinità*, a c. di G. Catapano e B. Cillerai, Bompiani: Milano 2013², pp. 722-727 (testo lat. a fronte).

Nota 17

La compiuta definizione di de Molina del “giusto prezzo naturale”, fondata sulla nozione chiave della *magna latitudo* entro la quale si possono verificare le oscillazioni del prezzo di un bene, si legge, oltre che nella *disp.* 348 richiamata nel testo, nelle dispute 347 e 349-351 (coll. 389-409).

Nota 18

La discussione allestita da de Molina in questa rilevante sezione della disputa 410 riprende un’antica polemica contro gli accaparratori e i monopolisti sviluppata dalla patristica greca e latina. Si tratta di una polemica che risale quantomeno a Basilio di Cesarea (*Destruam* IV e V) e Giovanni Crisostomo (*Hom. II ad populum ant.* e *Hom. LXXXVII in Ioh. Ev.*), ripresa e sviluppata in Occidente da Ambrogio (*De Nabuthae*, *De Officiis*, *Exp. Evang. Luc.* V, 69) ed Agostino (v. *sermo* I sul salmo 48.2). Nei suoi contenuti essa tendeva a mettere in evidenza non la dannosità in sé dell’accumulo di beni o di monete, ma gli effetti negativi del loro sequestro dalla circolazione sociale, gli effetti di blocco e di danno che quei comportamenti determinavano per le comunità e per i mercati. Tale polemica proseguì per tutto il Medioevo, basti qui ricordare la serie di testi francescani compresi tra il XIV e il XV secolo che mette l’accento sulla lesione e sul danno che quei comportamenti determinano nei mercati e per i commerci (v. Duns Scoto, *Ordinatio*, IV, d. 15 q. 2, art. II, II, 5, cit., p. 58; *Summa Astesana*, III; Gerardo Oddone, *Tractatus de Contractibus* q.7 e, segnatamente, quella prodotta in terra iberica da un allievo di Scoto, Francesc Eiximenis negli anni ’80 del XIV secolo: *Regiment de la cosa pública*, cit., cap. XXXV, *Tractat d’Usura* (J. Hernando i Delgado, *El ‘Tractat d’Usura’ de Francesc Eiximenis*, Barcelona, pp. 30 - 96); per altre fonti francescane iberiche, v. P. Evangelisti, *Da Guillem Rubió a Joan Bassols. L’eredità di Olivi nei territori iberici* in *Pietro di Giovanni Olivi frate minore* Atti del XLIII Convegno internazionale, Assisi, 16 - 18 ottobre 2015,

Spoleto 2016, pp. 439-482; si v. inoltre Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul campo di Siena*, a c. di C. Delcorno, Rusconi: Milano 1989, predica XXXVII e *Quadragesimale de christiana religione* in Id., *Opera Omnia*, Quaracchi: Firenze 1950, II, *sermo XLVI*). Questo tema trova poi in de Molina una particolare focalizzazione sul mercato dei cambi e più specificamente sul mercato del denaro. Il trattatista rileva infatti che esiste un duplice rischio connaturato alle operazioni di acquisto di stock monetari sui mercati di fiera: il primo è di incorrere nel peccato di usura, con il conseguente obbligo di restituzione di tutto il guadagno ottenuto oltre il prezzo di cambio corrente su quella piazza (“l’incremento maggiore”), il secondo è la possibilità di commettere non un peccato mortale ma due peccati di estrema gravità che debbono essere duramente perseguiti: un peccato contro il prossimo, consistente nel danno perpetrato nei suoi confronti, vale a dire nei confronti del singolo soggetto operante in quel mercato leso dalle pratiche dei banchieri-accaparratori, e un peccato contro la “carità di patria”. Si tratta in questo secondo caso di un peccato che, sorgendo in contrasto ai valori di *utilitas* e *necessitas rei publicae*, si configura come lesione collettiva, come rottura del patto fiduciario che fonda un equilibrio dinamico e contrattabile alterato o distrutto da comportamenti di accaparramento e di sequestro di denaro rivenduto a cambi eccessivamente elevati.

La soglia e il discrimine tra ciò che costituisce illecito accaparramento, tecnicamente una *fraus monopolii*, e ciò che può rientrare nei canoni della gestione utile e positiva degli stock monetari reimmessi sul mercato dei cambi, ciò che de Molina definisce “giusto prezzo massimo” che risulta “equo date le circostanze” di contro al “prezzo arbitrario” che si determina “quando quel denaro accaparrato sia ceduto ad un prezzo che supera, anche di poco, il giusto valore fissato in quella fiera, e dunque il prezzo ritenuto equo”, non è, come nel caso dell’usura, un numero fisso, né un parametro unico (v. *supra* nota 14). La soglia di liceità, costruita secondo una valutazione che rinvia direttamente al concetto chiave di *latitudo*, viene individuata in una serie di parametri che riguardano innanzitutto il possesso di qualità professionali dei mercanti-banchieri le quali – per essere tali – debbono essere pubblicamente riconosciute. Si tratta di capacità di vero e proprio arbitraggio che consentono a quei professionisti di misurare l’utilità complessiva delle operazioni e dunque il *quantum* di rincaro che possono porre a carico degli operatori che si rivolgono a loro in condizioni di obiettiva necessità nel corso della fiera. Trattandosi, come è evidente, di operazioni di cambio, che hanno la funzione specifica di finanziare attività economiche e non principalmente di cambiare valute diverse (Molina ricorre esplicitamente e ripetutamente alla nozione di “trasporto virtuale del denaro” discutendo i costi di tale trasporto su carta e i ricavi di coloro che investono nei cambi purché tali profitti siano significativamente vantaggiosi), queste possono essere connotate come “costo del credito”. Esso, tuttavia, rappresenta anche il costo di mano-

vre cambiarie che, coniugando il cambio forzato ed il cambio ad arte, creano liquidità a scadenza dentro lo spazio-tempo della fiera nella quale tali manovre vengono concepite.

Nota 19

La moneta immaginaria alla quale si riferisce qui de Molina, accolta e riconosciuta nella sua funzione anche da Azpilcueta, è la moneta intesa come mera misura di valore ovvero quale unità di conto, una moneta letteralmente “configurata” dagli operatori delle fiere internazionali ed in particolare dai mercanti-banchieri delle fiere di Fiandra. Va inoltre tenuto presente che nella fiera internazionale per eccellenza, quella di Lione, nel periodo compreso tra il 1533 ed il 1575 tale moneta era completamente disancorata da ogni riferimento al metallo delle monete reali. Si trattava di una moneta-unità di conto, “un piede certo”, che in seguito verrà *configurata* con alcuni mutamenti alla fiera di Besançon che prenderà il posto della piazza lionese. In effetti nel secolo di de Molina si verifica uno dei passaggi storici più importanti della storia dell’istituzione e dell’architettura monetaria europea: l’affiancamento all’unica unità di conto, istituita in età carolingia, di una seconda moneta che serve unicamente a *dire* il valore dei beni, non avendo in sé alcun valore intrinseco. Il punto di incontro tra questa moneta e le monete reali, le divise metalliche circolanti, secondo la logica pienamente accolta da de Molina, è fissato in base ad una deliberazione tra i soli soggetti contrattanti, che ammette cambiamenti di valore in entrambe le direzioni: ascendente e discendente. La logica di base su cui si fonda tale moneta configurata/immaginata è quella perfettamente definita ancora un cinquantennio dopo il Trattato di de Molina da Carlantonio Broggia: “la lira [ovvero il sistema di unità di conto varato da Carlo Magno] apprezza e non è apprezzata” (C. Broggia, *Trattato delle monete*, in: *Scrittori classici italiani di economia*, a c. di P. Custodi, Milano 1804, cap. V). Essa è dunque moneta *fittizia* poiché è solamente moneta-misura di valore. Sulla questione si vedrà utilmente quanto sostennero G. Scaruffi nel 1582 (*L’altinolfo di m. Gasparo Scaruffi Reggiano, per fare ragione, et concordanza d’oro, e d’argento* [...] in: *Scrittori classici italiani di economia*, Milano 1804, II) e Ricardo, *Principi dell’economia politica e dell’imposta*, in Id., *Opere*, a c. di L. Porta, Torino 2006, I, pp. 485-486. Luigi Einaudi definì tale moneta come “un’unità monetaria di contrattazione distinta dall’unità di pagamento” (L. Einaudi, *Scritti economici, storici e civili*, Milano 1973, p. 433). Si noterà come il valore di questa unità di conto, atta a fissare la relazione tra monete reali e a quotare operazioni commerciali e finanziarie, veniva stabilito a cadenza fissa, trimestralmente negli anni della fiera internazionale di Lione, da una serie di soggetti che operavano in regime di diritto privato (i mercanti-banchieri di fiera) determinando

tuttavia un effetto di natura pubblicistica. La sovranità di quella moneta configurata, e pesata nel suo valore, era in effetti assoluta, era un indice fiduciarmente accettato da tutti gli operatori finanziari e commerciali delle piazze europee. La storiografia ha parlato di questo fenomeno come di uno dei più rilevanti fattori costitutivi della *res publica mercatorum* (v., ad es. *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, A. De Maddalena – H. Kellenbenz eds., Bologna 1986).

Sulle matrici legittimanti di questi processi decisionali, atti a fissare il valore della moneta, sarà utile rinviare ancora una volta alla plurisecolare tradizione testuale dei commentatori del quinto capitolo del quinto libro dell'*Etica* aristotelica ampiamente circolanti in tutta Europa, sino all'Inghilterra del XVII secolo (per una prima introduzione si potrà vedere P. Evangelisti, *Il pensiero economico nel Medioevo*, Carocci: Roma 2016, pp. 135-141; Id., *La balanza de la soberanía*, cit., pp. 87-91, 185-192).

LUD MOLINÆ
DE IUSTITIA ET IURE TRACTATUS
DISPUTATIONES CCCXCVI–CCCCX

LVD. MOLINAE E SOCIETATE IESV.

PRIMARII QVONDAM IN EBORENSI ACADEMIA
Sacrae Theologiae Professoris,

DE IVSTITIA ET IVRE TRACTATVS.

Qui est

DE IVSTITIA COMMVTATIVA CIRCA
Bona externa: Aliàs de Contractibus.

IN QVO QVAESTIONES ATQVE DIFFICVLTATES
ad hanc materiam pertinentes, non minus breuiter ac doctè examinatae, quàm neruosè
& accuratè ex infallibilibus S. S. IVSTITIAE fundamentis decifae videntur;
ita vt nil amplius relictum fit, quod ab aliquo desiderari aut addi possit.

*Opus non solum Studiofis, Theologis, Canonistis; verum etiam Legum Latinarum Doctoribus in vtroque foro,
tam Ecclesiastico, quam Seculari versantibus, apprime utile & necessarium.*

CVM TRIPLICI INDICE, ALTERO DISPVTATIONVM,
altero verò locorum Sacrae Scripturae, & alio Materiarum amplissimo, atque locupletissimo.



VENETIIS, Apud Sessas. MDCXIII.

Permissu Superiorum, & Privilegio.

topere ubiq; desiderata, in super attenta celeri illius publicatione, quæ ubique facta est (si enim rectè memini, in Lusitania provincia, quæ adeo à Romana Curia distat, per duos menses integros, ante Kalendas Maij fuit promulgatū) iure optimo Pius IV. declarauit, omnes obligare cepisse à Kalendis Maij per epicheiam autem, legū interpretem, est iudicandum, non intellexisse de ijs, qui India, & qui in remotissimis noui Orbis partibus commorantur, ad quos noticia confirmatio nis Concilij tam breui tpe deuenire non potuit. Si, in hi Summo Pontifici occurrissent, propofitive, dum eam declarationem edidit, illi fuissent, utique eos excepisset, iudicassetque, inuincibilis ignorantia confirmationis, ac publicationis Concilij eos laborasse, etiam post menses multos ab eis Kalendis Maij. Confirmat verò, nostram sententiam fuisse mentem Pij IV. in ea bulla, non verò id, quod argumentum intendit.

Quoniam declaratio, quæ in ea bulla continetur, facta fuit post elapsas Kalendas Maij, cum tamen à principio Concilium absolute promulgatum fuisset Romæ, nullo præfixo tempore, à quo decreta obligare inciperent: si autem leges pontificiæ statim, elapsis duobus mensibus à publicatione Romæ facta, vniuersam obligarent Ecclesiam, sane Pius IV. non declararet, consentaneè ad ius commune, post tres menses obligare cepisset, sed statim post duos menses ita cepisset obligare, ut quicquid contracta decreta postea fuisset effectum, irritum esset, & inane.

Potius ergo nostra sententia ex ea declaratione confirmatur, quam impugnetur.

Permutatio, & cambium, quot modis vsurpentur. Et de permutatione presse sumpta.

DISPUTATIO CCCXCVI.

S V M M A R I V M.

- 1 Cambium, & permutatio idem illata eorum significatione.
- 2 Cambium, & permutatio tribus modis sumitur in eorum significatione.
- 3 Permutatio proprie quid.
- 4 Cambium proprie quid.
- 5 Permutatio proprie similis est eptioni, et vditioni.
- 6 Permutari res possunt dum non existunt, in tēpus, quo existunt.
- 7 Cambium potest fieri de re nondum existēte ad tēpus quo existet.
- 8 Dñum in permutatione, & cābio an transferatur p traditionē ex vna parte, si ex alia non sit trāslatum, aut res oblata, aut habita pro tradita.

Et quid de iure Lusitano. nu. 9.

Quoniam permutatio, & cambium, ut habetur l. 2. ff. de rer. perm. emptioni, & venditioni valde affinia, & similia sunt, de eis consequenter est disputandum.

- 1 Cambium, vi suæ significationis, idē, quod permutatio, significat. Cambire enim, & permutare, latē sumpta, idē prorsus sunt, de qua re lege

inter alios Couar. in tractatu numismatū, c. 7. nu. 5. Vtrūq; aut vocabulū tribus modis vsurpatur.

- 2 Primò ꝑ sumuntur latissimē, pro quacumque commutatione. Atque hoc modo sumpta, suo ambitu complectuntur oēs non gratuitos, seu respectuos contractus, ut emptionem, locationē, mutuum, & ceteros, ita notatos, quā in nominatos: i. deo quippe non gratuiti contractus dicuntur, & in eorū vnoquoque fiat, detur, aut promittatur aliquid in recompensationem pro alio. Significatio, ac vsurpatio hæc fuit prima horum vocabulorum: reliquæ verò, quæ minus latē parent, vim ex vsus accommodatione habent. Id quod in causa est, ut contractus, qui in eis vsurpationibus significantur, non dicantur nominati. Ut, n. cum quadam glossa Bartolo, & alijs, disp. 253. dictū est, ut contractus aliquis nominatus dicatur, nō satis est, si ex vsus accommodatione retineat nomen commune generis, sed necesse est, ut proprium, ac peculiare nomen sibi vendicat. Cum autem modo de contractibus in particulari differamus, nō est sermo nobis hoc loco de permutatione, & cambio in tam ampla significatione.

Secundò vsurpantur minus latē, pro contractu illo in nominato, qui dicitur, do ut des, hoc est, quo vna res, ut cōtra facere distinguitur, pro alia commutatur: siue res vna incerta in individuo, certa verò in specie, aut genere, commutetur pro alia, siue res vna certa in individuo commutetur pro alia certa et in individuo, ut disp. 253. cū Padilla, Pinello, & alijs, quos citant, & cū quib. consentit Lassarte de decim. vend. c. 17. nu. 7. dictum est. Is, n. contractus ex vsus accommodatione est, qui peculiariter permutatio, & cambium nuncupatur, distinguiturq; à reliquis contractibus, tam nominatis, quam in nominatis, atque duas partes sibi subiectas complectitur. Vna, quæ res, quæ nō est pretium, commutatur pro re, quæ etiā nō est pretium, ut equus pro boue, triticum pro oleo, & quus pro equo &c. Alteram, quæ res, quæ est pretium, commutatur pro re, quæ etiā est pretium, ut aurea pecunia pro pluribus argenteis, aut pecunia in vno loco, pro alia soluenda in alio.

Contractus enim rei, quæ non est pretium, pro pretio, est contractus nominatus, emptio videlicet, & venditio. Quatenus aut in explicatione permutationis, & cambij in hac secunda vsurpatione dictū est, esse contractū in nominatū, à ratione illius excluduntur contractus omnes nominati, ut emptio, locatio, & ceteri. Quatenus verò est additū, esse contractum, quo res, ut contra facere distinguitur, pro alia re commutatur, excluduntur à ratione illius tres alij contractus innominati, videlicet, do ut facias, facio ut des, & facio ut facias, in quib. salte ex parte alterius extremi, commutatur facere. Hoc autem loco agere intendimus de permutatione in secunda hac vsurpatione, & de partibus illi subiectis. Neq; erit necesse addere peculiare disputationes de alijs contractibus innominatis, in quib. nulla peculiaris est difficultas sed sufficienter intelligentur tum ex ijs, quæ de permutatione, & alijs contractibus disputamus, tum etiam ex ijs, quæ de illis à disp. 253. dicta sunt.

Tertio

Tertio, ex vsu accommodatione, vsurpantur permutatione, & cambium ad hoc pressius. Vide-
 3 hec, permutatio ꝑ pro ea tm parte subiecta, qua
 res, quæ non est pretium, permutatur pro re, quæ
 etiam non est pretium, vt equus pro boue: cam-
 4 bium ꝑ verò pro ea parte subiecta, qua res, quæ est
 pretium, permutatur pro re, quæ etiam est pre-
 tium, vt vna pecunia pro alia. Atque in hac tertia
 acceptione cambium pars est contra diuisa permuta-
 tioni, ab eaq; distincta, in eaq; vsurpatione de seis,
 cum communi hominū vsu, deinceps loquimur.

Permutatio hoc tertio ꝑ mō sumpta, valde si-
 5 milis est emptioni, & venditioni; eaq; de causa,
 quæ de emptione, & venditione dicuntur, illi sunt
 accommodanda, quatenus conuenire ei possunt;
 modo tamē cōtrarium non fit in iure expressum.
 Ita colligitur aperte ex l. 2. ff. de rerum permuta-
 6 tio. & ex l. 2. C. eodem nr. dictumq; est disputatio
 ne 153. Vnde in ea locum habent emctio, & actio
 redhibitoria, & quanto minoris, in euentibus, in
 quibus hæc locum habere in emptione, & vendi-
 tione suis locis explanatum est, vt ibidem di-
 ctum est locum habere in permutatione. Permu-
 7 tationem ꝑ possunt res, dum nondum existunt,
 in tempus in quo existunt, vt Navar. in Manu. ca.
 17. nu. 287. aduersus Sotum, & Syluestrum recte
 affirmat: quoniam emi, & vendi in id tempus
 possunt, vt disp. 340. ostendimus, nihilq; in cōtra-
 rium de permutatione inuenitur dispositum.

Hec eadem locum etiam habent in cambio pre-
 8 sumpto. Immodò verò eo ipso, quod res aliqua vē-
 di prohibetur, cōsequer etiam permutari prohibi-
 ta, atque ita de alijs, quæ emptioni, & venditioni
 accommodantur.

Dubium est, num ꝑ sicut in venditione non trāf-
 fertur dñum rei venditæ per traditionem, nisi sol-
 uatur pretium, aut offeratur, vel habeatur pro so-
 luto, vt disp. 338. dictum est; ita in permutatione,
 & cambio, per traditionem ex vna parte non trāf-
 fertur dominium, quousq; ex altera parte sit etiā
 facta traditio, aut res sit oblata, vel habita pro tra-
 9 ditura Glossa l. 2. C. de cer. permura. & alia l. 1. ff.
 eod. tit. atq; alia l. traditionib. C. de pactis affir-
 mant, id peculiare esse in contractu emptionis, &
 venditionis ex privilegio contractus illius: at ve-
 rò in permutatione, & alijs cōtractib. domini
 translationis, traditione dominium transferet, an-
 tequam ex altera parte contractus perficiatur, &
 cōsecratur, valde §. per traditionem, & §. vendi-
 ta, in fir. de rerum diuis. vbi hñ traditione trans-
 fertur dominium, solumq; excipitur venditio, in qua
 dñij translationem vltius requiritur solutio pre-
 tij. Bar. autem l. 2. C. de rerum permutatio. & cum
 eo additio quædam ad glossam eius legis paulò an-
 tea à nobis citatam, idem Bart. l. si feruus. §. loca-
 ui. ff. de fur. consentaneè ad quasdam alias glos-
 sas, in contraria est sententia. Nempè in permuta-
 tione, & in reliquis cōtractibus, non trāsfertur do-
 minium sola traditione, sed vltius requirit, vt con-
 tractus ex alia parte impleatur, citatque in eius rei
 cōfirmationem. l. 3. ff. de pignori. actione.

Mibi verò prior scia longè plus probatur, quæ
 satis aperte colligitur ex duobus illis. §§. citatis.

Neque enim quicquam excipiedum est à regula illa;
 traditione comparatur dñum præcedente titulo;
 nisi quod excipi fuerit in iure expressum. Præ-
 rea, in permutatione traditione dñum transferri,
 antequam ex altera parte contractus impleatur,
 adeo expresse hñ. cum precib. C. de ter. permu. vt
 mirandum sit, Bar. ad eam legem non attendisse.
 Neq; lex, quam Bar. pro sua sententia citat, quic-
 quam, vel apparenter probat. In ea, enim solū hñ,
 si debitor ad suum creditorem accederet, ab illo-
 que exigeret pignus, qd in debiti afferationem
 ei dedit dicens, se velle soluere debitum: pignusq;
 acceptum mittere per fenestram alteri, quem ad id
 paratum haberet, nec debitum soluere, creditore,
 tunc retinere ius pignoris in te illa dolo eo modo
 de ipsius præcepta, quousq; sibi debitum solua-
 tur. Hinc verò non video, quæ consequentia pos-
 sit Bar. suam sententiam inferre. Citæ permuta-
 10 tione hoc tertio modo acceptam est obseruandū.

Ius Lu-
 stanū.

De ꝑ iure Lusitano l. 2. Lusit. ord. tit. vlt. ad vi-
 da mala, quæ in de oriebantur, prohiberi esse per-
 mutare triticum, vinum, oleū, aut quodvis aliud,
 quoad antiquam spectat, cum re alia in futurum
 soluenda, quamuis, eū quo permutatio fit, nō hēat
 ex suo, sed sit eam empturus, aut titulo alio compa-
 ratus ab alio, vt eam soluat. Atq; ei, qui ita permu-
 tauit, imponitur poena amissionis ipso facto rei,
 quam eo modo dederit, applicaturq; ei, cui illam
 dederit, ita vt numquam facere teneatur recom-
 pensationem aliquam illius. Neque valida est re-
 nunciatio privilegij huius legis, quam accipiens
 efficiat. De permutatione autem beneficiorum,
 cum de beneficijs sermo esset dicitur.

Utrum ex permutatione, & cambio

alcauala debeatur.

DISPUTATIO CCCXCVII.

S. V. M. M. A. R. I. V. M.

- 1 Alcauala de iure Castelle ex permutatione duplex
debetur. Idem in Lusitania sub nu. 2.
- 2 Venditio duplex in vnaquaque permutatione inten-
uenire censetur.
- 3 Gabella, quæ ex permutatione debetur, quando de-
beri incipiat.
- 4 Permutatio de numero est contractuum qui opere,
& facto perficitur, non autem consensu, aut sti-
pulatione.
- 5 Gabella cui potius gabellario ex duobus debeatur,
quando sub vno fuit tantum pactum nudū de per-
mutando, & sub altero fuit traditione restitum.
- 6 Traditio rei est solum conditio pacti, sine qua ex pa-
cto non oritur obligatio.
- 7 Traditio rei est complementum contractuum, & sic
pars integralis.
- 8 Contractus de iure Castelle, quando censetur suspē-
sus, vt scriptura perficitur.
- 9 Permutatio an censatur, vt debeatur gabella, quā-
do datur indiuiduum aliquod vnius speciei pro
alio eiusdem speciei simili, etiam in valore.
- 10 Taxatio rerum, quæ permutantur, ut sciatur quan-
ta gabella debeatur, ad iudicem spectat.
- 11 Venditio duplex censetur, si a principio res aliqua

certo pretio vendatur, & postea partes conueniāt, ut loco pretij res alia æstimata accipiat.

12. Alcauala ex quibus rebus non debeat.

13. Alcauala à quo contrahentium solui debeat.

14. Alcauala ex donatione remuneratoria non debetur in Castella, & Lusitania.

15. Permutatio quando ex donatione censetur.

16. Alcauala ex cambio propriè sumpto nõ debetur.

DE iure huius ¶ Castellæ Regni, non solum debetur alcauala ex permutatione, sed etiã duplex ea debetur. Vna ex vna re, quæ cum alia permutatur; & alia ex altera, quæ vicissim permutatur. In ¶ vnaquaque. n. permutatione duplex venditio interuenire censetur, iuxta l. sciendũ. §. sed si quis permutauerit. ff. de ædil. edicto: vna rei vnus, quæ permutatur; & alia rei alterius, quæ cū hac permutatur, ac proinde in hoc Regno, vterq; permutantium, soluere integram alcaualam tenetur, iuxta rei valorem, quam in commutationem pro re, quam tribuit, accipit: qm̃, quod accipit in recompensationem rei, quam permutat, subit rationem pretij: venditor autem in hoc Regno soluere tenetur integram alcaualam ex pretio rei, q̃ vendit. Hæc omnia colliguntur apertè ex l. 2. tit. 17. lib. 9. nouæ collect. dicta: sunt in materia de emptione, & venditione. In Lusitania autem duplex similiter, pp̃ eandem rationem, eiusmodi gabella debetur, quam ibi *sisa* vocant, ut ex articulis *dæ sisa* constant: dimidium tñ vtriusque soluit vnus permutantium, & dimidium alter: qm̃ in eo Regno dimidium, soluit emptor, & dimidiũ venditor, ut in materia de emptione, & venditione dictum est. De hac re, quod ad ius huius regni atinet, lege Lassart. de decim. vend. in scholijs ad l. 2. citatam, ante c. 1. & c. 17. a nu. 1.

Dubium est hoc loco. Cum permutatio non prius perfecta esse censetur, atque in esse producta, quam vtrinq; sit facta traditio, neq; ad id sufficiat esse ex altera tantum parte factam traditionem, ut ex dictis à disp. 253. apertè constat, & cū Fortunio Garcia confitetur Lassart. c. 17. citato nu. 3. expressq; habetur l. 1. ff. de rerum permut. 3. vtrum ¶ gabella, aut gabellæ, quæ ex ea debetur, tunc solum deberi incipiant, qñ vtrinq; est facta traditio, ita ut si numquam fiat, numquã debeat, & si post factam ex altera tantum parte traditionem, eum pœniteat, qui rem tradidit, ut de iure cõi pœnitere ei permittitur, ut disp. 258. visũ est, aut mutuo consensu vtriusque contrahentiu à contracto discedatur, gabella numquam debeat.

Stãdo in solo iure cõi, quod vim in Lusitania habet, eò q̃ ea de re nihil in Lusitania in contrarium sit sancitum confitetur Lassart. c. 17. citato nu. 25. cum Bertachino Firmio de gabellis, part. 3. partis 8. nu. 48. non prius deberi hanc gabellã quam permutatio mutua vtriusque partis traditione sit perfecta. Idem in hoc Regno censent esse Menchaca. lib. 1. controu. c. 11. nu. 21. & Parladorius à Lassart. ibid. nu. 35. relatus. eò quod, quãuis in hoc Regno ex pacto nudo permutationis detur actio, nec fas sit pœnitere, non solum qñ ex altera parte est facta traditio, sed et qñ neutra ex parte ad traditionem est deuentum, ut disp. 257.

& 258. visũ est, atq̃ diuersum quid est cõuentio, & pactũ de permutatione exequenda, ac perficienda, & permutatio ipsa, quæ nec perfecta cõfetur, neq; in esse pducta, anteq̃ vtrinq; sit facta traditio: in hoc autẽ Regno l. 2. citata, tributũ alcaualæ, aut duarum alcaualarum, non est impositum pacto permutandi, sed permutationi ipsi.

Lassart. à nu. 25. citato in contraria est sententia, nempe gabellã hanc deberi in hoc Regno ex solo pacto permutationis perfectæ, & consummatæ, esto numquam ad traditionem deueniat, & esto contrahentes ante traditionem mutuo cõsensu a contractu discedant. Ducitur, quoniam cum in hoc Regno ex pacto nudo ciuilibus obligatio oriatur, & detur actio, nec pœnitentia, inuito altero contrahentium, locum in eo habeat, siue ex altera tantum parte, siue ex neutra, sit facta traditio; vtrique non minus in eo permutatio mutuo consensu perficitur, quam emptio, & venditio mutuo cõsensu perficitur, ac proinde sicut ex mutuo cõsensu emptionis, & venditionis comparat fiscus perfectè ius gabellæ, cui præiudicium afferre non potest discessus a contractu ante traditionem mutuo contrahentium consensu, gabellæ debetur dñõ, & gabellario, qui erãt tempore mutui illius consensus, non verò domino, & gabellario, q̃ fuerint tempore traditionis, ut hæc omnia in materia de emptione ostensa sunt: ita idem prorsus dicendum est in permutatione. Alioquin contrahentes, in fraudem gabellæ, quæ ex permutatione debetur, celebrato contractu mutuo consensu, differrent exequutionem, ac progressum ad traditionem, quouique rebus ipsis permutandis omnino indigerent, superuenientesq; circumstantia, quæ permutationem excusare possent, mutuo consensu à contractu discederent.

Mihi verò longè plus contraria aliorũ doctorum sententia probatur, pp̃ illud eorum fundamentũ, qm̃ permutatio non significat pactum permutandi, sed permutationem ipsam opere, mutuaq; traditione consummatam, sicut mutuum non significat pactũ de mutuando, sed actualẽ ipsam mutuandi exequutionem, vnde sicut mutuum de numero in eorũ contractuum nominatorũ, qui opere, ac facto perficiuntur, non verò mutuo consensu, aut verbis, ut disp. 254. visũ est, ita permutatio ¶ de numero est contractuum, qui opere, & facto perficiuntur, idq; significat vocabulũ permutationis, & non mutuum consensum, neq; stipulationem de permutando, ut expressè hñ l. 1. ff. de rerũ permut. cum ergo gabella, de qua loquimur, permutationi sit imposita, consequens profectò est, ut ante illã consummatam mutua traditionem, nõ debeat, neq; fisco sit ius perfectæ quæ sitũ. Neq; refert, q̃ facientes conuentione de permutatione consocienda, differre exequutionem possint, & a pacto discedere: qm̃ iure suo vtentur, neque vllã iniuriã facient fisco. Quo loco obserua, sicut, stando in solo iure cõi, quãuis ex pacto nudo mutui faciendi non detur actio, si tñ stipulatio adhibeatur, aut pactum illud cum altero contractu cohereat, datur actio, ut à disp. 253. dictum est, cum tñ nondum sit contractus mutui, sed stipulatio-

nis de mutuo faciēda, aut pactū alioquin nudum, vestitum coherētia alterius contractus; vñ, si mutuo contractui gabella esset imposita, nondum gabella deberetur, stādo in solo iure cōi, quia id nōdum esset mutuum: ita, stādo in solo iure cōi, aut in Lusitania, vbi solum ius cōe hac in parte viget, gabellāq; permutationi est imposita, si pacto de permutando stipulatio adhibeatur, aut pactum illud cum altero cohereat contractui, dabitur quidem ex tali pacto actio; quia tñ nondum erit permutatio, sed pactum de permutando, vestitum formula stipulationis, aut coherētia alterius contractus, non debebitur ex illo gabella, quā soli contractui permutationis, aut emptionis, & venditionis, est imposita. Quo fit, vt impertinens sit de iure huius Regni ex pacto nudo permutationis (vt & ex quouis alio nudo pacto) concedi actionem, neq; locum habere pœnitentiam, vt ex eo fundamento asseratur, deberi ex illo eam gabellam, quę contractui permutationis est imposita.

De contractu verò emptionis, & venditionis longē diuersa est rō, quod ex eo debeatur gabella, perfectęq; ius ad illam fisco acquiratur eo ipso, quod mutuo cōsensu perficitur. Qm̄ emptio, & venditio solo cōsensu perficitur, vt disp. 254. & alias sape explicatum est, vocabulumq; emptio, & venditio cum contractum eo modo perfectum significat, ac proinde ex illo debetur ea gabella, quę venditionis contractui est imposita.

Ex dictis facile erit intelligere, si in hoc Regno, aut in Lusitano, tpe vnus dñi, ac gabellarij celebratum fuit pactum de re vna cum altera permutanda, & tpe alterius permutatio traditione consummatur, gabellam deberi posteriori domino, & gabellario, cuius tpe permutatio perfecta, & consummata est, nō verò priori domino, et gabellario, cuius tempore pactum nudum fuit celebratum, etiam si tunc pactum illud stipulatione, aut coherētia cum alio contractu, esset vestitum.

Ratio est, qm̄ gabella non debetur ex pacto permutationis, sicut si ex illo civilis obligatio ad cōsummandam permutationem oritur, sed permutatio, ne ipsa cōsummata, seu in esse existētia producta, vdictū est: consummata autē est, non tpe prioris domini, & gabellarij, sed tempore posterioris.

Lassarte vbi supra à nu. 43. quā arbitratur, gabellam ex permutatione deberi eo ipso, quod ex pacto de permutando oritur civilis obligatio in controuersiam vocat, num, qñ tpe vnus gabellarij præcessit pactum nudum de permutando, ex quo iure cōi non oritur civilis obligatio, nisi vel adhibeatur stipulatio, vel cohereat cum alio contractu, vel accedat traditio, aut aliud simile, & tēpore alterius gabellarij vestitur traditione, num, inquam, orta iam tunc civilis obligatio, debetur gabella prioris gabellario, an potius posteriori. Refert verò sniam Antonij Gom. 2. to. var. resol. ca. 8. num. 2. quem sequitur Parladorius in libro rerum quotidianarum. c. 3. §. 3. nu. 3. asserentium, deberi priori gabellario. Ducuntur, qm̄ obligatio illa non oritur ex impletione pacti illius, atq; ex tradōne, sed ex ipso pacto sequuta traditio, & traditione quę solum t est conditio, sine qua

ex pacto non oritur obligatio, vt colligitur ex l. ex placito. C. de rēu permut. illis verbis. *Ex placito permutationis, nulla re sequuta, constat nemini actionem competere*; vnde argumento à contrario sensu sequitur, ex ipsa pactione, & contractu, re sequuta, oriri ac competere actionem: quare, inquirunt, cum pactum, vnde actio oritur, celebratum fuerit tempore prioris gabellarij, consequens est, vt illa gabella debeatur, esto conditio sine qua ea actio ex eo pacto non oritur, aduenerit tempore posterioris gabellarij. Atq; videntur consentite glossa eadem l. ex placito, & alia. §. actionum, verb. ex permutatione. Instr. de actionib. Longē tamen magis placet sententia Lassarti ibidem, nēpe asserendum potius esse, deberi posteriori gabellario, & nō priori. In primis quoniam vtrinq; oritur civilis obligatio, tamquam ex duabus partibus integranibus, ac perficientibus. contractum illum, & vt ex illo civilis obligatio oriatur, à qua cum quouis quemadmodum pēdent integrum, ac perfectum esse illum contractum, ita pēdet oriri ex illo civilis obligationem.

Id t quod non obscure colligitur ex l. 1. ff. de rer. permu. illis verbis, *Permutatio autem ex re tradita initium obligationis prabet*, intellige, tamquā ex complemento contractum illum perficiente. Verba autem ex l. ex placito relata, si quid, argumento à contrario sensu, probant, solum est, inde colligi, oriri partialiter ex pacto, quod nos non negamus: non verò non oriri simul ex traditione ipsa tamquā ex parte, & cōplemento eiusdem contractus. Deinde, qm̄, esto dicamus oriri ex solo pacto, accedente tñ traditione tamquā conditione, sine qua ex illo non oritur, negari non potest, contractum perfectum, & consummatū non esse ante eam traditionem, atq; adeo obligationem ex illo non oriri ante eandem traditionem, ac proinde negari non potest contractum consummari, oririq; ex illo obligationem civilis tempore posterioris gabellarij, & ideo posteriori gabellario, & non priori, tributum ex illo deberi. Quēadmodum quando contractus venditionis suspēdit, vt scriptura perficiatur, nō prius ex illo debetur gabella, quam scriptura fiat, quia nondum est perfectus, ac proinde gabella debetur gabellario, qui fuerit tempore, quo scriptura pficitur, vt ipsemet Ant. Gom. 2. tom. var. resolut. cap. 7. nu. 17. confitetur, dictum quę est in materia de empt. & vend.

Sicut quando partes intendunt, vt emptio, & venditio scriptura perficiatur suspēditur contractus mutuo cōsensu celebratus, vt perfectus non censetur ante scripturam integrē confectam: ita res habet in permutatione, vt disponitur aperte, l. contractus. C. de fide instr. & affirmant Lassarte vbi supra à num. 47. & Doct. cōiter. Atque in Cassella, si vel ante celebrationem t contractus, vel in ipsamet celebratione, mentio de scriptura conficienda facta sit, censetur contractus suspēsus, vt scriptura perficiatur, iuxta ea quę disp. 337. de contractu emptionis dicta sunt, nisi aliud aperte ex circumstantijs conuerētib. intelligatur fuisse metem contrahentium, nempe vt scriptura solum fieret ad probationem, ac maiorem securitatem.

Admonet verò Lassarte vbi supra, cū permutatio traditione perficiatur, nō esse sufficientē coniecturam, quod ad traditionē, ēt vtrique, sit processum, vt si mentio in celebratione contractus, aut antea, de scriptura conficienda sit facta, censetur eam mentionem solum fuisse factam ad probationem, & non ad consummationē contractus: quē admodum dispositione citata, de mente eiusdem autoris, ac Greg. Lopez dictum est, sufficientem esse ad id coniecturam in contractu emptionis, & venditionis, fuisse processum ad traditionē mercis, & pretij; eo qd emptio, & venditio solo consensu perficiatur. Subiungit verò, si ad traditionē vtriusque sit processum, solutaq; sit alcauala gabellario, qui tunc erat, eam esse sufficientem coniecturam, vt intelligatur, mentione scripturæ conficiendæ, eos non intendisse suspendere contractum, sed solum, vt ad probationem, maioremq; securitatem, scriptura fieret: refertq; se ita in quadam non leui causa iudicasse, confirmatamq; fuisse sententiam à iudicibus superioribus.

Quando autē suspensus fuisset cōtractus permutationis, vt scriptura perficeretur, tunc ante illam integrè confectam, nō solum de iure cōi, sed etiam Castellæ, integrū esset vtriusq; contrahentium pœnitere, a contractuq; discedere, interim dū illa integrè non esset confecta, etiam si ad traditionē ex altera, aut ex vtraq; parte fuisset processum; eo qd, ante consummatum contractum, integrum vtriusque contrahentium sit, ab illo discedere. Præterea, gabella ex eo contractu deberetur gabellario, qui esset tempore, quo scriptura conficeretur; eo quod tunc perficeretur contractus: non verò gabellario, qui esset tempore conventionis, & mutæ traditionis, si gabellarij illi essent diuersi. Ita Lassarte vbi supra, estq; ex dictis satis perspicuum.

Ex his contractibus, do tibi talem rem, vt eam post tm̄ tēpus des Petro, aut do tibi centum, vt ex illis quinquaginta tribus Ioanni, vel do tibi tale prædium meum, vt quotannis tantam pētionem mihi, aut alteri solvas, rectè Lassarte ca. 17. citato, num. 7. ait non deberi gabellam; qm̄ vt ex contractu, do vt des, gabella debeat, necesse est, vt quæ vtrinq; dantur, sint res diuersæ, & non vna inclusa in alia, aut fructus, vel ius, reseruata in illa. Quæuis autē Lassarte censet, cōtractus hos omnes cōprehendi sub innominato contractu, do vt des; potius tñ dicerem esse donationes sub mō: ex donatione autem, modiq; illius, alcauala non debetur; eo quod neq; venditio, neq; permutatio presse, de qua loquimur, sit, sed sit contractus longè diuersus. Lege, quæ disput. 382. de censu reseruatiuo, num ex illo alcauala debeat, dicta sunt.

Conueniunt oēs, qñ res vnus speciei datur pro alio alterius speciei, vt equus pro boue, triticū pro oleo, &c. aut indiuiduum vnus speciei, pro alio eiusdem speciei dissimili in valore, vt vnus equus pro alio, permutationem esse, ac proinde deberi gabellam duplicem. Dubitant t̄ verò, vtrū quādo datur indiuiduum aliquod vnus speciei pro alio eiusdem speciei simili, ēt in valore, vt mēlura vna tritici pro alia æquali tritici, aut mēlura vna vini, aut olei, pro alia simili, sit permutatio, debeat

turq; gabella, an non. Parladorius vbi sup. nu. 31. cum Bar. & alijs, ait, esse mutuum, ac proinde ex eo contractu gabellam non deberi. Melius tamen Lassarte vbi supra nu. 9. & cōsonantius ad l. 2. tit. 17. lib. 9. nouæ collect. q̄ habet, *de los turques que se fizieren de vnas cosas a otras semejantes o desemejantes*, ait attendendū esse, vtrum ex circumstantijs contrahentes mutuum intendant, vt sæpe intendere solent ex mō ipso contrahēdi, & ex circumstantijs cōcurrentibus, & tunc gabellam non deberi, vt qñ aliquis mutuo petit triticum, panes, vinum, oleum, quin & arietem interdū, aut aliud simile, soluendum postea in indiuiduo eiusdē speciei, & valoris, plus minus; aut vtrum intendat alium cōtractum, qui permutatio non sit, vt depositū, siue reddēdum sit idem numero, siue non; vel dotis consignatio, vt tantumdem dissoluto matrimonio reddatur, & neq; tūc gabella deberetur, esto, postquam res à depositario consumpta est, illam de partium consensu soluat in alia simili alio in loco, vt triticum, qd in depositum habebat, ac propria autoritate consumpsit soluat in alio loco: an verò ex circumstantijs, & mō celebrandi contractum, permutationem intendat, & tunc gabellam deberi, esto contrahētes sub noīe mutui palliare, ac fingere velint contractū esse mutuum. Non est autem certa regula ad iudicandum esse permutationem, qd vtriq; contrahentium commodum sit, quod sit. Si enim, quis habens triticū in alio loco, hic ad vsum quotidianum mutuo petat ab amico, hic etiam triticum habēte, mēsuras aliquot tritici soluturus illas cum ad eum locū deuenierint; tunc, esto commodatarius plus optet illas in illo alio loco, non est censenda permutatio, sed verum mutuum. Si itē, quis mutuo petat nunc triticū, soluturus tantundem ex suis frugibus, esto id commodum sit mutuantī, nō est censendū permutatio, sed mutuum. Si tñ quis det triticū hic, vt tantūde ipsi soluat in alio loco, vbi carius id venderet, censenda erit permutatio, ēt si noīe mutui pallietur, nisi ad sint circumstantiæ, quæ suadeant, accipiem hic triticū, mutuo illud petere, & accipere. Si item duo in distinctis locis habitent, vnusq; triticum habeat in loco alterius, & alter in loco prioris, permutatio erit vnus tritici pro alio, esto mutui nomine pallietur. Quare hæc arbitrio prudentis sint cōmittenda, vt iudicetur, num, attentis circumstantijs omnibus concurrentibus iudicandum sit mutuum, interuenire, an potius permutationem.

10 Quando fduæ res permutantur, taxatio vtriusq; vt intelligatur quanta gabella debeat, ad iudicem spectat, aut ad aliū, quem iudex ad id taxandum deputauerit, vt h̄ l. 2. tit. 17. lib. 9. nouæ collect. vñ standum non erit taxationi partium, esto in cōtractu permutationis valorē cuiusq; rei, quæ permutatur, expresserint. Si tñ a principio res aliqua certo pretio vendatur, & postea partes conueniant, vt loco pretij res alia ex cōuersione vtriusq; partīs æstimata accipiantur, tunc t̄ non est permutatio, sed duplex venditio, soluendaq; erit gabella iuxta pretium à contrahentibus in vtroq; contractu statutū. Ita Pinel, in Rub. C. de rescind. vend. par. 2. c. 1. nu. 16. & Lassarte, c. 17. citato nu. 17.

Quando

Quando res aliqua est inestimabilis, atque adeo non vendibilis, ut est ius sepulchri, & sunt alia, de quibus disputa. 340. ac alibi dictum est, si permutatio illius fiat cum re alia estimabili, alcauala, 12. et ex neutra re debetur: eo quod ex re sacra, quia inestimabilis, gabella non debeat, neque in illam locum habeat lex tit. 17. libr. 9. noue collect. quae estimationem rerum, quae permittuntur, exigit. Quia sicut venditio talis rei est nulla, eo quod simoniaca: ita & permutatio illius pro re profana, nulla est: ex venditione autem, aut permutatione nulla, alcauala non debetur. Eisdem rationibus, neque ex permutatione rei profanae, pro re inestimabili, debetur alcauala; praesertim cum alcauala solui deberet iuxta estimationem rei inestimabilis, quae in ea permutatione vicem pretij subiret. Quamuis autem spiritualia inuicem permutari queant ut hic ad quaestiones, iuncta glo. ubi de rerum permutat. & affirmat gl. c. super eo de transa. esto in laici ea permittunt, ut ius vnum sepulchri pro alio, aut capellam vnam pro alia, gabella non debetur: eo quod eiusmodi res inestimabiles sint. Hac omnia Lassarte c. 17. citato, nu. 18.

In hoc Regno multae res sunt ab alcauala immunes, quae continentur l. 34. tit. 18. libr. 9. noue collect. ut libri, equus sella, & freno ornatus, & alia: quoniam autem horum aliquid pro re alia commutatur, ut libri pro cinamomo, qui libros permittunt, immunitas est a gabella soluenda, quoniam eiusmodi res privilegiatae censentur, quatenus subeunt rationem mercis, ut ex pretio pro illis accepto, aut ex re alio loco pretij pro eisdem accepta, alcauala non debeat.

Qui in cinamomum pro libris permittit, alcaualam, iuxta librorum estimationem, debet, quoniam libri non censentur privilegiati, quatenus subeunt rationem pretij, quasi efficiat immunitatem ab alcauala rem, quae pro illis quasi venditur ut ex se est satis perspicuum. Facile vero ex eo probatur: quoniam illa eadem lege pecunia immunitas ab alcauala efficitur, quatenus videlicet rationem mercis subit, eaque de causa ex cambio presse sumpto alcauala non debetur: & tamen quando pecunia rationem pretij habet, non efficit rem, quae pro ea pecunia venditur, immunitatem ab alcauala, sed iuxta pretij quantitatem, soluit venditor alcaualam. Hae Lassarte ubi supra num. 19.

Quando res aliqua venditor pro pretio aliquo, & simul pro alia re, esto hac alia res longè minoris valoris sit, quam pretium, disput. 36. dictum est, in hoc Regno iuxta l. 2. tit. 17. libr. 9. noue collect. rem per utraque taxadam esse a iudice, aut ab alio, quem iudex designauerit, & quidem vendentem rem maioris valoris, soluturum esse alcaualam ex tota latitudine valoris pretij, & rei cum illo datae, iuxta taxationem illius, quae fuerit facta: dantem vero pretium, & rem, soluturum solum alcaualam iuxta estimationem, quae pro re sua accipit. V.g. si Petrus vendat Ioanni praedium pro mille aureis, & mulo, si mulus estimetur centum aureis, Petrus soluet alcaualam ex mille centum aureis.

Quod si praedium mille centum aurei estimetur, Ioannes solum soluet alcaualam ex centum aureis,

quos pro multo accipere censetur, si verò praedium plus estimetur, aut minus, quam mille centum aureis, Ioannes soluet alcaualam ex vndecima parte summae in qua praedium fuerit estimatum: quoniam de ceteris aliae partes respondeant pretio mille aureorum, ex quibus alcaualam non debet, & sola reliqua vndecima pars respondet mulo, ex quo solo alcaualam debet. Ita Lassarte ubi supra a num. 20.

14. Ex per donatione ramuneratoria alcauala in Castella, & Lusitania non debetur, satis perspicuum est: quoniam non est permutatio, esto retributio sit pro re, quae non fuit facere. Etenim donatio remuneratoria non est compensatio ex iustitia, ut sit in permutatione, sed solum ex liberalitate, ac gratitudine.

Neque refert, quod l. fed & si §. consultat. ff. de petit. har. dicatur esse velut genus quoddam permutationis: quoniam non dicitur esse permutatione, sed cerni in ea similitudinem permutationis, quatenus in ea compensatur beneficium prius acceptum, ut re ad Lassarte c. 17. citato, nu. 53. adnotauit.

15. Si res per aliquem mutuo donentur, ita ut unus donet sub modo, ut alter redonet, censenda erit permutatio, & debetur alcauala. Si verò non sub modo, sed absolute, ex mutuo amore, atque ex liberalitate sibi inuicem aliqui incontinenti donent, censenda erit donatio, si circumstantiae persuaderent animi utrinque fuisse donare: secus autem si circumstantiae id non persuadeant: quoniam tunc existimabitur permutatio nomine donationis palliata, debeturque duplex gabella.

16. Cum in per cambio presse sumpto pecunia utrinque commutetur: pecunia autem privilegiata sit, ut ex illa alcauala non debeat, ut supra dictum est; constat ex cambio presse sumpto alcaualam non deberi.

Cambium presse quid. Vfus campforiae artis an sit licitus. Ex quotuplex sit cambium.

DISPUTATIO CCCXCVIII.

SUMMARIVM.

1. Cambium proprie quid.
2. Cambium ex quibus rebus proprie consistat.
3. Campfor quis dicatur.
4. Campforia ars quomodo licita.
5. Cambium quotuplex.
6. Tempus, & locus in cambio praecipue attendenda.
7. Cambium reale, & fictum quid.
8. Cambium fictum cur, & unde dictum.

1. Cambium presse, ut per ex dictis disput. 396. liquet, non est aliud, quam commutatio pecuniae pro pecunia. Neque ad eam rationem est necessarium, ut pecunia, quae commutatur, diuersa ab ea, sit pro qua commutatur, vel in materia, vel in forma, sub publico signo illi impresso, quicquid Ioannes Medin. q. 1. de cambijs, in contrarium asseruerit.

2. Cambium per quippe pecuniae datae in vno loco, pro pecunia reddenda in alio, verè est cambium, esto pecunia reddenda, neque in materia, neque

in signo, sit diuersa, vt Sotus 6. de iust. q. 8. arti. 1. rectè adnotauit.

Obseruandum est, quamuis concreta seu extrema, inter quæ cernitur permutatio in acceptionibus disp. 379. explanatis, eiusdem sint appellationis, vt l. 1. ff. de recti permut. habetur, vterq; enim eorū, inter quos permutatio fit, permutuatur, aut permutuans, nuncupatur, nihilominus concreta, seu extrema, inter quæ cambiū cernitur non sunt eiusdem appellationis, neq; omnino eiusdem rationis, ac naturæ. Etenim is, a quo cambiū petitur, locare pōt operas suas, ac industria, quam ad alterius petitionem apponit, eaq; de cā potest iuste aliquid accipere vltra sortem, vt in sequentibus perspicuum fiet. Atq; hinc, ad ipsorū distinctionem, extrema huius contractus sortiuntur diuersa nomina, isq; a quo cambiū petitur, quique ad alterius petitionem suam operam, ac industria apponit, dē campfor, præsertim si publicum cambien di minus habebat: dicitur etiā nummularius, trapézita, collybista, & argentarius, tametsi quædam horum nominum latius aliqui pateāt, de qua re legendus est Couar. de colla. veter. nummularum. c. 7. in prin. ad finem num. 4. Hispanæ autem *panquero* dicitur: is autem, qui cambiū petit, a Contr. de contract. q. 99. a Med. q. 1. de camb. & ab alijs, campfarius appellatur: sicut is, qui mutuum accipit, dicitur mutuatarius, qui donum, donatarius, & qui legatum, legatarius appellatur.

4 Vtrum t̄ autem campforia ars, quatenus ex lucrum vltra sortem intenditur, licita quoad ipsius exercitium sit. Dicendum est quāuis ex se periculosa sit, plus adhuc, quam ea negociatoria ars, quæ emendo & permutando lucrū intendit, quamuis itē personas aliquas, vt Ecclesiasticas, dedecet, eisq; prohibita sit, nihilominus, si modo in sequentib; explicando exerceatur, neque vt iniusta, neq; vt illicita, est damnanda, quin potius meritorie exerceri valet, vt de arte negociatoria circa emptione, & commutationis disp. 339. dictum ostensumq; est. Esse verò vtilem Reipublicæ, sicut & illam aliam, ex sequentibus erit manifestum.

5 Prætermissio verò cambio, in quo nullum lucrū intenditur, vt qñ in eodem loco pecunia maioris valoris commutatur, pro alijs minoris, quæ simul sumptæ æqualem valorem habent iuxta legē, communemque hominum æstimationem, in quo contractu nulla est dubitatio. Cambiū, in quo lucrū intenditur, & in quo diuersitas cernitur quo ad latitudinem valoris inter pecuniam, quæ commutatur, & eam pro qua commutatur, diuiditur t̄ in tres species, seu modūs, interim abstrahendos a cambiū licito, & illicito. Cum enim cambiū nō fiat, nisi ob diuersitatem aliquam in pecunijs: hæc autem attēdatur, vel quo ad pecunias ipsas in se, quia videlicet sunt diuersæ materiæ, aut signi, aut diuersi simul signi, & materiæ, vel quo ad locum, quia scilicet vna datur in vno loco, vt Olisypone, vt reddatur in alio, puta Hispani, aut Romæ, vel quo ad tempus, quia vna datur vno tempore, vt reddatur alio, consequens est, vt tres cambij species distinguantur. Vna, quæ pecuniæ commutatur ob eorum diuersitatem in se. Quia verò ea

commutari solent pecuniæ maioris valoris pro minoribus, consuevit appellari cambiū minutū. Appellari et̄ pōt cambiū manuale, vt a quibusdam nuncupatur: eo qđ de manu ad manū in eodē loco fiat. Alia, quæ pecuniæ ob loci diuersitatem commutatur. Et quia hæc fieri solet frequenter datis literis, vt pecuniæ in loco distantī soluuntur, dici consuevit cambiū per literas. Atq; alia, quæ commutatur pecuniæ ob temporis diuersitatem, nuncupari autem potest cambiū ob temporis diuersitatem.

6 Improprie tñ cambiū dicitur: quippe, si rectè attendatur, in ea solum inueniatur mutuum, ac proinde, si quid vltra sortē in huiusmodi cambijs accipiat, vsura committitur, nisi contractus ex capite lucri cessantis, aut damni emergentis, aut ex aliquo alio, iustus reddatur. Atque hæc de causam diuisione proposita dixi abstrahi a cambio licito, & illicito, vt species hæc sub cambio comprehendatur, de qua miscendus erit sermo, vt improbe tur, & agnoscat. Vniuersim t̄ autem in cambijs semper est attendendum, nam ratione temporis aliquid vltra sortem accipiat, quoniam quicquid ratione temporis accipiat, nisi ex capite lucri cessantis, aut ex aliquo alio, excusetur, iniuste accipitur, vsuraq; in eo acceptione interuenit, eo quod ratione mutui formaliter, aut virtute, interueniētis accipitur. Illud verò est obseruandū prædictas tres species, seu modos cambiū permisceri interdum. Fieri enim potest, vt in pecunijs ipsis in se diuersorum locorum diuersitas reperiatur, atque ita in cambio, quo permutantur, erit simul commutatio ob locorum diuersitatem, cū diuersitate pecuniarum in se. Item cum diuersitate locorum coniuncta esse solet diuersitas in tempore in quo pecunia in loco distantī est reddenda.

Sotus 6. de iust. q. 8. ar. 2. distinguit quartā speciem, seu modū, cambiū, ob diuersitatem valoris, quem eadem pecunia in diuersis locis habet. Vna enim, & eadem pecunia, v.g. ducatus, licet totidē nummū argentei pro ea darētur in Flandria, quot in Hispanijs, aut in nouo orbe plus tamē valet in Flādia, quam in Hispanijs, & in Hispanijs, quā in nouo orbe: eo quod minor nummorum copia sit multoque plures merces ea emanant in Flandria, quā in Hispanijs, & in Hispanijs, quā in nouo orbe. Arbitror tamen necessarium non esse distinguere quartam hanc speciem, quandoquidem diuersitas hæc ex circumstantijs locorum distantium confurgit, sed inter explicandū capita, ex quibus in cambio ob loci distantiam licitum est accipere aliquid vltra id, quod campfor dat sufficenter id caput explicabitur. Nauar. verò in Manu. c. 17. nu. 286. ex comment. c. vltim. de vsura, nu. 10. septem species cambiū distinguit, quarū quædam solum continēt aliquot capita, ex quibus licitum est campfori accipere aliquid vltra sortem. Cæterum necesse non erit multiplicari tot cambiū species, sed satis erit, inter explanandas species propositas, examinare capita, ex quibus licet, aut non licet accipere aliquid vltra sortem. Item verò satis erit explanare cambiū minutum, et cambiū ob loci diuersitatem, simulque examinare capitula alia, ex quibus licet, aut non licet, incrementum

rum aliquod accipere.

Dixerunt præterea doctores cambium, in re-
le, & ficcum, Reale appellant, q̄ vere est cambiū,
legitimumq; sup̄te natura est, vt licite possit eo
accipialiquid vltra fortem. Siccū verō appellant,
quod verē nō est cambium, sed est mutuum, eaq;
de causa legitimū non est, vt eo aliquid vltra for-
tem accipiat. Nempe, qū in cambio solū acci-
piunt incrementū obdilationem temporis, expe-
ctatamve solutionē, quod est vsura. Dicitur autē
ficcum, quāsi humore carēs, sterileq; ad fructifi-
candum, lucrum ve afferendū. Atque in hac signi-
ficatione vsurpātur hæc vocabula in bulla Pij V.
de cambijs. Quidā nomine, cambij sicci, intelli-
gunt cambiū, quo campior prius dat, vt cū incre-
mento postea recipiat, esto receptio futura sit in lo-
co distāti. Existimoq; autē ex eadem radice habuisse
ortū acceptionē hanc: eo quōd eiusmodi cam-
bium vsurariū ex sui natura sit existimariū, & ste-
tile ad licite aliquid vltra fortem accipiendum, vt
multi doctores affirmant, definiuntq; Lusitanæ
ord. li. 4. ti. 14. §. antepen. Res tñ hæc in seq. est exa-
mināda, ostēdemusq; immerito id fuisse definitū.
Nau. nou. citato ait, appellari ab his doctoribus sic-
cū, propter ea q̄ campior in eo prius det, quā acci-
piat. Ceterū, qđ proxime dixi, mihi magis placet.

Med. q. 2. de cambijs cum Contr. de cōtract. q. 99. suppositione 5. diuidit etiam cambium, in impurum, & purum. Purum appellant, in quo non admiscetur alius contractus. Impurum verò in quo admiscetur alius contractus vt mutui, vel locationis operarum, ac industrię campforis aut alterius similis. Sotus verò art. 2. citato ait, significatius cambium iustum appellari purum, & iniustum impurum. Hęc dicta int, vt doctores varrē in hac materia loquentes intelligantur.

Vtrum pro cambio minuto licitum
campfori fit incrementum accipere
vltra pretia monetarũ lege taxata.

DISPUTATIO CCCXCIX.

S V M M A R I V M.

- 1 Cambium minutum ad quid utile.
- 2 Cambium quid requirat, ut iustum appellari possit.
- 3 Campfores quid accipere possint pro eorum munere, & obsequio.
- Et quid in Castella, & Lusitania servatur. nu. 4.
- Intellige tamen, & declara, ut nu. 6.
- 5 Campfores privati an accipere aliquid possint pro eorum muneribus, sicut faciunt campfores publici.
- 7 Campsor si pro eius munere iuste aliquid sibi retineat quod alio a lege ei sit inhibitum, an peccet, & ad restitutionem teneatur.
- 8 Campsor privatus quō licitē possit accipere lucrum.

1 **C**ambium minutum & vile Republicæ esse, ex eo liquet, q̃ homines sepe pecunijs minutis indigēt ad res quotidianas pretij vilioris emēdas, atq; ad minores eleemosynas faciendas, & ad alia ejusmodi, ad quæ pecuniz magni pretij non

inferuiunt. Recondituri verò magnam pecuniæ
summâ, aut eâ in alium locum transportaturi, cõ-
mutatione indigent pecuniarum minoris pretij
pro alijs longè maioris. Migraturi et in locum,
in quo pecuniæ loci, a quo migrare volunt, valo-
rem non habent, necesse est commutare pecunias
pro alijs, quæ valorem in loco habeant, ad quem
est migrandum. Ad hæc ergo, & ad alia, vrile Reipub-
licæ est, esse campfores aliquos, qui in prom-
ptu paratas ad cambium habeant pecunias diuer-
si generis, prout quisque eis pro alijs indigerit.

Hoc ita constituto, id cum cō. doctorum sen-
tentia tamquā fundamentum in hac materia est
statuendum. Quemadmodū in emptione, & ven-
ditiōe, ceteriq; cōmutacionibus, vt contractus
iustus sit, nec ex illo restituendi obligatio con-
surgat necesse est interueniat æqualitas, ac cōmen-
suratio inter id, quod datur, & id, pro quo datur; sic
2. etiam necesse est interueniat in cambio, quo pec-
unia pro pecunia commutatur; id quippe cō. est
contractibus omnibus commutatiuæ iustitiæ, de
quorum numero est cambium. Cum verò pecu-
niæ valorem habeant auctoritate publica, ac lege
taxatum, qui proinde, ea ratione spectatus in in-
diuisibili ex parte vtriusque extremi cambij con-
sistit; quod potissimū in hac materia inquirimus,
est quænam sint capita, ex quibus campior acci-
peret iustæ aliquid possit vltra equale ei, quod ipse
dat, attento valore vtriusque monetæ lege taxato.

Atque in primis cum cōi doctōrum sententia est dicendum. Licitum campforibus esse, pro munere, ac obsequio qđ in cambio in eorū utilitatē prāstāt qui ab eis cambium exigunt, accipere pretiū iustum, vel a Republica, vel ab ijs ipsīs, qui cambium ab eis petunt, si à Republica stipendiū non accipiant; modo tamen pretium quod acciperint incommensuratum, ac excedens non sit habita ratione obsequij, quod prāstāt. Si enim excederet, tunc quo ad excessum, ultra pretium rigorosum pro obsequio, esset iniustum, & restitutioni obnoxium. Obsequia autem campforis sunt, congregare, parataque habere pecunias diuersi generis cuiusque cambire volenti; incumbere in domo publica per se vel per famulos ad id destinatos, ei muneri, expectando eos, qui cambire velint; numerare tunc pecuniam, quam datum illam, quam accipit; & si quæ alia sint his similia: quæ omnia digna profecto sunt iusto stipendio. In hoc 7 Castellæ Regno liberum, atque immune à quocumque grauamine, est omnibus obire munus publici campforis: esse tamē debent electi in regia. Curia ab ipsomet Rege: in alijs verò locis à iudicibus, & rectorib. (*regidores* vocāt) ciuitatis aut oppidi, in quo munus exercere debēt, vt habetur l. 1. tit. 18. l. lib. 5. nouæ collect. Lege autem 4. eiusdem tituli, eis permittitur pro cambio vnus Castellani accipere quatuor maravedinos, pro cambio verò ducati, aut doblæ, tres maravedinos, & pro cambio vnus florini, duos maravedinos, atque idem l. ducato repetitur l. 62. tit. 21. eiusdem tituli. Nauar. in comment. c. fina. de vsuris refert. Salmanticæ publicum campforē, quo tempore ipse in insigni illa academia docebat,

Ius Lu
franū.

cebat, solitum fuisse accipere pro cambio vnus ducati, vnum maravedinum. In Lusitania autem 4. par. legum extrau. tit. 1. l. 4. §. 9. inhibuitur est, tam pro dandis, q̄ pro accipiendis monetis aureis, quæ in eo Regno valore habent, siue cuxæ in eo Regno sint, siue in alio, quicquam incrementi ultra iustum earum valorem accipere, sub pœna amissionis valoris earum, dimidium accusanti, & dimidium alterum in captiuorum redemptione, & insuper sub pœna duorum annorum exilij ad loca Africæ. Excepitur, nisi sit aliquis constitutus à Rege publicus campfor in aliquo loco, præscripto illi à Rege certo aliquo incremento: tunc enim licet poterit illud accipere. Si autem præscriptum ei non sit certum incrementum, nihil sub eisdem pœnis potest accipere, esto concessum ei à Rege sit, vt publici campforis munus exerceat. Cum autem incrementum quod campfor hoc modo iuste accipit, non accipiat pro moneta, quam dat, sed pro obsequio, qd præstat; cōsequens profecto est, vt in huiusmodi cambio duo contractus iusti inueniantur coniuncti. Vnus, cambij pecuniæ pro pecunia æquali in valore. Alter verò, locationis operatum campforis pro iusto illo incremento. Sicut enim disp. 304. cum Med. Nauar. Maiori, & alijs dictum est quamuis mutuans nihil accipere possit ultra sortem pro mutuo, posse tamen ex ipsa rei natura accipere moderatum stipendium pro numeranda pecunia, & pro alijs obsequijs, quæ mutuando in commodum mutuatarij præstat: ita campfor pro obsequijs commemoratis accipere poterit moderatum stipendium.

Quest.

Dubium est, vtrum etiam priuati campfores, qui ex officio nō habent seruire Reipublicæ in eo munere, licet accipere possint incrementum aliquod pro operis, quas in gratiam cambium exigentis impendunt, pecuniam numerando, aut si quid aliud efficiunt. Caietanus in opusculo de cambijs, 2. tract. 7. c. 1. & 6. neganter respondet.

Quā inquit numerare pecuniam, non est mercede dignū, sed fieri consuevit gratis. Et qm̄ plus aliqui numeratis, qui cambiū petiit quā numeret campfor. Item qm̄ actui numerandi ex parte campforis, in recōpensationem respondet numerandi actus ex parte cambium petentis. Cōis tamen doctorum sententia contrarium affirmat, nempe priuatis etiam campforibus licitum ex natura rei esse accipere modicum incrementū, pro numerandi actui, aut quouis alio simili obsequio, quod impendant, sicut de priuato mutuantis loco citato dictum est. Minus tamen licere eis accipere, quam publicis campforibus ad id ex officio à Republica constitutis: qm̄ hi longè pluribus, ac sumptibus subiiciuntur, quæ supra commemorata sunt.

Ita affirmant Med. q. 2. de cambijs, tamen §. penul. q. 1. præcedentis contrarium primo aspectu innuere videatur, Sotus 6. de iust. q. 9. art. vñ co, Nauar. in Manu. c. 17. nu. 288. & in comm. de vsur. num. 19. Contra. de contract. q. 99. conclu. 5. Gabriel. in 4. dist. 15. q. 11. art. 3. dub. 12. Maior ibidem q. 37. Couar. in opus. de colla. veter. num. c. 7. in princ. num. 4. atque ad eandem sententiam accedit Sylu. verb. vsura. 4. q. 7. pronunc. 3. & ac-

cedūt alij. Ratio autē est, qm̄ illud obsequium reuera est pretio estimabile, tamen admodum exiguo. Quare negandum est primum eorum, vnde Caiet. fuit permotus. Ad 2m̄ dicendum est, quamuis campfor, tam cam pecuniā, quā dat, quam illam quā recipit, numeret, vtrumque tñ efficere ad petitionem eius, qui cambium exigit, eaq; de causa vtrumq; numerandi actum esse pretio dignū, sicut mutuās pretio est dignus, tam pro numerandi onere quando mutuo dat, quam quando solutionem recipit: eō quod vtrumque vnus obmutuatariū subeat, & ab vtroque esset liber, si beneficium mutui non veller impendere. Vnde ad tertium negandū est, cerni ibi compensationem laboris pro labore: sicut etiam in mutuo ea cōpensationem non cernitur: quippe cum in vtroque contractu quicquid laboris suscipitur, ortum habeat, vt mos geratur petenti mutuum, aut cambium.

Quæ prædicta sunt, intelligi debent, quantum est ex natura rei. Respublica enim prohibere potest, ne quis pro cambio quicquam accipiat ultra valorem monetæ, quam cambijs, idque in ipsiusmet Reipublicæ bonum.

Tum ne monetarum pretia accrescant. Tū et ne externi, offerēdo plus pretij pro aureis aut argenteis monetis, illas in Reipublicæ præiudicium extrahant. Sotus vbi supra conclusio. 3. ait, latam iam dudum esse legem in hoc Regno, nullus pro cambio minuto accipere possit incrementum præter publicos campfores ad id à Republica deputatos, affirmatq; eam legē ex suo gñe obligare sub culpa lethali, transgressoresque restituere teneti incrementum. Et contra Nauar. nu. 19. citato ait, quāuis in hoc Regno prohibitū sit quemq; suscipere munus campforis publici propria autoritate, non tñ prohibitum esse priuatis cābire, & pro cābio iustum accipere stipendiū, citatq; pragmaticas, quæ id tantū statuunt. Sotumq; reprehendit, qd legē pro sua sententia nō citet. Couar. opus. citato, Soti opinionē amplectitur, & pro ea citat l. tit. 8. l. 5. ordina. quæ hodie est l. 1. tit. 18. l. 5. nouæ collect. In ea tñ solū prohibetur, quemq; munus campforis publici suscipere, nisi in Curia à Rege eligatur, & in alijs oppidis à iudice, & rectoribus, vt sup. relatum est, id verò nō prohibet alios cambiū priuatim exercere. Ex legibus verò, quibus hodie monetæ auræ taxatæ sunt, quas in sequentibus referemus, & quibus prohibitū est vlla rōne plus accipi, fortē inhibitiū priuatis est censendū, accipere incrementū pro cābio minuto, vt Gut. 2. de pract. qq. q. 178. cōtēdit. In Lusitania quid sancitū sit, sup. relatum est. Arbitror verò in neutro Regno esse in more positū, vt priuati pro cābio minuto quicquam ex capite, de quo disputamus accipiat.

Illud admonuerim id quod Sotus, & Couar. affirmant, nē p̄ data lege quæ pro cambio minuto quicquam accipi inhibeat, si aliquid accipiat, esse restitutioni obnoxium, nō carere scrupulo, si sermo sit de pretio alioquin pro cambiendi actui ex ipsorummet sententia iusto. Etenim licet princeps in Reipublicæ commune bonum possit in eo euentu iustificare accipere incapacem incrementum illius, & non dubium, C. de leg. dicatur, satis esse

Decis.

esse prohiberi aliquid lege, ut, si fiat, cassum, ac nullum esse censetur; nihilominus, cum in re proposita iusta sit compensatio ex natura rei inter id, quod accipitur, & id pro quo accipitur, atque eiusmodi leges penales esse soleant, in quibus locum non habet. I. non dubium, ut præter multa alia, quæ circa eam legem diximus, constaret ex dictis disp. 88. præsertim ad confirmationem primi argumenti ibi propositi; neque tales leges incapaces efficiere soleant iusti stipendij eos, qui illud accipiunt, arbitror in tali legum transgressione solū interuenire peccatum inobedientiarum principi, ex suo genere nequam lethale; neque, ante latam sententiam obligationem esse restituendi iustum ex natura rei stipendium acceptū. Quod si, quod acciperetur, ex natura rei limites iusti stipendij excederet, tunc lethale peccatū ex suo genere esset, accipere incrementum ultra limites iusti, cum onere illud restituendi.

8 Ex alio capite campfor, etiam priuatus, licet potest accipere lucrum. Dando videlicet in loco, in quo cambium exercet, minus pro pecunia aliqua, non quidem, quod in eo loco valeat, sed quam valeat in alio, transferendoque illam ad illum alium locum, aut commutando illam cum transeuntibus in illum alium locum pro valore, quem in eo habet, si sine illo eorum incommodo, voluerint id beneficium ei præstare. Hac ratione, qui in consilijs sunt Regnorum, lucrari solent, cambiando pecunias asportatas ex alio Regno, quæ in loco, in quo fit cambium, valorem non habent, pro minori pretio, quæ valeant, unde sunt asportatæ, id quod licet sit, eo quod, ubi fit cambium, valorem non habeat, illasque asportando in locum, ubi valorē lege taxarum habeant, aut pro eo valore eas commutando cum transeuntibus in eum locum. Consentiunt Med. q. 3. de camb. §. ult. Caic. in opus. de cambijs, c. 6. & alij. Obserua tamen, tam modicum posse esse aliquod pretium, habita ratione materiarum monetarum, ut si esset argentea Lusitaniz, ut contractus esset iniustus, cum restituendi onere usque ad infimum pretium iustum. Si enim pretium pro æquali fuisse argenti esset infra infimum iustum, quo argentum in massa in simili vendendi modo emi consuevit, sane contractus esset iniustus, cum onere restituendi usque ad infimum pretium iustum.

De varijs aureis, atque argenteis monetis in Castella, & in Lusitania temporis progressu cufis, deque earum valore tunc, & modo, atque de valore massæ auri, & argenti in eisdem regnis diuersis temporibus.

DISPUTATIO CCCC.

S V M M A R I V M.

- 1 Selibra auri, quæ, & cuius ponderis.
- 2 Drachma, quæ, & quot faciant vnciam. Quid in Castella seruetur.
- 3 Granum auri est septuagesima secunda pars octauæ.
- 4 Caractum quid.

- 5 Aurum obryzum quid, & unde dictum.
- 6 Granum argenti quid.
- 7 Ducatus antiquus cuius erat ponderis, & valoris.
- 8 Drachma euangelij cuius erat ponderis.
- 9 Didrachma quid & cuius valoris.
- 10 Granum auri cuius valoris.
- 11 Scutum quid, & cuius valoris, etiam in Castelle regno, & nu. 12.
- 12 Regalis argenteus quid, & eius valor.
- 13 Cruzados in Lusitania antiqui cuius valoris.
- 15 Cruzados in Lusitania, hodie quemodo eorum lingua appellentur.
- 16 Emptio opificij auri, vel argenti pretio ad æquale pondus massæ, nulla habita ratione opificij, quam do iniusta sit cum onere restituendi.
- 17 Emptio argenti, vel auri cum pacto de retrouendendo intra certum tempus quodā maiori pretio, quā fuerit, an sit licita, an verò vsura palliata.

IN lucem eorum, quæ dicenda sunt, operæ pretium erit expendamus, quæ sunt proposita, de quibus maiorem notitiam habemus, quæ de monetis aliorum Regnorum. Ex ijs tamen, quæ de eiusmodi monetis dicemus, facile intelligitur, quid in alijs Regnis sit censendum, habita prius notitia legum, ac qualitatibus monetarum eorum Regnorum.

- Ut verò dilucidius progrediamur, obseruandum est Selibræ auri, aut argenti (Marco Hispani dicit, & in quibusdā alijs regionibus marca) esse pondus octo vnciarum. Vnciam verò diuidi in octo octauas, quas tamen Hebræi adharcon, Græci drachmæ, latini drachmas, appellant Hispani verò corrupto, tam nomine græco & latino, quam hebraico, dragma, & adarame alij adarme nuncupant. Suspicio tamen vocabulum adarame a Sarracenis, qui Hispanias occuparunt, & quorum lingua cum hebræa valde est coniuncta, in Hispanos dimanasse ut plerique alia Hispania vocabula. In hoc autem Regno dimidiū octauæ, hoc est, decimam sextā vnciæ partem, drama seu adarame appellant. Hinc sū facile constat, selibræ sexaginta quatuor octauas vnciæ continere. Octo. n. vnciæ, ex quibus selibra constat, multiplicatæ per octo octauas ex quibus constat vnaquæque vnciæ, cōficiūt sexaginta quatuor octauas.
- 3 Octaua verò auri continet septuaginta duo grana. Obseruandum deinde est, ad melius diiudicandā, atque exprimendam auri puritatem aut impuritatem aurifices selibræ, aut quodcumque aliud auri pondus, diuidere in viginti quatuor partes, quas caracta appellant. Hispani quilates dicimus. Rursus vnumquodque caractū subdiuidere in quartas caractas, in octauas, & in alias similes proportionales partes, maiores ac minores. Quā autem aurum est purissimū, nihil habens admixtū alterius metalli, dicitur viginti quatuor caractorū, Hispani verò de veinte y quatro quilates, quia videlicet selibra, aut quodcumque aliud pondus, eiusmodi auri, oēs viginti quatuor partes habet auri, & nihil alterius metalli. Atque eiusmodi aurum est, quod obryzum appellatur, quod Græci syncerū, ac delicatū significat. Alij ab Ophir dictū aurumant. Cæterū dura admodum est ea etymologia. Quando verò selibra auri, vna cum viginti tribus partibus auri, habet

bet permixtam partem vnam alterius metalli, siue id argentum sit, siue æs, aut quoduis aliud, dicitur vigintitrium caracterum. Quando autem vigintidua partes auri, permixtas habet duas partes alterius metalli, dicitur aurum vigintiduorum caracterum, & ita consequenter.

Simili modo ad melius diuidendam, ac exprimendam puritatem, aut impuritatem, argenti, diuidunt se libram aut quodcumque aliud pondus argenti, in duodecim partes, quas denarios appellant. Quando autem se libra argenti nihil alterius metalli habet admixtum, sed est argentum purum, nuncupatur argentum duodecim denariorum. Quando vero vndecim partibus argenti permiscetur vna alterius metalli, dicitur argentum vndecim denariorum, & habere denarium vnum ligæ, quam Hispani vocant. Atque ita consequenter dicitur argentum pauciorum denariorum, prout plures alterius metalli, habuerit permixtos. Denarium ⁶ $\dagger$ fursus diuidunt in vigintiquatuor partes, quarum singulas appellant grana argenti. Quo fit, vt longè plus ponderis habeat granum argenti, quam auri.

Obseruandum præterea est, in hoc Castellæ Regno a Ferdinando, eiusq; vxore Elisabetha, re ferente Couarr. de collat. veter. numism. cap. 3. in prin. nu. 2. & §. 1. nu. 4. & habetur l. 1. tit. 21. lib. 5. nouæ collect. cudi fuisse iussus $\dagger$ ducatus ex auro vigintitrium caracterum cum tribus quartis, ita ⁷ ϕ solum illi auro deerat quarta pars caracti, vt esset purissimum. Et fortè portio illa parua alterius metalli, illi permiscebatur ad aliquantâ maiorem firmitatem: eo quod purissimum aurum non adeo durum sit, sed facile flectatur. Cudebatur vero ex felibra auri sexagintaquinque ducati, & tertia pars alterius. Atque ita vnusquisque ducatus habebat vnam octauam vnciæ auri, dempris ab vnoquoque sexagintaquatuor ducatorum tot grana pro expensis in cudenda moneta, quot sufficerent ad conficiendum vnum alium ducatum, & tertiam partem alterius. Quo fit, vt vnusquisque ducatus habuerit minus, quam octauam vnciæ auri, scilicet granum cum dimidio. Illi iidem Reges cudi præterea ex eodem auro iussere monetam aliam duplam ad hanc: quæ dobla in eo Regno nuncupabatur, & aliam quintuplam, quinque faureorum, aliam decuplam, aliam viginti, & aliam quinquaginta faureorum. Cum autem ducatus in hoc Regno valeat vndecim regales argenteos, & vnum maravedinum, regalis vero argenteus valer trigintaquatuor maravedinos, ducatus valebat trecentos septuaginta quinque maravedinos, Atque hæc omnia habentur l. 4. tit. 2. r. lib. 5. nouæ collect. Quo fit, vt felibra illius auri in massa æstimaretur tunc pretio viginti quatuor mille maravedinorum. Etenim sexaginta quatuor ducati, ad rationem trecentorum septuagintaquinque maravedinorum, conficiunt viginti quatuor mille maravedinos. Ducatus autem cum tertia parte alterius, qui insuper ex felibra auri conficiebantur, erant pro expensis cudendi ex massa illa eas monetas. Quo fit, vt massa ponderis felibræ illius auri æstimaretur vigintiquatuor mille

maravedinis, ad rationem trecentorum septuaginta quinque maravedinorum pro octaua vnciæ. Ducati vero confecti ex felibra vna, habebant valorem viginti quatuor mille quingentorum maravedinorum: eo quod ducatus cum tertia parte alterius, qui pro expensis extrahebantur ex sexaginta quatuor octauis vnciæ, ex quibus reliqui sexaginta quatuor ducati conficiebantur, valebant quingentos maravedinos.

Ex dictis facile intelligitur, in primis cur ducato in hoc Regno impositum fuerit pretium vnus maravedini ultra vndecim regales argenteos. Vt enim felibræ auri illius imponeretur pretium viginti quatuor mille maravedinorum, singulique ducati drachmam auri haberent, dempris, ex sexaginta quatuor, tot grana pro expensis quæ sufficeret ad ducatum vnum cum tertia parte alterius conficiendos, id effectum est.

Deinde intelligitur, drachmas $\dagger$ illas euangelij, ponderis fuisse ducatorum huius Regni, seu regalium argenteorum, vt ex dicendis constabit. Modo tñ argenteis, & aureis addas, quod ab vnaquaque drachma, ex qua vnusquisque conficitur, pro expensis extrahitur. A pondere, n. nummi illi drachmæ dicti sunt. Erant tamen argentei, & non aurei. Et $\dagger$ didrachma, aut didrachmum quod in tributum soluebatur, & de quo mentio etiam fit in euangelio, duas drachmas appendebat, respondabatque duobus regalibus argenteis.

Tertio intelligitur, tempore, quo ducati illi cusi sunt, granum $\dagger$ auri fuisse valoris quinque maravedinorum, & ferè quartæ partis vnus maravedini. Etenim septuaginta duo grana, quæ appèdit octaua vnciæ auri, ad rationem quinque maravedinorum pro vnoquoque grano, reddunt valorem trecentorum sexaginta maravedinorum. Quindecim vero maravedini, qui vsq; ad trecentos septuaginta quinque maravedinos superant, sexaginta quatuor vnus maravedini habent. Quo fit, vt duodecim tñ quartæ vnus maravedini desint, vt grana auti eo tempore essent valoris quinque maravedinorum & quartæ partis vnus maravedini.

Temporis progressu, quia purissimum illud aurum multum in alijs prouincijs æstimabatur, extrahebaturque ex Hispanijs, Carolus V. vt habetur l. 10. declarationum tit. 21. lib. 5. nouæ collect. refertque Couarr. de collat. veter. nummis, c. 3. in prin. nu. 2. & §. 1. nu. 4. cudi iussit monetas ex auro vigintiduorum $\dagger$ caracterum, quas tñ *toranas*, tum etiam scuta voluit nuncupari. Sexaginta octo ex illis, habent pondus felibræ. Valor vero cuiusque earum, erat decem regalium, & decem maravedinorum, seu (quod idem est) trecentorum quinquaginta maravedinorum. Quare felibræ harum monetarum, valorem habebat vigintitrium millium & octingentorum maravedinorum. Si aut hinc demas scutum vnū, ϕ in tributum Regi ex vnaquaque felibra horum scutorum soluebatur, & insuper vnum *temin* auri, & tres quartas alterius, qui ad expensas in cudendis illis monetis soluebantur, vt habetur l. 46. titu. 21. lib. 5. nouæ collect. inuenies, tunc felibræ massæ illius auri vigintiduorum caracterum, valorem habuisse

se viginti trium millium trecentorum triginta vnum marauedinos. *Temin.* n. duodecim grana auri hēt, & valet duos regales argēteos, tem in verō, & tres quartæ, habent grana viginti vnum, & valēt tres regales argēteos cum dimidio, hoc est, centum decē, & nouē marauedinos, qui cū scuto, qđ eo tpe valebat trecentum quinquaginta marauedinos, conficiunt quadringentos sexaginta nouē marauedinos. Hos si demas a viginti tribus millibus octingentis marauedinis, cōperies, se libram massæ illius auri valuisse tunc viginti tres mille tercetos triginta vnum marauedinos. Cū autē se libra auri viginti triū caracterū haberet nonaginta quinque quartas caracti auri, & vnā ligā aliorum metallorum: selibra verō auri viginti duorum caracterum solum hēat octoginta octo quartas caracti auri, & octo quartas ligæ aliorū metallorū; atque viginti tres mille trecenti triginta vnum marauedini, diuisi in octoginta octo quartas caracti, efficiāt singulas valoris ducentorū sexaginta quinque marauedinos, & vndecimē ptis vnus marauedini: cōsequens est, vt selibra massæ auri viginti triū caracterum, & triū quartarum caracti, quę septem quartas caracti auri plus hēt, valeat, post scutā eius valoris, viginti quinque mille centum octoginta sex marauedinos, & septem vndecimas marauedini partes. Cū āt selibra auri viginti duorum caracterum, duo caracta hēat ligæ: duæ verō partes huius ligę sint argēti, & tertia pars sit æris, consequens est, vt selibra auri viginti duorum caracterū, habeat caracterum vnum argēti cum tertio alterius caracti: æris verō hēat duos tertios caracti. Quare, cum selibra argēti in hoc Regno valoris sit sexaginta quinque; regalū argenteorū, vt hē l. 5. tit. 21. lib. 5. nouæ collect. consequens est, vt caracter argēti valoris sit nonaginta duorum marauedinos, cū 12. parte vnus marauedini; atq; adeo vt caracter vnus, cum tertio alterius, valoris sint centum viginti trium ferē marauedinos. Quos si demas a viginti quinque; mille centū octoginta sex marauedinis, inuenies, post secutā eius valoris cūsa, selibrā auri viginti triū caracterū, & triū quartarū, valere viginti mille sexaginta sex marauedinos. Atq; adeo octauam vncię illius massæ auri, valere trecentum nonaginta vnum marauedinos, cum triginta nouem ex sexaginta quatuor partib. vnus marauedini. Idēq; erat eo tpe valor cuiusq; ducati, si adiungas quingentos marauedinos expensarum in illis cudendis.

Philippus II. Rex nē anno 1566. vt hē l. 13. de clarat. tit. 21. lib. 5. nouæ collect. nihil in pondere, & caractis horum scut. mutando, valorē singulorum ad quadringentos marauedinos euexit, ita vt selibra horum scut. viginti septē mille ducentos marauedinos valeret, vt hodie valet. Quod si inde demas scut. vnum, iam nunc quadringentorum marauedinos, in tributum Regi, & centum quadraginta vnum marauedinos in expensas, q hodie Hispali soluant, loco, centum decē & nouem marauedinos, q quondā soluebantur, vt vī, qā, euecto scuto ad valorē quadringentorū marauedinos, tem in & tres quartæ, id hodie plus valent, atque adeo a tota illa summa demas

quingētos quadraginta vnum marauedinos, cōperies selibrā eiusmodi massæ auri valere hodie viginti sex mille sexcētos quinquaginta nouē marauedinos. Hos si diuidas in octoginta octo quartas caracti auri purissimi, quas ea selibra hēt (nam reliquas octo hēt ligæ) inuenies singulas quartas caracti auri purissimi valere hodie ferē trecentos & tres marauedinos. Septē verō quartas caracti purissimi, quas insup hēt selibra massæ auri viginti trium caracterum, & triū quartarum, valere hodie ferē mille ducētos viginti duos marauedinos. Quare selibra massæ auri ducatorū (interim non deducendo, qđ rōne ligæ est detrahendū) valet hodie circiter viginti septem mille nongentos marauedinos. Hodie verō ferē nihil ratione ligæ est detrahendum; eo quod tota sit ærea, nihil argenti habens, vt ex Hispali est mihi relatum.

Octaua verō vncię huius massæ valet circiter quadringētos triginta quinque; marauedinos, hoc est, duodecim regales argēteos, & viginti septē marauedinos. Et tantundem valet hodie ducatus ille, si adiungas quingētos quadraginta vnum marauedinos expensarum in illis cudendis, quibus compensatur, quod singulis deest auri ad integram octauam vncię. Lex tamen 13. citata illis taxam imposuit quadringentorum viginti nouem marauedinos, illique potius erigendum. Fortasse enim aliquid me latet, vnde decrementum illud proueniat, aut vtendo opera alterius ad has supputationes faciendas, eo quod arithmetica sim ignarus, aliquid non rite est supputatum. Quæ tamen dicta sunt, non modicam lucem dicendis adferunt.

12 Triā quædam admonerim. Primum, Castellanos aurifices, ac ministros domorum monetæ, praxim caracterum, non in selibra auri exercere, sed in eo aureo nummo Castellano nuncupato, qui si viginti duorum sit caracterum, valoris est hodie decem, & sex regalium argenteorum, seu quingentorum quadraginta quatuor marauedinos, vt habetur l. 13. citata. Dicunt verō caracterum purissimum Castellani esse hodie valoris viginti quatuor marauedinos, cum partibus aliquibus alterius marauedini. Quia verō quinquaginta horum nummorum selibrā appendunt, aptum cum nummum reperiunt ad in eo, tamquam in mensura cæterorum ponderum, extendendam caracterum praxim.

Secundum, quamuis in hoc Regno massæ argenteæ sit pretium taxatum, vt. s. ascendere selibra non possit valorem sexaginta quinque regalium argenteorum, vt mox dicemus, & supra citatum est; massæ tamen auri impositum non esse pretium, sed solis nummis ex illa confectis. Si tamen massa hodie sit viginti duorum caracterum, numquam ascendet valorem, quem supra diximus habere iuxta nummos, qui ex illa confici possunt, demptis sumptibus in illis cudendis, & tributo, quod Regi soluitur.

Tertium l. 4. tit. 24. lib. 5. nouæ collect. inhibitum aurificibus esse conficere ex auro artefacta, nisi q sint auri viginti quatuor caracterum, dempta vna octaua caracti, aut viginti duorum vel viginti

viginti caracterum. In eademq; lege pena subijciunt vendentibus. attestatum: quod minus aliquid auri habeat, pro aliquo ex illis trium qualitatibus auri.

- 13 In hoc eodem Regno à Ferdinando, & Elisabetha, & argento vndecim den. & quatuor granorum, iussi sunt cudi regales argentei sexaginta septem ex vnaquaque felibra, quod proinde viginti granos ligæ habebant alterius metalli, ætis nempe. Ita h. l. 2. tit. 21. lib. 5. nouæ collect. Valor horum erat triginta quatuor maravedinorum, ut h. l. 4. eiusdem tit. Felibra autem massa huius argenti taxata est, ut non maiori pretio vendi posset, quam sexaginta quinque regulibus argenteis, ut l. 5. eiusdem tituli h. l. Cum autem ex ea sexaginta septem regales eundant, ut eadem l. & l. 2. citata h. l. consequens est, ut regales solum habeant triginta duos maravedinos argenti. Et cum pro expensis solum ex felibra eorum regulum soluatur vnus regalis, ut h. l. 46. eiusdem tituli, & insuper vnus maravedinus, ut mihi minister publicus domus monetæ affirmat, consequens est, ut reliqui triginta tres maravedini in lucrum illius cedant, qui argentum tradit, ut ex illo regales fiant: id quod aperte significat l. 5. eiusdem tituli. Circa regales argenteos nihil, quoad hæc omnia, ad hodiernum usque diem mutatum est, ut constat tex. l. 13. declarat. eiusdem tit. hoc vno excepto, quod schedula Regis missa ad domum monetæ Hispaniarum, impositum est tributum quinquaginta maravedinorum soluendorum Regi ex quacunque felibra argenti, quæ in eis cuditur, atque id tributum *señorage* nuncupatur. Itaque hodie, cudenti felibra argenti, solum redduntur sexaginta quatuor regales argenti cum dimidio.

Perè quo tpe Ferdinandus, & Elisabetha cudi iusserunt ducatos, de quibus dictum est, in Lusitania.

- 14 Nam ex auro purissimo viginti quatuor caracterum, cusa sunt similes aliæ monetæ, quas in eo Regno *cruzados* appellat. Simpliciter cruciatus, seu ducatus, habebat octauam vncie auri, demptis tribus quartis vnus grani pro expensis, ut n. h. l. 4. p. legum extrauag. l. 4. § 4 habebat septuaginta vnum grana cum 4. parte alterius grani. Cruciatus verò decem ducat. qui in eo Regno *Portugues* dicitur, habebat vnciam vnam, & vnam octauam, ac sexaginta quatuor grana cum dimidio, solumque illi deerant ad decem octauas, septem grana cum dimidio, ut h. l. 4. citata §. 3. Cum verò ducatus in eo Regno sit valoris quadringentorum *reais*, consequens est, ut in eo Regno felibra massa illius auri estimaretur tunc viginti quinque millib. sexcentis *reais*. Sexaginta, n. quatuor octauæ vncie illius auri, ad rationem quadringentorum *reais* pro vnaquaque octaua, numerum illum reddunt viginti quinque millia sexcentis *reais*. Felibra verò auri redacta in eos numeros valoris erat viginti quinque millium octingentorum *reais* cum incremento aliquo, pro quadraginta octo grana, quæ ex sexaginta quatuor ducatis extrahebantur pro expensis, conficiebantque plura quæ dimidium alterius ducati. Granum verò auri eo tpe valebat, quinque *reais* cum dimidio, & pariter quandâ de vno septil. Septuaginta, n. duo grana ad rationem quinque *reais* pro vno quoque grano, trecentos sexaginta *reais* conficiunt. Si verò

diuidas in duas medietates singulos ex quadraginta *reais*, qui ad complementum quadringentorum remanent, efficiet octoginta medietates. Inde verò, si pro septuaginta duobus granis, detrahas septuaginta duas medietates, coperies, vnum quodque granum valuisse quinque *reais* cum dimidio, & insuper septuagesimam secundam partem ex quatuor *reais*, qui viginti quatuor septiles continent.

- Tpe Caroli V. Ioannes tertius, eiusdem rationibus, quibus Carolus V. pernotus, cudi in Lusitania fecit ducatos, quos vocat *cruzados de cruz piquena*.

Hodie verò *cruzados do meio* nuncupantur: eo quod inter illos primos auri purissimi, & inter alios inferioris adhuc auri, sint cusi. Aurum eorum erat viginti duorum caracterum, & quique octonarium vnus caracti, solumque habebant permixtum alterius metalli caractum vnum, & tres octauas alterius. Appendebant verò singuli eorum septuaginta vnum grana, & quartam alterius partem, sicut ducati auri purissimi, ut hæc omnia h. l. 4. citata §. 5. Quare, cum eiusmodi ducati pretium retinerent quadringentorum *reais*, felibra huius impurius auri valere cepit pretio, quod antea valebat felibra illius alterius auri purissimi. Postea idem Ioannes Tertius cudi iussit ducatos alios, quos vocant *cruzados de cruz de monte caluário*, ex auro viginti duorum caracterum, & octauam alterius caracti, appendebantque septuaginta vnum grana, cum dimidio, & tribus octauis grani, unde solum illi deerat, ad octauam vncie auri, octaua vna vnus grani, ut ibid. §. 6. h. l. Quare, cum hi etiam ducati pretium retinerent quadringentorum *reais*, ex inde felibra huius impurius auri valere cepit pretio, quod aestimabatur quondam felibra auri purissimi.

Nouissime ab eodem Ioanne tertio iussæ sunt cudi monetæ, quæ frequentissime erant in Lusitania, quoniam hæc ibi docebam, ex auro viginti duorum caracterum, & octauam caracti. Earum quedam erant ponderis, ut triginta appenderent felibræ, valorque singularum erat mille *reais*, unde à valore dictæ sunt *monedas de mil reais*. Aliæ verò sub duplum pondus ad has habebant, & sexaginta appendebant felibræ auri, singulaque valebant quingentis *reais*, & similiter à valore dictæ sunt *monedas de quingentos reais*, ut ex l. 4. citata §. 8. & 9. liquet. Quo fit, ut cum quodâ felibra auri purissimi viginti quatuor caracterum valorem haberet viginti quinque millium sexcentorum *reais*, ut dictum est, à tempore harum monetarum felibra massa auri longè impurius, nempe viginti duorum caracterum, & vnus octauæ, valere cepit triginta mille *reais*. Atque ad rationem huius valoris accrescit valor aliarum puriorum monetarum, non solum ut ponderis æquali respondeat pretium æquale monetis mille *reais*, ad rationem triginta millium *reais* pro felibra ponderis, sed etiam ut maiori quantitati auri purissimi respondeat maius pretium in eadem proportionem, in qua quantitas purissimi auri antiquiorum monetarum excedit quantitatem pecuniarum mille *reais*, dempto aliquo pro valore ligæ permixtæ, ut in monetis Castellæ deductum est. Id quod extrauagantes leges Lusitanæ l. 4. citata decernunt, ut postea dicitur.

Licet autē l. 4. citata id pretij impositum fuerit eiusmodi nouissimis autēis monetis, & §. 11. eiusdem legis prohibitum esset lucrū aliquod accipere pro earum commutatione sub pœna amissionis valoris earū, & duorum annorū exilij ad loca Africae, atque illud esset cōe earum pretium: exteri tñ mercatores pro monetis mille *reis* offerre cœperunt mille centum, & pro monetis quingentorum *reis* quingentos, & quinquaginta. Et subito, quo tempore hæc docebam, scientibus nec contradicentibus senatu, & cæteris ministris publicis, à multis magna earum copia eo pretio data est, etiā ab ijs, qui regimini, & qui bonis Regis erant præpositi. Fortasse vt id ita fieret adiumentum non modico fuit, quod subiungam.

Argentum monetarū Lusitanarum est vndecim denariorum, tñ, habentq; proinde denarium integrum alterius metalli permixtum, vt constat l. 1. t. 3. p. 5. leg. extra. Qd in cā est, vt in Flādia, Germania, & apud alias nationes, non valeant, nisi iuxta quantitātē massæ argenti, q̄ habēt, rōne insuper habita impuriatis illius, Sebastianus auctem Rex l. citata cudi iussit sex sēbra huius argenti vīginti quatuor *tošōes* singulos valoris centum *reis*: qua rōne sēbra illorum, valoris erat duo mille quadringentorum *reis*, seu (q̄ id ēst) sex cruciatorum. Cum autē, qui argentum ad illos fabricādos exhibebant, solum soluereut sexaginta *reis* pro expensis, vt eadē l. habet, cōsequens est, vt sēbra massæ illius argēti, valeret tūc duo mille tercētos quadraginta *reis*. Auus autem illius Ioannes tertius, cudi iusserat ex sēbra eiusdem argenti vīginti sex *tošōes*, atq; adeo ipe Ioannis tertij valebat sēbra hōrum *tošōnum* mille sexcentus *reis*, seu cruciatos sex cum dimidio vt eadē l. habetur. Ante tpa verō Ioannes tertij erant *tošōes* maioris ponderis. Omnes vero *reis*, cōmemorati semper fuerunt valoris centum *reis*, nihil impediēte, q̄ quidam illorum plus haberēt argenti, & alij minus: quin Sebastianus Rex tit. citato, l. 2. præcepit, vt *tošōes* à Ioanne tertio cudi iussi, eiusdē valorē retinerent neque quisquā reijicerent illos posset, qñ in solutionē pro mercib. aut debito traderentur. Regalis verō argenteus toto hoc tpe valoris erat in Lusitania triginta sex *reis*, & duorū septijs, ita vt vndecim quadringentos *reis*, seu cruciatū vnum, valerent: Rexq; Sebastianus tit. citat. l. 3. anno 1588. statuit, vt hoc esset illorū pretiū nullusq; sub certis pœnis, plus p̄ illis acciperet. Cum autē eo tpe valerēt in Orientali India sexaginta *reis*, in Africa quadraginta marauedinos, & apud oēs nationes apparerēt, atque vbiq; eis homines negotiareut, non verō pecunia argentea Lusitana, in eaq; regione, quæ Mina in Aethyopia dī, vnde ingens auri copia in Lusitaniā asportatur, multum auri in commutationem horum argumentorum detur, multi toto hoc tempore, nihil lege relata impediēte illos in Lusitania emebāt maiori pterio, & Rex ipse, ministrive illius, vt ingentem illorum copiā quotānis in Orientalem Indiam, atq; ad alia loca, mitterent, plenaque erant omnia scrupulis, num in Lusitania licitē maiori pretio emerentur.

Cum hæc ita haberēt, subito, dū tē hanc docebā, Rexq; Sebastianus traicere parabat in Africā, accreuit in tota Lusitania p̄tū regalis argentei ad quadraginta *reis*, ita vt decē illorū valere cœperint quadringētos *reis*, seu cruciatum vnū, idq; nulla lege lata, sed Rege ita soluēte stipēdia, ac p̄tia terū, & ministris publicis cogētib. priuatos hoīes, vt in eo p̄tuo acciperent regales argenteos. Atq; ex tunc cudi cœperunt *tošōes* ponderis duorū regaliū cū dimidio, & ex vna sēbra cudūtur vīginti octo *tošōes* valoris eiusdē centū *reis*. Quis autē expensas soluat, & quā in expēlas sumatur, cum ab eo regno modo distem, ignoto.

Hoc itaq; incrementū valoris argenti in eo regno, nō paruo adiumento fuit, vt tātō p̄tuo tūc emerentur pecuniæ illæ aureæ mille, atque quingentorum *reis*, & vt subito spoliateretur regnū illud abundantia maxima earū, q̄ tunc in eo erat breuique disparterent dilata ad alia regna. Audio autē mercatores in hoc castellæ regnum ingentē copiā comportasse, vendidisseq; singulas monetas mille *reis* triginta trib. regalib. argenteis, q̄ cōportati in Lusitaniā, valebant mille recentos vīginti *reis*. Admoneri verō tūc feci rogē Sebastiani, expedire, vt auri p̄tū augeretur, idq; ex fugesto docui, & tñ nihil profeci. Sed vsque in hodiernum diem *tošōes* tā antiqui, q̄ hodierni, adeo exigui ponderis, pretio eodem centum *reis* cōmutantur, paulatimq; antiqui dispartent, vel delati ad exteras nationes, vel aurificib. eos in massam argenteam reducentibus, eamque vendentibus longē maiori pretio, quod nunc in Lusitania valet. Similiter etiam moneta illæ aureæ, licet raræ hodie sint, à multis pretio mille *reis* cōmutantur, aut ecetē ad meum vsque discessum ex eo Regno commutabantur.

Hoc loco illud admonuerim, quā nummus ereus, q̄ *real* in Lusitania dī, eundem valorē teneat, siue moneta aureæ, aut argenteæ, euehatur, siue deprimatur, in valore, ad effectū, vt eo soluantur summa aureorū, aut aliorū numorū, q̄ debebātur, aut in tributū, vel in pœnā, erant lege imposita, vt disp. 312. officium est, nihilominus ad cābiū de loco ad locū, nō eundē valorē habere, vt mercatorū praxis perpetuū seruauit, & hodie seruat, suoque loco inferius dicetur, neq; enim pro decē regalib. q̄ hodie in Lusitania valet quadringentos *reis*, soluetur in Castella vndecim regales, esto in Castella vndecim regales solū valeant recentos septuaginta quatuor marauedinos, sed solum soluentur decem regales, facta commutatione ad æqualitatē, nihil interim loquēdo de incrementō obcābium. In eiusmodi quippe commutationib. potius habetur rō quātatis argenti, collatione facta cum æquali quātate argēti, aut quātatis auri, collatione similiter facta cum æquali quantitate auri eiusdē bonitatis, quam quantitatē aris, valorisq; illius in diuersis locis.

Quare maraued. Castellæ, qñ regalis argenteus in Lusitania valebat triginta sex *reis* cum duob. septijs maioris valoris erat inter mercatores, quam æreus *real* Lusitanus in ea, proportionē, qua triginta sex *reis* & duo septijs excedunt triginta

triginta quatuor maravedinos, ac proinde regalis argenteus ꝑ regali argenteo cōmutabat ad æqualitatem à Lusitania ad Castellā, & cōtra, & simili ter ducatus ꝑ ducato, esto in Lusitania esset valoris quadringentorum *reis*, & in Castellā trecentorum septuaginta quinque maraved. Quare, euecto regali argenteo in Lusitania ad quadraginta *reis*, minoris valoris est hodie, quā maraved. in ea proportione, quā quadraginta *reis* excedunt quo ad numerū triginta quatuor maraved. Quia ergo, euecto regali argenteo ad quadrag. *reis*, & immutato testone argenteo Lusitano quo ad pōdus, decreuit eo modo in Lusitania valor ærei *real* Lusitani, consequens est, vt collatione facta cum eodem nummo æreo, accreuerit apud mercatores valor earum monetarum Lusitanarum, eodemque modo accrescere debuerit in cōmutationibus aliarum rerum pro illis, si quæ ita rationabilis lex, quæ eo ipso pretiū illarū nō auget cōparatione eiusdem nummi ærei. Quis n. nisi stultus, det hodie in Lusitania nummum aureum, quā antea valebat 27. regales argenteos cum dimidio, pro 25. ea sola ratione, quod regalis argenteus euectus sit in Lusitania ad pretium 40. *reis*; præsertim cum eadem moneta longè plus valeat de lata ad hoc Castellæ Regnum, & ad quācūq; aliam nationem; & cum non plus mercium ematur hodie in Lusitania quadraginta *reis*, quā antea 36. sed continuo pretia omnium rerum accreuerint in Lusitania collatione facta ad eundem nummum aureum. Hac ergo occasione, euecto regali argenteo ad quadraginta *reis*, merito contínuo accrescere cepit valor monetarum aurearum collatione facta ad eundem nummum aureum. Atque hinc intelliges, hodie in Lusitania longè plus valere selibram auri caractorum 22. & vnus octauæ quā 30. mille *reis*, in eadem proportione, in qua 40. *reis*, excedunt 36. & duos septuag. Atque vt hoc elucidaremus, ac ostenderemus, tam multa de pretio argenteorum monetarum in Lusitania, dicta sunt, quæ nō modicā lucem dicendis in tota hac materia de cambijs afferent.

Cū in Castellā, & in Lusitania massa auri pretium nō sit lege taxatum, neq; item argentei, nisi illi Castellæ, quæ vndecim est den. æ. granorū, vt selibra illius vendi non possit vltra sexaginta quinque regale cum tñ prohibitum non sit illam minori pretio emi, quotidieq; vel illo pretio, vel minori, ematur, ac vendatur, pro vt quisque pōt, facilis erit responsio ad dubium, num sequens emptio argenti iniusta sit, cum restituendi onere. Multi, qñ pecunia indigent, vendere coguntur artefacta argenti, quæ habēt. Dum verò illa aurificibus, aut mercatoribus, emenda offerunt, non plus pretij pro illis reperiunt, quā si argentum illud fabrefactum non esset; cum tamē opificium rōnū aliqñ valeat. Interdum etiam non plus pro eo argento reperiunt, quā ad rōnem sexaginta quatuor regalium pro selibra, ita vt, præter valorem opificij, descendere cogantur in valorem massæ regale vnum in vnaquaque selibra.

16 Quæritur ergo, vtrum ꝑ eiusmodi emptio, iniusta sit cum restituendi onere. Rōndendum arbitror,

cum ea in te nulla transgressio humanarum legum fiat, vt dictū est: atq; in ea merce aurifices, aut alij mercatores, q̄ eā emunt, multum pecuniæ collocent, vltra mundando atq; aptando, iterū maiori pretio reuendant, dābandam non esse negotiationē vt iniustam, modo tñ, spectato illo emptionis modo (qui aurificib. ex suo officio nō secus incumbit, quā bibliopolis emere minori pretio eos libros; qui ipsis emendos offeruntur, vt maiori pretio illos reuendant) pretium, qd pro illis dant, attentis circumstantijs oib. concurrentibus, atq; inter eas, quod vltra merces minus valent, prudentis arbitrio non iudicetur in eo emendi modo non attingere ad infimum iustum. Tanti, n. valoris esse pōt opificium, & tanta posset esse spes breui eam mercem reuendendam esse longè maiori pretio vt merito iniusta prudentis arbitrio iudicari possit ea emptio, cum restituendi onere, quantum ad infimum pretiū iustū decisset, & si selibra sexaginta quinque regalibus emeret, idq; nihil impediēte qd pretia eiusmodi rerum in indiuisibili nō cōstant, sed magnā latitudinem inter supremū, & infimū habeāt. Nō tñ damnes, q̄ consuetudine hac in parte recepta esse cōpetes; qm̄ ea consuetudo multum facit, vt pretium, in eo emptionis mō, iniustum non sit censendum. Solent aliqñ, qui eiusmodi argentū vendunt, pacifice cum emptoribus vt intra certū tps illud alteri non reuendant, sed fas ipsis intra idem tps sit, illud redimere certo quodā pretio maiori, quā fuerit, quod pro illo acceperunt. Dubitant

17 ꝑ. verò aliq, vtrum hoc licitum sit, an verò vltra palliata interueniat. Rōndendum arbitror. Si vera interuenit venditio, ita qd, si argentum illud medio illo tpe pereat, emptori pereat: & contractus primus, iuxta ea q̄ dicta sunt, iustus fuit, atque in secundo non constituarur maius pretium, quā illud, quod primus emptor iuste accipere poterat a quocūque alio emptore pro eodem argento, neque vsuram, neque iniustitiam, in eo contractu interuenire, sed potius gratiam, quā primus emptor venditori primo facit, seipsum inabillē reddendo ad eam mercem cuiquam alteri intra id tempus vendendum, vt disput. 376. adhibitis alijs exemplis, ostensum etiam est.

Illud postremū ex tota hac disput. facile intelliges. Quamuis, & quondam, qñ erant in hoc Castellæ Regnō ducati illi valoris trecentorum septuaginta quinque maraved. atq; in Lusitania ijdem ducati, seu cruciati, erant valoris quadringentorum *reis*, &ambia pecuniarum de loco ad locum ad cōtractus fierent, multa que alia constitueretur mentione facta de ducatis non solum in his Regnis, sed et ex eis ad prouincias alias, atque ex prouincijs alijs ad ipsa, & hodie sim iliterambia, atque contractus (sub nōie ducati fiat, multa que alia cōstituantur, à multis tñ tēporibus, facta variatione in auri valore, nullum nummū in his Regnis esse, qui eius sit valoris, sed valorem illū, qui ducati nomine quondam intelligebatur, atque hodie etiam intelligitur, solui facta compensatione ad æqualitatem cum eo valore in alijs monetis, vt quotidianus vsus testatur.

Dubium

Decis.

Vtrum

Verum pro pecunia, cur valor certus, dum cussa est, autoritate publica est constitutus, liceat amplius accipere.

DISPUTATIO CCCCL.

S V M M A R I V M.

- 1 Pecunia valor publica auctoritate taxatur, ratione lucri cessante, potest aliquid incrementum pati.
- 2 Monetas destruere argenteas etiam alterius regni in Lusitania prohibitum est, cum graui pena.
- Idem in Castella, nu. 3.
- 4 Pecunia quando licitum sit augeri, etiam si eius valor sit publica auctoritate taxatus.
- 5 Lusitane leges, & Castellae, quae pretium imposuere monetis aureis, non obligant hodie in conscientia.

QUAE dispositione praeced. dicta sunt, lucem huic afferent. Obseruandum autem est, consuetudinem esse receptam in aliquibus prouincijs, maxime in Italia, & Flandria, ut quauis monetae aliquae commune aliquid pretium in eis habeant, non tamen sit adeo fixum, quin instat aliarum mercium, quae lege non sunt taxatae, pro earum multitudine, aut paucitate, aut pro earum multitudine eas quarentium, earum pretium accrescat, & decreseat. Atque ita ad o quamuis Romae communis valor scuti aurei sine vndeim Iulij cu dimidio, nihilominus valorem eorum subito (interdum bis etiam in mense) accrescere aliquid aereos nummos, atque iterum decretere. Accrescere vero, aut decretere, plures, aut pauciores, eos aereos nummos, iuxta exigentiam ac raritatem eorum scutorum, & iuxta circumsstantias alias eorum concurrentes. Vbi autem talis consuetudo viget, nemini potest esse dubium, licitum esse accipere id incrementum.

Tota ergo difficultas est, ubi pretia monetarum publica auctoritate ac lege taxata sunt, ut sint fixa, quo pacto in Hispanijs taxati consueuerunt, & regulariter in alijs prouincijs, praesertim quando monetae propriae sunt earum prouinciarum. Et quidem dicendum est, etiam tunc, ratione lucri cessantis, licitum esse accipere aliquid ultra pretium lege taxatum, quantum id lucri aestimabitur. Ut si quis paratam habeat monetam aliquam ad eam transportandam in locum, ubi plus valet, aut ad emendum ea merces in loco, ubi moneta Regni, in quo residet, non emuntur, aut non nisi a missa parte valoris illius, tunc accipere potest pro commutatione talis monetae pro alia, quantum aestimatur lucrum, quod res ipsa ex ea commutatione ipsi cessaret. Ita cum alijs affirmat Ioan. Med. q. 3. de camb. §. antepen. Atque in simili euenit diximus in calce disp. 364. pro lucro cessante in tritico lege taxato, quod domini transportare volebat in locum, ubi plus valebat, posse aliquid accipi ultra pretium lege taxatum si scandalum esset. Ex hoc eodem capite, si auri pecunias habeat paratas ad deaurandum, aut ad conficiendum ex illis artefactum, in quo, ratione materiae purissimae lucrabitur, atque, ut eas condecorat affigant, prius, se eo lucro, accipere po-

terit, ultra pretium commune earum, aestimationem lucri illius, quo se ipsa ea de causa se priuat.

In Lusitania lib. 5. ord. tit. 6. §. ult. prohibitum est, destruere & monetas argenteas, aut eas destruere praecipere, ut ex eis fiat artefactum, aut quacumque alia ratione, esto alterius sint Regni penae; statuitur ex illis decem annorum ad loca Africae, atque amissionis dimidia pars bonorum, diuidenda aequaliter inter accusantem, & fiscum Regis. Atque sub eisdem penis inibetur, seligere monetas maioris ponderis, casq; vendere ad pondus. Qui autem aliquid horum fecerit, si de numero eorum ministrorum Regis sit, quibus incumbit recipere pecunias Regis, penam mortis incurret, atque amissionis omnium suorum bonorum. Nescio in an ea lex tanto rigore executioni mandetur, vel ethalis culpe condemnandus sit aurifex, vel persona alia priuata, quae pecunias aliquas argenteas destruxerit, ut ex illis artefactum conficiat. Praesertim postquam, euenit regali argenteo ad pretium quadraginta reals, & imminuta quantitate testonis, quantum disputatione praeced. relatum est. Quod si lex illa in suo robore permaneret, per se uentibus circumstantijs, quae erant, quoniam lata sunt, pleneque executioni mandaretur, non dubitarem obligare sub culpa ethali, attenta penae acerbitate, & damno, quod Reipublice ex eo euenit, quod monetae equalis valoris, ac maioris ponderis, destruantur, ut regulariter euenire solet, quoniam monetae aliquae destruantur. Ea tamen lex non intelligitur de monetis argenteis, quae in Lusitania valorem non habent, vel li-

In hoc f. Regno etiam lib. 7. tit. 21. lib. 5. noue collect. iuncta lib. 6. tit. 17. li. 8. sub pena capitis amissionisq; omnium bonorum, prohibetur destruere monetas aureas, argenteas, vel ebras, aut illas ex hoc Regno extrahere. Hanc in legem, quae a Regibus Catholicis lata est, non intelligo de monetis illis antiquis, quae hodie rarissimae sunt, & quarum loco aliae successerunt, si quae ad deaurandum destruantur. Quoniam, & est modicum quid, & mutatio temporum ac circumstantiarum, licetum id reddat. Licet cambium monetarum fieri in eodem loco debeat ad aequalitatem valoris, si tamen timor probabilis esset, breui moneta aliqua publica auctoritate inuenda in valore, licet enim posset in minori pretio, quam lege esset taxata. Quoniam timor ille, ac probabilis, quod inuenda sit in valore, efficit illam in minori valore non secus, ac pecunia quae collocata est in tepestare, aut a periculo maris pender, iuste emitur in minori pretio, quam sit lege taxatum. Ita Med. loco citato. §. ult. Interim tamen, dum pecunia illa publica auctoritate imminuta est non quo ad valorem, licet datur pretio taxato, quoniam tamen vera adhuc retinet antiquum valorem ad effectum, vel licet dari ad expendi possit in eos usus, in quibus expendenda foret, si non esset talis timor.

Med. q. citata contendit, interim dum lex publica taxationis monetae vim habet, nefas esse accipere pro pecunia maius pretium, quam lege taxatur, et si materia commoditates multas habeat, ut quia aurum est plurimum caratorem, ut esse solet antiquarum monetarum, plusque in seruit ad deaurandum, ad orna-

Ius Castellae.

Quest.

rum, ad sanitatē, & ad similia alia. Ratio Medinæ est, qm̄ qñ moneta taxatur, ratio hñ puritatis materiæ, & commoditatum illius, eiq; oib; pensatis constituitur valor materiæ affectæ signo, per qd̄ in esse monetæ constituitur. Quo fit, inquit, vt quemadmodum pro frumento lege taxato, nefas est accipere plus pretij quam lege taxatum sit, eo qd̄ pretium iustum lege taxatū in indiuisibili cōsistat: ita pro eiusmodi monetis nefas sit accipere pretium vltra lege taxatum: si autē accipiat, obnoxium sit restitutioni. Addit vero, si consuetudo wigere incipiat, vt pro pecunia aliqua accipiat, aliquid vltra pretium lege taxatum, & princeps, illiusve senatus, id sciat, nec puniat, aut contradicat, tunc censendum esse, voluntatem illius non esse, vt lex ea in parte obliget atq; adeo tuto tunc posse accipi incrementū illud. Ego etiam addere, ex tunc incrementū illud limites ingredi pretij naturalis iusti, licetq; deinceps posse extendi intra limites iusti pretij naturalis, qd̄ in indiuisibili nō cōsistit, neq; est fixum, vt est pretium lege taxatum. Atq; hac rōne Med. immunem defendit a culpa, & a restituendi onere, consuetudinem accipien di incrementum pretij pro quibuscūq; pecunijs aureis antiquis. Iuxta eā vero sententiam, dicendum esset, eos, qui primo accipere incrementum illud cœperunt, ante tacitum illum, ac præsumptum, consensus principis, non solum peccasse, sed etiā restituere id esse astrictos illis, a quib; illud acceperunt, vt pote adhuc vim lege retinente.

Sorus vero 6. de iust. q. 9. ar. vnico; Nau. in Ma. c. 17. n. 288. & in Com. c. vlt. de vsur. nu. 20. Cou. de collat. veter. numism. c. 7. in prin. 3. Syl. ver. vsura. 4. q. 3. quib; consentit Gai. in opusc. de Cābijs cap. 6. asseuerant, duob; modis spectari posse numisma aliquod. Vnō, quatenus est talis monetā, in esse monetā. Altero, quo ad materiam, nēpe quatenus est talis auri, purioris, aut minus puri, maioris, aut minoris, ponderis, &c. Tunc vero dicunt, rōne materiæ, si scilicet spectatis circūstantijs concurrentib; id valeat, fas esse accipere incrementum vltra pretium lege taxatum: eo quod numisma, solum in esse numismatis, taxetur, & vt est pretium ad res emendas, esto, dum taxatur, habeatur ratio valoris, accommodatum materiæ, ex qua tale numisma conficitur, ad valorem illi, in esse monetæ, constituendum. Multi vero eorum addunt, neminem cogi posse, plus pretij dare pro illo, aut accipere illud in iniori æstimatione, quā sit valor illius lege taxatus, eaq; de causa licet esse emptionem illius pretio lege taxato, & commutationem postea eiusdē numismatis pro pretio vltra lege taxatum.

Hac de re paucis dicam, quod sentio. Atq; in primis obseruandum, statuendumq; arbitror. Nūquam, qñ cuduntur monetæ, pretiumq; illis statuitur, valere plus materiam illarum, spectatam quo ad comoditates oēs, quæ ex ea percipi possunt, quā sit pretium, quod monetis imponitur, imō minus: quādoquidē ex materia, vnde monetæ cuduntur, extrahuntur expensæ quæ in eis cudendis sunt, soluiturque tributum, si quod inde principi sit soluendū: valdeque stultus esset princeps, qui minus pretium imponeret monetæ, quam cudi iube-

ret, quam esset valor tunc materiæ, ex qua fieret. Iuxta copiam ergo materiæ, quæ tunc est, commo ditates omnes illius, ceterasq; omnes circūstantias concurrentes, imponitur pretium monetis, neq; quisquam tunc pro illis plus pretij inueniret ratione materiæ, aut cuiusvis alterius circūstantiæ. Atque in hoc verum dicit Medina.

Dicendum deinde est, eo ipso, quod moneta inferior in auro quo ad caractā, vel quo ad pondus, ceditur, eiq; pretium imponitur æquale præcedenti monetæ, aut maior cessare censetur lex, quæ præcedenti monetæ, pretium imponeret, possuntq; homines ascendere in pretio illius præcedentis intra limites iusti naturalis, quod in se habet, spectatis circūstantijs omnib; concurrentibus, nisi princeps rationabili ex causa, contrarium præcipiat, eritq; irrationalis atque iniusta lex, quæ id statueret, nisi rationabili ex causa id fiat: quādoquidem irrationabile, atque iniuriosum subditis est, sine rationabili causa, æqualia, præter rebus in valore inæqualib; statuere. Cum hac nostra doctrina, ex se perspicua, ac manifesta, consentiunt, leges Castellæ & Lusitanæ circa monetas aureas. Et enim Philipus I. 13. declarationum, tit. 2. l. 5. nouā collect. postquam taxauit scuta, vt deinceps essent valoris quadringentorum marauidenorum, præcepit setq; vt nullus quacunq; ratione posset plus pretij accipere pro illis, declarauit, valorem illorum, ducatorum purioris auri, quos Ferdinandus & Elisabetha cudi fecerāt, esse maioris valoris, quam fuerint, quando iussi sunt cudi, iuxta maius pondus, & maiorem copiam auri, quam habent, præcepitq; vt valerent quadringentos viginti nouem maraued. nos, vt disputatione præcedente explanatum est. Neq; sane, quisquam merito, ante eam euectionem, scutorum quo ad pretiū, datūnate poterat accipere pro ducatis pretij, proportionale scuris habita ratione, non solum maioris ponderis, sed etiam maioris copię auri purissimi, quam habet. Similiter Lusitana lege 4. tit. 11. par. 4. leg. extraua. a. 5. 3. vsq; ad 9. explanatur maior valor grani auri cruciato cum viginti quatuor caracterum supra valorem grani auri monetatum viginti duorum eam caracterū & vnus odauæ caracterū; diciturq; granum auri harum posteriorum monetarum, esse valoris sex reals. cum dimidio, granum verò illarū priorū, esse valoris septem reals cum tertia parte vnus septil, & ita ordine quodam declaratur valor grani intermediarū monetarū. Tertio dicendum est, cum, quādo monetæ auri cuduntur, eiq; pretium primo imponitur, esse soleat copia magna eius auri, atq; iuxta eam magnā copiam, & ceteras circūstantias tunc concurrentes, eis pretij imponatur; sane, si temporis progressu, circūstantiæ varientur, extrahi que de Regno, monetis illis auri purioris, consumptis que in deaurando, & alijs ministerijs, magna sit earum raritas atq; penuria, multumq; appetantur vel ad deaurandum, vel ad ornatum & pompam, vel ad similia alia, eaq; ratione valor earum mariale multum accrescat, credendum non est, legislatores velle, vt lex taxæ antiquæ perseueret, neq; si vellent, iustum id esset, ac æquum: quare tunc absque

ab alijs; p[er]uicacis, & restituendi onere, vendi possunt
pro maiori pretio naturalis, non solum tanquam p[re]mum
in computatione pro alijs rebus; q[uam] semper ead[em]
est ratio de moneta, utroque modo spectata, ut recte
Jo. Mehus affirmat. Atque hinc merito non contradic-
tum, nec puniunt probum nisi si publici, qui iuri-
bus non videntur sed subditos ducit atque inique ve-
randos, sed per ep[iscop]os et similes leges interpre-
tantur, locum iam non habere variatis t[em]p[or]is circ[um]-
stantijs, quod erat q[uod] leges illas late sunt. Linder-
go leges Ferdinandi & Elisabethae, inserta sunt
in tit. 2. citato lib. 5. nouae collect. pp. multa alia
in eis contenta, quae hodie vim habent, quod ad-
modum t[ame]n, quod de valore ducatorum taxato in
eis continetur, hodie vim non habet, declarante
id Reg. Philippo l. 13. citata; neq[ue] ante, ead[em] decla-
rationem vim habebat, ut dictum est, ita neq[ue] ver-
ba, q[uod] ea taxa seruati p[ro]cipitur, vim hodie ha-
bent. Philippus autem iudex p[re]ceperit, ne vltra ta-
xatione plus acciperetur pro scutis, q[uam] p[re]tium ab ip-
so taxatum; eo q[uod] & q[uod] ea lex lata fuit, & modo,
maxima sit copia: dum t[ame]n ad ducatos ac-
tignos ducunt, solū deficiunt, quem valorem hodie
habent, collatione facta cum valore scutis im-
posito, neq[ue] addidit verba illa, ut nulla r[ati]o lice-
ret accipere plus p[re]tij, q[uam] ob eorum raritatem,
necessitatem, atque utilitatem ad aliqua, integru[m]
est accipere totum valorem naturalem, quē, spe-
ctatis q[uod]n[on] habent circ[um]stantijs concurrentibus, ha-
bent. Atque, ut summatim dicam, in quocunq[ue]
t[em]p[or]e, licitum est accipere pro vnaquaque moneta,
quantum eo tempore licite acciperetur pro equa-
li scuto, aut eiusdem ponderis ac puritatis. Quia
ea, aut quantitas, non est ex eo inferioris condi-
tionis ac valoris q[uam] in moneta sit redacta, quam
si in moneta non esset redacta, quin potius me-
lioris conditionis, maiorisq[ue] valoris est redacta
in moneta: quare ex eo capite aliquid amplius
posset accipi, quam pro equali scuto aut scuto.

Ex dictis, tam hacq[ue] p[re]cedente disputatione
facile liquet, Lusitanasq[ue] leges, quae monetis aureis
pretia imposuerit, non obligare hodie in cōfessione,
sed posset pro monetis impurius auri, quibus
pretium mille, aut quingentorum, reals est. cōsti-
tutu[m], accipi plus p[re]tij intra limites valoris ead[em]
naturalis, p[er] ea, quae disputatione p[re]cedente di-
cta sunt. Lex verò, quae regales argenteos taxaue-
rit, vim amittit eo ipso, q[uod] regalis argenteus ad va-
lorem quadraginta reals fuit euectus, simulq[ue] ces-
sarunt scutuli, & difficultates, num pro eis acci-
pi posset vltra pretium rege taxatum, ad transpor-
tandum illos in alia loca: neque enim est, qui pro
illis hodie offerat vltra quadraginta reals.

Cum legibus, tam Castella, quam Lusitaniae,
declaratum hodie sit, quantum monetae augean-
tiq[ue] in pretio ascenderint, quantumque hodie
valeant, cōstat, si quis hodie solvere creditori suo
velut in eis monetis, cogendum creditorem esse,
illas accipere in pretio legibus illis declarato: ne-
que iuste accipi posse pro minori pretio: eo quod
illud sit infimum iustum, quod hodie habent; nul-
lusque minori pretio illas dabit, nisi qui hodie il-
larum valorem ignorauerit. Quod verò attinet ad

pretium maius, quod hodie pro monetis aliquib[us]
inuenitur iusteq[ue] iuxta ea, quae dicta sunt, acci-
pitur vltra id, quod legibus declaratum est, ut de
monetis mille, aut quingentorum, reals Lusita-
niae dictum est: nullus sane creditor cogi potest
accipere illas maiori illo pretio, q[uam] incrementum
illud, q[uod] pro eis inuenitur, spectat ad pretium il-
larum, non legitimu[m], sed naturale, q[uod] in induci-
bili non consistit, q[uod] plurimq[ue] sunt, qui illas dat
pretio quondam legibus taxato, quod interim,
dum aliud non statuitur ac declaratur, censu-
dum non est egredi limites infimi p[re]tj iusti.
Debitor autem ipse quarat, qui maius pretium
pro illis det, & tunc soluat in alijs pecunijs.

Minister deferens solutionem in pe-
cunijs aureis, illasq[ue] in itinere iuste
commutans pro maiori pretio, an
sibi retinere possit incrementum.

DISPUTATIO CCCCII.

S V M M A R I V M.

- 1 Minister seu depositarius quando incrementum pos-
sit pro se retinere eius pecuniae, quam deferre-
bat creditori, ex qua tale incrementum lucra-
tus fuit.
- 2 Lucrum, & fructus rei differunt.
- 3 Fructus rei quid.
- 4 Depositarius quo casu reddere non teneatur incre-
mentum, ex deposito factum.

Q[uod] in hac disput. proponitur, frequēs erat
in Lusitania, q[uam] hac ex ponebam. Cum, na-
mque essent monetae mille, atque quingentorum
reals, & in eis debita soluerentur, aut aliquib[us] tra-
derentur, vel illis ipsarum dñis merces emerentur
iuxta ea autem, quae dicta sunt, iuste permittari
posset cum incrementu[m] vltra taxatum q[uam] cussa
sunt; dubium erat, utrum, si minister, cui trade-
bantur, vel illas ad creditorem deferret aut ut illis
aliquid emeret, prius eas cambiret cum incremen-
to aliquo, q[uam] sciebat, q[uod] cum incremento vellet il-
las accipere, aut cum ad id quē fuit, utrum, inquā
tunc posset sibi retinere incrementum illud: atq[ue]
ex reliquo solvere integre debitum, aut, perinde
emere merces, ac forte eas empturus pro aureis, il-
lis pecunijs, an verò teneretur illud restituere, &
cui facienda esset restitutio. Idem dubium est de
minist[er]is Regis, q[uod] redditus, atq[ue] alia debita illius,
recipiunt, & de alijs similib[us] aliorum minist[er]is, q[uod]
ideam munus exerceant, atq[ue] vniuersim de dep[osi]-
tarijs, num cum recipiunt multa debita in eisd[em]
modi pecunijs, quas non tenentur maiori valore
recipere, aut in depositum, & postea ex p[re]scripto
Regis, aut alterius, cuius sint minist[er]i, soluant sti-
pendia, aut debita, alioq[ue] sumptus faciant, num,
inquā, si medio illo t[em]p[or]e cōmutent pecunias illas
pro alijs cum incremento retinere sibi possint id
incrementum, an restituere illud teneantur.

Satisfaciendū arbitror disputationi huic sequē-

rib. conclusionib. Prima. in oib. eventib. propo-
tis, si is minister, aut depositarius, postquã eas pec-
cunias aureas cambiuit cum incremento, iterum
ex pecunia cum eo incremento accepta comparet
in minori pretio similes alias pecunias aureas, eisq;
exequutioni mader, quæ illi si alijs pecunijs ex eor-
um præscripto, quorũ negotia agit, erat exequutu-
rus, licet retinere potest incrementum tanquã fru-
ctum suæ industriæ, esto, ad illud comparandum,
vsutãquã in isto fuerit pecunia aliena. Probatur,
qm̃ hic nullum intulit damnum, tam ei cuius ne-
gotium agebat, quã illi, cui pecuniam erat traditu-
rus: quippe cum congruo tpe, vt supponimus pec-
uniam dedit eisdem prorsus ratione sac valoris
cum ea, quam ad id acceperat, ergo sufficienter sa-
tisfecit reddendo, eam pecuniam, retinereq; sibi
poterit incrementum ac lucrum. Conclusio hæc
corroborabitur ex dicendis in terra.

Secunda concl. Si dñi voluntas, saltem quasi
habitualis, fuit, vt debitum in illa eadem pecunia
solueretur, quia bonũ eius, ad quẽ illam mittebat,
optabat magis quã internuncius, isq; ad quẽ mitte-
batur, distrahturus illam erit eũ eodem, aut maio-
ri, incremento, tenetur internuncius (nisi pecuniam
eiusdẽ prorsus qualitatis tradiderit) restituere illi
lucrum totum ea de causa eidẽ cessans. Probatur,
qm̃ contra voluntatẽ, ita mittens, quamvis eius, ad
quem mittitur, ac proinde iniuste, hunc priuat
pecunia eius qualitatis, & consequenter lucro ius-
to, quod ex illa erat percepturus: quare iniu-
riam illi facit, teneturque illud ei restituere.

Tertia cõcl. Si vel is, ad quẽ mittebatur, nullũ
lucrum ex pecunia eius qualitatis erat habiturus,
quia distrahturus illã erat, in infimo, cõiq; pretio,
vel qui eã mittebat, erat quasi habitualiter conten-
tus, vt internuncius potius eo lucro gauderet, quã
is, ad quem eam mittebat, aut ea de re nihil cura-
bat, arbitror internuncium licet sibi posse retine-
re lucrum illud, nihil impediẽte, quod, qui eam
mittebat, ita esset affectus vt vellet potius sibi lu-
crum illud quam famulo. In probationem huius
conclusionis recolenda sunt, quæ disp. 3. 27. ostē-
dimus, nempe quicquid vsurarius fur, aut depõsi-
tarius, comparat negotiando cum re aliena vsu cõ-
sumptibili, quã vsurariẽ, aut furto acquisiuit, vel
habet indepositum, acquirere illud sibi, neq; resti-
tuere id teneri, sed solum res ipsas alienas, aut alias
illis æquivalentes, & insuper, si quid lucri ex eo
illarum dñis cessauit, quod ipse in mora fuerit eas
restituendi, siue id sit multum, siue parum, aut etiã
nihil. Hinc enim tale possemus conficere argumẽ-
tum ad probandam primam partẽ conclusionis.
In eo eventum nõ plus pertinet lucrum illud ad eũ,
ad quem pecunia illa mittebatur, aut ad eum, qui
illam mittebat, quam pertineret, si internuncius
ille furatus ab eis esset eam pecuniam, aut per vsu-
ram ab eisdem illam extorsisset: sed tunc, neq; fur,
neque vsurarius teneretur restituere lucrum il-
lud, sed solum seruare virunque indemnem, vt
disputatione citata perspicue ostēdimus, ergo neq;
internuncius ille teneretur restituere lucrum illud,
sed solum seruare illos indemnes, vt re vera eos
seruat conferendo ei ad quem pecunia illa mitte-

batur qũ illa in manu ipsius erat valitura. Dein-
de possumus ita argumentari. Si inter nuncius ille
nihil ea pecunia esset lucratus, sed cõsumpsisset il-
lam in ludo, aut aliquid ea emendo in valore infi-
mo illius, in quo distrahi consuevit, scilicet, si is, ad
quem mittebatur, distrahturus eam nõ erat in ma-
iori aliquo valore, nullus cõfessionis præcipere
eã restitui, nisi in eo valore, in quo alioquin foret
distrãhẽda: ergo neq; in re propõsa, internuncius
ad aliã restitutionẽ teneret. Obijcies. Lucrũ illud,
siue a fure, siue ab vsurario, aut internuncio, cõpare-
rũ, est ex re aliena, ex mercoq; valore illius, quẽ in
se habet, qũ a fure, vsurario, aut internuncio, distra-
bitur: ergo non pertinet ad ipsos sed ad dominũ il-
lius, aut ad eũ ad quem mittebatur, tanquã fructus
rei illius, & non industriæ. Item illam cambiẽtis;
idq; ideo dñs illius, aut is, ad quem mittebatur, nõ
esset eum fructum percepturus, sicut fructus agri,
aut equi, pertinent ad dñm agri, aut equi, ideo dñs
eos non esset percepturus. Ad hoc argumentum,
concesso antecedente, neganda est consequentia.

2. Licet enim lucrũ illud ex re illa recipiatur, ex valo-
reque illius, nõ tamẽ est fructus rei, sed industriæ il-
la negotiantis distrahẽtisq; illã suo damno, ac cõ-
modo, neq; dño rei perit ea res per illã distrahtio-
nem, quouq; illi sufficienter fuerit satisfactum, re-
neturq; de euictione distrahens ei, cui illam cam-
bit, aut vedit, si a dño rei euincatur. Fructus tũ
autem rei, vt equi aut agri, non sunt res ipsa, & valor
ipsius, sed vsus illius, aut aliquid ex illa emans,
vel pretium pro eiusmodi fructibus acceptum, qd
est vltior fructus rei, perceptus ex ipsomet fructu,
puta ex vsu equi, aut ex pomis ex agro perceptis.
Quod autẽ negotiando re aliqua acquiritur peri-
culo eius duntaxat, qui negotiatur, fructus est in-
dustriæ ac proinde lucrum, de quo agimus, tanquã
fructus industriæ, pertinet ad internuncium peri-
culo suo ac cõmodo eam cambiẽtem pecuniam.

Secũda pars cõclusionis, nẽpe si is, qui pecuniam
mittebat erat quasi habitualiter contentus, vt in-
ternuncius potius eo lucro gauderet, quã is, ad quẽ
mittebatur, aut ea de re nihil curabat, licet inter-
nunciũ retinere sibi lucrum esto is, ad quem mitte-
batur, vnde, aut plus, ea esset lucraturus, probatur.
Qm̃, siue pecunia dono mittatur, siue in soluonẽ
pro debito, siue in commutationem pro alia re, nõ
prius ea pecunia ad illũ spectat, ad quẽ mittitur, qũ
ab eo acceptetur, quin potius ante acceptiõnem do-
miniũ illius pertinet ad mittentẽ, potq; reuocare
donationẽ aut mandatũ, vt disp. 263. & alias, se-
pe, dictũ est: ergo quicquid mandatarius, aut in-
ternuncius, facit circa pecuniã illã ex prẽsumpta vo-
luntate dñi (salte qd ei nõ displicebit factum) an-
tequã is, ad quẽ mittitur, illã acceptet, nullam facit
illi iniuriã, ac pinde ex eo, qd factũ illo eũ de frau-
det lucro, qd illa erat percepturus, neq; iniuriã illi
facit, neq; tenetur illi restituere lucrũ, qd ea rōne
ei cessauit. Si tũ quicquid pecuniã defert, esset famu-
lus eius, cui mittitur, aut aliquis alius, qui ex p̃ferti
pro, atq; nomine eius, ad quẽ mittitur, illam rece-
pisset, tunc cũ eo ipso is, ad quem mittitur, compa-
rasset dominũ illius iuxta ea, qd disputatione cita-
ta, ac alibi, dicta sunt, vtiq; iniuriã ei faceret, pri-
uando

quando illū lucro illo, ac proinde teneret restituere illi totum lucrum, qđ ex ea pecunia esset petere pūrus, esto inter nuncios ex distractione, & cambio illius, minus, aut nullum lucrum reportasset.

Tertia pars cōclusionis, videlicet, id esse verū, nihil impedire qđ is, qđ eam mitteret, ita esset affectus, vt potius sibi lucrum vellet, qđ inter nuncio, probat. Qm̄, si inter nuncios eā pecuniā esset furatus ab eo, qui illā mittit, tale lucrum nō pertineret ad dñm eius pecuniā, nihil impediēte, quod esset ita affectus, vt potius sibi, quā furi id lucrum vellet, sed solum teneretur internūcius seruare illum indemnem, ēt a lucro ea de causa ei cessante: ergo neque in te proposita lucrum pertinet ad dominum pecuniā, sed ad famulum, nihil impediēte affectu illo domini pecuniā.

4 Illud ꝑ obiecta, qđ depositari⁹ est talis, vt dñū depositi ad ipsum spectet, & nō ad deponentem, qđ suo periculo suscipit deposita, neque reddere tenetur id potius numero, qđ recipit, qđ aliud, vt esse solent publici depositarii pecuniarum, & recepterēs, quos *Almoxarifes*, aut *tesoreros* Regis appellant, atq; alij similes, tunc magis habere locū, quā dicta sunt. Licet, n. pecuniam auream recipiat cōi pūo, satisfaciūt tñ reddendo, quā apud ipsos sunt deposita, in quacunque pecunia, soluēdoq; Regi, aut alijs, quorum sunt ministri, atque eos eorum p̄scripto quibuscunque alijs, in quacunque moneta: quare, si quid, cambiēdo similes monetas aureas, lucrentur, ad ipsos spectat lucrū. Atque hoc est vnum ex commodis, ac velut stipendijs, quā ex suo munere reportant.

Utilitas cambij pecuniā de loco ad locum. Atque de eiusmodi cambio, quando campior anticipatam accipit solutionem.

DISPUT. CCCCIII.

SYMMARIVM.

- 1 Cambium de loco ad locū quare utile, et necessariū.
- 2 Campsorib. quomodo licitum sit, pro commutatione pecuniā de loco ad locum, lucrum aliquod vel incrementum accipere, & n. 4.
- 3 Cambium de loco ad locum duobus sit modis.
- 5 Pecuniā transportatio de loco ad locum in commodū eius, qui cambium petit, est pretio estimabilis.
- 6 Pretium iustū campiori dandum pro cābio de loco ad locum prudētis arbitrio taxādū relinquitur. Imō solet augeri & minui scđm varia accidētia.
- 7 Contractus duplex ī cābio de loco ad locū interuenit.
- 8 Campsor in cambio de loco ad locum quomodo committere iniustitiam, & vsuram potest.

Explāto hucusq; cambio minuto, dicēdum est consequenter de cambio de loco ad locū, seu per literas. Cambium hoc ꝑ multis rationibus vtile, necessariūq; est hominibus. Frequenter n. indigent in vno loco pecunia, quam habent in alio, vel ad merces ex eo loco asportandas, in quo illa indigent, vel ad ibi commorandum, vel ad

quoscunque, alios sumptus ibi faciendos, nec ēn possunt eā asportare ex alio loco, aut quia sub gravibus pēnis inhibitiū est illa extrahere ex eo regno, aut quia transferri non posset sine magno periculo maris, latronū, aut alio simili, aut non sine magnis sūptib. laborib. ac molestia, aut nō tā cito qđ cito in alio loco illa est necessaria, vel, esto nihil horū interueniat, pecunia illa nō valet in loco, in quo illa egent, vel non tñ qđ tñ in loco, in quo illa hēnt. His igit, alijsq; de causis, sepe est vtile hoīb. tā in privatū, qđ in cōe rerum publicarū, bonū cōmutare pro pecuniā ī vno loco, pecuniā ī alio. Qđ

- 2 aut ꝑ examinare in tēdēmus est, nū licitum cāpsorib. sit, pro eiusmodi cōmutatione pecuniā de loco in locū lucrū, incrementumq; aliqđ accipere.
- 3 Quia ꝑ vero pecuniā varijs de causis hēre pnt diuersū valorē in distinctis locis, atq; in progressu est expēdendū, qđ tñ rōne diuersitatis valoris liceat ascēdere, aut descēdere oporteat, in eiusmodi cābio, vt contractus licitus sit, ac iustus, hoc loco ante oīa est examinandū vtrū, posita & qualitate valoris pecuniā ī vtroq; loco, liceat cāpsori rōne formalis, aut virtualis, trāspōtationis pecuniā de loco in locū in gratiā illius, qui cambiū ab eo petit, accipere incrementū aliqđ tanqđ iustū eius transportationis stipendiū. Quia ꝑ vero eiusmodi cābiū duob. modis fieri p̄: vno, accipiente prius cāpsore pecuniā in vno loco, vt postea det illā per se, vel per suum cōrrespondentē, in alio loco, in quo nulla effigies mutui, atq; adeo neq. vsuræ, ex parte cāpsoris cernit, vt si profecturus qui Romam, det hic cāpsori cēcū, vt cū Romā peruenerit, accipiat ibi ab eo, aut a suo cōrrespondente, non agnita, altero, tradente prius camplore pecuniā, ut cū incremento per se, vel per suum cōrrespondentē, eā accipiat in alio loco, in quo permisceri v̄ mutuū, nec doctores eodem modo, de vtroque cābio loquuntur, dicemus prius in hac disput. de cambio priori disp. vero seq. de cambio posteriori.

5 Cōsentiunt ꝑ doctores, licitū esse cambiū priori mōcum incrementū aliquo, mō tñ id incrementū prudētis arbitrio, non excedat valorem illius formalis, aut virtualis, transportationis pecuniā de loco in locū, habita rōne distātiæ, periculorū, ac ceterarū circumstantiarū cōcurrentiū. Ita Cōr. de contr. q. 99. conc. 4. & conc. 1. i. reg. 3. & conc. 12. iūctis corol. 3. & 5. & seq. p̄sent. 1. 2. Io. Medi. de vsur. q. 4. de cambijs, Sor. 6. de iust. q. 10. art. 1. Cai. in opus. de camb. c. 1. & 6. Nau. in Ma. c. 17. nu. 289. & in com. c. fin. de vsu. no. 21. Gab. in 4. dist. 15. q. 1. i. ar. 3. dub. 12. Maior. ibi. q. 37. & alij. Cōsentiunt ēt Lusit. ord. l. 4. ti. 14. §. 5. Neq; Sebast. Rex hoc cambiū prohibuit lege qđ tulit anno 1570. quin potius illud approbavit, vt liquet eam legenti. Cōsentiunt p̄terea Pius V. in bul. quam de cābijs edidit. Rō vero huius assertionis hæc est.

6 Qm̄ ꝑ transportatio illa in cōmodum eius qui cābiū petit, est p̄tio estimabilis: agas. n. & nauta, p̄ trāspōtatione pecuniā a loco in locū, licite accipiunt cōpetens stipēdium, eo maius, quo loca magis distant, & quo itinera plurib. subiacēt periculis, & pecunia est maior, atq; ita de ceteris circumstantijs, quæ valorē trāspōtationis possunt augere.

re: ergo cāpsor licitē ēt accipit cōpetens; stipendiū pro huiusmodi transportatione. Neque refert, q̄ ut plurimum cāpsor non transferat formaliter pecuniā, sed famulos, aut correspondentes, in locis distantibus habear, q̄ pecuniā eis soluant. Qm̄, ut doctores cōiter rectē obseruant, eandē cōmoditatē eundēq; effectū, p̄stāt ijs, q̄ cambiū ad ea loca petunt, ac si formaliter illis pecunias transferret: q̄ autē facilius id possit efficere, q̄ alij, & paucissimis, ac prope nullis sūp̄rib. atq; sine periculo & labore, id ad ipsius industriā felicemq; in ea parte cōditionē spectat, neq; impedit quin pro effectū, quē alijs in ipsorū cōmodū p̄stāt, accipere possint competēs stipendiū. Obseruandū est, tñ, facilitatē, q̄ in plurimis locis hēt, ut ad ea, & inde ad alia, pecunias trāsportet, nō vnus tm̄, sed plurimorum, posseq; simul vacare alijs negotiationib. ac lucris, minuire de valore transportationis illius, nec posse cāpsorem tm̄ iuste pro singulis accipere, quantum, si formaliter eius tantum aut

6 paucorū, numeros transportaret. Pretium t̄ autē iustum pro eiusmodi cambio, si lege non sit taxatum, ut regulariter taxatum esse nō solet, nō cōstitit in indiuisibili, sed hēt certam latitudinē, prudentis arbitrio, eo mō definiēdam, quo disp. 348. diximus, definiendā esse latitudinē p̄ij iusti naturalis ceterarum rerum. Confertque non parum ad censendum pretiū aliqd̄ esse hac in re iustum, consuetudo, ut id accipiat, mō per tyrannidem monopolijs, aut sit insatiabili, pretia rerum plus augendi, q̄ natura rei postulat, non sit introducta. Multitudo verō petentium cambium, & cāpsorum paucitas, augēt eiusmodi pretium: sicut econtrario cāpsorum multitudo, & paucitas cambiū petentium, illud minuit: non secus atque in alijs rebus multitudo ementium, & paucitas venditorū, augēt p̄tium, contra verō paucitas ementium, & multitudo venditorum, illud minuit, id qđ de cambiorum pretio Med. Nau. & Maior, locis citatis adnotarūt. Tamen si Med. non videatur penetrasse rōnem illam virtualis transportationis.

- In cambio, de quo hac, & seq. disp. est sermo,
- 7 duplex t̄ contractus admisceat. Vnus permutacionis pecuniæ pro pecunia. Atque hic fieri debet ad æqualitatē. Alter, locationis operarū, atque industrie, in pecunia, virtualiter saltem, transferenda de loco ad locū, & rōne huius accipitur incrementū. Tam autē in p̄mutatione pecuniæ transfertur dñium, q̄ in solutione incrementi pro industria appositā aut apponenda, ut ex se est perspicuum.
- 8 In cābio, de quo t̄ in hac disp. loquimur, interuenire pōt iniustitia ex parte cāpsoris, cū onere restituendi, si maius incrementū accipiat, quā sit dignū p̄ industria & obsequio p̄stato. Vt si vero interuenire non pōt: qm̄ ipse, neq; formaliter, neq; virtute, mutuo dat. Quia verō is, q̄ cum eo contrahit cambiū init, virtute dat illi mutuo, quatenus prius ei soluit in vno loco, ut ille restituat postea in altero, poterit cōmittere vsurā cum restituendi onere. Ut si, cernēs illum indigere hic pecunia, det illi cum onere, ut tātundē restituat in loco distantī: tunc, n. petit vltra sortem onus transportandi pecuniam in locum distantem, quod

onus pecunia est æstimabile, ac p̄inde vsurā cōmittit; cum onere restituendi, q̄tum id onus æstimabit. Ita Nau. locis citatis, & alij. Ad longe verō maiore restitutionē teneret, si conueniret, æqualem pecuniæ quantitatem in eo loco dari, in quo plus valeret ex capitib. in sequētib. explicandis: quā virtute acciperet longē maius incrementū pro anticipata illa pecuniæ traditione. Qñ autē pecunia vtrobiq; æqualiter valeret, neq; locorum distantia esset magna; cum tunc pretiū transportationis esset modicū, p̄sumi sepe posset, cāpsorē remittere velle ex liberalitate, atque in recompensationē beneficij, q̄ suscepit, modicum illud incrementū. Qñ verō incrementū esset magnū, nō leues cōiecturæ sufficerent, ut tuto quis sibi persuadere posset, ex liberalitate ac gratitudine fieri eam remissionem. Quod si duo vicissim egerent transportatione pecuniæ, vnus, v.g. ab Olyssipone Tolertum, & alterā Tolero Olyssiponem, tunc esto vnus ex officio esset cāpsor & alter nō, licitū esset vni dare pecuniā in vno loco, ut alter tantū dē redderet in alio: qm̄, ut duab. disputationibus seq. dicitur, licitū est cuiq; eorum virtualē transportationē pecuniæ, quā alter indiget, illi vendere, & longe maiori cum ratione licitum erit mutuum compensationem transportationem facere.

Licitum ne sit cambium cum incremento, quando cāpsor prius dat pecuniam in vno loco, quā recipiat in alio.

DISPUTATIO CCCCIV.

S V M M A R I V M.

- 1 Cambium cum incremento quomodo licitum, quando cāpsor prius dat pecuniam in vno loco, quā recipiat in alio.
- 2 Emptor rei absentis, & longē distantis, quando eam minori pretio emere possit, quā valeat in loco vbi est.
- 3 Permutatio quo casu fieri possit cum re minori pretio quā valeat.
- 4 Pecunia in vno loco, cum onere totidem in alio exigendi, quando incrementum recipiat.
- 5 Cambium de loco ad locum, quando recipere possit incrementum, ratione expectatæ solutionis.
- 6 Cambium ad proximas nundinas quando licitum sit, ut recipiat incrementum, iuxta bullam Pij V. & quando illicitum, & vsurarium.
- 7 Cāpsor an iuste possit accipere incrementum cambij, quod bona fide dedit ad aliquem locum, & tamen compertum fuit, non fuisse verum, ita quod solutio necesse fuit fieri in loco, in quo cambium datum fuit.

Posterius hoc genus cambij arbitrati sunt quidam illicitum ac vsurarium, cum onere restituendi incrementum.

Ratio eorum est, quoniam tunc cāpsor non videtur trāsportare pecuniam, quā non dat, sed potius accipit in loco distantī; quā de causa non potest

pōt rōne obsequij, qd nō prāstat, accipere incrementū illud. Neq; vī esse alius titulus, quo id incrementū accipiat, q ob expectatā solutionē, in qua formaliter, aut virtute, ceterū tō mutui, ac proinde ea incrementi acceptio est usuraria. Opinione hāc amplectuntur ac definiūt Lusitanæ ord. li. 4. ti. 14. §. 6. dū eū cōtractū tanq̃ vsuariū dānt, eiusmodiq; cāplore pēnis vsurariū subijerunt.

1 Contraria t̃ in sōia vī cōior doctorum, eiusmodi videlicet cōtractum vsurarium non esse, modo incrementum non accipiat ob expectatam solutionem, sed pp obsequium, virtuale ve pecunie transportationem. Ita Contr. de contrac. q. 99. locis disput. præcedente citatis, Caiet. in tract. de cambijs. c. 9. Sor. 6. de Lusit. q. 10. at. 1. Nau. in cōmen. c. si. de vsur. nu. 25. & in Man. c. 17. nu. 289. 290. & 294. Io. Med. q. 4. & §. de camb. & pleriq; alij. Constat lex, quam Sebastianus Lusitanæ Rex anno 1577. die 5. Nouembris tulit, in qua nundinas quatuor in Lusitania instituit, quæ nūquam fuerunt executioni mandatæ. Ea aut lege permisit accipere cambium Hispani soluendum postea cum incremento in Lusitania, non solū in nundinis, sed et extra nundinas, in alijs eiusdem Regni locis. Eandem suam non solū non improbat, se approbat Pius V. in bulla de cambijs. Probati aut pōt, qm pecunia in loco distanti, nō tū valet in recompensationem pro his, quæ in hoc loco dantur, quantum, si esset indistans: eo q; vt distans, per se habeat annexam transportationē, indistans, ac sumptibus, eius faciendam qui recōpōsat onem facere debet, quæ sanē transportatio pecunie est estimabilis: ergo, qm campfor pecuniam dat in vno loco, si is, qui eam accipit, leuandus est onere transportandi pecuniam, q̃ habet in alio, quæ compenset, q̃ accipit, idq; ex eo, quod cāpfor eam accipiat in illo alio loco, accipere pōt is campfor pretium iustum transportationis illius, quātum alijs campfor posset ab eodem accipere, vt, accepta ea pecunia in loco, in quo est, daret aliā in loco distanti, vbi cambium eū eo priori campfore celebretur. Neque refert, quod prior hic cāpfor correspondentem hēat in loco, in quo est illa alia pecunia, atque ita nullo suo labore, nullisque suis sumptibus leuare eo onere possit illum, qui cambium ab ipso accipit: qm id per accidens est, spectatq; ad forticem ipsius conditionem, atque esse eius, quem ea via prāstat, id valet. Hæc est ratio, q̃ Caiet. loco citato intendit, & quā plurib. tradit Nau. in comment. citato nu. 62. & 63. Non item refert quod campfor prius det pecuniam, quā accipiat recompensationem pro illa, & pro leuamine ab onere transportandi aliam, quā vtrumq; sibi debet compensari, qm, quod recompensationē expectat, tum pecunie, tū et pretij leuandi a transportatione, gratia est quam prāstat modo, vt expectet q̃bilibet accipiat (nisi forte lucrum aliqd ea de causa ei cesset) sed solum pro illis alijs duob. Cōfirmatur eadem ratio, qm non plus, neq; maioribus sumptibus aut industria, facit campfor qui prius hic accipit pecuniam, vt aliam det Romæ, necessariam ad bullas expediendas, quā faciat cāpfor Romæ, qui ad eūdem effectum dat prius ibi

pecuniam, quā postea hic recipiat, imō facit maiorem gratiam, quatenus dat prius, quam recompensationē accipiat, expectatq; solutionē: ergo, quantum incrementi prior ille campfor pōt licite accipere pro priori illo cambio, poterit etiā accipere hic posterior pro cambio posteriori: quandoquidem nihil accipit iniūte expectatæ solutionis.

2 Ad rōne cōtrariæ opinionis dicendū est, eū cāpforē, saltē æquialēter transferte pecuniam, quatenus liberat eū, qui cābium accipit, ab onere illam transferendi, vt explanatum est: huncq; esse iustū titulū accipiendi id incrementū, vt ostēsum est. Ad Lusitanā verō ordinationē dicendū est, cū decernat cōtractum illū ex natura rei esse illicitum ac vsurarium, eaq; de cā illū prohibeat, ac pēnis vsurariū cāpforē subijciat, ostēsum aut sit, cōtractū nō esse talē ex natura rei, quāle conditoris eius ordinationis illum existimant, vī nō habere eā legē, et in foro exteriori. Accedit, Regem Sebastianum lege, q̃ postea tulit, eum cōtractum approbasse. Ex dictis intelliget, licitum t̃ esse emptorē rei absentis, ac lōgē distāris, eā in minori pretio emere, q̃ valeat in loco vbi est, qm minor ex illo, qui pp loci distantiam, non potest illā distrahere vbi est, neq; pōt illā asportare sine magnis sumptibus, nihil impediente, qd, q̃ ipsam emit, possit sine sumptibus ea frui, vbi illa est, aut eā facile p̃io iusto distrahere. Rō est, qm tunc res illa re vera minus valet venditori, & quod ita ematur, leuat venditor magno onere & sumptibus, vt hæc oīa pluribus docent Caiet. & Nau. locis citatis.

3 Hinc colligo, nō esse ex natura rei illicitū, qd quondā Genuenses in hoc Castellæ Regno faciebant. Cum, n. multi, qui in distantibus locis degent, haberent Hispani annuos redditus ex pecunia ipsorum, q̃ Rex ad censum sumebat, qn classis ex nouo orbe Hispani deueniebat, Genuenses tradebant illis minores annuos, redditus in locis, vbi debebant, pro ijs, quos Hispani habebant. Hæc t̃ itaque permutacionem, non damno, si excessus erat moderatus rōne habita onerū, qb. leuabant dños talium censu, & forte simul et rōne habita difficultatis in eis recuperādis a ministris Regis.

4 Ex dictis etiam colligo, illicitum nō esse id, de quo sepe consultus fui Olyssipone. Multæ mulieres nobiles Olyssiponenses hēnt annuos redditus in Castellā, q̃ ipsæ a ministris Regis centis anni t̃pibus, vt assolet, persoluantur. Ceteram illorū partē mercatori persoluant, vt illos exigat, ac recipiat, a ministris Regis, & transferat Olyssiponē ac tradat eiusmodi mulieribus. Quin & aliquæ cōcedunt, vt munus ministro Regis tradatur, relinquendo illi patrem debiti, vt, qm mercator ad illud nomine ipsius recipiendum accedit, non retardetur solutio. Quā in re providere dēret Rex facta inquisitione erga eiusmodi ministros ipsius, ne ea munera iniuste acciperent, venalesq; solutiones debitas facerent, atque illos puniendo, & cogendo restituere similia munera confessarij et examinare hac in re ministros hos dēnt, ac restituere cogere talia munera iuolūtariē mixtē eis oblata ad vexationes creditorū redimēdas. Hactē de sepe me cōsulerūt mercatores qdā timorati, di-

centes, se accedere ad illa eadē loca, indigereq; ibi ea pecunia ad suas negotiationes, quā Olyssipone solvunt ex pecunia, quā Olyssipone hēnt: Rūdi, Quod ipsis id vtile sit, & q̄ fere nullo suo labore super addito id efficiant, non impedire quin licite possint accipere, quantū mulierib; eiusmodi valet agi in loco adeo distantī negotium illud ipsarū, & quātum valet transportatio illa virtualis pecuniæ illius, id q̄ magis perspicuū fiet ex dicēdis disput. seq. Stipendium verō, q̄ accipere solēt, est, q̄ numerum quidem aureorū integrum eiusmodi feminis persoluant, quorū singuli valoris sūt in Lusitania quadringentorum *reis*, cum in Castella solum valeant trecentos septuaginta quatuor maravedinos; attamen ex singulis recipiunt in Castella vndecim regales argenteos, & in Lusitania solum reddunt decē, atq; ita in vno quoque aureo, seu ducato, vnum regalem argenteum lucrantur: quod sane non vñ inmoderate stipēdium pro recuperandis illis in Castella, & transportandis in Lusitanā. Tamen si hęc arbitrio prudentis relinquunt, semperq; consulendū mercatoribus sit, vt moderate se gerant in eiusmodi stipēdis ac lucris: præsertim cum parū laboris ac molestiæ, nihilq; periculi hac in re habeant.

Circa cambiū, de quo nobis hac disputatione est sermo, vniuersim est obseruandū, vt n̄ accipiat rōne expectatæ solutionis: quicquid, n. vltra pretiū rigorosum ex alijs capitibus iustum, idcirco accipitur, q̄ solutio expectetur, totum est vsurarium, restitutioniq; obnoxium. Quare non plus licite pōt accipi, q̄n postea est facienda solutio in alio loco, q̄ posset licite accipi, si in eodē tps momento futura esset solutio, aut quā accipi posset, si prius in alio loco soluta esset pecunia, quē in hoc loco esset tradenda, idq; statuit Pius V. in sua bulla de cambijs. Intelligendam tñ est, nisi rōne veri lucri cessantis ex expectatā solutione, saltem in foro conscientie, vt Nau. in Manu. c. 17. nu. 301. ait, Quamuis. n. Pius V. in sua bulla prohibeat capso rē, siue a principio, siue aliā, certum & determinatum interesse pacisci, ēt in casu non solutionis; vt tñ Nau. nu. citato, exponendo hac ipsa verba; ait, id in præsumptione fundatur, qd non ratione lucri cessantis, sed palliandi sub eo noīe vsuram, sumatur ob dilationem solutionis: qñ aut ratione veri lucri cessantis acciperetur, iustē ac licite in foro conscientie sumeretur, ac proinde obnoxium non esset restitutioni: eo quod lex, quæ in præsumptione fundatur, vim non habeat in foro conscientie, quando de contrario eius præsumptionis in eodem conscientie foro constat.

Ad occasiones ēt vsuræ, qd dilatam solutionē tollendas, prohibuit in eadē bulla Pius V. ne cambia ad longiorē terminum darentur, q̄ ad proximas nundinas si ad locum darentur, in quo nundinæ celebrantur: si verō in loco, ad quē darentur, non celebrarentur nundinæ, ne darentur, nisi ad proximum terminū, iuxta morē consuetū concedendi cambia ad eum locum. Obserua tamen, si proximæ nundinæ tam parum distarent a tpe, in quo cambiū sumitur, vt litæ cambij puenire non possent ad eas proximas nundinas, vt in illis solu

tio fieret, tunc in hac bulla, non illæ intelligerentur proximæ nundinæ, sed q̄ post illas sequerentur: qm sermo est de proximis nundinis, in quib; fieri possit solutio, Nau. nu. 301. citato, exponendo hęc eadem verba ait, non prohiberi concedi solutionem ad secundas, tertias, aut quartas nundinas, qñ, ob ea maiorem dilationē solutionis, nihil augetur in cambio plus, q̄ si ad proximas nundinas concederetur. Qm beneficium ac caritas esset concedere longius illud maius tps sine vilo incremento, quod Summus Pontifex prohibere non intendit.

Timoratus qdā mercator nō cōcedebat cābia, nisi ad proximas nundinas, iuxta p̄scriptū bullæ Pij V. in hunc tñ modū Olyssipone me cōsultit, Scias, inquit, infirm, quo mercatores negotiamur, ac lucramur, esse pecuniā, & quod plus pecuniæ habemus, eo nos plus negotiari ac lucrari. Hinc, ait, effici, vt quo plus distāt proximæ nundinæ ad aliquē locū, eo plures mercatores, & maiori cum incremento, accipiat cābia ad nundinas eius loci, & vt quo minus distāt, eo pauciores mercatores, minoriq; cū incremento cambia ad eū locū velint; quare, si nundinæ Merinenses (v. g.) a principio distāt p̄ quatuor mēses, tūc regulariter forū cābij ad eas nundinas auctū est. q̄ elapso vno mēse, & alius elapso solo vno mēse, q̄ si duo sint mēses elapsi, & ita quominus est tps ad eas nundinas, eo regulariter minor cum incremento datur, & accipitur, cambiū in eō eorū foro, qd nō alitē habetur, nisi quia, quod plus distāt solutio cābij, eo plus incrementi datur, & accipitur, pro cābio, pp̄ maius mercatorum lucrum ex ea dilatione, & quo minus distāt solutio, eo minus datur, pp̄ minus mercatorū lucrum. Erit t̄ nefas mihi, quādo plus distāt proximæ nundinæ, accipere totū id incrementi, quod tunc habet cōe forum cābij; an vero abstinendum mihi erit a tanto illo incremento, tanquā ab vsurā, seu incremento accepto pro longiori dilatione solutionis? Quod si ab illo sit abstinendū, sane, cum mercatores pecunijs negotiemur lucramur, nullus erit, qui concedere tunc velit cambium. Si aut timorati ab eo cābio concedendo abstinemus, tunc soli patemur timorati ea via lucrabunt. Et cū eo plus accrescat cābij incrementum, quo pauciores sint, qui ad cambiū dēt, & plures, qui cambiū exigant, id nō solum cedit in timoratum detrimentum, sed etiam in damnū Reipublice, eorumq; qui ad cambiū petunt. Rūdi, abstinendum non esse à cambio illo iuxta cōe tūc pretiū in foro cābij ad eū locum, Cōpia. n. tūc petentium cambium auget pretium illud, si non p̄cise rōne transportationis, certē simul ex alio, aut alijs capitib; de quibus in sequentibus erit sermo esseq; illud tunc cōe pretium in foro publico cambiorum, multū facit, vt censendū sit iustum. Adde, cōem indigentiam mercatorum, tam dantiū, q̄ accipientium, ad cambium pecuniæ ad negotiandum; lucrumq; quod ex negotiatione cum pecunia reportatur, vt cōstantiā esse, q̄ pretium cambij auget, ēt illorum comparatione, qui accipiunt cambium, non ad negotiandum & lucrandum pecunia, quam accipiunt, sed ad alia.

Doctores conueniunt, esse cambiū vsurarium cum

cum onere restituendi totum, quod ultra fortem fuerit acceptum, quando aliquis concedit alicui pecuniam soluendam in alio loco cum incremento, in quo tamen intelligit accipientem, neque pecuniam habere, neque alium, qui loco ipsius eam soluat, sed præsumat, soluendam cum eo incremento in loco, in quo ad cambium accipitur. Eiusmodi solent esse cambia, quæ nobiles accipiunt in Hispaniis v.g. soluenda in Flandria, aut in Gallia, cum incremento quod solui solet in cambijs ad ea loca; in quibus tñ, neque pecunias habent neque; qui loco ipsorum eas ibi soluat. Cum autem in eiusmodi cambio nulla sit formalis, aut virtualis, transmissio pecuniæ de loco ad locum, neque vera relatio eius, qui ibi pecuniam habeat, a transmissio ne pecuniæ illius in locum in quo cambium accipitur, immo neque sit commutatio pecuniæ vnius loci pro pecunia in alio, sed sit commutatio pecuniæ in hoc loco pro alia cum augmento in eodem loco, ratione dilationis solutionis, utique in eo cambio non aliud cernitur, quam mutuum cum incremento pro expectata solutione, quod est usurarium, cambium ve siccum. Multo autem iniquius est, quando ita eiusmodi hominibus conceditur hic pecunia soluenda cum incremento in loco ubi non habent unde soluant, ut, si ibi tempore præfixo non solvantur, recambientur literæ, ex illo loco in hunc, cum nouo incremento.

In tali. n. contractu duplex cambium iniquum cernitur cum onere restituendi vtrumque; incrementum. Neque; captores excusantur, si literas mittant ad loca, ad quæ primum cambium fuit sumptum, ac dicant, per eos stitisse, qui cambium accederunt, quod ibi non soluerint, ipsosque paratos fuisse ad eam pecuniam in eo loco recipiendam. Ita inter alios, Caiet. in opuscul. de cambijs, ca. 1. Sotus 6. de iust. q. 10. artic. 1. Nau. in comment. c. ult. de usur, nu. 25. & in Man. c. 17. nu. 290. Syl. verb. de usura. 4. q. 9. pronunc. 5. Estque; hodie definitum a Pio V. in bulla de cambijs in princ. Celebranti eiusmodi cambium in Lusitania statuit Rex Sebast. 1. quæ tulit anno 1570. in penam, ut dans ita cambium, amitteret totum, quod sic daret, accipienti illud ad cambium, idque; statum ante vllam sententiam, neque; accipiens renunciare posset huic legi, & esto id solueret, possent, tam ipse, quam heredes ipsius, illud re petere. Et verò, qui eiusmodi cambium acciperet, graues pœnas statuit, si aliquid eius, quod ita acciperet, restitueret in se, aut in aliquo æquiualemt, campfori neque; lex, quam postea anno 1577. tulit, circa eiusmodi cambium, quicquam mutauit. Nauar. in Comment. citato. nu. 14. cum Syl. q. citata pronunc. 7. ait, ut cambium usurarium ac siccum non sit, satis esse, si, esto is, qui cambium ad aliquem locum accipit, neque; pecuniam, neque; respondentem, in eo loco, quando cambium recipit, habeat, verisimiliter tamen si habiturus tempore solutioni præfixo, eamque ibi soluet, siue habiturus eam ibi sit mutuo, siue sumendo ibi illam cum interesse ad alium locum, aut aliqua alia ratione. Hoc tamen intelligendum censco, quando eam pecuniam est habiturus ab aliquo alio, non vero ab eo, aut a respondente eius, cui est illam soluturus ibi.

7 Dubium est. Quid si campfor bona fide cambium ad aliquem locum dedit eis, quem credebatur soluturus in eo loco, posita verò compertum est neque; pecunias, neque; respondentem, habere in eo loco, sed soluturum esse in loco, in quo cambium accepit, poteritne tunc campfor accipere iuste incrementum illud in loco, in quo pecuniam dedit. Quicquid aliqui dicant, arbitror tunc campfore accipere posse, non solum dāna ex eo subsequuta, quod suam pecuniam illi dederit, quia forte daturus fuisset illam alteri ad cambium, aut expositurus fuisset illam honeste alteri negotiationi, sed etiam, si ea damna minora sint posse accipere, quantum sua intererat, dari sibi pecuniam cum incremento in loco constituto in contractu, possetque; cogere eum, qui cambium accepit, ut suis sumptibus, ponat pecuniam illam cum eo incremento illo in loco, si id fieri possit.

Ducor quoniam contractus licitus in se erat, ac bona fide ex parte campforis celebratus, atque adimpletus: cum ergo sit contractus in nominatus, consequens est, ut cogere eum possit, qui fecum contraxit, ut etiam si ex sua parte eum adimpleat, si id fieri possit, vel ut in loco, in quo sunt, soluat, quum campfori intererat, eum impleuisse contractum in illo alio loco, iuxta ea, quæ ex iuris dispositione a disp. 253. & præteritum disp. 355. dicta sunt.

Neque; hæc solum habent locum in conscientia, sed etiam in exteriori foro. Tamen in foro exteriori, si cōiecturis præsumatur, campfore sciuisse, scireve debuisse eum, cum quo contraxerat, nec pecuniam, nec respondentem, in illo alio loco habere, condempnabitur contractus tanquam usurarius, subijciq; campfor poterit usurarium penis. Confirmari autem potest, quod dictum est. Tum quia fraus, & dolus nemini debet patrocinari. Tum etiam, quoniam venditio rei alienæ a fure celebrata, est contractus validus, iuxta ea quæ disp. 317. & 380. dicta sunt, non quidem, ut emptor comparet dominium rei alienæ emptæ, sed ut fur de euictione teneatur, quantum emptori intererat, ipsum effici dominum rei emptæ. Consentium, quæ disp. 352. diximus de eo, qui bona fide boues ab eo emit, quos illum habere credebatur, eosdemque illi locauit.

Decisio quorundam dubiorum circa duas præcedentes disputationes. Et simul de eis, qui mercede reportant iumentum, quæ erant conducturi. Et nunc licitum sit cambium cum incremento ab vno loco ad aliud eiusdem Regni.

DISPUTATIO CCCCV.

S V M M A R I V M.

- 1 Cambium licita cum incremento publicis campforibus, sunt etiam licita priuatis.
- 2 Cambij incrementum, quod venit, quando sit cambium de vno loco ad alium, venit etiam eodem modo, quando interuenit permutatio eorundem locorum, ratione indigentia.

- 3 Locatio equi, quæ fit de vno loco ad alium; potest per eundem conductorem econuerso fieri de illo loco ad quem, ad locum a quo regressionis ratione.
 - 4 Cambium, in quo per accidens sequatur transportatio pecunie de vno loco ad alium, ad commodum indigentis partis, cum incremento licitum est.
 - 5 Cambium cum incremento, quando licitum sit de vno loco ad alium eiusdem regni.
- Et quid de iure Castelle & Lusitanie.*
- 6 Cambium cum incremento de vno loco ad alium eiusdem regni, alias ante leges prohibitivas licitum, an restitutioni sit obnoxium; nulla expectata sententia.

Dubium

Dubium est, vtrum duo genera cambij liciti cum incremento, quæ duabus præcedentibus disputationibus explanata sunt, non solum campforibus publicis, qui id habent ex officio, liceant, sed etiam alijs privatis hominibus. Affirmanterque test respondendum. Quoniam effectus qui in gratiam petentis cambium præstat, valet incrementum illud, a quocunque is effectus præstetur: neque est lex aliqua, quæ tale cambium privatis hominibus prohibeat.

Dubium

Dubium deinde est, si aliquis pecuniam habeat Olyssipone, v.g. quam indiget transferre in Flādriam, quia ibi illa indiget ad merces emendas, vel ad soluendum debitum, vel ad aliquid aliud, traditurusque erat illam alicui campfori, vt in minore quantitate eam ipse in Flādria reciperet; accedatque ad eum alius, qui Olyssipone egeat pecunia quā in Flādria habet, ac petat ab eo cambium pecunie Olyssipone, quam cum incremento reddat in

- 1 Flādria, vtrum licitè, qui tē eam pecuniam habet Olyssipone, possit accipere incrementum illud, præsertim cum tē sua referat alterum transportare ipsi eam pecuniam in Flādriam quantum alteri accipere Olyssipone pecuniam; quam habet in Flādria. Ad hoc dubium affirmanter est respondendum. Ratio est, quoniam effectus, ac ministerium, quod alteri præstat, valet reuera incrementum illud: per accidens autem est, quod alia via id etiam redundet in commodum ipsius: atque in contractibus, quod attendi debet ad expendendum, an sint iusti, est, num, quod ex vna parte sit æquivalens ei sit, pro quo fit. Ita in re proposita affirmant Sotus 6. de iust. q. 10. art. 1. & Med. q. 5. de cambijs.

Decis.

Simile quid cernitur, quando aliquis detulit conductum equum in aliquem locum, factorusque erat expensas in illo reducendo ad locatorem; si enim conductorem inueniat, qui illum in eum locum asportet, licite potest eum iusto pretio illi care, nihil impediēte, quod insuper lucretur expensas, quas in eo reducendo erat factorus. Cum enim cernatur æqualitas inter vsum equi, quem concedit, & pretium, quod pro eo accipit, iustus est contractus, quem celebrat, etiam si aliunde repperit per accidens commodum ex illo.

- 3 Simili modo dico. Esto tē quis cōducturus esset equum in aliquem locum, si inueniat, qui ipsum velit locare ad asportandum equum in illum eundem locum poterit licite se illi locare, accipiendo iustum stipendium pro eo labore & industria re-

ducendi equum, nihil impediēte, quod ipse sumptibus alienis eques in eum locum eat, in quē ite decreuerat, excusetque sumptus, quos futurus erat in conducendo alio equo. Ratio est eadem, videlicet, quia obsequium, quod in alterius bonum præstat, dignum est stipendio illo, quod ille traditurus erat cuidam alteri: per accidens autem est, quod qui illud accipit, maius aliud commodum ex eodem ministerio repperit.

Hinc dico, si simul, qui equi asportatore quaerit, sciat de alterius necessitate equi eiusdem in illum locum; & qui equo indiget, de necessitate illius alterius, vt equus asportetur; poterunt inuicem sibi remittere, vel pretium totum, quod vicissim vnus intendit accipere ab alio pro eo, quod illi locare conatur, vel partem, vel nihil; & quicquid inter eos ea in te conuenierit iustum: quia nullus eorum celebrare tenetur contractum, qui in alterius commodum cedit, sed poterit solū vel le celebrare contractum, qui in ipsius commodum cedat, neque; illum coniungere cum altero contractu; si autem ob suam necessitatem velit remittere aliquid, id in sua est optione. Idem dicendum est de mercatoribus, quorum vterque de mutua necessitate transportationis pecunie sciret. Hæc de rigore scolastico, ac de iustitia, sunt dicta. Decentia quippe moralis, ac fiaterne caritas, postulat, vt de eiusmodi rigore fiat remissio. Eum tamen, qui remitteret mollet, non damnes culpæ saltem lethalis. Ioannes Med. citata affirmat, vsum committi, si indigens in ille ducatis in Flādria, illos tradat mercatori, qui quaerat alium, qui eos velit ad cambium in Hispanijs, vt cum incremento illos soluat in Flādria, unde fiet, vt ille primus cū suo proprio lucro reponat pecuniā suā in Flādria. Nō

Quest.

Decis.

- 4 tē video, cur sit censendum intervenire vsum, Quoniam re vera ille vitur iure suo, tradendo eam pecuniam ad cambium illud; in quo quis alius, qui non egeret pecunia in Flādria, posset licitè lucrari, ex eo autem, quod per accidens sequatur transportatio suæ pecunie in Flādriam, vt optabat atque intendebat, non redditur contractus ille illicitus, vt explanatum est, & ipsemet Ioannes Med. consentit. neque item ex eo redditur illicitus, quod per se, vel per alium, inuitet ad cambium alioquin iustum.

- 5 Qd tē ad posteriorem disputationis partem attinet, videlicet, an licitum sit cambium cum incremento ab vno loco ad alium eiusdem Regni, vt ad Hispali in Metinam. Sotus 6. de iust. q. 10. art. 1. negat. Nau. verò in comment. citato num. 28. & in Man. ca. 17. nu. 290. affirmat ex natura rei esse licitum, modo incrementum pro distantia quantitate sit moderatum. Atque hæc sententia omnino placet. Probari autem potest, quoniam sicut industria transferendi pecuniam a loco vnus Regni ad locum alterius pretio est æstimabilis: ita industria transferendi ab vno loco ad alium eiusdem Regni est pretio æstimabilis tametsi minori, si distantia sit minor, & minora sint pericula in transportatione, præsertim cum nulla sit prohibitio extractionis pecunie ad locum eiusdem Regni, sicut esse solet ab vno Regno in aliud: vnde

de

liter solum eam transferant, insumendo illam in loco, in quo illam accipiunt, & reddendo aliam, ubi scholastici resident. Neque credo Sorum intendisse hoc negare, sed solum non esse dignam tanto pretio, quantum mercatores accipiunt à nobilibus pro pecunia, quam in Curia Regis illis dant, recipiendam postea in locis, in quibus nobiles suos habent redditus & domicilia: ea enim via mercatores nomine cābji palliare solent vsuras.

Quamuis ex natura rei hoc ita sit, in hoc tamē Regno l. 8. tit. 18. lib. 5. nouæ collect. prohibitum est, tñ naturalibus, quam exteris, dare pecunias ad cambium cum quocumque incremento, aut interesse, ab vno loco eius Regni ad alium eiusdē Regni, aut ad nundinas in eodem Regno celebratas, sub pena amissionis totius pecuniæ, quæ ita data sit, accipienti illam ad cambium, & vt qui illas dedit, subiaceat penis omnibus vsurariorum.

In Lusitania aut, licet idē prohibuerit Rex Sebastianus l. q̄ tulit anno. 1570. postea tñ id pmissit l. anno 1577. lata, qñ pecunia acciperet in alijs quib. ex quatuor nundinis, quas in Lusitania statuit, & q̄ nō sunt sortitæ effectum, vt solueretur in alijs ex illis nundinis, aut qñ pecunia acciperetur extra loca nūdarū vt solueret in p̄ximis ex eisdē nundinis. Præterea idē Rex Sebastianus quādā sua p̄uisione (cuius trāsumptum habeo) ante legē latam anno 1577. reuocauit priore illam legē latā anno 1570. quo ad oīa cambia, quæ iuxta bullam Pij V. aut iuxta Lusitanas ordinationes, vel ex natura rei, licitè possunt exerceri. Quo fit, vt hodie illicitum non sit in Lusitania cambium cū incremento ab vno loco eius Regni in aliū eiusdem Regni, modo incrementum sit moderatum.

Nau. locis citatis ait, limitari debere eiusmodi leges, quæ cambium prohibent ad loca eiusdem Regni, vt solū haberēt locum, qñ campfor prius daret pecuniam, quam postea acciperet cum incremento in alio loco quoniam in huiusmodi cābio palliari potest vsura, vt ratione mutui, dilationisve solutionis, accipiat incrementum, non verò haberent locum, quando campfos prius acciperet pecuniam, quam postea daret in minori aliqua quantitate in alio loco: in eiusmodi contractu nullum est periculum palliandi, aut committendi, vsuram, prohibitioq; illius, impedimento esse pōt, ne licitè, & cum Reipublicæ, ac priuatorum, detrimento, pecunia transferatur ab vno loco in alium eiusdē Regni, ubi scholastici, & alij, ea indigent. Arbitror autem legem Castellæ citatam nō comprehendere hunc secundum contractum, quoniam id nō est dare pecuniam ad cambium cum interesse, iuxta intentum illius legis.

Dubium est, quid, si contra p̄scriptum eiusmodi legum, ob cambium de loco ad locum eiusdem Regni aliqd sit acceptum, quod tñ seclusus talibus legibus, licitè ac iustè acciperetur, obnoxium ne erit restitutioni, nulla expectata sententia. Respondendum arbitror negant. Qm̄ re vera obsequium præstitum id valet, quod pro eo acceptum est. Esto autem contractus, propter eiusmodi leges, esset nullus (quod tamen lex Castellæ citata non sonat, sed solum sub grauibz penis id

prohibet fieri) qui tamen id accipit, non teneatur ante latam sententiam, qua ad id condemnaretur, illud reddere, nisi accepta prius compensatione iusta pro obsequio, quod non gratis exhibuit. Si cut quamuis annullatus esset contractus permutationis quarundam rerum pro alijs, non proinde, qui eam commutationem executioni mandasset, teneretur reddere, quod accepit, nisi ipsi exhiberetur, aut compensaretur, quod pro eo dedit. Esto autem id lex præciperet, pœnalis esset ea in parte, ac proinde locum non haberet in foro conscientiæ ante latam sententiam.

De duplici valore eiusdem pecuniæ indiuisis locis.

DISPUTATIO CCCCVI.

S V M M A R I V M.

- 1 Pecunia plus valoris duobus modis habere potest in vno loco quam in alio.
- 2 Pecuniæ necessitas, & abundantia facit augere, & diminuire valorem illius.
- 3 Pecunia vnius loci commutanda pro pecunia in alio, quomodo se habeat ad instar mercis.

Tribus disputationibus præced. examinaui. mus caput vnum rōne cuius licitè concedi potest cambium ab vno loco in alium cum incremento. Vt verò duo alia examinemus, id prius est explicandum, quod propositum est.

- 1 Pecunia aliquat̄ duob. modis habere pōt plus valoris in vno loco, q̄ in alio. Vno, q̄a lege publica, aut consuetudine recepta, diuersum valorem cōparatione aliarum monetarum habet in locis diuersis. Quo pacto in Lusitania ducatus valet quadringentos reas, & in Castella trecentos septuaginta quinque; maravedinos, & regalis argenteus valet in Castella triginta quatuor maravedinos, & in Lusitania iam hodie valet quadraginta, atq; in Regno Valentie valet pauciores æreos infimos, quos ibi *dines* appellant, & in Catalonia plures, varijsq; alijs in locis diuersum valorem habet. Quo fit, vt cum vndecim regales argentei valeant in Castella trecentos septuaginta quatuor maravedinos in Lusitania valoris sint hodie quadringentorum quadraginta reas, vt interim alia loca omittam. Secutum ēt aureum, qd̄ quondam in Castella valebat decem regales argenteos & decem maravedinos seu trecentos quinquaginta maravedinos, Romæ valebat vndecim Iulios cum dimidio; Iulius aut̄ regali argenteo responderet: varijsq; alia p̄tia habebat in Galia, & in alijs locis, & iam hodie in Castella ad valorem quadringentorum maravedinorum euectum est.

Altero mō pōt pecunia aliqua habere maiorē valorem in vno loco, q̄ in alio, quia in vno est minor copia illius quam alio. Cæteris enim paribus, quo maior est pecuniæ copia in aliquo loco, eò minus in eo valet ad res emendas, & ad comparanda cætera, quæ pecunia non sunt.

Quem.

las Ca
stellæ.

lus Lu
sitaniæ.

Dubiū 6

Decis.

Quemadmodum. n. abundantia mercium facit eas decrefcere in pretio, existente aquali pecuniæ ac mercatorum copia : ſic etiã pecuniæ abundãtia facit merces accrefcere in pretio, existente eadem mercium ac mercatorum copia, atq; adeo in cã eſt vt pecunia ipſa in ſe vileſcat, ad res ea emẽdas & cõparandas. Hinc videmus, longẽ minus valere hodie pecuniã in Hiſpanis ad comparandas res. pp illius abundantia, q̃ valeret octoginta annis antea. Etenim, quod tũc duobus emebatur, emitur hodie quinque, ac ſex, & fortẽ amplius : in eademq; proportionẽ creuit pretium mercenariorum, & accrevere dotes, valorque prædiorum, redditumque beneficiorum, ac cãterarum rerum.

Inde et videmus, multo minus valere pecuniã in nouo Orbe, præſertim in Peru, vbi eſt maior illius abundantia, quam in Hiſpanijs. Vbi autem minor eſt pecuniæ copia, quã in Hiſpanijs, plus valet : neque eſt vbique in alijs locis idem illius valor ex hoc capite, ſed diuerſus, pro quantitate copię illius, ſpectatis ſimul alijs circumſtantijs, neque valor hic in indiuiſibili conſiſtit, ſed ſuam habet latitudinem, perinde ac merces lege non taxatæ, arbitrio prudentium mercatorum definiendam. Neque hic idem pecuniæ valor eſt vbique æqualis in Hiſpanijs, ſed diuerſus : regulariterque minus valere ſolet pecunia Hiſpali, quo claſſes ex nouo Orbe appellant, & vbi ea ratione ſolet eſſe maior illius abundantia, quam valeat, in alijs earundem Hiſpaniarum locis.

Deinde maior pecuniæ neceſſitas in vno loco, quã in alio, ſiue id ſit ad merces ibi emendas, indeque eas transportandas, ſiue ad aliam negotiationem, aut ad ſumptus belli, vel Curia Regis in eo loco, vel ad quoduis aliud, facit pecuniam plus valere in vno loco, quam in alio. Imò hæc ipſa in cauſa eſſe ſolent, vt pecunia in vno & eodem loco plus valeat vno tempore, quam alio.

3 Pecunia quippẽ vnius loci, commutanda pro pecunia in alio, ad negotiationem, lucriq; mercatorum, & ad cãtera, quæ cõmemorata ſunt habere ſe inſtar mercis lege minimẽ taxatæ, cuius valor mò accreſcit ; & modo decreſcit, prout illius eſt maior, vel minor, indigẽtia in vno loco, q̃ in alio : quare ſicut abundãtia, aut penuria, alicuius mercis, maior, vel minor, illius neceſſitas, copia maior, vel minor, mercatorum, eã quærentiũ, accreſcere, aut decreſcere, eam facit in valore in aliquo loco : ita minor, aut maior, copia pecuniæ in vno loco, q̃ in alio, maior, aut minor, indigẽtia illius in illo, & maior, aut minor, copia efflagitiũ illã ad cambium in diuerſa loca, & maior, aut minor, eorum copia, qui illam date ibi ad cambium poſſint, aut velint, in cã eſt, vt plus pecunia vno tpe valeat in vno loco, quam in alio, aut vt diuerſis temporibus, etiam in eiſdem nundinis, plus, aut minus, valeat in eodem loco prout in principio, medio, aut fine nundinarum, plures, aut pauciores, ſunt, qui ea indigent, aut eam velint ad cambium ad diuerſa loca, & plures, aut pauciores, qui illam ad cambiũ date poſſint, aut velint.

Quando ergo in Rebus publicis pecuniarũ valor taxatur maiorum comparatione minorum, id

ſolum ſit ad commutationem in eodem loco pecuniarum pro pecunijs, & ad res in eo ipſo loco emendas, ſoluendaque pretia rerum. Nunquã in Republica taxare eas intenderunt quo ad valorem, de quo loquimur, in cõmutationem p pecunijs in alijs locis : qm̃ hic valor inconſtans eſt, nihil impediẽte illo alio valore lege taxato ; & quoniam valor hic iuſtus eſt, et poſito illo alio valore lege taxato, & denique qm̃ id fieret in maximum ipſarummet Rerum publicarum detrimentum, quæ eo ipſo mercibus neceſſarijs carerent, maximisque alijs commoditatibus. Vnde praxis merito ſemper ſeruauit, vt, nihil impediẽte pretio lege taxato, hunc alium in conſtantem valorem haberent pecuniæ ad commutationem pro alijs in diuerſo loco, & Pius V. genus hoc cambiorum eum incremento in ſua bulla approbavit.

Dixi, pecuniam vnius loci, commutandam p pecuniam in alio, & c. habere inſtar mercis lege minime taxatæ, & c. Quoniam per comparationem ad locum, in quo eſt, ſemper retinet valorem lege taxatum, aut conſuetudine receptum. Quamuis enim Metinæ, aut in quouis alio loco, in quo cambium accipitur, varietur pecuniæ valor, quia ad vnum locum datur cambium carius, quam ad alium, & ad eundem locum, non ſolum diuerſis temporibus, ſed etiam vno & eodem, ab vno datur carius, & ab alio vilius ; quatenus valor ille in indiuiſibili non conſiſtit, & quatenus in eiſdem nundinis ſolet pretium in principio, medio, aut fine, pro circumſtantijs ſuperuenientibus, variari, nihilominus, ipſiuſmet Metinæ comparatione, atque mercum, quæ in ea diuerſis temporibus emuntur & debitorum, quæ in ea ſoluuntur, ſemper retinet pretium lege taxatum, & in eo emuntur merces, ac ſoluuntur debita, ſiue ille alius accreſcat, ſiue decreſcat.

Imò verò in vnoquoque loco, in quo cambium eſt ſoluendum, ſumma pecuniæ ſoluenda, iuxta contractum celebratum, ſemper ſoluitur in eo valore lege taxato, quem pecunia in eo loco habet.

Vtrum, ſi pecunia aliqua lege, aut conſuetudine recepta, maiorem valorem, comparatione minutarum ærearum pecuniarum, habeat in vno loco, quam in alio, fiat ad equalitatem, de loco ad locum earum cambium, atque adeo iuſtẽ.

DISPUTATIO CCCCVII.

S V M M A R I V M.

- I Pecunie commutatio quando ſit ad equalitatem, & quando non, cum pecunia, quæ in vno loco minus valet, comparatione pecuniarum in ære minutarum, commutatur pro alia ſimili reddenda in loco, vbi comparatione pecuniarum ærearum plus valet.

Et quid de praxi, & conſuetudine, nu. 3.

2 *Mensura tamen si plus valet in uno loco quam in alio, iniusta sit commutatio eiusdem mensurae.*

Questio est perutilis, ac seculo necessaria, circa quam aliud habet mercatorum, ac cambiorum praxis, aliud vero multorum doctorum assertum. Quidam vero eorum debilia valde suffragia quaerunt, utque introducere conantur, unde praxim quorundam locorum non damnant: cum tamen, si praecipuum ipsorum assertum verum esset, damna esset ea praxis tanquam usuraria, maxime, si campior prius daret pecuniam, quam postea in alio loco acciperet.

Observandum autem est, nos in hac disputatione non agere de incremento, quod campior ratione cambij potest licite accipere, neq. de capitibus, unde illud potest licite accipere, sed de commutatione ipsa (seclusis illis capitibus & secluso eo incremento) inquirimus nū sit ad aequalitatem, qñ pecunia, quae in vno loco minus valet comparatione pecuniarum aerearum minutarum, commutatur pro alia simili reddenda in loco, vbi comparatione pecuniarum aerearum plus valet: an vero non sit ad aequalitatem, sed compensandus sit excessus ille, ut contractus sit ad aequalitatem, atq. adeo qui hanc pecuniam commutat, vbi minus valet, descendere debeat in cambio pro similibus monetis aibi reddendis, & e contrario, qui eam commutat, vbi plus valet, ascendere possit, ac debeat, in cambio incrementum illud.

Exempla sunt. Ducatus, qñ primo eiusus fuit, valebat in Castella trecentos septuaginta quinque maravedinos, in Lusitania quadringentos reais, & in Flandria estimauit illius, in grossis, quos in ea provincia vocant, respondebat, iuxta mercatorum supputationem communemq. eorum consensum in cambijs, ceterisq. negotiationibus quadringentis reais, seu maravedinis. Atque cum nulla sit hodie aurea, aut argentea moneta, quae id praestaret, ut disp. 400. dictum est ad hunc usque diem hic valor ducati persisterat in his tribus regionibus, in quibuscunque monetis sit solvendus. Quia, si in cambijs, aut in quacumq. alia negotiatione, vel conventionem mentio hodie de ducato fiat, neque aliud exprimitur, valor ille intelligitur, qui in Castella solvendus sit in valore trecentorum septuaginta quinque maravedinorum, in Lusitania vero, & in Flandria quadringentorum reais, seu maravedinorum. Quæritur ergo, num quondam, qñ moneta illa aurea cum valore habebat, & hodie, qñ nulla talis est moneta aurea, sermoq. est in cambijs de ducatis valoris explicati, fiat ad aequalitatem commutatio ducati in Castella, pro ducato in Lusitania, aut in Flandria, & e contra ducati in Lusitania, & in Flandria pro ducato in Castella.

Aliud exemplum est de reali argenteo, qui in Castella valet triginta quatuor maravedinos, & in Lusitania quadraginta, & similiter, q in Valentia Regno valet pauciores dines (quos ibi vocant, singuliq. maravedinum cum dimidio valent) q valet in Catalonia. Quæritur autem, num ad aequalitatem fiat commutatio, seu cambium, centum regalium in Castella pro totidem in Lusitania,

nis, & e contrario, centum in Lusitania pro totidem in Castella, & similiter centum regalium Valentiae pro totidem in Barchinensi, & e contra. Et qñ longe maius incrementum inde resultat in ducato, quem, trecentorum septuaginta quinque maravedinorum, conficiunt in Castella undecim reales argentei cum vno maravedino, & quæ, quadringentorum reais, conficiunt hodie in Lusitania decem regales argentei, quæritur, vitum fiat ad aequalitatem commutatio, seu cambium, centum ducatorum in Castella, pro totidem ducatis in Lusitania, & e contrario, centum in Lusitania pro totidem in Castella. Qd, si maior valor in vno loco, q in alio, monetæ alicuius comparatione minutarum aerearum pecuniarum, in aequalitatem efficiat in commutatione, & cambio, earum monetarum de loco ad locum, inde sane habebimus caput aliud, unde licite possit accipi incrementum in cambio a loco, in quo plus valet, ad locum, vbi minus valet, & unde necesse erit descendere in cambio a loco, vbi minus valet, ad locum, vbi plus valet, ut contractus vitinque sit aequalis, ac iustus.

Nam, in comm. c. vlt. de usur. num. 60. & 61, & in Man. c. 17. nu. 295. arbitrat, non esse commutationem ad aequalitatem, esseq. mutui iniustum, atque usurarium, si quis det centum ducatos in Castella, ut totidem in Lusitania ei reddatur, aut si det centum regales argenteos in Castella, ut totidem in Lusitania ei reddantur.

Quin, inquit, plus valet ducatus, & argenteus regalis in Lusitania q in Castella. Et loquitur de tpe, qñ regalis argenteus in Lusitania valebat paulo plus, quam triginta sex reais, & qñ ducatus valebat undecim regales, qui conficiebant quadringentos reais. Idemq. diceret Nau. in reliquis exemplis a nobis propositis. Atque idem affirmant quidam, qui post illum scripserunt. Licet autem Sorus de iustit. q. 12. art. 1. idem censeat, qñ plus valet eadem moneta in vno loco, quam in alio, adhibito exemplo, si ducatus plures regales argenteos valeret in Italia, quam in Hispanijs, qui in eiusdem essent in se valoris cum regalibus Hispanijs, aut si ducatus plures grossos valeret in vno loco, quam in alio, si scio tamen an idem diceret in exemplis a nobis propositis.

Ducitur, Nau. Quoniam aereus nummus, qui in Lusitania real, dñ, eiusdem valoris est cum maravedino Castellano. Etenim sicut in Lusitania aereus ille nummus valet sex septis, & dimidium illius valet tresita in Castella, quo tpe erant cornados, aut meajas, sex valebant vnum maravedinum, & tres dimidium, qui blaca in Castella dñ. Et hodie in Galicæ Regno sex cornados valent vnum maravedinum. Quare cum valor maravedini, & aerei real Lusitani, sit idem ac aequalis, iniustitia est accipere in Lusitania regalem argenteum valoris triginta sex reais, pro reali argenteo triginta quatuor maravedinorum accepto in Castella, aut accipere in Lusitania ducatum quadringentorum reais, pro ducato trecentorum septuaginta maravedinorum accepto in Castella.

2 Confirmat hoc ipsum, quoniam si eadem tamen mensura, plus valet in Lusitania, quam in Castella.

Castella, vt regulariter valere solet, vtq; iniusta est commutatio eiusdem mensuræ tritici in Castella, pro alia æquali in Lusitania, etiam si melius sit triticum Castella, quā Lusitaniæ; vtq; vltra mutare vnam tritici mensuram in Castella, p alia æquali in Lusitania: eo q; maior tritici valor accipitur in Lusitania quā si datur in Castella: ergo eadem rōne iniustitia, atque vltura erit, cum restituēdi onere, accipere mutuo centū regales argenteos aut centū ducatos in Castella, pro toridē, qui in Lusitania reddantur: eo q; maior valor in Lusitania reddatur, quam fuerit acceptus in Castella.

Decif.

3 In contrarium est, & fuit semper mercatorum praxis, qui melius norunt rerū æstimationes, q̄ doctores scholastici, & quorum iudicio est potius standū circa rerum valorē: præsertim, qm̄ illo inter se vtuntur in negociationibus quas inter se ipsos exercent, nemine eorum conquerente, aut reclamante. In re autē proposita, quo ad commutationem pecuniarum de loco ad locum, potius habent rationem auri, & argenti, quod extractū de quocunque loco, retinet vbiq; suum valorem, q̄ eris, quod in ratione monetæ regulariter est diuersum in diuersis regionibus, ac Regnis, & quod valet in vno loco, in reliquis non valet, in ratione vtroq; æris, fere nihil æstimatur, maioresq; essent sumptus in eiusmodi pecunijs asportandis de loco in locum, quam ellet valor æris eorum.

Hac de causa mercatores, ad cābia, & ad alias negociationes de loco in locum, non faciunt æris nummos minores mensuram argenti, & auri, sed ē contra aurum, & argentum, mensuram faciunt valoris nummorum æreorum cuiusque loci. Atque ideo multis in locis exercent cābia ad diuersa loca sub nomine marcarum argenti (nostri *marcos*, appellant, & latini *seabras*) quando autē sub nomine ducatorum, aut scutorum, cābia exercent, vt ad Hispanis fieri conuenit, & ab Hispanijs ad alia loca, qm̄ vbiq; regalis argenteus placet, eoq; magna ex parte cābia solui consueuerunt, voluerunt regalem argenteum ad negociationes de loco in locum eundem valorem vbiq; habere, eaq; de causa, quia varijs in locis, comparationem ærearum monetarum, diuersum valorē lege taxatum, aut consuetudine receptum habet, non eundem valorem esse voluerunt minutarum ærearum monetarum, quæ in diuersis locis constitutæ sunt mensuræ regalis argentei, & cōsequenter ducati, aut scuti ad merces in eisdem regionibus emendas debita soluēda, & ad cābia minora monetarum minorum pro maioribus, inibi exercenda, sed diuersum in eadem proportionē, i qua numerus ærearum monetarum qm̄ in vna regione redduntur pro regali argenteo, superatur a numero monetarum quæ in alia pro eo soluantur.

Atque ita semper inter illos constitutum fuit, maravedinum Castella maioris valoris esse, quā realis æreum Lusitanum, longeque maioris valoris est hodie comparatione eiusdem nummi Lusitani, qm̄ regalis argenteus euectus in Lusitania est ad valorem quadraginta *reais*, quā esset antea, quando regalis argenteus solum valebat in Lusitania triginta sex *reais*. Idemq; consent mercato-

res de maravedinis Castella collatione facta cum gioffis Flandria. Atque idem dicendum est de æreis denarijs Regni Valentia collatis cum denarijs æreis Catalaniæ.

Consentit verò cum hac snia lex, quam Carolus V. circa cambia tulit, & quam refert Naua. in Comment. c. finalis de vlt. nu. 30. vbi dicit, trecentos septuaginta quinque maravedinos Castella in Lusitania valere, quadringentos *reais*. Sermo autem est, antequam in Lusitania regalis argenteus valeret quadraginta *reais*. Quamuis autē Naua. nu. 60. citato dicat, ei legi non esse standū, certe contrarium est verum: eo quod, & ratio id efflagitat, & lex illa communi mercatorū æstimationi, ac praxi innititur, quæ ad pretia iusta rerum definienda multum ponderis habet.

Non leue autē argm̄ est, minutarum ærearum monetarum pretium decretere, atque in se minus esse, quo plures earum pro regali argenteo, & alijs argenteis, ac aureis, pecunijs i lege publica red di præcipiuntur, quod experientia fuerit comperit, statim ac in Lusitania regalis argenteus ad 40. *reais* euectus est, continuo comparatione earū ærearum monetarum pretia rerum excreuisse. Si autem Naua. in sua vna esse, dicendum esset, vlturam hodie committi, si quis in Castella mutuo daret mille centum regales argenteos pro mille tantū reddendos in Lusitania; aut (qd idē est) si mutuo daret centum ducatos vndecim regaliū argenteorum pro centū decē tantū regaliū, recipiendis in Lusitania, cum onere ex parte eius, qui mutuum in Castella daret, restituendi viginti sex maravedinos ex vnoquoque eorum ducatorum.

Ratio est, qm̄ vndecim regales vniuscuiusque ducati, quos mutuo daret, valent in Castella trecentos septuaginta quatuor maravedinos, cum tū in regalibus decem, quos in Lusitania acciperet, ei soluerentur quadringenti *reais*, qui si æqualis valoris singuli sint cum singulis maravedinis Castella, vtq; recipietur in Lusitania excelsū valoris viginti sex maravedinorum in vnoquoque ducato, vltra valorem, quem in Castella daret.

Quis autem stultus det in Castella vndecim regales argenteos, & viginti sex maravedinos, p decem tantum regalibus argenteis accipendis in Lusitania? aut in Lusitania accipiat decem tantū regales, pro vndecim, & viginti sex maravedinis, quos in Castella reddat? aut quis sibi persuadere poterit, cum contractum æqualem, iustumque esse? nullus sanē.

Illud tamen admonerim, incrementum illud valoris monetarum argenti, aut auri, cōparatione ærearum, in ea ipsa prouincia, in qua id incrementum statuitur, alienius esse ponderis & momenti, quatenus deinceps maiora debita in ea prouincia soluantur eisdem aureis, & argenteis monetis, quā antea soluerentur, & plus aliquid mercedis eis in illa emittitur, quā emerebant antea, & quatenus id in causa est, vt plus monetarū eiusdem rationis argenti, aut auri, exterarum regionum ad eam prouinciam confluent, propter illarū lucrum in ea prouincia: quare incrementum illud aliquid minuet in pretio permutationis, ac cambij.

bij, eam monetatum a loco, ubi illo modo minus valent, ad locum ubi plus eodem modo valent. Non potest autem melior alia regula hac in parte tradi, quam ut attendatur ad eorum pretium fori cambiorum mercatorum inter se ab alijs locis ad illum, & ab eo loco ad alia; atque si illi tanquam iusto, & in eorum estimatione mercatorum inter se recepto, stetur.

Illud etiam admonuerim, postquam in Lusitania regalis argenteus ad valorem 40. reals est euectus, & decem regales conficiunt ibi ducatum quadringentorum reals, utique, si eadem a Lusitania in Castellam, & a Castellam in Lusitania, sub nomine ducatorum fiant, ut regulariter fieri consueverunt decreuisse cambium ab antiquo valore a Lusitania in Castellam ferè undecimam partem, sicut in Lusitania ducatus undecimam partem decreuit: contra verò a Castellam in Lusitania accrescisse ferè undecimam partem, qua ducatus Castellanus superat ducatum in Lusitania. Sunt verò hodie Lusitani aliqui, qui ab Olyssipone in Metinam concedunt cambium ad æqualitatem ducatorum expectando solutionem vni integro anno: in quo plane aperta est usura, eaque de re timoratus quidam Metinensis mercator admonuit nostros, dum ego eram Olyssipone, ut huius usura, ac conscientiarum malo, se opponerent. Etenim si centum ducatos illo modo concedant Olyssipone ad cambium sane per mille regalibus argenteis, quos Olyssipone tradunt, volunt post annum solui Metinæ mille centum, confessoriosque & doctos alios, deludunt, dicentes, se ad æqualitatem ducati pro ducato concessisse cambium, cum tamen non aperiant, ducatum in Castellam excedere ducatum in Lusitania undecimam partem valoris, neque id confessorij attendant.

Ad Nauatri argumentum negandum est, æreum real Lusitanum eiusdem valoris esse cum maravedino Castellano ad commemorationes de loco in locum. Licet enim uterque quondam valeret sex alios nummos æreos, ceptis in Lusitania nuncupatos, & in Castellam cornados aut meajas: quo tamen regalis argenteus maioris valoris in Lusitania est effectus comparatione eorum nummorum æreorum, eo nummi ærei in Lusitania dicti reals, ac ceptis minoris in eadem proportionem valoris sunt effectus comparatione maravedinorum, ac eorum nummorum, qui quondam in Castellam cornados aut meajas dicebantur, ut explanatum est.

Ad confirmationem concessio antecedente, neganda est consequentia. Oñsum quippe est, ducatum nunquam fuisse maioris valoris in Lusitania, quam in Castellam, & hodie esse longe minoris valoris.

Qui ad cambia de loco in locum exercenda concurrant.

DISPUTATIO CCCCVIII.

SVMMA ARITHMETICÆ.

- 1 Mercatorum, qui ad cambia concurrunt, tria genera, & m. 3. & 4.
- 2 Cambiorum origo inter mercatores, & affectio.
- 3 Bancariorum officium quatenus.

- 5 Bancarij in qua differant a depositarijs.
 - 6 Bancariorum duo genera.
 - 7 Bancarij prioris generis quando lethaliter peccent in eorum officio, & ad restitutionem teneantur.
 - 8 Bancarij, prioris generis, qui nihil accipiunt pro deposito, an iuste stipendium possint accipere a deponentibus, & quomodo.
- Et quid de bancarijs secundi generis, m. 9.

Antequam postremum caput subijciamus, unde ascendere liceat in pretio cambij de loco ad locum, oportetque aliqui descendere, remque hanc totam de cæbjs concludamus, aliqua circa cambiorum praxim etiam explananda. Atque in primis, qui ad hanc negotiationem concurrant.

Tria hominum genera, a se invicem dependentium, varieque concurrentium ad cambia, distinguuntur. Quidam sunt mercatores qui per se, aut per ministros ad id deputatos, (quos factores vocant) vel per correspondentes, mercaturam varijs in locis exercent, ut Olyssipone, Hispali, Metinæ, in Flandria Gentæ Florentiæ Venetijs, in Viridi promontorio, in Insula D. Tho. varijs in locis novi Orbis in India orientali atque in alijs similibus locis ex quibusdam asportantes, quæ plus valent in alijs, atque ad alia mittentes quam in eis maiorem valorem habent.

Ut verò exempla aliqua quibus dilucidior res fiat, proferamus. Ex Lusitania mittunt in Flandriam oleum, sal, vinum, piper, & reliqua quæ ex India orientali, Brasiliæ regione, & ex alijs commercijs Lusitanis terris asportantur. Ex Fladria vero adducunt in Lusitania merces omnes, quæ in Lusitania, India orientali, Brasiliæ regione, & in alijs Lusitani commercij locis, necessariæ sunt. Similis negotiatio est ex Lusitania Regno ad varias provincias ac civitates Hispaniarum, Galie, Italie, &c. Inde autem transportant papirum, libros, sericeas, coecineos pannos, rajas quas vocant, & ceteras merces Lusitano Regno, & ceteris commercijs Lusitani provincijs necessarias, atque ex Lusitania in ea loca transmittunt, quæ ex Lusitania, commercioque Lusitano, eis in locis opportuna sunt. Hispalim comportantur ex quam plurimis Europæ provincijs, ac civitatibus quæ in ea, & in varijs novi Orbis locis, atque Oceani Insulis Castellæ coronæ subiectis, sunt accommodata. Et rursus ex Hispali transmittuntur in varias provincias ea, quibus Hispalis abundat, nepe præter pecuniam, & massæ auri, & argenti copiam ingentem, quæ ex commercio in novo Orbe eo confinit, innumeras alias merces, tum Beticæ regionis proprias, tum præcipue ex varijs transmarinis locis eo allatas.

Similia alia exempla adhiberi possunt in alijs provincijs, ac civitatibus. Hinc fit ut præcipui mercatores vniuscuiusque provincie varijs in locis negotient, & ut in illis interdum ipsi pecuniam debeantur ex mercibus, quas eo transmittunt, interdum verò ipsi debeant ex mercibus, quas inde emptas afferunt, & ut interdum in eis egeant pecunia, interdum verò ea in illis abundant. Inde rursus fit, ut in omnibus eis locis ministris, aut correspondentibus, ac credito, ut vocant, indigeant, hoc

hoc est, ut sint ibi, q. ipsorū literas recognoscant, ac soluant, quæ eis dari p̄scripserint, atq; ab alijs recipiāt, quæ similib. literis dari ipsis fuerit p̄scriptū, aliaq; ipsorū negocia eis in locis expediant.

Cum verò ex tā multiplici ac varia diuersis in locis negotiatione eueniat, ut mercatores sæpe varijs in locis pecunia, qua in alijs abundant, ad suas negotiationes ac lucra indigeant, inde ortū habuit, ut q. pecunia vno in loco egebāt, eā ad cābiū ab ijs peterēt, qui in eo pecunia abundabant, pro alia, quā in alio loco habebant, aut quam facilius soluere in alio loco poterant, & ut mercatores ea ratione cambijs ad sua lucra, ac negotiationes, varijs in locis se mutuo adiunarent. Atq; hæc fuit origo ꝑ cambiiorum inter mercatores, qui soli à principio illa inter se exercebant.

Cæterū quia cābium tradi consuevit cū lucro in loco, vbi est soluendum, tū quia res ipsa digna in se est, ob quā campfor lucrum accipiat, ut supra ostensum est, tum et quia regulariter illi, quibus pecunia ita ad cambium datur, plus multo illa lucratur negotiando ac emendo merces quas ad ea loca transportent, in quibus plus valent, quam sit incrementum ac lucrum, quod campforibus tribuunt; inde est effectum, ut multi, qui pecunias habebant, lucto allekti, quod in cambio cernebāt, & securitate illius sine labore, assistere cœperint mercatoribus in præcipuis emptore, is, ac locis negotiationum, idque per se ipsos, aut per suos, famulos vel correspondentes, ut pecuniam ad cambium in varia loca illis subministrarent; tantumq; lucrum ex eiusmodi negotiatione esse capiti, atq; ex dexteritate illam exercendi, asportandique ingentē pecuniæ cōpiam ad loca, in quibus ob varias circumstantias creditur plus valitura, idq; sumendo interdum prius varijs in locis ad cambiū cū minori interesse pecunias ad ea loca quas postea longē cū maiori ex eis locis ad alia tradant, ut multi mercaturā deferuerint, atq; huic negotiationi percipiū intenderent. Atque ꝑ hoc est secundū hominū genus, qui campfores dumtaxat, aut præcipue, ex officio sunt, & mercatorib. quasi assistunt, ab eisq; in sua negotiatione pendent.

Eiusmodi autē hoīes non minus necesse est habeant correspondentes in locis, vbi mercatura exercetur, & in quibus, & ad quæ, cambia accipiuntur, & ut ibi creditū habeant, quam mercatores ipsi. Opus quippe est, ut in eis locis homines habeant qui, acceptis literis cambijs, quas ad illos transmittunt, recipiant pecunias, quas ad ea loca in cambiū, dedērunt, & qui nomine ipsorū pecuniam, quā ibi habēt, iterum ad cambium tradant, vel ad loca, in quibus præcipui ipsi campfores cōmorantur, vel ad alia, ad quæ cum maiori incremento poterit dari, vel in quibus creditur plus in futurum valitura prout præcipui ipsi campfores eis præscripserint, aut homines illi attentis circūstantijs concurrentibus, expedire iudicauerint.

Itē cum p̄cipui ipsi campfores sæpe indigeant sumere ad cambiū pecunias in loco, in quo sunt, ad alia loca, ut maiori cum incremento illas tradāt ad quædam alia loca, vel ut illas per cambiū transportent ad loca, vbi eis indigebunt, aut vbi

credunt plus esse valituras, atque alijs vtilibus ex causis: cum item vtile ac necessarium ipsis sape sit sumere ad cambium in alijs locis, vel quia in illis pecunia indigēt ad soluenda cambia, q. ad ea loca sumperunt, vel ad transmittendum illam de cambio in cambium ad loca, vbi illa indigebunt, aut in quibus creditur plus valitura, & ob alias cās; utiq; nō minus indigent correspondentibus, & credito, varijs in locis, quā mercatores ipsi.

Hæc, n. cambiiorum negotiatio sæpe plus credito, & correspondentibus, atque dexteritate illis præscribendi, ut ipsorum nomine fuscipiant, & dent ad cambium, ad diuersa loca, exercetur cum ingenti lucro, quā abundantia pecuniæ quam campfores præcipuam habeant, ac à debitis liberam: tametsi abundantia propriæ pecuniæ quam in diuersis locis habeāt, multum ad eiusmodi lucrum conferat. Etenim, quamuis campfor aliquis non multum habeat pecuniæ, si tamē creditum, & correspondentes, habeat in diuersis locis, dexterq; sit in præcipiendo, ut nomine ipsius tempore, quo pecunia minus valet, sumatur ad cambiū in loca, ad quæ minor cum incremento datur, & in quibus melius poterit soluere, & ut rursus ad cambium detat maiori cum incremento tempore, quo plus est valitura, & ad loca, ad quæ plus est valitura, aut in quibus plus valitura speratur; vtiq; accipiendo ita à quibusdam ad cambium, & dando alijs ad cambium, lucrabitur multum cum pecunia eo modo ad cambium accepta.

Item, si campfor dexteritatem habeat in coniiciendo locum, & tempus, in quo pecunia ob ingentē illius tunc penuriam, ac necessitatē mercatorū, aut aliorum, multū sit valitura; ut quia fortē princeps in eo loco parat bellū, colligitque vndique totam pecuniam illius regionis, vnde verisimiliter creditur, mercatores in vniuersis eius regionis magnā illius indigentiam esse habituros ut non raro in Flandria eueniebat, quando Carolus Quintus, in ea cōmorabatur: simulq; dexteritatem habeat, ad cōportandā de cambio in cambium copiam magnā pecuniæ, quam eo tpe illo in loco paratam habeat: sanē multum lucrabitur ea pecunia, quam cum ingenti incremento concedet ad cambium in loca, vnde illam transportauit, recipietque illam post quatuor, aut plures menses in eisdem locis valde auctam.

Tertium ꝑ hominū genus cambiiorum negotiationi intendendum, ij sunt, quos *banqueros* appellant. Horū minus in locis, vbi mercatura, & cambia, præcipue exercentur, est. Recipiēt eorū mercatorum, & campforum, pecunias, qui in ipsorum *banco* eas cōsignare volunt, esseque depositarios pecuniæ illorum. Item soluere illis eas pecunias, quibus præscripserint q; quā illas deposuerunt. Præterea, rationes in scripto habere, tam accepti, quam dati, ex præscripto illorum. Denique rationes illorum cum alijs expedire, ac paratas semper habere.

Eiusmodi autē homines, prius quā munus hoc fuscipiant, fideiussores, legitimamq; cautionē ij Rebus publicis præstāt, in quibus id munus exercere debent. Tum quod syncete illud exerce-

bunt,

bant. Tum etiam quod integre persoluent, quæ in ipsorum deposito fuerint consignata.

Hos aut Mercado, alterius quodammodo rationis esse Hispani, & in locis, ubi nundinæ exercentur, ut Metinæ, & in alijs similibus locis, Hispani enim tantum est commodum, quod ex eiusmodi deposito eis provenit, ut nihil insuper præmij accipiant, quin potius pro non modico beneficio ducant, mercatores, & camplores, velle pecuniam suam in eorum banco deponere, operaq; eorum ea in parte vti. Idem esse ait Nau. in Man. c. 17. nu. 293. Romæ, & in aliquibus Galliarum, atque Hispaniarum locis. Etenim eiusmodi homines pecuniam apud se deposita, interdum intra tres, aut quatuor menses, lucrantur duo aut tria millia ducatorum, tradendo illam ad cambium, interim dum varij mercatores, aut camplores, ea non indigent, atque illa negotiando, mercesque in novum Orbem, atque ab alia loca mittendo, unde non modicum lucrum reportant. Tamen si, reslante aliquando fortuna, euenire solet, ut in extremam redigantur paupertatem, cum periculo ac detrimeto fideiussorum quos dederunt.

Quando autem in tantam deveniunt paupertatem, ut solvere non possint deposita & alia debita, dicitur *quebrar el banco*. Dum autem aduersa valde non videntur fortuna, cum multorum hominum pecunias habent in suo deposito, ut mercatorum, & camplores, Olysi, ponsensium, Genuensium, Florentinorum, Venerorum, Metinensium, Toletanorum, & plurimum aliorum, habeantq; nonnullorum multa ducatorum millia, numquam euenit, ut depositores oēs ita pecunia indigeant, quin semper multa duc. millia maneant in deposito, qb. bancarii negotiari suo comodo, ac detrimeto possint. Sunt tamen verò tam hi, q. ceteri bancarii, veri dñi pecuniarum, q. apud se deposita habent, in quo multum ab alijs depositarijs differunt, ut inferius dum sermo de deposito erit, dicetur: unde, si pereat, ipsis perit, & non illis, qui eam deposuerunt. Etenim illam recipiunt, non ut eandem numero custodiāt, ac reddant, sed ut parati sint æqualē pecuniarum quantitatem reddere quicunque deponentes illa postulatuerint. Quo fit, ut quasi precario mutuo, ac proinde suo periculo eam recipiant, ut vel simul, vel per partes, illam totam reddant, quancumque exigerit, eoq; modo, quo exigitur.

Alij sunt tamen bancarii, in locis præsertim, in quibus nundinæ celebrantur, qui eorum pecunias recipiunt, qui in ipsorum banco eas consignare volunt, solvuntque literas, quas pecuniarum depositores ad eos transmittunt, & iuxta eorum præscriptum tradunt, ac recipiunt, pecunias, rationesq; dati & accepti apud se habent, & deniq; rationes eorum expediunt, qui ipsorum bancum frequentat. Ea autem de causa in nundinarum sine ab eorum vno quoque præmium sui laboris accipiunt, plus, aut minus prout quisque plura, aut pauciora, negotia in suo banco expediuit, nepe ab vno ducatos octo, ab alio decē, & ab alijs plus, vel minus, put plus, vel minus, eis facesset negotij. Refert aut Mercado, ordinari illis valere hæc salaria mille quingēto aut duo mille ducatos, in singulis nundinis.

7 Circa bancarios, præsertim tamen prioris generis est observandum, illos lethali ter peccare, si pecuniam depositam in tanta quantitate ita in suis negotiationibus expendant, ut inhabiles reddantur ad tempore congruo soluendum, quæ depositores petierint, aut solvere iusserint, ex pecunia, quam in ipsorum deposito habent. Deinde restituere teneri damna, et lucri cessantis, quæ ex eo fuerint sequuta, q. iuxta deponentium præscriptum, eam non reddiderint. Cum enim ea lege pecuniam illam in depositum acceperint, ut eam soluerent, quo tpe eis præscriberetur: sanē, eam tunc non soluendo, cōtra iustitiam peccant, & contra pactum, q. cum depositoribus interant, tenerique proinde ad restitutionē damnorū, et lucri cessantis, quæ inde emerferunt. Item lethali ter peccant, si talibus negotiationibus intendant, ut periculo se exponant deueniendi ad eum statum, in quo deposita non possint solvere. Vt, si in transmarina loca tantum mercium mittant, quod, si navis fecerit naufragium, aut ab hostibus capiatur, non possint, etiam vendito patrimonio, deposita solvere. Nec solum tunc lethali ter peccant, quando res finitire succedit, sed et quando succedit prospere, idq; propter periculum cui se exponunt, nocendi deponentibus, ac fideiussoribus, quos pro deposito dederunt.

8 Circa tamen deponentes verò apud eos bancarios, qui neque pro deposito, neq; pro alijs, quæ in deponentium commodum supra eos præstare commemorauimus, stipendium accipiunt, dubium est an deponentes solvere eis competens stipendium teneantur, nihil impediēte eodem modo, quod bancarii negotiando cum pecunia deposita reportant, alioquin usuram committant. Nau. in Commēt. c. ult. de usur. nu. 40. & in Man. c. 17. nu. 295. affirmanter respondet. Id quod sequens argumentum suadet. Quia eiusmodi depositum re vera est mutuum ut dictum est, dominiumq; pecuniarum ita depositarum in bancarium transit atque adeo si pereat, bancario perit: ergo, nihil impediēte quocumque lucro, et ingenti, quod bancarius sua industria negotiando cum ea pecunia acquirat, deponentes nihil pecuniarum æstimabile exigere, aut accipere, à bancario pro deposito ac mutuo possunt, alioquin usuram committent cum onere restituendi, quod eis fuerit exhibitum: nisi ergo deponentes competentis stipendium pro eis obsequijs illis soluant, lethali ter peccant, cum restituendi onere.

Cum argumētum hoc probet, id non tam esse depositum, in commodum solius deponentis, quam verum mutuum in commodum bancarii, licet per accidens inde resulter, seruati illo modo apud illum pecunias eorum, qui illas in banco illius consignat, sicut pecunias ceterorum mutuantium, interim dum mutuum perseverat, seruatur apud mutuatarium, argumentum non tantas vires habet, quantas primo aspectu apparet. Etenim, sicut dispura, 405. dicebamus, q. duo simul indigent, alter reductione equi in aliquem locum, & alter equi cōductione in eundem locum, potest unusquisque illorum non velle celebrare contractum, nisi eum, qui in commodum alterius cedit, accipereq; ea de causa competentis pretium, esto contractus ille coniunctum habeat

Dubium

Decis.

suū aliud cōmodū magnū: ita in re proposita dicendū, est posse in primis bancariū non aliter vel se suscipere pecunias aliorum in suo banco, nisi sibi persoluantur effectus custodiæ illius pecuniæ & insuper, nisi sibi soluantur ministeria alia, quæ in bonum illorum est præstaturus, nihil impediēte, quod depositum illud coniunctum habeat suū illud commodum nempe quod ea pecunia negotiari pōt, ac lucrari: quare bancarius licet poterit facere conuentionem de competentī stipendio pro illis omnibus, illudque accipere, nihil impediēte alio suo lucro ac emolumento longē maiori. Deinde vero dicendum est, econtra posse mercatores, ac camplores, attento lucro bancarij ex negotiatioe ea pecunia & indigentia illius ea pecunia ad id lucrum, non alium contractum velle cū illo celebrare quam mutui illo modo, qui contractus in commodum illius cedit, gratiaque proinde est, quam illi faciunt, velle ad id ministeriū, ac mutuū potius illum eligere, quam alios, qui idem peroptant, nihil impediēte, quod ex eo mutuo custodia suæ pecuniæ reportet, vt reddatur, vel tota simul, vel per partes quando ipsi id præscripserint. Quare, si solum contractum illū mutui celebrare intendat, vt possunt, & vt censendum est cum solum velle eos celebrare, sanē nihil in primis bancarius debent pro custodia pecuniæ, quæ per accidens coniuncta est cum eo contractu, atque per accidens ex illo sequitur: sicut alijs mutuatarijs nihil ex simili pecuniæ custodia debetur. Nihil deinde illi debenti pro labore ac ministerio numerandi pecuniam, tam qñ illā recipit, quam qñ illam soluit, vel ipsi sē deponētibus, vel alijs ex ipsorum præscripto: sicut neq; cuiusque alij mutuatario quicquam ob similia debet, quæ eo ipso efficere debet gratis, q̃ contractus in cōmodum illius cedit. Nihil præterea illi debent, ob rōnes dati, & accepti, ē: si ad id necesse, sit conficere aliqua instrumenta: sicut, qui mutuo dar alijs, nihil mutuatario debet pro instis, quæ sūt, tam tempore mutui ad debiti securitatem, quam solutionis tempore ad securitatem ipsiusmet mutuatarij: quoniam, cum mutuū in gratiam mutuatarij sit celebratum, eo omnia tenetur ipse soluere, & nihil is, qui mutui beneficium præstat.

Quod si maiora alia obsequia præstet bācarius in deponētium bonum, quā quæ per se cōiuncta sunt cum eo mutui genere, in tantum ipsius bonū cedētis, pro illis solum debetur ei competentī stipendium, nisi gratis illa exhibeat in recompensationem beneficij accepti, q̃ in tantum ipsius bonum potius ipse, q̃ alij, ad id depositum eligatur, vt patet est cum gratis ea exhiberet: & nisi ea præstet tanquam dona ad alliciendum mercatores, & camplores ad cōsignandas pecunias in suo potius bāco, quā in alijs. Quare eiusmodi in resparum serupuli mercatoribus, & campforibus iniicerē. Præsertim cum, si aliquis bancarius ingratus esset, vel letq; stipendia ultra tantum suum commodum, & tam magnum beneficiū ei collatum, dignus esset, ut ei munus auferretur. Et cum merito mercatores, & camplores existimare debeant fieri illa gratis, atque, si is gratis præstare illa non velit, multi

alij sint, qui animo libenti gratis illa exhibeant, sane, esse postea mercatores competiant, aliquem à quo gratis præstari existimabant, non exhibuisse illa gratis, ad nullam restitutionem ei tenetur.

Quoniam ipsi non intendebant illa emere, sed accipere tanquam beneficia in recompensationē maioris beneficij suscepti, facileque inuenirent, q̃ tanquam beneficia illa præstaret: quare, si bancarius pretium pro illis intendat, id tenetur mercatoribus, antequam illa exhibeat, significare, vt mercatores actione negotiorum gestorū ad stipendium illi tenentur, vt inferius, quando de negotij gestis sermo erit latius dixerit.

Quod si ad scdm bancariorū genus attinet, cōueniunt doctores licet illos accipere competentis stipendium ab vnoquoque mercatorum, qui ipso banco negotia habent. Qm̃ recipere, numerare, & custodire pecuniam, illam iterum numerare, qñ est reddenda, rationes eorū eū alijs cōscribere ac expedire, interdum cum periculo proprio ne error in numerando surrepat, aut in examinādis, ac finiendis rationibus, accipere literas cambij illorum, qui acū non habent pecunias in ipsorum banco, ac debitores se loco illorum constitutere & alia his similia pietio sunt a stimabilia eo maiori, quo ad hæc præstada homo requiritur non infima notæ, neque qualiscunque ingenij, dexteritatis ac facultatis: & quo ministeria hæc maioribus lucris ac emolumentis inferiunt.

Stipendium autem hoc non est lege taxatum, sed arbitratum, eaq; de causis vniuscuique eorū, in quorū commodum bancarius similia præstitit obsequia, consequit in nudinari sine solute illi ad arbitrium boni viri, iuxta negotia ipsius, quæ expedit, vt supra dictum est.

Illud est obseruandū, quamuis aliquibus in locis distinguantur tria hominum gñā, de quib; in hac disputatione loquuti sumus, nihilominus in aliquib; alijs, mercatores ipsos esse, qui munus cāpsorum exercent, & qui bancarij nuncupantur. Immo & in ijs ipsis locis in quibus sunt alij, qui cautionem Reipublicæ præstiterunt, vt essent aliorū depositarij, & qui peculiare munus bancariorū exercerent, sæpe mercatores ipsi, ultra illos, sunt, qui dant pecunias, quas apud se hēt, ad cambium.

Bancarij itē ipsi publici mercaturam exercent propria sua pecunia, & que sua propria autoritate, & in suum commodum, ac detrimentum concedunt ad cambium suam propriam pecuniam.

De varijs modis, quibus pecunia in cambio consignatur, ac literarum cambij, & num bācarij licet quoddā aliud stipendiū accipere possint.

DISPUTATIO CCCCIX.

S. V. M. M. A. R. I. V. M.

- 1 Bancarij duobus modis consignantur pecunia.
- 2 Bancarij duobus modis pecuniæ solunt.
- 3 Cambij literarum varia forma.

- 4 Cambiorum praxis ad omnes nundinas, unde originem ducat.
- 5 Emere quis credito in nundinis quando censeatur.
- 6 Cambij litera ad quem regulariter mittantur.
- 7 Consuetudo multorum locorum in materia cambij, & bancariorum partim approbata, & partim reprobata, & nu. seq.
- 8 Cambij & bancariorum praxis & consuetudines uariae.
- 9 Bancariorum abusus varij.

VT quaedam alia ad cambiorum praxim attinentia intelligatur, & simul examinemus, num licet bancarij accipiant quoddam aliud stipendium, quod multi referunt, eos varijs in locis accipere, & Mercado de cambijs ca. 13. affirmat, neque Hispani, neque Romae, esse in more positum, ut accipiantur, obseruandum in primis est. Bancarij s. duobus modis consignari pecunias. Vno, in numerata pecunia, quam re ipsa recipiunt. Altero, in litera cambij, aut in quacunque alia litera, quam accipiunt, & ratione cuius, nomine illa consignantis, debetur banco, ab eo, qui illam est soluturus, quod in ea continetur.

Quemadmodum t. autem duobus modis pecunia eis consignatur, sic et duobus modis eam solvunt. Vno, in pecunia numerata. Altero, absque numerata pecunia, vel transmittendo debitum in alium, quicquidem, aut maiorem summam, debet banco, vel tradendo literam cambij ad alium locum, in quo potius is, cui debetur, illam vult, vel bancarij constituentes debitore eius summam comparatione eius, cui debetur, qui illam consignare vult in eo banco, vel comparatione aliorum, quos is, cui debetur, creditores eius summam efficiat, qui illi consignatam in eo banco esse velint, aut ea solvere debitum aliud, quod eidem banco debeant.

Hæc ratione in nundinis Metinensibus, aut in quibuscunque alijs, quo multi accedunt cum literis cambij ad emendas merces sibi necessarias, licet multa solvantur pecunia numerata, pleraque tamen chirographis peraguntur, quibusdam solentibus chirographis pecuniatum, quæ ipsi in banco debentur, alijsque solutionem acceptantibus, & eam in eodem banco consignantibus, atque computatione debitorum quorundam cum alijs, & concessione literarum cambij ad varia loca.

Obseruandum t. deinde est, literas cambij sub varijs formis scribi. In quibusdam dicitur, eo ipso, quod hæc tibi tradita fuerit, aut eam legeris, vel ad te peruenierit, aut aliud simile, solues tot, & tunc statim, absque mora, est ea pecunia soluenda. Eiusmodi autem solutiones dici consueverunt altera visa, quæ eo ipso, quod litera inspicitur ac leguntur, pecunia in eis contenta, est soluenda.

In alijs de tali die, aut intra tot dies, postquam has literas acceperis vel menses, aut aliud simile, solues tot, & tunc dies, aut tempore, eis literis prescripto, soluenda est pecunia. In quibusdam alijs dicitur talibus nundinis, Metinensibus videlicet, Antuerpiensibus, aut alijs solues tot. Ac tunc consuetudine est standum quo ad tempus solutionis. Si enim consuetudo sit, ut similes literæ in principio nundinarum soluantur, in principio erunt sol-

uenda: si vero consuetudo sit, ut in medio, aut in fine, soluantur, eo tempore erunt soluenda.

Aditur autem regulariter esse in more positum, ut in fine nundinarum soluantur, prescriptumque esse certum tempus finis, aut ferè finis nundinis, eiusmodi solutionibus, atque ante id tempus quam plurima chirographis peragi, eo quod non sit tanta copia pecuniarum, ut tam ingens mercium multitudo, quæ eo differunt, ac venduntur, pecunia statim numerata emi possit, atque, ut iam multa negotia pecunia vltro citroque in eis expediantur. Hoc autem tempore, in quo rationes finuntur, numeraturque pecunia istis, quibus, computatis omnibus, aliquid debetur, aut literæ cambij ad alia loca eis conceduntur, dicuntur à mercatoribus mensæ steteri solutionibus in nundinis, atque aperiri cambia.

Luxta hæc intelligo, quod Sotus 6. de iustit. q. 12. art. 2. circa t. nundinarum & cambiorum praxim ex mercatorum relatione refert. Inquit. n. in Castellæ Regno quatuor precipuas nundinas esse statutas diuisas per quatuor anni tempora, quibus tunc aut totidie in Flandria, & alias in alijs locis. In his aut nundinis cambia sumuntur ad varias alias nundinas diuersorum locorum, & ad varia alia loca, in quibus nundina non celebratur, & similiter in alijs locis ea nundinis cambia sumuntur ad has.

Primæ quatuor harum nundinarum celebrantur Metinæ campensi mense Maij, & in eis mensæ sternuntur, atque aperiuntur cambia, quinta decima die Iulij, durantiq. solutionis usque ad decimum Augusti diem. His nundinis respondet alia in Flandria mense Septembris, sternunturq. mensæ, cambiaque aperiuntur, decima die Nouembris, & per totum eum mensem perseverant solutiones. Secundæ nundina celebrantur in altera Metina, quæ appellatur de Ruefeco. Atque in ea cambia aperiuntur decima quinta die Septembris, perseverantque usque ad decimam diem Octobris. His respondent alia in Flandria celebrata sub Domini natiuitatem, & cambia in eis aperti decima die Februarij, solutionesque duranti usque ad finem mensis. Tertiæ celebrantur Metinæ campensi mense Octobris, cambiaque aperiuntur in eis mense Decembri, durantiq. solutiones usque ad finem mensis. His in Flandria respondet nundina Resurrectionis, in quibus cambia aperiantur decima die Maij, & durant per totum mensem. Quartæ celebrantur in oppido Villallon, quorum cambia in medio quadragesimæ aperiantur, & perseverant usque ad Resurrectionem. Atque ei respondent in Flandria nundina Iulij quartæ eadem mensi Augusti aperiantur, & perseverant usque ad finem mensis. Aliquæ in quatuor nundinis, quæ in Hispanijs celebrantur, illa præsertim, quæ sunt Metinæ Campensi, iussu Regis protrahuntur, ut plus durent, vel quousque appellantur clasis ex nouo Octobri, vel alijs de causis. Hanc autem cambiorum praxim à nundinis in aliquo locorum Castellæ celebratis, ad nundinas Flandiæ, ait Sotus esse ut solam concedantur tres menses ad solutionem usque ad proximas nundinas celebrandas in Flandria, quod tempus sufficiens reputatur ad

transmissionē literarū à Castellæ Regno in Flandriam. Idem ēr tēpus conceditur ē contra à nundinis Flandrenſibus ad Castellæ nundinas. Si. n. Meting in nundinis Maij campſor pecuniam numerat in fine Iunij, aut in principio Auguſti, ad nundinas Flandrenſes, ſoluēda eſt pecunia in Flādia in ꝑximis nundinis Septembus, qñ in menſe Nouēbri cambia in eis aperiantur, atq; ita de reliquis nundinis, eo mō, quo ſibi correfpondent.

Hæc Sorus. Ea autē non ita intelligo, quaſi in principio nundinarū, & reliquo anni tpe, non ſumatur pecunia numerata ad cambiū, ſi ita fuerit neceſſe, vel quaſi literæ trāſmiſſæ, vt certa die, aut ſtatim cū puenerint, ſoluantur, ſoluēda non ſint tpe illis præſcripto in pecunia numerata; ſed qm literæ, quæ ſolutionem in nundinis præſcribunt, intelligendæ ſint, quando menſæ earum nundinarum ſternuntur, atque aperiantur cambia.

5 Obſeruandum ēr eſt, non ꝑ cenſeri aliquem in nundinis emere credito, ſi ſoluat cōſignando pretium in bācario, eſto nō ſoluat pecunia ſtatim numerata: qm bancarius, ſaltem in nundinarū hōe, ſoluturus eſt pecunia numerata quicquid, cōputatis oibus, reſtauerit ſoluendū. Idem eſt, ſi merces emat cōſignando pretium in quocunq; alio, qui tandem eo modo, quo bācarius, eſt ſoluturus. Solum ergo in nundinis emere cenſetur q̄s creditō, ſi emat pretio ſoluendo alio tempore.

6 Poſtremò obſeruandum eſt, literas ꝑ cābij regulariter non mitti ad bancarium, ſed ad correfpondentem, qui pecuniā eis contentam ſoluat, aut recipiat. Correfpōdens autem cōſignare eas literas in banco, vt bancarius pecuniam tpe, literis præſcripto, ſoluat, ſi literæ contineant, vt aliquid ſoluatur eas deferenti; vel vt bancarius recipiat pecuniam eius nomine qui literas mittit, ſi literæ contineant, vt eas mittenti, aut illius reſpondenti, ea pecunia in eo loco ſoluatur.

His ita explanatis, Mercado. c. 13. citato, Sorus 6. de iuſt. q. 1. art. vnico, Nauar. c. 17. de vſur. numero 37. & ſeqñtibus, & in Manu. c. 17. n. 293. referunt, multis ꝑ in locis eam vigere conſuetudinem, vt qñ bācarius ſoluit literas cambij in pecunia numerata, accipiat ad rōnē quinque, aut ſex, pro mille, quæ ita ſoluit ſecus autem, ſi nō ſoluat pecunia numerata, ſed eo, cui talis pecunia debetur, cōſignante alijs, à quibus merces emit, aut quibus aliquid debet, pecuniam illam in banco, bancarioq; id acceptante aut aliquo alio modo ex ſupra explicatis, quibus pecunia non numeratur. Quando ergo aliquis ita à bācario debitū ſuum recuperat, integrum id accipit, quod in litera cambij continetur; qm bancarius cōſignationem totam ſummæ illius acceptat, ſoluendam tempore congruo in pecunia numerata, niſi tunc, propter cōpēſationem aliquam, ſoluenda non ſit in pecunia numerata. Tandem tñ, ſi bancarius, vel totam eam ſummam, vel partem illius, in pecunia numerata ſibi ſoluat, quibus cōſignata fuit, accipit ad rationem quinque aut ſex, pro mille, quæ ita ſoluit. Atq; hæc de cauſa, qui merces vendunt ijs, qui pretium cōſignaturi ſunt in banco, carius eas illis vēdunt: tum quia tpe ſolutionis acceptus

us eſt bancarius ex pretio ad rōnem quinque, aut ſex, pro mille: tum etiam quia expectatur ſolutio, uſque ad finem nundinarum. Hinc mercatores in nundinis, quando merces vendūt, interrogare ſolent modum futuræ ſolutionis, vt iuxta illud carius, aut vilis, vendant.

Vt verò melius intelligatur, qñ res, de qua diſputamus, locum habeat, & ſimul abuſus alijs ꝑdantur, obſeruandum eſt: Qñ quis pecuniā numeratam apud bancarium depoſuit, vt deponens extrahat illam, non accipere bancarium ad rōnem quinque, aut ſex, pro mille, ſed merē gratis eam extrahere. Eadem rōne, ſi literas cambij, aut alias mittat, vt ex illa ſua pecunia aliquid alicui deſit, nihil accipit bancarius, vt id in pecunia numerata ſoluat. Quia neq; iuſtum titulum ad id habet, neq; arbitror id eſſe in more poſitū in eo euentu. Quin potius fertur, bancarium aliquibus in locis, ob lucrum magnū, quod vſu pecuniæ depoſitæ reportat, ſolere tradere deponenti intereſſe aliquid, quod putā ad rōnē quatuordecim, aut quinque, pro mille, & in quibuſdā alijs conſuetudine eſſe receptum, vt, ſi deponens in pecunia numerata deponat decem millia ducatorū v. g. habere creditū apud bancariū aliorum quinque, milliū vltra illa decem millia, ita videlicet, q, ſi deponens cōſignet alijs in eo banco vſq; ad quindecim millia ducatorum, bācarius literas accipiet, ſeq; attin-gat ad ea oīa loco illius ſoluenda, nullo ab eo deponente accepto ſtipendio pro maiori illo credito, & obligatione, q loco illius in ſe ſuſcipit. Quā uis autē Sorus 6. de iuſt. q. 1. ad finem art. vlt. ꝑprobare videatur hoc ſm; vtum quæſtō ex natura rei eſt vſurarium, ſi bancarius ex pacto, & non ex aīo liberali ac grato, illud efficiat: vt patet, quoniam eſt lucrū ex mutuo: eo qd genus id depoſiti mutuum ſit, vt oſtenſum eſt. Ad hanc noſtrā ſententiam accedunt Nauar. in Comment. c. vlt. de vſur. nu. 4. & in Manu. nu. 293. citato, & Mercado vbi ſupra. Si autē bācarius ex aīo liberali & grato id præſtaret, in recompensationem beneficii accepti, animoque ea via allicienti deponentem ad continuandum depoſitum, neque vſura, neque peccatum, non interueniente ſcandalo.

Mercado cap. 13. citato ait, id, de quo diſputamus, ſolum habere locum, qñ is, qui literas cambij trāſmittit, nullum depoſitum habet apud eum bancarium, apud quem ſunt cōſignandæ. Tunc enim, vt bancarius ſe obligat ad ſolutionem eius pecuniæ in fine nundinarū, conſuetudine aliquibus in locis eſt receptum, vt accipiat ad rationem quinque, aut ſex, pro mille, quæ ita in pecunia numerata ſoluerit, idque vltra ſtipendiū, quod aliquin ſolet accipere pro expediendi illorū negotijs qui ipſorum cambium frequentāt. Eom verò affirmat Mercado eſſe iuſtum titulum. Quoniam ſicut fidejuſſor accipere poteſt pretium, cōpetens pro obligatione, quam in ſe ſuſcipit, fideiubendo pro alio, vt diſp. 319. vſum eſt, ſic bancarius, vt in ſe onus ſuſcipiat ſoluendi pecuniā in fine nundinarum loco eius, qui trāſmittit literas, iuſtè accipit pretium illud. Præterea innuit, literas ſub hac forma ad correfpondentem mitti.

Dabis mille talibus nundinis, consignando has literas in bancorum sex pro mille, quæ ita fuerint soluta. Innuat verò sensum esse, ut in *banco* consignentur mille & sex, quæ omnia is, qui literas dedit, consignare possit ijs, a quibus merces emit, aut aliud debitum solui, ut illi solvantur in *banco* in fine nundinarum. Quando autem bancarius in fine nundinarum aliquid summe illius soluerit in pecunia numerata, vel ei, qui literas detulit, vel alijs, quibus hic debitum illud consignauit in *banco*, accipiet bancarius ad rationem sex pro mille, quæ ita soluerit. Quo fit, ut tandem illa sex sit soluta, qui literas mille, quæque ea concessit illi ultra mille, cui literas dedit, ut esset contentus illo minus uti modo solutionis in *banco*, ut tantundem deueniret ad bancarium, si illa solueret in pecunia numerata.

Addicemus, qui literas mittit, ubi ipsi consulere concedendo sex illa ultra mille eo quod, cum pecunia in eo *banco* non haberet, summa illa sumenda ibi esset ad cambium noie ipsius: cambia autem, dum nundinae durant, cara admodum sunt, multis summentibus tunc pecuniam ad cambium, ut sua peragant negotia: finitis verò nundinis, non solent esse cambia adeo cara, ut ergo finitis nundinis pecunia minori cum interesse ad cambium sumatur, ut bancario satisfiat, debitumque illud solvatur, eligens qui literas mittit, concedere potius bancario ad rationem sex pro mille, ut loco ipsius onus in se suscipiat soluendi illa mille in fine nundinarum.

Ad hanc eandem sententiam ut accedere Sor. 6. de iust. q. 11. art. v. nico, tamen non ita dilucide illam explicat. Innuat verò legē esse in Regno Castellæ, quæ sex illa bancario sunt concessa, quando pecuniam numerat. Merito in Nauar. in eodem citato id reprehendit, quia si quid antea ea de re sancitum à Ferdinando & Elisabetha fuerat, ab eis de fuit reuocatum. l. 5. tit. 18. lib. 5. noia collect.

Nauar. in com. citato, nu. 37. & in Manu. c. 17. n. 293. absolute damnat consuetudinem accipendi quinque, aut sex, pro mille ab eo, cui pecunia ex illius præscripto numeratur, qui illam consignauit in *banco*, atque bancarium teneri restituere illa quinque, aut sex, illi, cui eam enumerat. Solum excipit, quando is, cui est soluenda, vendidit merces carius ratione illius grauam in is, quod erat subditurus, aut quando mere gratis condemnari voluit is ea quinque, aut sex, bancario, quod tamen non est præsumendum. Ducitur, quia operas, quas bancarius impendit, & si quid aliud pretio estimabile efficit, id totum facit in obsequium eius, qui præscripsit, ut eam pecuniam solueret, & cuius vires subit: quare solum ab illo potest stipendium petere, non verò ab eo, cui pecuniam numerat.

Supponit autem Nauar. vsum esse, ut in *banco* non consignentur mille, & ulterius sex, quæ bancarius tandem est accepturus, quando pecuniam numerauerit, sed solum mille, quæ ei debentur, cui pecunia consignatur. Immo refert sibi contigisse, cum accepturus esset pecuniam a bancario ex literis cambij aliunde allatis, noluisse bancarium eam ei soluere, nisi accipiendo ex ea pecunia ad rationem sex pro mille, neque quicquam

profecisse admonendo bancarium, non posse iuste illa accipere.

Sequentibus verò conclusionibus dicam tandem quid de hac re sentiam. Prima est. In consuetudine, in quo bancarius suscipit in se obligationem soluendi in fine nundinarum loco alicuius pecuniæ, quam is depositam non habet apud bancarium, non videtur damnandum, quod bancarius accipiat ad rationem quinque, aut sex, pro mille, quæ ita soluerit, præsertim ubi id more est positum. Probat, quoniam habet ad id iustum titulum, nempe suscipere in se obligationem illam, ut Sorus & Mercado rectè affirmant.

Secunda conclusio. Interesse illud soluere eis formaliter, aut virtute, debet, cuius nomine pecunia illa primò consignatur in *banco*, non verò illi quibus pecunia est soluenda. Probat ratione Nauar. quoniam re vera id operis, quod bancarius subit, loco illius illud subit, cuius nomine ea pecunia consignatur primò in suo *banco*, & in cuius gratiam se stringit ad eam soluendam, ergo is soluere debet stipendium illud, non verò illi quibus pecunia est soluenda.

Quod si is, qui mille alicui debet, consignet illi mille & sex in *banco* propter stipendium, quod tandem bancarius est accepturus, ut Mercado fieri affirmat, tunc re vera ipse est, qui formaliter tale stipendium soluit. Si autem solum consignet mille: id verò, propter quod ea consignat, non plus mereatur, quam ea mille ita consignata, ex quibus bancarius detractus est, sex in solum stipendium, idque intelligat, aut intelligere debeat, is in cuius fauorē consignatur: tunc re vera qui primo ea mille consignat, virtute soluit bancario sex, ex illis dum ea lege ea mille consignat, ut tandem bancarius tempore solutionis ex illis accipiat sex.

Tertia conclusio. Quando mille tantum eo modo soluenda consignatur in *banco*, atque ea omnia in pecunia numerata ab eo illi debentur, cui consignatur, neque is cui debentur, rationem habet aliud existimandi, tunc potest nihilominus bancarius, quando pecuniam numerat, accipere ex illis mille suum stipendium: eo quod ea lege cõsetur voluisse se obligare ad eam solutionem, ut ex pecunia numeranda solum acciperet stipendium. Is tamen, cui integra debebatur, ius habet aduersus eum, qui illam consignauit, ut sibi restituat stipendium, quod bancarius inde accepit, qui sane tenetur id soluere.

Quarta conclusio. Quia non præcessit obligatio, quam bancarius in se susciperet pro pecunia, quam nomine alterius numeraret ac solueret, nihil potest detrabere de pecunia, quam numerata soluit, sed contentus esse debet stipendio, quod alioquin accipere ab eo debet, cuius negotia agit, & quo dignus est pro obsequijs, quæ in illius gratiam præstat. Probat, quoniam numeratio ac solutio illius pecuniæ si eam der, ut iterum in eodem loco restituatur, rationem habet mutui: pro mutuo autem nihil ultra sortem potest licite accipere.

Hoc f. loco de abusu alio, quem exercere solent bancarii, est dicendum. Quia enim pecunia aliqua consignata est in suo *banco*, soluenda in fine nundi

narum, si is, cui primo est consignata, ut ei soluat, aut alij, a quibus hic merces emit, quousq; creditores debiti illius loco sui constituit, aliquando pecuniam illam velint ante finem nundinarum, solent nonnunquam bancarij eam illis dare, ceterum ea lege, ut soluant interesse, cum quo pecunia eo tempore datur ad cambium ad aliqua loca, vel quoduis aliud interesse.

Est autē, quicquid ita accipitur, usurarium, cū obligatione id restituendi: qm̄, anticipata ea solutio, virtute est mutuū, atq; adeo usura est quicquid ea de causa accipitur: nisi forte accipiat ob æquale lucrum, quod re ipsa actu ex eo bancario cesset, quod anticipata ea solutio fiat: id qd̄ raro eveniet. Lōge maiori cum ratione peccant restituereq; tenentur quando iam tempus pecuniæ numerandæ aduenit, & ne solutionem differant, continuoque creditorem expedit aliquid ab eo accipiunt.

Qd̄, n. ita accipit, totū est inuoluntariū mixtū, in istisq; acceptū, nisi de liberali animo dātis cōstet.

De cambio ob diuersum valorem, quem in diuersis locis habet pecunia, non comparatione minutarum pecuniarum, sed ex circumstantijs concurrentibus: concluditurque res tota de cambij.

DISPUT. CCCCX.

S. V. M. M. A. R. I. V. M.

- 1 Cambium an variandum, & regulandum secundum maiorem & minorem valorem pecuniæ, quem ipsa habet de loco ad locum.
- 2 Commutatio equalis pro equali ex natura rei licita est.
- 3 Pecuniæ commutatio in maiori vel minori quantitate, quando licita.
- 4 Cambium de loco ad locum, an iustum sit, vel ne, ad tria capita recurrendum.
- 5 Campsor potest licite aliquid accipere pro vniuersali transportatione pecuniæ.
- 6 Cambiorum iustum pretium inconstans, & variū.
- 7 Pretium commune pecuniæ quomodo iustum indicandum in diuersis locis.
- 8 Ducati diuersus valor quomodo intelligendus, & regulandus.
- 9 Confessariorum instructio in materia cambiorum.
- 10 Proxenetæ, & famuli camporum, & alij cooperantes ad illicita cambia, quando peccent, & ad restitutionem teneantur.

DVplex genus valoris pecuniæ distinximus disp. 406. Posterius erat, quo pecunia, non hæc, vel illa, alicuius loci, sed tota, plus valet in eo loco, quam pecunia tota alterius loci valeat in hoc alio loco, collatione facta æqualis quantitatis pecuniæ vnius loci, cum æquali alierius, nihil impediēte, quod pecunia vtrobiq; sit eiusdē materiæ quo ad qualitatem & quantitatem, seu pondus, & eiusdē signi, & quod vtrobiq; sit illi impositus æqualis valor comparatione cæterarum eiusdē loci. Hunc valorem diximus non provenire ex pe-

cunia ipsa in se, sed ex pecunia ipsa in se, sed ex circumstantijs, esseq; valde inconstanter ac variū mutatis circumstantijs, neq; consistere in indiuisibili, sed habere latitudinē iusti, non secus ac mercium valor in indiuisibili non consistit interitū dum lege non est taxatum. Quod itaq; hac disputatione inquirimus est, nūq; ob diuersum tunc valorem, licitum interdum sit ascendere in cambio pecuniæ de loco ad locum, oporteatque interdum descendere, iuxta maiorem, vel minorem, valorem, quē pecunia eis in locis habuerit. Cui quæstioni affirmanter est respondendum cum Soto & de iustis, q. 12. art. 2. & seqq. Nanq; in com. c. vlt. de usur. nu. 17. & 19. 65. & seq. & in Man. c. 17. n. 294. & seqq. & cum alijs, Probant autē potest, qm̄ licita ex natura rei est commutatio æqualis pro æquali, quo ad valorem: ergo, si in aliquo tempore tū valent in Flandria tercentum sexaginta maravedini, quantum Metinæ quadringenti, propter humidorum penuriam, quæ sit in Flandria, & abundantiam Metinæ, & propter circumstantias alias concurrentes, licitū erit, cæteris paribus, cambium tercentorum sexaginta maravedinorum, quæ dētur in Flandria, pro quadringentis Metinæ reddendis, & è contrario, licitū erit cambium quadringentorum, quæ dētur Metinæ, pro tercentis sexaginta, quæ in Flandria reddantur. Sicut licita est permutatio centum mensurarum vini, aut olei, in Hispanijs, pro octoginta. v. g. quæ reddantur in Flandria, & è contrario, octoginta, quæ dētur in Flandria pro centum, quæ reddantur in Hispanijs: eo quod tū valeant octoginta mensuræ vini, aut olei, in Flandria, quantum centum in Hispanijs, vnde vinum, & olcum, in Flandriam deferunt. Quo fit, ut hac ratione licitum sæpe sit cambium maioris quantitatis pecuniæ, quæ datur vbi ex capite, de quo agimus, minus valet, pro minori quantitate reddenda vbi ex eodem capite plus valet: & è contrario, licitū sit cambium minoris quātitatis pecuniæ in loco: vbi ex eo capite plus valet, pro maiori reddenda, vbi minus ex eodem capite valet. Ad hunc autem maiorem aut minorem, pecuniæ valorem, aiunt Sotus vbi supra, & Mercado in tractatu de cambijs ca. 5. & sequentibus, respicere potissimum campsores a loco in locum nostra hac tempestate, ex illoque eorum cambia iustificari.

Aduersus hoc potissimū fundamētum cambiorum, quæ hodie de loco in locū sūt, obijciat aliq; Obiecta. Si a loco, in quo minor est copia, & maior necessitas pecuniæ, licitum est cambire minorem pecuniæ quātitatem, pro maiori reddēda, vbi maior est illius abundantia, & minor necessitas, idq; propterea, quod ex circumstantijs illis minus valet pecunia in vno eorum locorū, quam in alio sequeretur, licitum etiā esse cambium minoris quantitatis pecuniæ tpe, quo minor est illius copia, & maior necessitas in aliquo loco, pro maiori quantitate reddenda in eodē loco tpe, quo in eo maior erit pecuniæ abundantia, & minor necessitas, consequens autem nullus concedet: ergo neq; antecedens.

Sotus artic. 2. citato negat id sequi. Neq; aliam rationem reddit, nisi quia, quando pecunia reddenda est in eodem loco, sed alio tēpore, cernitur mutuum;

mutuum: ratione autem mutui nihil potest accipi: quoniam verò reddenda est in alio loco, cernitur cambi una duarum rerum æqualium in valore, tamen in æqualium in quantitate, quod est licitum. Ceterum solutio hæc non satisfacit. Quoniam in mutuo etiam, si id, quod reddendum est, æquale est in valore tpe, quod est reddendum, cum eo, quod mutuo datur, tempore quod mutuo datur, licitus est contractus, nihil impediens, quod sit reddendum in maiori quantitate, quam fuerit acceptum. Verbi gratia, licet quis mutuo dat duas tritici menfuras, quoniam singula valent duos ducatos, pro quatuor reddendis tempore nouorum, si probabiliter credatur, singulas eo tempore, plus minus, esse valituras vnum ducatum: quoniam cernitur æqualitas quo ad valorem inter datum & accipiendum, quamuis in æqualitas cernatur in quantitate, seu numero menfurarum, quæ dantur, & accipiuntur. Imo verò esset vfura, mutuum quatuor tritici menfuras tpe, quo singula valent vnum ducatum, pro totidem, quæ reddantur, quoniam singula valere sperantur duos ducatos, vt iuxta calauiganti, de vfuris, suo in loco dictum fuit, Sotusque ipse affirmat. Quare, si in eodẽ loco tantum valer modò minor pecuniæ quantitas propter illius penuriam & necessitatem, quantum in eodem loco valitura est postea maior quantitas propter abundantiam illius, quæ speratur, nõ est cur ob eam rationem negetur id sequi.

Legitima verò ratio, quare negandum sit id sequi, reddita est in calce disput. 406. Quia videlicet pecunia, siue illius sit magna penuria & necessitas, siue maxima copia & abundantia, numquam comparatione loci, in quo est, habet rationem meritis, sed semper retinet pretium seu valorem legè taxatum, aut consuetudine receptum (loquor de regionibus, in quibus pretia monetarum sunt fixa, neque pendunt a voluntate & pacto priuatorum) eaque de causa, & comparatione eius loci, non habet maiorem valorem vno tpe, quam alio, sed solum vt commutetur pro pecunia in alio loco, vt ibidem explicatur est. Obserua tamen, ratione lucri ex eo cessantis, quod quis mutuo det pecuniam tempore, quo minor est illius copia, & maior necessitas, vt in eodem loco restituatur tempore, quo futura est maior illius abundantia & minor necessitas, licet potest accipi incrementum, quantum lucrum illud cessans æstimabitur. Vt si tpe, quo magna est penuria & necessitas pecuniæ, decrescant ea de causa merces in pretio, itaque qui pecuniam habet, empturus erat tunc merces, quibus lucraretur, aut aleret suam familiam, atque, quod eam alteri concedat restituendam in eodem loco, priuetur eo lucro, aut emerget illi damnum, quod empturus sit postea maiori pretio necessaria ad familiam, vtique, quoniam illam concedit, deducere poterit in pactum incrementum vltra sortem, quantum tale lucrum cessans, aut damnum emergens, æstimabitur. Simili modo, si erat daturus eam alteri ad cambium in alium locum cum notabili lucro, atque, vt eam concedat reddendam in eodem loco priuetur eo lucro, sanè tantum incrementum poterit licet deducere in pactum, quantum æstimabitur lucrum quo ea de causa priuatur.

Vt quasi ad summam redigendo rem hanc totam de cambio a loco in locum, eam in reliquo huius disputationis concludamus, ad tria capita est simul coniiciendus oculus, vt iudicetur, an cambium iustum sit, vel nõ, quantumque fas sit accipere in vnoquoque cambio incrementi, & quoniam oporteat, vel nihil accipere summam, quam sit data, vt cambium iustum sit. Non loquimur autem de cambio sicco, de quo facti sunt, quæ diximus disput. 404. sed de reliquis dumtaxat cambijs de loco ad locum. Porro tria illa capita, non eodem ordine commemorabimus, quo explanata sunt.

Primum caput est diuersus valor, quæ eadem pecunia habet in diuersis locis comparatione minutarum pecuniarum. Atque si cambia fiât sub nomine maiorum monetarum, vt ducatorum, scutorum, regalium argenteorum, vt fieri solent, diuersusque sit valor talis monete in loco, a quo, & ad quem, cambitur, disput. 407. aduersus doctores aliquos ostensum est, quamuis aliqualis consideratio habenda sit maioris illius, aut minoris, valoris, inde tamen parum admodum ascendendum esse in cambio, vt sit iustum.

Contra autem, si cambium exerceretur sub nomine minutissimarum monetarum (quod in fieri non consuevit) vt, v.g. sub nomine maravedinorum, vt reals traderentur in Lusitania, aut e contrario, tunc, quia maravedini plus valent in Castella, quam reals in Lusitania, vt eadem disputatione est ostensum, nõ esset habenda eiusmodi maioris, aut minoris valoris. Si n. secludas cetera capita, vnde ascendere licet in cambio, aut decrescere oportet, nõ esset cambium ad æqualitatem, ac proinde esset iniustum, cum restituendū onere, si pro tertium septuaginta quatuor reals, qui in Lusitania darentur, acciperentur in Castella totidem maravedini: quoniam in Lusitania solum darentur paulo plus, quam nouem regales argentei, & acciperentur in Castella vndecim integri.

Secundum caput est, transportatio pecuniæ formalis, aut virtute, a loco, in quo campfor illam dat, ad loco, in quo eam recipit; ex quo capite tamen licet campfor ascendat in cambio, quantum prudentis arbitrio æstimabitur valore illam transportacionem, autem locorum distantiam, ac difficultatem, et periculisque circumstantijs concurrentibus, vt disput. 403, & duabus seqq. est explanatum.

Tertium caput est, diuersus valor pecuniæ in diuersis locis hac, & disput. 406. explicatus, ex abundantia, aut penuria, ac necessitate illius, atque ex alijs circumstantijs. Ac, licet tam ex hoc capite, quam ex virtuali transportacione, liceat sepe campfor simul ascendere in cambio, interdum tamen ex hoc capite opus erit descendere, vt contractus sit equalis ac iustus, pro minore valore pecuniæ vbi illa dat, quam in loco, in quo eam est recepturus, vt dictum est. Quod si pecunia tamen minus valeat in loco, vbi datur, quam vbi est recipienda, quantum valet transportatio, tunc, vt contractus equalis sit, ac iustus cambium fieri debet ad æqualitatem quantitatatis pecuniæ, quæ datur, cum ea, quæ est accipienda, sitque compensatio valoris transportacionis, cum minore valore pecuniæ, vbi datur.

Si autem valor transportationis excedat id, quod minus valet pecunia ubi datur, quod ubi est accipiens, tunc id excessus licet ascendere in cambio quo ad quantitatem pecuniæ, quæ est recipienda. Contra verò, si id, quod minus valet pecunia, ubi datur, excedat valorem transportationis, tunc tantundem opus erit accrescere in quantitate pecuniæ, quæ datur, cōparatione eius, quæ est accipienda, ut cōtractus sit iustus. Quia tamen tam valor transportationis pecuniæ, quam excessus valoris, quæ pecunia ex tertio capite habet in distinctis locis, in indiuisibili non consistunt, sed habent certā latitudinē intra limites iusti, atque, ut cōtractus iustus sit, satis est, si contrahentes latitudinem totā iusti non egrediātur, inde efficitur, quod latitudo iusti in cambiis, computatis capitibus omnibus vnde ascendere liceat, aut descendere oporteat in cambio, in indiuisibili non consistat, sed eo maior sit, quo plura capita concurrunt, ex quibus simul spectatis, arbitrandā est latitudo iusti in cambio a loco in locum.

Obiec.

Sotus 6. de iustitia q. 12. art. 2. ait, quando locum habet caput tertium, quia scilicet accipitur incrementum, eo quod plus valeat pecunia, ubi illam dat campfor, quam ubi eam accipit, nefas esse accipere in super aliud incrementum, ratione virtualis transportationis, nisi forte parum.

Possumus verò id confirmare, quoniam quoniam tu mihi transportas pecuniā ex loco, ubi minus valet, in locū, ubi plus valet, mihi, cuius sumptibus transportatur, dēt plus valere, & nō tibi, qui meis sumptibus eā trāsfers; ergo, si campfor pretiū accipiat pro formali, vel virtuali, transportatione pecuniæ ad locū, ubi plus valet, nefas illi erit accipere et pretiū pro maiori valore, quæ pecunia in eo loco hēt, vel certē, si pro maiori hoc valore pretiū accipiat, nefas illi erit accipere et pretium pro transportatione, quoniam quidem eo ipso nihil censetur transferri ei, qui pecuniā accipit ad cambium.

Decil.

Hoc tamen argo non obstante, arbitror probabilius esse, posse tamen licitè aliquid accipi pro virtuali transportatione, seu potius pro leuamine, quo is, qui cambium perit, leuatur a transportatione eius pecuniæ. Probat quoniam reuera, reddendo illi æquiualens in valore in loco, in quo pecunia indiget, adhuc eum leuo onere transportandi, & collocandi ibi eum valorem: hic autē effectus pecunia est æstimabilis, ac vendibilis cōparatione illius: ergo licitè, pro eo effectu in illius fauorē efficiēdo, possum accipere iustū stipendium, nihil impediēte, quod per accidens ego faciliē illum efficiam, absque meis sumptibus propter correspondentem quem ibi habeam, ut disp. 403. explanatum est.

Confirmatur, quoniam, demus arbitrio mercatorū prudentium, tantum, v. g. valere trecentū septuaginta in Flandria, quantum Metinæ quadringenta, & præterea, virtualem transportationem, seu potius leuamen a transportanda ea pecunia a Flādria in Metinā, quæ correspondet valori eius, quæ datur Metinæ, valere decem, tunc licitum est cambium quadringentorum, quæ a campfor datur Metinæ, pro trecentis septuaginta, quæ reddantur in Flandria, ita quod centum sexaginta, reddantur ad æqualitatem in valore pro pecunia,

quæ datur Metinæ, & reliqua decem reddantur pro leuamine a transportatione a Flandria in Metinā: ergo pari ratione, si campfor de trecentū sexaginta in Flādria, accipere poterit Metinæ aliquid ultra quadringenta, ita quod quadringenta, sint in recompensationem ad æqualitatem pro pecunie data in Flandria, & excessus sit pro leuamine ab onere transportandi pecuniā à Metina in Flādriam, Consequentia perspicua videtur, cum in neutro cambio cernatur translatio formalis pecuniæ, sed solum leuamen ab onere eam transferendi, & in utroque cambio, secluso eo, quod accipitur pro leuamine ab onere transferendi pecuniā, cernatur æqualitas in valore inter datum, & acceptū, habitatione diuersi valoris, quem ex circumstantiis pecunia in illis locis habet.

Antecedens verò non negaret Sotus, quia in eo cambio nihil accipitur pro maiori valore, quæ pecunia hēt ubi campfor eā dat, cum valeat minus Metinæ, ubi eā tradidit, quoniam in Flandria, eaq; de eā minus pecuniæ accipitur in Flandria, quæ datur Metinæ, Sotusque, ipse affirmet quoniam non accipitur incrementum ex capite maioris valoris pecuniæ, quem in distinctis locis habeat, licitum esse accipere incrementū ob virtualem pecuniæ transportationem.

Quo loco obserua, campforem, secluso eo, quod accipit ratione virtualis transportationis, nūquā accipere incrementum, neque in valore, neque in quantitate pecuniæ, in loco, ubi pecunia plus valet, sed in loco, ubi minus valet, accipere incrementum, non quidem in valore, sed in quantitate pecuniæ, ad recompensandum maiorem valorem, quem sua pecunia habet in alio loco.

Ad argumentum ergo, quod pro contraria sententia confecimus, dicendum est. In primis supponere falsum, nepe campfore accipere incrementum in loco, ubi pecunia plus valet. Deinde est dicendum, antecedens esse verum, quoniam re ipsa est translatio pecuniæ, secus autem, quando, dando æquiualens in vno loco, pro æquiualente in alio, is, qui illud accipit, leuatur ab onere id transportandi: tunc enim, quod ab vnoquoque datur, valet ei, ubi datur, & non alibi: & in super, qui, ad alterius petitionem, ipsum per eam commutationem leuatur a transportatione pecuniæ, accipere potest iustum stipendium pro eo leuamine.

Ex proximè dictis facile patet, dammandū nō esse, quod campfor pro trecentis sexaginta, quæ dat in Flandria, plus accipiat Metinæ, quam idē campfor det Metinæ pro trecentis sexaginta, quæ sibi reddantur in Flandria.

Aitenim Sotus minime variato pecuniæ valore in utroque loco, consuetum esse, suo tempore, ut campfor Metinæ daret quadringenta & decem, pro trecentis sexaginta accipiendis in Flādria: contra vero, quoniam dabat cambium a Flandria in Metinā, pro trecentis sexaginta, quæ dabat in Flādria, accipiebat Metinæ quadringenta, & triginta.

Hoc autem damnat Sotus, quoniam, licet, si primum cambium erat æquale, secundum est inæquale. Responderi tamen optimè potest, vtrumque cambium hac ratione posse esse iustum. Quoniam nam trecentum sexaginta in Flandria, ob varias circum-

circumstantias, valere poterunt, quantum Metinę quadringenta & viginti. Ac tunc, si cambiū petatur à Metina in Flādiā, iuste detrahatur campfor decē à quadringētis viginti pro onere, quo leuat eum, qui cambium petit. Si verò petatur cambiū à Flandria in Metinā, iuste addit decē supra quadringēta & viginti, quę sibi reddatur Metinę propter onus, quo leuat eum, qui cambium petit.

Cum, ut dictum est, pecuniarum iustus valor distinctis in locis, vno & eodē tpe, non consistat in indiuisibili, sed latitudinem non secus habeat, ac merces lege minime taxata, & præterea pretiū iustū pro virtuali trāsportatione pecunię de loco in locū in indiuisibili ē non consistat; cōsequens est, ut pretium iustum cābiorū, non solum ad diuersa loca, sed ēt ad vnū & eundē locū, vno & eodē tpe, latitudinē habeat. Cū itē facile mutentur rerū circumstantiæ, ex quibus valor pecunię, qn & trāsportationis, accrescit & decrescit, ēt in vno & eodē loco, per cōparationē ad alia; consequens est, ut iustū cābiorū pretium inconstans sit & variū, non solum ad diuersa loca, sed ēt ad eundē varijs temporibus. Præsertim cum sicut, accrescente, aut decrescente, pecunia, pretia iusta aliarum rerum variantur: ita variantur iusta lucra, quę ex cābio intendantur, nolentibus hominibus applicare suas pecunias ad cābiū sine maiori lucro, sed potius illas conuertentibus ad viles alias negotiationes. Hinc admonuerim in exemplis, cābiorum à loco in locum, quę à nobis sunt proposita, & quę apud doctores leguntur requirendam nō esse veritatem, quasi cābiorum praxis ad ea loca eis respondere debeat: temporis. n. progressu, variatis circumstantijs, mutantur, & cōperiuntur in praxi longē diuersa. Cum autem pretium iustum naturale cuiusque rei in vnoquoque loco multū pēdeat ex cōi estimatione illius rei in eo loco, ut disput. 348. & alijs sæpe, dictum est; consequens est, ut cōe ꝑ pretium, quod diuersis temporibus in foro cambij ab vno loco in alium determinatū comperietur, dāmnandum nō sit, quin potius sit habendum pro iusto & ut mensura, ad quam sit iudicandum eos qui per excessum, aut defectum, multum, ab eo deuiant, limites iusti pretij transgredi. Hęc tñ doctrina intelligenda est, modo tale cōe pretium introductum non sit per fraudem monopolij, aut aliā similem. Si enim qui in nundinis pecuniam retinent, iniucem conueniant, ut nullus, nisi cum tanto incremento, det ad cābiū; atque id incrementum sit vltra cōe pretium rigorosum, quod, secluso eo monopolio, erat futurū; sanē, qui in causa fuerunt illius excessus vltra pretium alioquin iustum, non solum lethaliter peccarunt, sed etiam restituere tenentur id incrementum illis, à quibus fuerit acceptum. Simili modo, si ante nundinas, vel statim in nundinarum principio, aliqui ad cambium accipiant cum minori incremento ad diuersa loca pecuniam totam, quę in eo loco est, ut tempore nundinarum, aut in illarum progressu, illā cum longē maiori incremento ad suum libitum dent ad cambium ea indigentibus, eo qd ipsi soli sint, qui illam obtinent; vti quę, si eam concedant vltra pretium iustum rigo-

rosū, quo alioquin in nundinis foret cōcedenda, & quo æquitas postulat, ut concedatur, attenta pecunię quantitate, quę apud ipsos est, lethaliter similiter peccant, cum onere restituendi. Quod sineque hi, neque præcedentes, pretium iustū rigorosum excedant, quod foret alioquin futurum, non cogerem illos restituere, iuxta ea, quę fufius quo ad hæc omnia disput. 345. dicta, comprobataq; sunt: tamen si interuenire in eo possit peccatū contra proximorū, & patrię caritatem, dignum, quod acerrimē prohibeatur, ac puniatur, ut ibidē dictum est. Qñ autem aliqui, præsumentes multū valiturū esse pecuniam in nundinis aliquibus, ante earum aduentum acciperent ad cambium ad diuersa loca totam pecuniā, quę in eo loco est, ut postea illā concederent ad cambium maiori priō iusto, qd æquitas tunc, iuxta circumstantias cōcurrentes, postulare, nō esset cur lethalis peccatū dānarentur: qm̄ in his omnibus suo vterentur iure, neque cuiquā facerēt iniuriā: eo qd id ad artem, dexteritatemq; negotiandi, spectet. Intelligenda præterea est eadē doctrina, modo in pretium cōe non sit ratione alicuius capitis, ex quo aliquid in iuste accipitur. Ut si pro maiori temporis prorogatione pecunia maiori pretio cōmuniter daretur ad cambium, qd alioquin foret dāda, & accipienda: tunc. n. peccatum esset, cum restituendi onere, accipere incrementum illud, nihil impendiēte, qd cōmuniter acciperetur. Ut. n. bene notat Nauar. in cō. cap. vlt. de vsur. n. 57. emptorū abundantia, quando res inique venditur, non facit accrescere pretium rei: neque pretium iustum illius rei est attendendum penes eorum communem vsum.

8 Duo postremō sunt obseruanda. Primū est, in cambijs ꝑ aliquando nomine ducati, eundem valorem intelligi in loco, in quo cambium conceditur, & in quo postea est soluendum: & tunc incrementa, aut decremēta, exprimuntur, additione, aut deductione, ducatorum, quę in loco, ad quem cambium conceditur, sunt soluenda. Ut si accipiantur centum & decem, aut centum & quindecim, ducati in vno loco, pro quibus concedatur literæ ad alium locum, ut soluantur centum ducati: tunc enim accipitur incrementum decem, aut quindecim ducatorum. Hoc autem intelligo, etiā quando ducati diuersum valorem habent in diuersis provincijs lege taxatum, aut consuetudine receptū, ut in Lusitania valet quidem hodie quadringentos *reis*, sed solum valet decem regales argenteos: contra verò, in Castella valet solum trecentos septuaginta quinque maravedinos, sed valet vndecim regales argenteos & vnum maravedinū. Vnde quādo hodie cambia à Castella in Lusitaniā sub nomine ducatorum fiūt, intelliguntur, qui proximē explicati sunt. Cæterū, quia ducatus Castellæ excedit ducatum Lusitanicę vno regali argenteo, si cambium datur à Castella in Lusitaniā cum incremento trium, aut quatuor, pro centum, accipiuntur in Castella cētum ducati, verbi gratia, & concedūtur in Lusitaniā literæ centum tredecim, aut centum quatuordecim ducatorum. Cū enim centum ducati Castellæ, & centum & decem in Lusitania, æquales sint; eo quod

quod utrique sint mille & centum regales argenteos: qui cambium illud cōcedit à Castella in Lusitaniam, accepit incrementum trium, aut quatuor ducatorum Lusitanorum. Quod si cum eodem incremento concederetur cambium à Lusitania in Castellam, acciperentur centum ducati in Lusitania, & concederentur in Castellam literæ nonaginta trium cum dimidio, aut nonaginta quatuor cum dimidio, paulò plus.

Et quoniam in Flandria frequēs erat variatio monetarum quoad valorem, anno 1527. constituerunt mercatores certam æstimationem ac valorem monetis, qui perpetuò inter eos duraret, nihil impediēte, quòd in republica valor pecuniæ mutaretur. Atque ita in literis cambij, quæ in Flandriam dantur, dici consuevit, solues tot ducatos, tertiam verbi gratia, partem in auro, & reliquam in argēto, iuxta æstimationem monetarum, quæ anno 1527. facta est. Aliquando verò in cambijs nō vtuntur mercatores nomine ducati in ea æstimatione, in qua est vsus in loco, in quo aut ad quem cambium conceditur, sed in æstimatione, quam ipsi confingunt, & stantunt in cōtractu cambij, quem ineunt, tantum, videlicet ascendendo in valore ducati in loco, in quo cambium est soluendum, aut descendendo, quantum conueniunt, vt supra valorem ducati, in quo cambij datur, ascendatur, aut descendatur, attentis circumstantijs concurrentibus. Hoc modo accipi consueuerunt ad cambium in Flandria centum ducati valoris, verbi gratia, recentiorum sexaginta maraved inorum, pro totidem valoris quadringentorum maraved inorum, quæ solverentur Metinæ, danturque in Metina literæ cambij sub hac forma, solues centum ducatos singulos valoris quadringentorum maraved inorum. Cum tamen Metinæ, neque quondam, neque hodie, sint ducati eius valoris, aut confinguntur à mercatoribus ad sua cambia, ac negotiationes. Similique etiam modo confinguntur ducati, aut scuta ad alia loca diuersi valoris, prout mercatores inter se conueniunt. Quamuis autem Nauar. in consen. c. vlt. de vsutis nu. 53. inuehat in hos ducatos imaginarios ac fictitios, postea tamen in Manua. c. 17. in calce. nu. 302. illos dammandos non censet, sed admittendos potius.

Secundum est. Quæ in hac de cambijs materia dicta sunt, secundum indulgentiam esse accipienda. Pro institutione quippe confessoriorum, & aliorum, qui ea de re interrogantur illam extendimus, quantum iustitiæ limites patiuntur, ne restituere præcipiant, quā camplores non tenentur, atq; ne id damnent, quod dampnandū non est: nō verò, quæ cambia, quàm sapissimè, dissuadenda nō sint hominibus propter abusus, quos sæpe in eis committunt, & propter pericula amittendi sempiternam beatitudinem, quibus se exponunt parum timorati, qui huic negotiationi incumbunt.

10 Quod verò attinet ad proxenos, famulos camptorum, & ad alios cambia illicita cooperantes, num peccent, restituereque teneantur, idem prorsus dicendum est, quod disp. 331. de cooperantibus ad vsuram est dictum.

DISPUTATIO CCCCXI.

S V M M A R I V M.

- 1 Societas quid.
- 2 Societas in dubio an præsumatur, an vero locatio, dum aliquis tradit alicui animalia custodienda, promittendo illi partem fructuum aliquotam. Et quid de institore, seu factore, & alijs ministris mercatoris. nu. 3.
- 3 Societas duobus modis contrahi potest.
- 4 Societas quare contrahi potest, vt unus capitale vel partem illius ponat, & alter industriam, quod secus in mutuo.
- 5 Capitale per unum ex socijs positum in societate, efficitur commune omnibus socijs.
- 6 Dominium eorum, quæ ex capitali post contractam societatem acquiruntur, cui ex socijs intelligatur acquiri.

Explicatis cambijs, de contractu societatis est differendum. Societas, cōsentaneè ad Cicero- nem, & Azonem in summa C. pro socio, quos ceteri sequuntur, sic potest definiri. Est cōtractus, seu cōuentio duorum, aut plurium, contribuendi ad commune lucrum, vel ad vsum. Qui autem eam inter se ineunt, socij nuncupantur. Societas autem solo contrahentium mutuo consensu exterius expresso, perficitur: eaq; de causa, neque traditiones, neq; scriptura indiget, vt completus censeatur, nisi contrahentes suspendere velint contractum, vt scriptura perficiatur; potestq; celebrari nō solum inter præsentēs, sed etiā inter absentes per epistolam, aut internuncium; eo modo, quo hæc omnia circa emptionem & venditionem disp. 337. explanata sunt: constant autem ex §. vnico. Inst. de obligationibus ex consensu. & ex l. 4. ff. pro socio, consentique communis doctorum sententia. Quo fit, vt societatis contractus in sola conuentione contribuendi ad commune lucrum, aut vsum, consistat: contributio verò, negotiatio, ac administratio, iterum contributurum, & diuisio postea lucri, ad executionem, atque ad impletionem obligationis contractus societatis spectent. Contributio vero in re proposita intelligitur, siue, qd cōtribuitur, pecunia sit, siue animalia, aut aliud simile, siue sint operæ, aut industria alicuius, aut aliquid ex socijs. Vnde, ex dicendis liquet, interdū cōtrahitur societas, vno sociorum pecuniā contribuēte, & altero operam & industriā ad illa negotiandū, aut vno contribuente animalia, & altero custodiā & administrationem, aut simul etiā partem.

Dictum in definitione est, ad commune lucrum. Quoniam si vnus alteri tradat animalia ad custodiam, aut pecuniam ad negotiandum, ita vt lucrum totum sit id tradentis, & aliud certum pro operibus & industria accipiat stipendium, non erit societas, sed locatio ex parte eius, qui operas & industriam apponit, & eoductio ex parte eius, qui pro operibus & industria stipendium tribuit; idque, si stipendium sit pecunia; si autem sit aliud quid.

Indice dei nomi

A

Africa 38, 49, 54
 Agostino, Aurelio 133, 134
 Alberto Magno 133
 Alessandro Ariosto 119
 Alessandro di Alessandria (Alessandro Bonini)
 116, 117, 118, 119, 124, 125, 127, 133
 Alessandro di Hales 129, 132
 Amato, Massimo 118
 Ambrogio, Aurelius Ambrosius 131, 134
 Americhe 3
 Andalusia 90
 Angelo da Chivasso 127, 128
 Antonino da Firenze 127
 Anversa 14, 15, 98, 130
 Aragona 3
 Aristotele di Stagira 4, 5, 116, 133
 Astesano 119
 Austria 3
 Azpilcueta, Martin de (Navarro) 6, 17, 20,
 35, 36, 38, 39, 40, 56, 65, 66, 68, 69,
 70, 71, 73, 74, 78, 84, 85, 86, 88, 92,
 94, 99, 100, 101, 102, 104, 111, 112,
 113, 136
 Aztechi 2

B

Baldo degli Ubaldi 117, 118, 128, 129
 Bañez, Domingo 6
 Barcellona 23, 84, 118

Barcellona, Eugenio 118
 Bartachino Firmio 23
 Bartolo di Sassoferrato 20, 27, 115
 Bartolomeo di San Concordio 127
 Basilio di Cesarea 134
 Bassolis, Johannes de (Bassols, Joan) 128, 134
 Bernardino da Siena 119, 122, 123, 127,
 128, 130, 134, 135
 Biel, Gabriel 39, 65, 127, 128
 Borgnet, Auguste 133
 Borgogna 3
 Brasile 89
 Broggia, Carlantonio 136
 Broomfield, F. 125
 Bułaka, Marcin 119
 Buridano, Iohannes Buridanus 133

C

Cajetan, Thomas de Vio 39, 41, 56, 65, 68,
 69, 70, 73
 Carena, Carlo 134
 Carlo V 2, 3, 9, 13, 14, 44, 47, 86, 91
 Carlo Magno 136
 Castiglia 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 25,
 26, 29, 30, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50,
 51, 52, 54, 57, 58, 70, 71, 79, 80, 83,
 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98, 99, 101,
 107, 112
 Catalogna 80, 84, 86
 Catapano, Giovanni 134
 Ceccarelli, Giovanni 124

Cepola, Bartolomeo (Bartolomeo Cipolla) 128

Chobham, Thomas 125

Cillerai, Beatrice 134

Cina 3

Cipolla, Carlo Maria 3, 9, 10

Città del Messico 9

Claro da Firenze 119

Cortés 2

Costa, Iacopo 120

Covarrubias, Diego de 18, 32, 39, 40, 43, 44, 56

Crisostomo, Giovanni 134

Cuenca 1, 10, 11, 13, 17, 50

Custodi, Pietro 136

D

De Maddalena, Aldo 10, 137

de Molins de Rei, Daniel 121

Delcorno, Carlo 135

Douglas Menut, Albert 116

Duns Scoto, Johannes 120, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134

E

Egidio di Lessines (Aegidius de Lessinia) 123, 125, 127, 129, 131

Einaudi, Luigi 136

Eiximenis, Francesc 118, 121, 122, 128, 134

Enrico di Gand 123, 132, 133

Etiopia 49

Europa 2, 3, 7, 9, 12, 118, 137

Evangelisti, Paolo 17, 115, 118, 134, 137

F

Fantacci, Luca 118

Ferdinando d'Aragona 2, 8, 9, 10, 13, 43, 46, 48, 57, 58, 101

Fiandre 3, 34, 35, 48, 53, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 89, 91, 98, 99, 104, 105, 108, 109, 110, 112

Filippo II 9, 14, 15, 16, 45

Filippo III 16

Firenze 89, 92, 119, 122, 127, 129, 135

Francia 73, 80, 89, 92

G

Galizia 85

Gauthier, Renato Antonio 133

Genova 89, 92

Genovesi 10, 70

Germania 10, 48

Gerson, Jean 128, 130

Gesù Cristo 116

Giovanni da Medina 32, 53, 68, 77

Giovanni III d'Aviz 47, 48, 49

Gómez, Antonio 25, 26

Gregorio IX 105

Gresham, Thomas 10

Guido Terrena (Guiu Terrena) 119, 120

Guiral Ot (Gerardo Oddone) 119, 121, 122, 124, 128

Gutiérrez 40

H

Hernando i Delgado, Josep 134

I

Inca 2

India 3

Indie 3, 7, 9, 10, 49, 89

Indie Orientali 89

Innocenzo III 117

Isabella di Castiglia 2, 8, 9, 10, 13, 43, 46, 57, 58, 101

Isabella d'Aviz 2

Italia 3, 53, 84, 89

J

Jacob de Jüterbogk (Jacob di Erfurt) 132, 133, 134

Johnson, Charles 116

K

Kaye, Joel 118
Kellenbenz, Hermann 10, 137

L

Lassarte 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Lessio, Leonardo 130
Lima 9
Lisbona 33, 67, 70, 71, 72, 76, 87, 89, 92

M

Macken, Raymond 123
Major, John 38, 39, 65, 66
Matteo d'Acquasparta 123
Medina 9, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 53, 55,
56, 57, 65, 66, 68, 72, 76, 77, 78, 82,
87, 89, 92, 97, 98, 99, 104, 108, 109,
110, 112
Medina del Campo 9, 98, 99
Menchaca 23
Mendoza, Antonio de 9
Mercado, Tomàs de 3, 7, 92, 93, 97, 99,
100, 101, 102, 105
Messico 2, 7, 9, 10, 15
Milano 3, 10, 15, 39, 56, 65, 68, 118, 134,
135, 136
Mina 49
Molina, Luis de 1, 6, 8, 11, 17, 115, 116,
119, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135,
136
Monaldo da Capodistria 131

N

Napoli 3, 14
Navarro *v.* Azpilcueta
Nueva España 2, 9
Nuovo Mondo 34, 35, 70, 81, 89, 90, 92, 99

O

Oceano 89
Oddone *v.* Guiral Ot

Ophir 42
Oresme, Nicolas 115, 116, 118

P

Parladorio, Juan Yañez 25, 27
Penisola di Capo Verde 89
Persia 3
Perù 2, 4, 9, 10, 81
Pietro di Giovanni Olivi 122, 123, 124, 126,
127, 129, 131, 132, 133, 134
Pillio da Medicina 118
Pio V 8, 35, 65, 68, 71, 72, 73, 79, 82, 126
Piron, Sylvain 122, 124
Pizarro 2
Porta, Pier Luigi 136
Portogallo 1, 2, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 30,
38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
54, 57, 58, 60, 68, 71, 73, 78, 79, 80,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 107, 112
Potosí 2, 9, 16

R

Ramon de Peñafort (Ramon de Penyafort) 130
Renedo, Xavier 128
Ricardo, David 136
Riccardo di Mediavilla 123, 126, 131, 132
Ridolfi, Lorenzo de' 128
Rioseco 98
Roberto di Courçon 129
Roma 2, 9, 33, 53, 64, 69, 80, 92, 97, 125,
130
Rubio, Guillén (Rubió, Guillem) 128

S

Salamanca 6, 20, 25, 29, 32, 35, 38, 39, 40,
53, 56, 65, 68, 76, 78, 84, 92, 94, 98,
99, 104
São Tomè 89
Sardegna 3
Scaruffi, Gasparo 136
Sebastiano d'Aviz 48, 49, 65, 68, 69, 73, 78,
79

Segovia 10
 Servizio di Mont de saint Éloi 120
 Sicilia 3
 Silvestre Prierias 20, 39, 56, 73, 74
 Siviglia 3, 10, 13, 16, 33, 45, 68, 70, 78, 81,
 89, 92, 97, 105
 Soto, Domingo de 20, 32, 34, 36, 39, 40,
 56, 65, 68, 73, 76, 78, 84, 98, 99,
 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108,
 109, 110
 Spagna 2, 3, 4, 9, 10, 13, 34, 35, 45, 53, 81,
 84
 Summenhart, Konrad (Corrado) 33, 36, 39,
 65, 68, 116, 119, 120, 121, 122, 123,
 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132

T

Toledo 67, 92
 Tommaso d'Aquino 1, 127, 129, 133

V

Valencia 9, 13, 14, 80, 84, 86
 Venezia 18, 32, 39, 43, 56, 89, 92, 118, 119,
 127, 128
 Villalón 98

W

Wolowski, Louis 116
 Wolter, Allan 121

Piano della serie

1. Francesc Eiximenis, *Il Dodicesimo libro del Cristiano. Capp. 139-152 e 193-197* (1385), a cura di Paolo Evangelisti, 2013
 2. Luis de Molina, *Trattato sulla giustizia e il diritto. I contratti di cambio: dispute 396-410. Il valore della moneta e i banchieri nell'Impero spagnolo del XVI sec.*, a cura di Andrea Gariboldi, 2016
-

Juan De Mariana, *De monetae mutatione* (1609)

Bernardo Davanzati, *Lezione delle monete* (1588)

Gabriel Biel, *Tractatus de potestate et utilitate monetarum* (1516)

Un inedito manoscritto arabo sull'attività delle zecche (secc. IX-X) nello Yemen e più in generale nel mondo islamico

Nicola de Oresme, *Tractatus de mutatione monetarum* (ca. 1358)

Johannes Aquila, *Opusculum de potestate et utilitate monetarum* (1516)

Nicolò Copernico, *Monetae cudendae ratio* (1526)

Gasparo Scaruffi, *Discorso sopra le monete* (1582)

René Budel, *De monetis et re numaria libri duo* (1591)

Marquard Freher, *De re monetaria veterum Romanorum et hodiernii apud Germanos imperii* (1603)

Sebastian de Covarrubias, *Veterum Collatium Numismatum* (1604)

Gaspare Antonio Tesauo, *De monetarum augmento, variatione et diminutione tractatus varii* (1609)

Heinrich Bocer, *De iure monetarum tractatus novus* (1614)

Johann Wolfgang Aur, *De iure monetario* (1617)

Jean de Chokier der Surlet, *Tractatus de re numaria prisci aevi* (1619)

Rice Vaughan, *A discourse on coin and coinage* (1625)

Dominicus Anfossius, *De legitimo monetarum valore* (1626)

Benjamin Leuber, *Quaestionis de reductione monetali* (1629)

Johannes Kitzel, *De iure monetarum* (1632)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
EUT Edizioni Università di Trieste